



REGIONE DEL VENETO

Repertorio: **Decreti del Direttore**

classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 3

Oggetto: **Condizionalità programmazione 2014-2022. Adozione delle procedure per lo svolgimento dei controlli ed il calcolo dell'esito per l'anno 2023**

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area tecnica pagamenti diretti - Ufficio Procedure aiuti di superficie
Contenuto del provvedimento:	Il provvedimento dispone l'adozione delle procedure per lo svolgimento dei controlli in loco e per il calcolo dell'esito nell'ambito della condizionalità per l'anno 2023

La normativa europea relativa all'applicazione della nuova programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della condizionalità con il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 ha stabilito le norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ha abrogato il regolamento (UE) n. 1306/2013 del 2 dicembre 2021, benché disponga che all'articolo 104 l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, mantiene vigenti gli obblighi di condizionalità, che continuano ad applicarsi per il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022 ha integrato il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

In tale contesto normativo europeo, il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti agli obblighi di condizionalità siano definite con apposito decreto ministeriale e che l'AGEA è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

Il decreto MiPAAF n. 2588/2020 contenente la disciplina del regime di condizionalità adottato per il periodo di programmazione 2014-2022, continua pertanto ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del nuovo decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, per:

- i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- i beneficiari di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 336/2023, detta le disposizioni regionali applicative in materia di condizionalità, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori aventi impegni a superficie o a capo in essere relativi alla programmazione PAC 2014-2022, da applicare a decorrere dal **1° gennaio 2023**.

Il decreto ministeriale n. 2588/2020 prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

La circolare è recepita dagli organismi pagatori con proprio provvedimento, all'interno del quale saranno specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i criteri e le norme recepite integralmente a livello delle Regioni e Province autonome, con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dalla norma nazionale. Per quanto riguarda la circolare di AGEA coordinamento in materia di condizionalità si rinvia al documento "Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità" n. 58928/2022, fatti salvi eventuali aggiornamenti di successiva emanazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il dott. Mauro Trapani;

VISTI i seguenti regolamenti europei:

- n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e smi;
- n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e smi;
- n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e smi;
- n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e smi;
- n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 e smi;
- n. 2115/2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- n. 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- n. 1172/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTI i seguenti decreti ministeriali:

- n. 5465 del 7 giugno 2018 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- n. 147385 del 9 marzo 2023 contenente la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- n. 247047 del 12 maggio 2023 "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023";

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

- n. 2112/2017 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati riapprovati gli indirizzi procedurali del programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- n. 992/2016 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state approvate le modalità per individuare le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- n. 813/2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE";
- n. 988/2022 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5.7.2022" (BUR n. 107 del 2.9.2022);
- n. 3/2022 che ha approvato l'aggiornamento della classificazione qualitativa dei corsi d'acqua e dei laghi, relativa al sessennio 2014-2019, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque;
- n. 165/2023 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 166/2023 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto anno per il tipo d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 167/2023 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2023 per alcuni tipi d'intervento della misura 8, 10 e 11. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 336/2023 con la quale sono state adottate Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020;

VISTO il decreto n. 114 del 10 ottobre 2016 che definisce le modalità per la semplificazione nella gestione dell'istruttoria di liquidazione delle domande di superficie;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti documenti relativi alle procedure per i controlli di condizionalità ed il calcolo dell'esito per l'anno 2023:
 - disposizioni generali sul controllo (**allegato A**);
 - specifiche tecniche per i controlli in loco (**allegato B**);
 - base normativa applicabile e indici di verifica per il calcolo delle infrazioni (**allegato C**).

Il Direttore
Mauro Trapani
(sottoscritto con firma digitale)

**CONDIZIONALITÀ
PROGRAMMAZIONE 2014-2022
DISPOSIZIONI GENERALI SUL CONTROLLO
ANNO 2023**

INDICE

1. Introduzione	3
2. Regolamentazione comunitaria	4
3. Recepimento nazionale e regionale	6
4. Definizioni	8
5. Soggetti e competenze nello svolgimento dei controlli	11
6. Preparazione e avvio del controllo in loco	14
6.1 Campione di controllo - APP Mobile	14
6.2 Preavviso	15
6.3 Accesso in azienda.....	17
6.4 Costituzione del Fascicolo di controllo - tracciabilità e acquisizione documentazione	18
6.5 Strumenti di controllo.....	20
6.6 Collaborazione tra Sportelli.....	21
6.7 Aziende con superfici “fuori regione”	22
6.8 Tempistiche e chiusura del controllo	23
6.9 Invio delle comunicazioni con esito SFAVOREVOLE e presentazione di osservazioni da parte delle aziende	23
6.10 Elaborazione degli esiti dei controlli e gestione delle osservazioni.....	24
6.11 Riscontri all'Autorità giudiziaria	24
7. Indicazioni generali per la compilazione delle checklist	26
8. Indicazioni generali relative alla Relazione di controllo (RC - RCIII – RCIV – RCV).....	30
9. Indicazioni generali relative alla Relazione di controllo di “Verifica realizzazione azioni correttive” - (RCII)	31
Allegato A1 - Facsimile di preavviso.....	33
Allegato A2 - Checklist per la rilevazione del controllore	35
Allegato A3 - Relazione di controllo.....	62
Allegato A4 - Checklist di SITIControlli	79
Allegato A5 - Schema frontespizio fascicolo di controllo.....	93

1. Introduzione

Il presente documento affronta il tema della Condizionalità, in merito agli aspetti generali afferenti a:

- normativa di riferimento,
- definizioni,
- competenze,
- procedure di preparazione e avvio del controllo.

Le indicazioni fornite in tale contesto fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni nazionali e regionali, dalle procedure e metodi di controllo individuati dall'AVEPA. In tale ambito il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza gli impegni in Criteri e Norme di condizionalità, raggruppandoli in Temi e Settori:

SETTORE

1 - Ambiente, cambiamenti climatici e Buone condizioni agronomiche del terreno

- Tema Acque
- Tema Suolo e stock di carbonio
- Tema Biodiversità
- Tema Livello minimo di mantenimento di terreni

SETTORE

2 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- Tema Sicurezza alimentare
- Tema Identificazione e registrazione degli animali
- Tema Malattie degli animali
- Tema Prodotti fitosanitari

SETTORE

3 - Igiene e benessere degli animali

- Tema Benessere degli animali

2. Regolamentazione comunitaria

La normativa unionale relativa all'applicazione della nuova programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della condizionalità con il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i stabilisce i dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i stabilisce infine:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'articolo 29 (Agricoltura biologica), dall'articolo 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'articolo 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'articolo 33 (Benessere degli animali) e dall'articolo 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

I controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Sulla base di quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68 (1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

Per quanto attiene ai pagamenti del **settore vino**, in base a quanto previsto dall'articolo 97 (1) del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo erogato.

Ai sensi del Decreto Ministeriale (di seguito DM) n. 2588/2020, articolo 9, le sanzioni (riduzioni ed esclusioni) si applicano anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

3. Recepimento nazionale e regionale

In tale contesto normativo unionale, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità, siano definite con apposito decreto ministeriale e che l'AGEA sia responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

In applicazione del D.M. n. 0147385 del 09/03/2023 l'art.6 stabilisce che:

1. In conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

2. Per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del presente decreto. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario di cui al presente comma che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata.

3. Per i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo o esclusivamente a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle superfici, relativamente alle norme ed ai criteri di cui al successivo comma 4 di questo articolo, secondo le regole di condizionalità della programmazione 2023-2027, mentre i controlli sui requisiti applicabili agli allevamenti si eseguono in base alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, secondo quanto prescritto dall'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116.

4. I controlli sulle superfici di cui al precedente comma sono eseguiti per le prescrizioni della condizionalità rafforzata che si applicano sulle superfici, cioè gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nonché i controlli sulle superfici di cui ai CGO 2, 3 e 4.

5. Ai sensi dell'art. 23, recante disposizioni di attuazione transitorie e finali, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che attua il regolamento (UE) n. 2016/429, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto, restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti relativamente ai CGO 6, CGO 7 e CGO 8 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, fatte salve eventuali specifiche modalità operative regionali o provinciali, adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/429, in risposta ad esigenze locali.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 (la cui validità è stata estesa a tutto il 2023) "Disciplina del

regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM n. 2588/2020 contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 dello stesso decreto;
- c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.

Al contempo il DM n. 2588/2020 prevede che le Regioni specificino con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale.

L'AGEA, come previsto dallo stesso DM agli articoli 12 e 23, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, ha stabilito con propria circolare prot. n. 58928 dell'01/08/2022 (la cui validità è stata estesa a tutto il 2023) i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

I criteri e gli indici di cui sopra, consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'articolo 23 del DM n. 2588/2020.

La circolare AGEA è recepita dagli organismi pagatori con proprio provvedimento, all'interno del quale sono specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite a livello delle Regioni e Province Autonome.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i, così dettagliati:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, è coerente con quanto disciplinato dal DM n. 2588/2020.

4. Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

- **Condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Criterio di gestione obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 del DM n. 2588/2020;
- **Norma (BCAA):** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona condizione agronomica ed ambientale (BCAA) sulla base dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM n. 2588/2020;
- **Settore di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a: Ambiente, cambiamenti climatici e Buone condizioni agronomiche del terreno, Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, Benessere degli animali;
- **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Beneficiario:** il soggetto che:
 - richiede gli aiuti elencati al primo capoverso dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (esclusi gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori e il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
 - richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
 - ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino);
- **Pagamento ammesso:** contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
- **Superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
- **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TFUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
- **Relazione di controllo:** relazione redatta per ogni controllo in loco, che permette di esaminare i particolari delle verifiche effettuate;
- **Azienda:** l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, situate all'interno del territorio nazionale;
- **Attività agricola:**
 - la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base ai criteri definiti con decreto MIPAAF n. 5465/2018;
 - lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MIPAAF n. 5465/2018 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- **Cessione:** qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
- **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);

- **Inadempienza:** inosservanza id uno o più requisiti relativi alla condizionalità. Si considerano sinonimi i termini Infrazione, Violazione, Non conformità;
- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **Gravità** dell'infrazione: dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **Durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- **Allerta tempestiva:** la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario, che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- **Inadempienza di importanza minore:** infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. I casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DM n. 2588/2020, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
- **Azione correttiva:** azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione;
- **Negligenza:** tutte le infrazioni ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;
- **Impegno di ripristino:** intervento eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza;
- **Reiterazione:** inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39 comma 4, del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli;
- **Intenzionalità estrema:** in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario;
- **Sanzione:** ai fini della condizionalità è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- **Fascia tampone:** per quanto attiene all'applicazione della BCAA 1, si hanno le seguenti definizioni:
 - a) fascia inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza di 3 o 5 metri, adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
 - b) sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
 - c) alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
 - d) ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
 - e) argine:** di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque e impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi;

- **Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti imposti dalla normativa;
- **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- **BDN:** Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo. Sistema di riferimento nazionale per la registrazione dei dati relativi agli allevamenti ed ai capi allevati;
- **Capi conformi:** in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7 e 8) il numero di capi conformi è uguale al numero di capi totali presenti in azienda al momento del controllo meno il numero di capi non conformi. Nel caso in cui il controllo avvenga su un campione dei capi presenti, il numero dei capi selezionati nel campione di controllo equivale al numero dei Capi Totali e il numero dei capi conformi è uguale al n° di capi selezionati per il controllo meno il n° di capi non conformi. In caso di presenza di non conformità, il rapporto calcolato sulla base del campione dei capi presenti è esteso all'intera consistenza dell'allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento) oppure il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento;
- **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- **Prato permanente e pascolo permanente, (congiuntamente denominati "prato permanente"):** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:
 - il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
 - il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- **Superficie sensibile:** nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "uso del suolo", su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.

5. Soggetti e competenze nello svolgimento dei controlli

Secondo quanto previsto dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 809/2014:

- gli **organismi di controllo specializzati** sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme;
- gli **organismi pagatori** sono responsabili della fissazione di sanzioni amministrative da applicarsi nei singoli casi;
- in deroga, lo stato membro può decidere di affidare all'organismo pagatore i controlli relativi a tutti o parte dei criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione dei controlli a un organismo di controllo specializzato.

Secondo quanto previsto nel DM n. 2588/2020, articolo 12, l'AGEA svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, e mette in atto le opportune modalità di verifica per garantire l'efficacia dei controlli effettuati dagli organismi pagatori.

I soggetti interessati dall'attività di verifica sulla condizionalità sono pertanto i seguenti:

1. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità, siano definite con apposito decreto ministeriale;

2. AGEA - Area coordinamento, svolge le seguenti attività:

- a) definisce con propria circolare i criteri generali di analisi del rischio finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, esegue le verifiche del rispetto di parte delle buone condizioni agronomiche ed ambientali attraverso la foto interpretazione ed indagini di campo, qualora convenzionate con gli organismi pagatori (eventualmente anche in contraddittorio con l'azienda);
- b) coordina e verifica l'attività di controllo e l'efficacia delle verifiche effettuate dagli organismi pagatori regionali;
- c) registra l'esito dell'attività per l'inoltro delle statistiche alla Commissione europea;

3. Organismi pagatori regionali (OPR), eseguono le verifiche del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, anche per le aziende con superfici fuori dal proprio territorio, su richiesta;

4. Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, svolge le seguenti attività:

- a) esegue le verifiche del rispetto di alcuni criteri di gestione obbligatori presso le aziende con allevamenti;
- b) registra l'esito dell'attività nella banca dati nazionale (ove previsto);
- c) inoltra all'AVEPA gli esiti dei controlli secondo modalità definite.

Il coinvolgimento della Sezione veterinaria deriva da uno specifico accordo di Cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, e di conseguenza dalla convenzione operativa stipulata con l'AVEPA, al fine di definire i termini e le modalità di gestione e interscambio dei dati sulle aziende con allevamento a controllo per i CGO 4-5-6-7-8-9-11-12-13;

5. AVEPA, in quanto responsabile dei controlli di condizionalità, svolge le seguenti attività:

- a) definisce i criteri di rischio specifici ed attua l'estrazione del campione nell'ambito dei diversi settori di intervento;
- b) definisce le modalità operative e gli strumenti di controllo;
- c) coordina l'attività con gli enti specializzati;
- d) esegue le verifiche del rispetto di alcuni criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali nella regione Veneto;
- e) esegue, a richiesta, le verifiche del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali per le aziende di competenza di altri OPR ma con superfici nella regione Veneto;

- f) acquisisce le risultanze dei controlli eseguiti dagli enti specializzati / autorità competenti, anche relativamente ad aziende non comprese nel campione di condizionalità;
- g) calcola l'esito aziendale e determina eventuali sanzioni ed esclusioni dei pagamenti;
- h) predisporre le statistiche da trasmettere all'AGEA per l'inoltro alla Commissione europea.
- Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi gli atti, le norme e i soggetti a cui è stata affidata l'attività di controllo.

SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO DI CONDIZIONALITÀ				
Atti/ Norme		AVEPA	SSVV	AGEA
Settore di condizionalità: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO				
CGO 1	Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	X		
BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	X		
BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione	X		
BCAA 3	Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	X		
BCAA 4	Copertura minima del suolo	X		
BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	X		
BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	X		
CGO 2	Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici (Zone di protezione speciale - ZPS)	X		
CGO 3	Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Siti di importanza comunitaria - SIC)	X		
BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	X		
Settore di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE				
CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 relativo a principi e requisiti generali della legislazione alimentare e sicurezza alimentare	X	X	
CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.05.1996, pag. 3)		X	
CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 08.08.2008, pag. 31)		X	
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.08.2000, pag. 1)		X	
CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 09.01.2004, pag. 8)		X	
CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1)		X	

CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	X		
Settore di condizionalità: IGIENE E BENESSERE ANIMALE				
CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.01.2009, pag. 7)		X	
CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.02.2009, pag. 5)		X	
CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 08.08.1998, pag. 23)		X	

I capitoli che seguono prendono in considerazione i soli CGO e BCAA la cui verifica è in capo all'AVEPA attraverso gli Sportelli unici agricoli.

Livelli minimi di campionamento

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 809/2014, la percentuale minima di controlli dell'1% è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.

Il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO4, CGO5, CGO 6, CGO7, CGO8, CGO9) ed al benessere animale (CGO11, CGO 12, CGO13) è selezionato secondo le modalità previste dalla Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Veneto in accordo con l'AVEPA.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta a livello di ciascun Criterio.

La percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli di condizionalità è la seguente:

- CGO 4 (sicurezza alimentare), CGO 5 (sostanze ormonali), CGO 6 (identificazione e registrazione dei suini), CGO 9 (encefalopatie spongiformi), CGO 11 (benessere dei vitelli), CGO 12 (benessere dei suini), CGO 13 (benessere degli animali in allevamento): **1%** dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri;
- CGO 7 (identificazione e registrazione dei bovini) e CGO 8 (identificazione e registrazione degli ovini e caprini): **3%** dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri.

Ai sensi dell'articolo 69 (3) del regolamento (UE) n. 809/2014, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale che va dal 20 al 25% del numero minimo di beneficiari da sottoporre ai controlli indicato all'articolo 68 (1) del regolamento (UE) n. 809/2013 (1%).

Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.

La selezione del campione casuale non è necessaria per il CGO 7 e il CGO 8, i cui regolamenti di base prevedono che il campione sia selezionato con criteri di rischio.

Ai sensi dell'articolo 68 (1), ultimo capoverso del regolamento (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il CGO 5, la percentuale minima di controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della salute. Il Piano di Monitoraggio si articola nelle componenti "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto", i cui esiti sono acquisiti e valutati integralmente in termini di condizionalità.

Dato atto che i controlli relativi all'applicazione del Piano di monitoraggio residui (controlli SSVV) sono molto numerosi e che sono selezionati integralmente con criteri di rischio, essi non sono considerati per la valutazione dell'incidenza delle infrazioni sul campione casuale rispetto a quella sul campione di rischio.

Non fanno parte della popolazione di condizionalità, sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo, i beneficiari che aderiscono al regime dei Piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. Preparazione e avvio del controllo in loco

6.1 Campione di controllo - APP Mobile

I controlli vengono eseguiti su un **campione** di beneficiari estratti secondo i criteri di rischio ed in modo casuale, sull'universo delle aziende soggette al regime di condizionalità. Il controllo è relativo agli Atti e Norme di competenza dell'AVEPA indicati nella tabella del capitolo 5.

Il campione è messo a disposizione degli incaricati del controllo attraverso l'accesso all'area riservata a garanzia della riservatezza del dato. La procedura di gestione del campione con tale modalità è di competenza dell'ufficio Coordinamento controlli.

Il campione è inserito contestualmente nella piattaforma denominata **APP Mobile**, e viene assegnato secondo la competenza individuata.

Il referente della APP Mobile dello Sportello provvede a ripartire le aziende assegnate agli incaricati del controllo.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione di una o più aziende del campione, adottano le necessarie misure per garantire la riservatezza e la non divulgabilità delle informazioni.

I controlli in loco possono essere avviati quando viene comunicata la disponibilità del campione, delle specifiche tecniche e degli strumenti di controllo.

Il rispetto degli impegni è verificato al momento dell'ispezione, tramite verifica in loco e analisi della documentazione giustificativa acquisita e analizzata nel periodo del preavviso o comunque presente in azienda.

6.2 Preavviso

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo¹. Il preavviso non è quindi una procedura obbligatoria ed il controllo può avvenire anche in assenza di preavviso.

Qualora sia valutato dall'incaricato del controllo che il preavviso concorre a facilitare l'organizzazione del controllo, è stabilito che lo stesso non possa essere superiore a **10 giorni solari**.

L'Allegato A1 - Facsimile di preavviso propone lo schema da utilizzare, che può essere adattato sulla base delle specifiche esigenze dell'azienda da controllare.

Nella predisposizione del preavviso dovrà essere posta l'attenzione ad eventuali altri controlli da eseguirsi sulla stessa azienda contemporaneamente al controllo di condizionalità, per **rispettare eventuali tempistiche più restrittive**.

In merito alle aziende a controllo che hanno in conduzione una parte di superficie fuori regione (informazione desumibile dal file di trasmissione del campione), lo Sportello cerca di coordinare i tempi del preavviso tra il proprio controllo e quello dell'OP competente fuori regione, entro i 14 giorni (termine regolamentare).

Richiesta documentazione

Nel preavviso dovrà essere indicata tutta la documentazione necessaria all'esecuzione del controllo, con richiesta di fornirla nel tempo indicato, prima dell'esecuzione dello stesso. In tal modo l'incaricato del controllo potrà avere il tempo di verificare e valutare i documenti amministrativi e di presentarsi al controllo in loco con più elementi a disposizione per le valutazioni del caso (in particolare per il CGO 10) ed eseguire il controllo in modo più celere.

L'acquisizione di documenti in fase di preavviso dovrà essere archiviata nel gestionale CODI secondo le indicazioni ricevute.

L'invio della documentazione in fase di preavviso può facilitare l'attività di verifica da parte dell'incaricato del controllo ma non è un adempimento obbligatorio a carico dell'azienda, la quale deve invece mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta, al più tardi nel momento dell'esecuzione del controllo. Dovrà essere fatta attenzione ad eventuali discordanze riscontrate fra la documentazione fornita in fase di preavviso e quella presente al momento del controllo.

Risulta opportuno tracciare negli strumenti di controllo le eventuali discordanze riscontrate, ma anche se la documentazione è stata acquisita solamente in azienda e non in fase di preavviso.

Destinatario e modalità del preavviso

¹ Regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 25

È preferibile effettuare il preavviso del controllo contattando il **CAA** al quale l'azienda ha conferito mandato, direttamente all'ufficio che ha in carico il fascicolo.

Per garantire la tracciabilità del preavviso è possibile utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo **e-mail** dell'ufficio del CAA. Nel caso in cui venga utilizzata la posta elettronica come modalità di preavviso, copia della medesima (formato .pdf) dovrà essere archiviata nel gestionale CODI, secondo le modalità previste.

Altre modalità possono essere individuate dallo Sportello unico agricolo dell'AVEPA, sulla base delle procedure organizzative proprie, in merito alla protocollazione dei documenti in entrata e in uscita tramite PEC. In tal caso **NON** è necessario archiviare copia del preavviso nel gestionale CODI, dal momento che la protocollazione del documento è gestita in apposito gestionale.

Il contatto telefonico per assicurarsi che l'informazione sia stata recapitata al destinatario potrà avvenire contestualmente o successivamente all'invio del preavviso con la modalità descritta, all'azienda od al CAA. **Non è ammesso il solo preavviso telefonico.**

Qualora l'azienda non si avvalga di un CAA ovvero quest'ultimo non sia immediatamente rintracciabile, il preavviso dovrà essere indirizzato all'azienda con le stesse modalità.

La scelta della modalità va riportata nella relazione di controllo, unitamente alla data di preavviso.

Il preavviso, oltre a contenere l'elenco delle aziende che saranno oggetto di controllo e i tempi previsti per il controllo, dovrà contenere un numero telefonico al quale ci si potrà rivolgere per comunicazioni relative alla visita di controllo.

L'incaricato del controllo dovrà poi archiviare nel fascicolo di controllo copia dell'eventuale preavviso inviato.

Nella programmazione delle visite di controllo, l'incaricato del controllo dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo, ma soprattutto i tempi per la verifica di eventuali impegni agronomici nel caso di aziende con superfici molto estese.

Modifica/nuovo preavviso e data del controllo

Qualora dopo l'invio del preavviso l'azienda comunichi l'impossibilità di essere presente al controllo, l'incaricato del controllo dovrà acquisire la comunicazione con le motivazioni addotte. Nel caso in cui la comunicazione venga inoltrata via mail, copia della medesima, oltre ad essere inserita nel fascicolo di controllo, dovrà essere archiviata nel gestionale CODI.

Nel caso in cui la comunicazione venga inoltrata al protocollo dell'Agenzia, non sarà invece necessario archivarlo in CODI, ma è opportuno conservarne copia nel fascicolo di controllo o richiamarne gli estremi.

L'incaricato del controllo invierà un nuovo preavviso per poter effettuare il controllo entro il termine di 14 giorni dal primo preavviso.

Nel caso in cui un controllo non possa essere svolto per irreperibilità dell'azienda, accertata in loco, l'incaricato del controllo, dopo aver chiuso il controllo su tablet (con i codici RC R0104 o R0105), dovrà inviare all'azienda stessa un nuovo preavviso per comunicare la nuova data di svolgimento del controllo, sempre entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso.

Per tale casistica dovrà essere richiesta alla sede centrale (posta elettronica all'indirizzo mail condizionalita@avepa.it) la riapertura del controllo mediante la funzione di APP Mobile "CLONA", per poter così riaprire il controllo con la trasmissione di una nuova Relazione.

NOTA BENE: se le condizioni di impedimento del beneficiario si protraggono nel tempo e non permettono l'esecuzione del controllo nei tempi stabiliti, l'incaricato del controllo dovrà comunque effettuare la verifica entro il termine ultimo del 31 dicembre, motivando la situazione di impedimento. Anche nel caso di impedimento per cause imputabili all'incaricato del controllo (esigenze organizzative, problemi logistici, imprevisti, ecc.), dovrà essere effettuato un nuovo preavviso per effettuare il controllo entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso.

Tali casistiche devono essere archiviate nel fascicolo di controllo.

Preavviso per controlli su corpi aziendali / UTE

- aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, ricomprese in un'unica Unità tecnico economica (UTE);
- aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, suddivise tra diverse Unità tecnico economica (UTE).

Il preavviso dovrà essere unico da parte dello Sportello che ha in carico il controllo, il quale dovrà coordinare gli altri Sportelli per rispettare il termine massimo di esecuzione dei controlli entro 14 giorni dal preavviso.

Controllo senza preavviso

Nel caso in cui non sia stato dato preavviso e si riscontri l'assenza del beneficiario, dovrà essere inoltrato un preavviso al beneficiario/rappresentante aziendale, entro le successive 48 ore.

In questo caso il controllo dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 14 giorni dal primo accesso in azienda.

In assenza del beneficiario/rappresentante aziendale, l'incaricato del controllo dovrà verificare se sussistono le condizioni per poter accedere in azienda e procedere comunque alle verifiche previste, acquisendo copia di tutta la documentazione e documentando gli elementi controllati.

6.3 Accesso in azienda

L'incaricato del controllo si presenterà alla data e all'ora concordata presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato e svolgerà le seguenti attività preliminari:

- verifica della presenza del beneficiario/rappresentante aziendale o suo delegato;
- riconoscimento del beneficiario/rappresentante aziendale con eventuale acquisizione del conferimento d'incarico (delega) nel caso in cui sia presente un delegato del titolare.

La **delega** sottoscritta dovrà fare riferimento al tipo di controllo interessato, alla data di attuazione dello stesso e alla sottoscrizione della relazione di controllo comprese le dichiarazioni contenute e le eventuali dichiarazioni aggiuntive che si ritiene di fare per conto del beneficiario. La delega dovrà essere archiviata nel fascicolo di controllo.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti.

Le domande di aiuto in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante (articolo 59 Regolamento (UE) 1306/2013). Tale eventualità deve sempre essere posta all'attenzione dell'azienda, nel caso di ostacolo o impedimento all'azione di controllo.

Il beneficiario fornisce inoltre agli incaricati del controllo, tutte le informazioni richieste relative alla **sicurezza** per lo svolgimento del sopralluogo presso le strutture e le superfici aziendali.

Riportiamo di seguito quanto previsto dall'informativa per i lavoratori dell'AVEPA del 28.11.2018:
Prima di entrare in azienda ed effettuare il sopralluogo verificare/chiedere al proprietario le seguenti informazioni:

- *presenza di cani liberi in azienda in modo da poterli legare per evitare di essere morsi;*
- *presenza di arnie con api e se queste sono in sicurezza (soprattutto se si è allergici, in caso di puntura il rischio che deriverebbe sarebbe potenzialmente elevato);*
- *se sono stati utilizzati fitosanitari e sono stati rispettati i tempi di rientro per evitare di essere esposti ad eventuali sostanze;*
- *se sono in corso lavorazioni nelle aree oggetto di sopralluogo, in particolare con utilizzo di trattrici o altri mezzi (supponendo che il sopralluogo non riguardi le attrezzature in questione);*
- *se vi sono eventuali altri animali liberi in azienda che potrebbero essere presenti nelle aree interessate al sopralluogo e chiedere, in caso affermativo, che questi siano ricondotti nelle relative aree di stabulazione o comunque in recinzioni esterne o aree adeguate in modo da non poter interferire con il sopralluogo.*

Con nota protocollo n. 123289 del 06/03/2023 (nostro protocollo n. 47155/2023) ad oggetto: *“Indicazioni sulle misure di biosicurezza da adottare per lo svolgimento dei controlli per Condizionalità in caso di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).”* l'Unità Organizzativa sanità animale e farmaci veterinari della Regione Veneto ha fornito le indicazioni in merito alle misure di biosicurezza da adottare da parte del personale addetto ai controlli di Condizionalità negli allevamenti in caso di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale.

Si riportano di seguito i requisiti minimi da rispettare:

- divieto di accesso del personale addetto al controllo all'interno dell'allevamento avicolo (inteso come i capannoni): è invece consentito l'accesso, nel rispetto delle norme di biosicurezza, negli altri locali di pertinenza dell'allevamento, dove non sono stabulati gli animali o incubate le uova;
- utilizzo di calzari monouso per le verifiche da effettuare nei pressi dell'allevamento, che al termine della visita dovranno essere lasciati all'allevatore per lo smaltimento;
- l'automobile dovrà essere parcheggiata all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, a debita distanza dal luogo in cui gli animali sono stabulati o le uova vengono incubate.

Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni fornite dagli allevatori durante le operazioni di ispezione delle strutture.

6.4 Costituzione del Fascicolo di controllo - tracciabilità e acquisizione documentazione

Fascicolo di controllo

Per ogni azienda del campione è necessario costituire un **fascicolo di controllo**, che raggruppa le informazioni e la documentazione relativa alla verifica, conservato presso lo Sportello incaricato.

Le informazioni costituenti il fascicolo devono essere archiviate nel gestionale CODI, secondo le indicazioni ricevute; è opportuno stampare su carta solamente se necessario.

Alcuni documenti possono inoltre essere presenti in banche dati che costituiscono già un archivio al quale è possibile fare riferimento senza la necessità di scaricarli e salvarli nuovamente. È il caso, ad esempio, della Comunicazione nitrati e del PUA, presenti nell'applicativo regionale dedicato, oppure del Registro delle concimazioni presente all'interno del portale regionale Piave.

Per questi ultimi, dovrà essere repertoriato il salva immagine della schermata (formato .pdf) attestante la verifica attuata nei gestionali dedicati, in particolare quando la verifica stessa prevede di confrontare i documenti a diverse scadenze e passaggi di stato, al fine di garantire la tracciabilità del medesimo. Tutti i documenti oggetto di verifica dovranno essere archiviati nel gestionale CODI. Il fascicolo deve contenere, se del caso, i seguenti elementi ovvero riportare una indicazione dove i medesimi sono stati archiviati:

- eventuale nota di preavviso;
- report INFO AGGIUNTIVE;
- eventuali informazioni aggiuntive (esempio: domande presentate, informazioni UMA, ...);
- eventuali ortofoto;
- eventuali dati relativi alla consistenza zootecnica aziendale dalla BDN;
- eventuale Comunicazione, PUA, Registro delle concimazioni, altra documentazione reperita o trasmessa in fase di preavviso.

Il fascicolo di controllo dovrà contenere le seguenti informazioni:

- foto della realtà aziendale, anche in assenza di infrazioni, scattate all'interno dell'applicazione Avepa Mobile, le quali devono essere georiferite; pertanto, si ricorda di verificare che il sistema di georeferenziazione sia attivo nel tablet (vedi manuale di utilizzo APP Condizionalità su dispositivo tablet);
- foto delle eventuali infrazioni riscontrate (sempre georiferite), scattate all'interno dell'applicazione Avepa Mobile;
Nel caso in cui si utilizzino altri strumenti di supporto per scattare le foto (es. cellulari, macchina fotografica) si deve attivare, ove possibile, la geolocalizzazione e ci si deve assicurare che nella foto compaia la data dello scatto.

Se alcune stampe delle foto scattate in sopralluogo vengono inserite all'interno del fascicolo di controllo, si ricorda che sulle stesse si devono riportare le seguenti indicazioni: CUAA, data e luogo della foto. Le foto scattate con altri strumenti di supporto dovranno comunque essere archiviate nel gestionale CODI.

Le foto devono essere il più nitide possibile in particolare quando si fotografano dei documenti, le stesse non devono essere sfuocate, altrimenti diventano inutilizzabili.

- eventuali segnalazioni / verbali di Autorità competenti;
- se non acquisita, eventuale delega a presenziare al controllo;
- qualsiasi altra documentazione e informazione utile a identificare le caratteristiche dell'azienda e la realtà riscontrata.

L'Allegato A5 costituisce un esempio di frontespizio del fascicolo di controllo con gli elementi minimi da indicare al fine di registrare i dati essenziali e le informazioni utili.

In CODI può essere caricata, per ciascun CUAA a controllo, un'unica cartella contenente tutti i files che costituiscono il FASCICOLO di CONTROLLO. Tale cartella deve essere compressa in un formato.zip e caricata in CODI.

Tracciabilità del controllo

Per poter ripercorrere in un momento successivo al controllo la correttezza dell'attività svolta e certificare la coerenza del controllo al momento in cui è stato effettuato, è necessario **documentare sempre la situazione riscontrata, sia in caso di rilievo di infrazione, sia quando la situazione aziendale è rispettosa degli impegni e non vengono rilevate infrazioni.**

Nel caso di infrazione rilevata, la tracciabilità del controllo attraverso l'acquisizione della pertinente documentazione, anche fotografica, diventa fondamentale per comprovare i fatti ed anche per determinare il livello di graduazione dell'inadempienza.

I documenti acquisiti in forma cartacea/informatica NON dovranno essere nuovamente acquisiti con foto, salvo la necessità di documentare le variazioni eventualmente intervenute tra il documento trasmesso con il preavviso e quello riscontrato in azienda.

L'acquisizione potrà avvenire, su valutazione dell'incaricato del controllo, con le seguenti indicazioni per ogni tipologia di documento presente:

- fino a 10 pagine: acquisire completamente
- oltre le 10 pagine: acquisire le prime 10 pagine, acquisire l'ultima pagina e acquisire, dopo la decima, ogni quinta pagina successiva (es. documento di 23 pagine: acquisire pagg. 1-10, 15, 20, 23).

Nel caso di non conformità rilevate, dovrà SEMPRE essere acquisito il documento completo.

Il controllore che durante la fase di verifica in loco riscontri la presenza di un verbale di controllo redatto da altri enti, corpi di polizia, lo acquisisce per trasmetterlo alla sede centrale dell'AVEPA per la valutazione dello stesso.

Acquisizione di registri/documenti dell'azienda

In presenza di registri cartacei aziendali oggetto della verifica (concimazione, trattamenti fitosanitari, tracciabilità alimentare), l'incaricato del controllo dovrà SEMPRE apporre la propria firma, indicare la data e la motivazione del controllo "*Controllo condizionalità del...*" e fotografare il registro stesso con i dati inseriti.

Solo nel caso in cui non sia possibile analizzare i registri durante la visita in azienda (esempio non siano stati trasmessi in fase di preavviso), è necessario acquisirli al fine di approfondire il controllo in via amministrativa.

La casistica è tracciata in Relazione di controllo - Riepilogo esito del controllo (**R0602, R0603**).

Nel caso in cui il documento acquisito sia l'originale, è necessario rilasciare all'azienda una nota scritta, datata e sottoscritta sia dall'azienda che dall'incaricato del controllo (che ne trattiene una copia), nella quale si evidenzia che la documentazione stessa è stata acquisita e depositata presso lo Sportello per le verifiche del caso. In questo modo, nel caso di verifica da parte di altre autorità, l'azienda potrà dimostrare che è in possesso della documentazione.

Al momento della riconsegna dei documenti dovrà essere ritirata la nota di cui sopra, in possesso dell'azienda. La nota dovrà essere conservata nel fascicolo di controllo.

6.5 Strumenti di controllo

Per l'esecuzione dell'attività di controllo i controllori hanno a disposizione i seguenti strumenti:

1. CAMPIONE:

- elenco nominativo delle aziende oggetto di controllo, consegnato distintamente per competenza territoriale ad ogni Sportello da parte dell'ufficio Coordinamento controlli. La consegna del/i campioni è effettuata attraverso l'area riservata agli Sportelli con modalità atte a garantire la riservatezza delle informazioni.

2. REPORT INFO AGGIUNTIVE:

scaricabile per qualsiasi CUAA presente nel fascicolo AVEPA, al percorso Stampe/categoria CONDIZIONALITA/ CONDIZIONALITA INFO AGGIUNTIVE e contenente:

- CUAA, denominazione, indirizzo dell'azienda agricola;
- informazioni relative alla tipologia di domande presentate;
- informazioni relative alla titolarità del certificato per l'acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- indicazioni degli atti/norme applicabili, derivanti dalla scheda condizionalità compilata a fascicolo;
- piano colturale con l'indicazione di: dati particellari, codici delle colture presenti, zonizzazioni / appartenenza a cataloghi a livello di particella.

3. APPLICATIVI:

- **APP Mobile di condizionalità (Avepa Mobile)**, da applicativi fascicolo: permette di gestire la programmazione dei controlli, con l'assegnazione al referente di Sportello e ai singoli ispettori e il monitoraggio dei dati sui controlli effettuati;
- **Applicazione di condizionalità su tablet (Avepa CL)**, da tablet in dotazione agli Sportelli: permette di registrare i dati della verifica, di effettuare e archiviare foto, di utilizzare la funzione di navigazione, di acquisire foto georeferenziate, di trasmettere la Relazione di controllo all'indirizzo PEC dell'azienda, di scaricare i dati della verifica sugli applicativi AVEPA

Mobile e SITIControlli. La modalità di controllo attraverso le **checklist in formato cartaceo** è prevista nel caso di problemi connessi alla corretta funzionalità dell'applicazione, da concordare caso per caso con la sede centrale oppure nel caso di disposizioni organizzative comunicate dall'Agenzia;

- **Applicativo SITIControlli**, ad utilizzo esclusivo della sede centrale, permette di visualizzare le informazioni relative al controllo, di modificarle se del caso; permette il calcolo informatizzato dell'esito di condizionalità;
- **Applicativo Nitrati "A58-WEB"**, per gli utenti abilitati all'accesso dalla Regione del Veneto: da utilizzare per la verifica della presenza della Comunicazione, del PUA (www.piave.veneto.it);
- **Portale Piave**, per gli utenti abilitati all'accesso dalla Regione del Veneto: da utilizzare per la verifica del registro delle concimazioni e del registro dei trattamenti fitosanitari per le aziende che si avvalgono di tali sistemi;
- **BDN - Banca dati nazionale per gli allevamenti**: da utilizzare per la verifica della presenza e consistenza degli allevamenti (<https://www.vetinfo.it>);
- **Banca dati fitosanitari del Ministero della salute**: accessibile direttamente dal portale per la verifica delle etichette dei prodotti fitosanitari; in altra sezione è possibile la ricerca dei decreti relativi a provvedimenti ministeriali adottati per revoche, deroghe, ecc. (http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet);
- **Gias Agronica**: Software per la verifica del registro dei trattamenti fitosanitari, accessibile dal link <https://www.giasonline.it/> (accesso gestito mediante account e password);
- **Profitosan**: applicativo per la verifica delle etichette dei prodotti fitosanitari, accessibile dal link <https://www.profitosan.it/> (accesso gestito mediante account e password);
- **BOPV - Biobank Open Project**: da utilizzare per la verifica della presenza e coerenza della notifica di attività biologica;
- **SITIFarmer2021**: applicativo utile alla visualizzazione delle superfici attraverso la suddivisione grafica per coltura;
- **Banca dati fertilizzanti del SIAN**: <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>
- **Banca dati BD fitofarmaci SIAN**: <https://www.sian.it/fitovis/>
- **Servizio di aggiornamento sulle revoche dal commercio dei prodotti fitosanitari fornito da ARPA VENETO**: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/revoche-fitosanitari>

4. Area riservata AVEPA:

- al percorso ORGANISMO PAGATORE/Condizionalità, è presente la documentazione per gli approfondimenti normativi su atti e norme ed altro materiale relativo all'attività svolta.

6.6 Collaborazione tra Sportelli

Nel corso dell'attività di verifica si possono riscontrare i seguenti casi relativi a singole aziende:

- a) aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, ricomprese in un'unica Unità tecnico economica (UTE);
- b) aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, suddivise tra diverse Unità tecnico economica (UTE).

Per gestire il controllo di queste aziende, in un'ottica di economia dei tempi e delle risorse disponibili, è auspicabile la collaborazione tra gli Sportelli interessati dalle superfici dei corpi aziendali / UTE dislocate nel territorio regionale. Il preavviso dovrà essere unico da parte dello Sportello che ha in carico il controllo, il quale dovrà coordinare gli altri Sportelli per rispettare il termine massimo di esecuzione dei controlli entro 14 giorni dal preavviso.

Fasi della collaborazione

1. Il referente dello Sportello che ha in carico il controllo, potrà chiedere la disponibilità dei colleghi referenti degli altri Sportelli per coordinare l'esecuzione delle verifiche, ognuno per il territorio di propria competenza.
2. Il referente dello Sportello che ha in carico il controllo, invia il preavviso, al fine di eseguire il controllo entro 14 giorni dallo stesso su tutti i corpi aziendali.
3. Ogni Sportello che collabora al controllo compila le checklist in formato cartaceo e redige la propria relazione di controllo cartacea, che rilascia al beneficiario/delegato o altra persona presente con la seguente indicazione da riportare nel campo note: “la presente relazione è relativa al controllo del solo corpo aziendale /UTE di...”.
4. Ogni Sportello trasmette il fascicolo di controllo cartaceo allo Sportello assegnatario, il quale provvederà per ultimo all'esecuzione della parte di controllo di competenza su tablet, implementando nelle checklist i dati delle altre checklist cartacee e redigendo una Relazione di controllo finale con l'annotazione: “la presente relazione riassume l'esito dei controlli eseguiti dagli Sportelli di AVEPA sugli altri corpi aziendali /UTE”

6.7 Aziende con superfici “fuori regione”

Campione di controllo AVEPA con superfici in conduzione fuori Veneto

Il campione condizionalità contiene le informazioni necessarie ad individuare le aziende con superficie in conduzione fuori regione Veneto.

Per queste aziende la sede centrale provvede ad inviare una nota di richiesta di esecuzione del controllo agli Organismi Pagatori competenti (OPR) per le superfici fuori regione, unitamente all'elenco degli atti/norme da controllare.

Lo Sportello dell'AVEPA, messo a conoscenza dell'attività, prima di eseguire il controllo sulle superfici in Veneto, contatta il responsabile per la condizionalità dell'OP competente fuori regione, per comunicare la data presunta del controllo in Veneto. L'OPR fuori regione ha in tal modo la possibilità di coordinare il proprio controllo se possibile, nel rispetto dei 14 giorni dal nostro preavviso; diversamente procederà in tempi diversi, comunque entro il 31 dicembre dell'anno di campagna.

Gli OPR fuori regione interessati sono i seguenti:

OPLO - Regione Lombardia

AGREA - Regione Emilia-Romagna

OPPAB - Provincia autonoma di Bolzano

APPAG - Provincia autonoma di Trento

ARPEA - Regione Piemonte

ARTEA - Regione Toscana

ARCEA - Regione Calabria

ARGEA - Regione Sardegna

Per le superfici fuori regione di competenza di AGEA, non è invece necessario prendere contatti per comunicare le date di controllo.

Per le superfici ricadenti a confine tra Veneto ed altra Regione, è possibile accordarsi con l'OPR competente, per l'esecuzione di un controllo congiunto sulle superfici, sia dentro che fuori dai confini regionali.

Nel caso in cui l'OPR competente, per le superfici di propria competenza, sia impossibilitato ad eseguire il controllo in loco, lo stesso dovrà essere svolto direttamente dallo Sportello assegnatario. Sarà cura della sede centrale avvisare l'OPR competente per territorio nel caso in cui il controllo debba essere svolto direttamente dallo Sportello.

Gli esiti dei controlli fuori regione sono poi trasmessi alla sede centrale dall'OPR competente.

Campione di controllo di altri OPR con superfici in conduzione in Veneto

Nel caso in cui altri organismi pagatori abbiano estratto a controllo aziende con superfici ricadenti in Veneto, potranno richiedere all'AVEPA l'esecuzione dei controlli su tali superfici. In tal caso la sede centrale fornisce agli Sportelli tutte le informazioni relative alle aziende a campione.

Al termine dei controlli, gli Sportelli trasmettono alla sede centrale copia della Relazione di controllo e delle checklist, che sarà poi inoltrata all'OPR territorialmente competente.

6.8 Tempistiche e chiusura del controllo

Tutti i controlli devono concludersi **entro il 31 dicembre** dell'anno considerato.

Di norma devono avviarsi e concludersi nell'ambito di un **unico accesso in azienda**, salvo casi particolari da sottoporre al proprio dirigente ed alla sede centrale. Con la chiusura del controllo su tablet, viene inviata la Relazione di controllo via PEC all'azienda.

Nel caso il controllo risulti particolarmente complesso o l'azienda sia di dimensioni considerevoli, si può valutare di eseguire il controllo in più giorni. Tale condizione viene decisa con il proprio dirigente di Sportello, informando la sede centrale.

Sono fatte salve le casistiche relative a:

- "irreperibilità del produttore" - "produttore non presentatosi in convocazione", dove è previsto un secondo accesso in azienda entro i 14 giorni dal primo preavviso, se possibile;
- "verifica delle azioni correttive", da eseguirsi successivamente al controllo, per la quale la modalità prevista è di tipo amministrativo oppure mediante verifica in loco.

Chiusura con successive verifiche amministrative (RCIII e RCIV)

Quando l'incaricato del controllo valuti necessario l'**approfondimento** su alcuni elementi di verifica per il CGO1 e il CGO10, il controllo viene CHIUSO al primo accesso e l'informazione viene tracciata in Relazione di controllo (Riepilogo esito, codici **R0602**, **R0603**) in modo precompilato attraverso le informazioni tracciate nelle checklist.

L'approfondimento sarà di natura **amministrativa**.

Per il CGO10 l'approfondimento è relativo alla verifica delle prescrizioni di utilizzo dell'etichetta e ai controlli sulla correttezza e completezza del registro dei trattamenti, quest'ultimo controllo da tracciare su CGO4. L'attività deve essere conclusa entro 30 giorni dal controllo in loco, mediante generazione in APP Mobile della RCIV e successiva compilazione su tablet con invio della Relazione di controllo specifica per questo atto e per l'atto CGO4.

Per il CGO1 l'approfondimento è relativo alla verifica dei massimali di azoto e alla chiusura del registro delle concimazioni (per le aziende con obbligo). L'attività deve essere conclusa entro il termine della campagna di controllo.

6.9 Invio delle comunicazioni con esito SFAVOREVOLE e presentazione di osservazioni da parte delle aziende

Al termine del controllo in loco, l'incaricato del controllo avrà cura di riepilogare all'azienda l'esito delle verifiche svolte e riportate nella Relazione di controllo (**RC**), soffermandosi in particolare sull'esito **sfavorevole**, sulla comunicazione successiva che sarà inviata all'azienda e sulle modalità per presentare le proprie osservazioni.

A tutte le aziende con esito sfavorevole e riscontro di violazioni, per qualsiasi tipologia (inadempienza di importanza minore, negligenza, reiterazione, intenzionalità, intenzionalità estrema), sarà reso disponibile l'esito con la conseguente percentuale di riduzione applicata nel gestionale R.I.T.A. - G.I.O.L. specificando il tipo di infrazione riscontrata, l'attivazione o meno dell'allerta tempestiva, la

percentuale di riduzione calcolata, le domande soggette alla riduzione, l'eventuale presenza di "ammonizione" (al raggiungimento o superamento della percentuale del 15%), la presenza di reiterazione dell'infrazione, di intenzionalità o di intenzionalità estrema.

La conclusione dell'esito dovrà tenere conto delle osservazioni presentate prima dell'invio della stessa e della valutazione nel merito, se già effettuata (vedi fase Elaborazione degli esiti e gestione delle osservazioni).

L'azienda potrà quindi presentare le proprie osservazioni direttamente nel gestionale, oppure può decidere di presentarle a partire dalla data di ricevimento della Relazione di controllo al proprio indirizzo PEC o nelle modalità che riterrà più idonee.

Nel caso in cui il controllo sia oggetto di un approfondimento successivo, rilevabile dal quadro "Riepilogo esito del controllo" della relazione, l'azienda riceverà ulteriori relazioni di controllo che potranno contenere altre violazioni rispetto alla relazione iniziale e alle quali potrà rispondere con le proprie osservazioni:

- Relazione di controllo RCIII per l'approfondimento sull'atto CGO1;
- Relazione di controllo RCIV per l'approfondimento sull'atto CGO10.

6.10 Elaborazione degli esiti dei controlli e gestione delle osservazioni

Procedura su tablet - APP Mobile

Dopo la chiusura del controllo in loco su tablet e l'invio automatico della Relazione di controllo (RC, RCII, RCIII, RCIV) all'indirizzo PEC dell'azienda, i dati sono riversati nella procedura di APP Mobile per la consultazione ed il monitoraggio.

SITIControlli

Dalla APP Mobile, i dati sono trasferiti in maniera automatizzata, all'applicativo SITIControlli, implementato con l'algoritmo per il calcolo informatizzato dell'esito di condizionalità.

L'esito viene elaborato e vengono ricavati dei report per la verifica della correttezza e coerenza dei dati. A seguito di tale attività, gli Sportelli potrebbero essere coinvolti dalla sede centrale per la conferma/modifica delle informazioni relative al controllo eseguito o per il reperimento di altri dettagli sulle infrazioni rilevate, non presenti a sistema.

Quando i dati sono considerati coerenti, viene attivata la procedura informatizzata di calcolo dell'esito aziendale di condizionalità. L'esito comprende le eventuali informazioni relative agli altri controlli effettuati presso l'azienda, come i controlli da parte dei Servizi veterinari regionali, le segnalazioni di enti e corpi di polizia, altre segnalazioni.

Verbalizzazione degli esiti FAVOREVOLI (assenza di infrazioni)

A seguito dell'attivazione del calcolo, per le aziende senza infrazioni, la sede centrale inserisce nel gestionale R.I.T.A. - G.I.O.L. l'elenco delle aziende coinvolte, consultabile sia dai CAA mandatari che dagli Sportelli Unici Agricoli.

Verbalizzazione degli esiti SFAVOREVOLI (presenza di infrazioni) e gestione delle osservazioni

Per le aziende con infrazioni rilevate nel corso dei controlli o pervenute da controlli e segnalazioni: le osservazioni saranno oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio condizionalità della sede centrale e dello sportello AVEPA competente; l'azienda, qualora lo richieda, potrà essere sentita.

L'esito finale sarà registrato nell'applicativo SITIControlli.

Riguardo alle irregolarità segnalate da Enti specializzati o Corpi di Polizia, sarà cura della sede centrale interessare tali enti ed inserire gli esiti di tali controlli nel gestionale R.I.T.A. - G.I.O.L.

6.11 Riscontri all'Autorità giudiziaria

Qualora si accertino violazioni che possano costituire ipotesi di reato, come indicato dal DM 2588/2020, all'articolo 5, è d'obbligo segnalare le inadempienze all'Autorità giudiziaria. Lo Sportello può provvedere direttamente alla comunicazione all'Autorità giudiziaria delle evidenze riscontrate o per il tramite della Sede centrale dell'AVEPA. Nel caso provveda autonomamente, informa la Sede centrale.

7. Indicazioni generali per la compilazione delle checklist

Checklist di riscontro AVEPA

Le checklist riportate nell'**Allegato A2** relative agli atti/norme CGO1, BCAA1, BCAA2, BCAA3, CGO2, CGO3, CGO4, CGO10, BCAA4, BCAA5, BCAA6, BCAA7, sono informatizzate su tablet e rappresentano lo strumento a disposizione dell'incaricato del controllo per verbalizzare nel dettaglio le risultanze dei controlli. Tali checklist non vengono trasmesse all'azienda, ma i dati rilevanti che le compongono confluiscono all'interno delle "Relazioni di controllo", che invece vengono rilasciate all'azienda (RC, RCII, RCIII e RCIV).

La compilazione su tablet comprende una serie di controlli di correttezza e coerenza che guidano l'inserimento delle informazioni da rilevare.

Checklist cartacee

Salvo ove espressamente previsto, è d'obbligo portare con sé nel corso del controllo in loco, una copia cartacea delle checklist, da utilizzare in caso di necessità, come ad esempio nel caso di problemi tecnici dell'applicazione o in seguito a particolari indicazioni operative dell'Agenzia.

In tal caso la compilazione delle checklist dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura; in caso di errore si dovrà barrare il dato errato, siglando la barratura e riscrivendo a fianco l'informazione corretta; si dovranno adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori.

Anche le checklist cartacee, redatte in una sola copia, **NON** devono essere rilasciate al beneficiario, ma devono essere trattenute dall'incaricato del controllo per essere inserite nel fascicolo di controllo. Di tutta l'attività eseguita con documenti cartacei sarà data informazione alla sede centrale per definire e concordare la modalità di registrazione degli esiti a sistema.

Controllabilità atto/norma

Su tablet sono presenti le checklist "**APPLICABILI DA FASCICOLO**", cioè quelle per le quali sono applicabili gli impegni dell'atto/norma in questione a seguito delle informazioni contenute nella "scheda condizionalità" presente nel fascicolo informatizzato dell'azienda.

Queste checklist devono essere sempre compilate dall'incaricato del controllo, con la possibilità di indicare, nella parte iniziale:

Controllo effettuato	SI	NO
Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo non a controllo per il presente atto	SI	NO
Controllo effettuato e chiuso	SI	NO

"**Controllo effettuato**": si procede con la compilazione integrale della checklist.

"**Controllo NON effettuato azienda presente nel campione integrativo non a controllo per il presente atto**": deve essere utilizzato solo nel caso in cui l'azienda sia presente nel campione integrativo, non a controllo per l'atto/norma in questione (tutti i campi della checklist si disattivano automaticamente).

"**Controllo effettuato e chiuso**", corrisponde ad un controllo effettuato e chiuso dettagliandone la motivazione per ogni singolo atto/norma (tutti i campi successivi si disattivano automaticamente).

Sempre dall'elenco delle checklist su tablet, sono presenti anche quelle indicate come "**NON APPLICABILI DA FASCICOLO**", cioè quelle per le quali **NON** sono applicabili gli impegni dell'atto/norma in questione a seguito delle informazioni presenti nella "scheda condizionalità" compilata nel fascicolo informatizzato. Tali checklist possono essere comunque compilate dall'incaricato del controllo per le ragioni che andranno motivate nel campo note, selezionando "Controllo effettuato".

Campi NOTE delle checklist

Le checklist su tablet sono predisposte con dei campi note specifici in corrispondenza dei singoli impegni. Nel caso di violazione degli impegni, la compilazione obbligatoria di tali campi, con il dettaglio dell'infrazione, è garantita da un controllo dell'applicazione.

Nella tabella seguente sono individuate le informazioni minime da riportare nel campo note:

ATTO/ NORMA	Codice infrazione	Tipo informazione
CGO1	A0412	Comunicazione assente (mai predisposta) Comunicazione non aggiornata (specificare quali sono le informazioni non aggiornate, vedi dettaglio Allegato B) Comunicazione scaduta (riportare la scadenza)
	A0413	PUA assente PUA presentato oltre i termini
	A0480/A0495	Registro informatizzato assente Registro informatizzato aperto/chiuso oltre i termini Registro informatizzato in stesura
	A0426	Tipologia di stoccaggio assente
	A0427	Tipologia di stoccaggio inadeguato e motivazione dell'inadeguatezza, incongruenza rispetto a quanto presente in comunicazione
	A0428	Descrizione del problema rilevato
	A0432	Quantità di azoto zootecnico ad ettaro superiore ai 170 kg/ha
	A0482	Quantità di azoto utilizzato rispetto alla tabella MAS e la coltura Presenza della segnalazione di mancato rispetto del MAS sul registro informatizzato su portale Piave
	A0492	Dettagli specifici dell'infrazione riscontrata a seconda del caso specifico
	A0430	Mancato rispetto di limiti (distanze, tempo di permanenza, impermeabilizzazione, altezza cumulo, superficie occupata), riferimenti catastali della particella interessata
	A0467 (Intenzionale)	Identificazione del corpo idrico/corso d'acqua, riferimenti catastali
BCAA1	N5203	Identificazione del corpo idrico/corso d'acqua, riferimenti catastali, tipo di fertilizzante inorganico
	N5204	Identificazione del corpo idrico/corso d'acqua, riferimenti catastali, tipo di fertilizzante organico
	N5201	Identificazione del corpo idrico, riferimenti catastali, lunghezza del tratto
	N5202	Identificazione del corpo idrico, riferimenti catastali, lunghezza del tratto larghezza riscontrata rispetto a quella prevista Tipo di lavorazione del cotico erboso Eliminazione del cotico erboso
	N5212	Nome corso d'acqua / corpo idrico, riferimenti catastali
BCAA2	N5102	Tipo di utilizzo (pozzo, derivazione), riferimenti catastali
	N5103	Descrizione degli elementi mancanti dell'autorizzazione
BCAA3	A0202	Tipo di sostanza riscontrata, modalità errata di stoccaggio rilevata
	A0205	Tipo di sostanza riscontrata, modalità errata di stoccaggio rilevata
	A0203	Assenza bacino Assenza tettoia
	A0207	Tipo di attività di trasformazione/lavorazione che necessita di autorizzazione
	A0229 (Intenzionale)	Tipo di sostanza riscontrata, riferimenti catastali
CGO2	A0140	Tipo di elemento (albero isolato, alberi in filare, siepe), specie, riferimenti catastali
	A0108/A0109/A0110/A0114	Descrizione della violazione, riferimenti catastali
CGO3	A0508/A0509/A0510/A0514	Descrizione della violazione, riferimenti catastali
	A0524/A0525	Descrizione della violazione in base alla Misura di conservazione violata
CGO4	B1118	Assenza della documentazione
	B1119	Assenza del manuale di tracciabilità
	B1110/B1151	Assenza registro dell'anno del controllo Assenza registro di uno o dei due anni precedenti
	B1111	Tipo di carenza su scheda anagrafica (patentini), Tipo di carenza su schede coltura (nome prodotti, superficie, avversità.)
	B1121	Indicazione coltura senza tracciabilità

	B1152	Assenza/mancato aggiornamento delle registrazioni dei risultati delle analisi effettuate (indicare coltura)
	B1108	Tipo di sostanza pericolosa per la quale è assente la struttura
	B1107	Tipo di derrata/alimento/mangime e di sostanza pericolosa stoccate promiscuamente e tipo di struttura aziendale riscontrata
CGO10	B0900	Per i due anni precedenti il controllo, indicare l'anno di assenza del registro
	B0902	Indicare le colture per le quali il registro doveva essere compilato per l'anno di controllo
	B0913	Indicare il nome del prodotto commerciale utilizzato dopo la revoca; se conosciuta, indicare la data finale di utilizzo (da decreto Ministero Salute), la data del trattamento, coltura.
	B0915	Indicare il tipo di violazione: il nome del prodotto commerciale, la data del trattamento, coltura non prevista, tipo di terreno su cui è vietato, avversità non prevista, utilizzo in fasi fenologiche diverse;
	B0917	Indicare il tipo di violazione: la coltura, la superficie trattata, il nome del prodotto commerciale, la data del trattamento, la dose utilizzata e la dose da etichetta, il n. max di trattamenti eseguiti e quelli da etichetta, l'intervallo adottato e quello previsto in etichetta
	B0919	Indicare il tipo di violazione: la coltura, la superficie trattata, il nome del prodotto commerciale, la data del trattamento, la data di raccolta, il tempo di carenza non rispettato in difformità a quanto indicato in etichetta
	B0927	Indicare il tipo di violazione: la coltura, la superficie trattata, il nome del prodotto commerciale, la data del trattamento, il nome corso d'acqua/corpo idrico, la distanza adottata e la distanza prevista in etichetta, la modalità di esecuzione del trattamento, eventuali misure di mitigazione adottate
	B0911	Indicare il tipo di dispositivo assente secondo quanto richiesto
	B9033	Assenza dell'armadietto dei PF
	B0934	Indicare la carenza riscontrata: ricambio dell'aria, strumenti per dosare, cartelli di pericolo, numeri di emergenza, attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti
	B0971	Indicare la carenza riscontrata: chiuso, ad uso esclusivo, in grado di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente, asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo, prodotti stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre, accesso consentito solo agli utilizzatori professionali, porta del deposito dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture,
	B0922	Indicare i prodotti per i quali manca la fattura e l'anno di riferimento oggetto di infrazione (anno in corso o i due anni precedenti)
	B0924	Specificare se è assente il patentino del titolare o è assente la delega in caso di gestione da parte di terzi
	B0925	Data scadenza del patentino Data attestato corso per il rinnovo (se effettuato) Indicazione di eventuali acquisti/trattamenti effettuati dopo la scadenza del patentino e prima della data dell'attestato
BCAA7	N71/N72a/N72b/N72c	Indicazione dell'elemento del paesaggio non mantenuto/eliminato, riferimenti catastali

All'interno delle checklist è presente anche un campo "NOTE" generico e non obbligatorio, utile a riportare altre informazioni e la descrizione della condizione aziendale rilevata, che definisce il contesto del controllo.

È importante utilizzare il campo note per dare evidenza delle situazioni valutate dall'incaricato del controllo su casistiche che non hanno dato luogo a violazioni ma che possono dar luogo a dubbi o diverse interpretazioni se non adeguatamente specificate.

Esempi

- 1) **BCAA2** - N5111 *“Irrigazione con attingimento da falda freatica/artesiana o attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (prevede autorizzazione Genio Civile)”*
 Dettaglio da inserire nel campo note: il pozzo artesiano rilevato in azienda è destinato esclusivamente all'allevamento aziendale.
 Si raccoglie dichiarazione dell'azienda.

- 2) **BCAA3** - *Il serbatoio di carburante (fuori terra) è dotato di vasca di contenimento e tettoia/copertura di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile oppure il serbatoio posto su mezzo mobile è privo di omologazione - GENERA AZIONE CORRETTIVA, IN ASSENZA DI PERDITE (A0204=SI)”*
 Dettaglio da inserire nel campo note: la cisterna riscontrata, non provvista di tettoia e bacino di contenimento, si presenta vuota e non sono visibili perdite.
 Si raccoglie dichiarazione dell'azienda sul non utilizzo.

- 3) **BCAA7** - N72c *“Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto”*
 Dettaglio da inserire nel campo note: sono riscontrati evidenti segni di potatura sul filare di alberi al fg. 14, mappali 3, 11 del Comune di...:
 Si raccoglie dichiarazione dell'azienda sul rispetto del periodo di divieto con indicazione delle date.

Checklist di SITIControlli da NON utilizzare da parte del controllore AVEPA

L'**allegato A4** è costituito dalle checklist che NON devono essere utilizzate dai controllori in quanto sono documenti di SITIControlli implementati dalla sede centrale con gli esiti dei controlli effettuati sugli Atti di condizionalità relativi agli allevamenti, principalmente dai Servizi veterinari regionali.

I Servizi veterinari regionali svolgono il controllo in qualità di “enti specializzati” e, per la condizionalità, sulla base di una convenzione tra l'AVEPA e la Regione Veneto:

- CGO4 - sicurezza alimentare (parte allevamenti)
- CGO5 - sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta agoniste
- CGO6 - identificazione e registrazione dei suini
- CGO7 - identificazione e registrazione dei bovini e dei bufalini
- CGO8 - identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
- CGO9 - prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- CGO11 - norme per il benessere dei vitelli
- CGO12 - norme per il benessere dei suini
- CGO13 - norme per il benessere negli allevamenti

Per gli atti CGO7 e CGO8 relativi all'anagrafe e identificazione degli animali, l'esito di condizionalità viene definito anche sulla base dei controlli effettuati dall'Area Tecnica Pagamenti Diretti. Eventuali controlli integrativi CGO7 e CGO8 richiesti per la condizionalità, sono effettuati utilizzando il manuale di controllo redatto dal settore specifico in merito alle verifiche previste per il Sostegno Accoppiato art. 33 REG UE 2021/2115.

8. Indicazioni generali relative alla Relazione di controllo (RC - RCIII – RCIV – RCV)

Relazione di controllo RC

La Relazione di controllo è redatta ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 809/2014 e contiene le informazioni riepilogative, rilevate nel corso del controllo in loco.

La relazione di controllo (RC - RCIII – RCIV) informatizzata all'interno dell'applicazione di condizionalità su tablet, risulterà interamente precompilata dopo aver inserito i dati sulla parte "Testata ispezione" e sulle checklist.

La relazione deve essere chiusa nell'applicazione il giorno del controllo in loco; fanno eccezione i casi particolari proposti dagli incaricati del controllo da sottoporre al proprio dirigente ed alla sede centrale.

Compilazione di una seconda Relazione - RC

Nel caso seguente: TESTATA compilata con i codici R0104 o R0105 = SI – "irreperibilità/produttore non presentatosi", l'incaricato del controllo dovrà eseguire un nuovo controllo con la compilazione di una nuova RC.

Per tale casistica dovrà essere richiesta alla sede centrale (posta elettronica all'indirizzo mail condizionalita@avepa.it) la riapertura del controllo mediante la funzione di APP Mobile "CLONA", per poter così riaprire il controllo con la trasmissione di una nuova Relazione.

Sottoscrizione

La relazione di controllo deve essere sottoscritta su tablet con firma grafometrica, da parte dell'incaricato del controllo e dal titolare/rappresentante aziendale o suo delegato.

Nel caso di delega rilasciata dal titolare/rappresentante aziendale, da acquisire e conservare nel fascicolo di controllo, sarà il delegato a sottoscrivere la RC.

Qualora il titolare/rappresentante o suo delegato decida di non sottoscrivere la relazione, l'incaricato del controllo potrà indicare tale volontà nel campo "Osservazioni del beneficiario" oppure nello spazio dedicato alla firma.

Invio all'azienda

La relazione di controllo viene trasmessa automaticamente all'indirizzo PEC dell'azienda; nel caso di mancato invio ed in caso di errore rilevabile dal report in APP Mobile, la relazione dovrà essere trasmessa fuori procedura attraverso *DOCWAY*. In questo caso si dovrà inserire in CC anche l'ufficio PO Procedure aiuti di superficie.

Una versione della relazione di controllo è comunque salvata e stampabile da APP Mobile.

Al termine del controllo in loco con la lettura della relazione di controllo, è necessario informare il richiedente che i risultati del controllo sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati e pertanto le eventuali infrazioni accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo dell'esito aziendale ai fini della determinazione dell'importo liquidabile. Tale informazione è riportata (prestampata) nel campo NOTE.

L'incaricato del controllo avrà cura, inoltre, di riepilogare all'azienda l'esito delle verifiche svolte, soffermandosi in particolare sull'esito sfavorevole e sulle violazioni riscontrate. Darà infine informazioni riguardo le modalità per presentare eventuali osservazioni.

Relazione di controllo cartacea

Salvo ove espressamente previsto, come per le checklist è d'obbligo portare con sé una copia cartacea della relazione di controllo, da utilizzare in caso di necessità, come nel caso di problemi tecnici dell'applicazione o in seguito a particolari indicazioni operative impartite.

In tal caso la compilazione della relazione di controllo dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura; in caso di errore si dovrà barrare il dato errato, siglando la barratura e riscrivendo a fianco l'informazione corretta; si dovranno adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori.

La relazione deve essere sempre redatta in duplice copia e sottoscritta dall'incaricato del controllo e dal titolare/rappresentante aziendale o da suo delegato, al termine della verifica.

Nel caso di delega rilasciata dal titolare/rappresentante aziendale, da acquisire e conservare nel fascicolo di controllo, sarà il delegato a sottoscrivere la RC.

Una copia sottoscritta sarà rilasciata all'azienda.

Qualora il titolare/rappresentante o suo delegato decida di non sottoscrivere la relazione, l'incaricato del controllo potrà indicare tale volontà nel campo "Osservazioni del beneficiario" oppure nello spazio dedicato alla firma.

Di tutta l'attività eseguita con documenti cartacei sarà data informazione alla sede centrale dell'AVEPA per definire e concordare la modalità di registrazione degli esiti a sistema.

Relazione di controllo RCIII

La Relazione di controllo (**RCIII**) deve essere compilata quando il controllo effettuato e chiuso con la RC, al campo "Riepilogo del controllo" riporta il codice **R0602 = SI** per le necessarie verifiche amministrative del CGO1 in merito alla verifica dei massimali e alla chiusura del registro delle concimazioni.

Si deve in tal caso creare in APP Mobile la Relazione RCIII che prevede:

- la modifica di CGO1 sui controlli A0432, A0482, A0480 e A0495;
- la compilazione della testata;
- la chiusura della RCIII che darà evidenza delle risultanze della chiusura dell'approfondimento su CGO1.

All'indirizzo PEC dell'azienda sarà inviata automaticamente la relazione RCIII.

ATTENZIONE: in esito all'approfondimento potranno essere comunicate infrazioni precedentemente non rilevate all'azienda durante il controllo in loco, che comporteranno necessariamente una ridefinizione dell'esito del controllo medesimo.

Relazione di controllo RCIV

La Relazione di controllo (**RCIV**) deve essere compilata quando il controllo effettuato e chiuso con la RC, al campo "Riepilogo del controllo" riporta il codice **R0603 = SI** per le necessarie verifiche amministrative del CGO10 in merito alla verifica delle prescrizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Si deve in tal caso creare in APP Mobile la Relazione RCIV che prevede:

- la modifica di CGO10 sui controlli relativi alle prescrizioni di utilizzo;
- la modifica di CGO10 sui controlli relativi alla corretta tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari;
- la compilazione della testata;
- la chiusura della RCIV che darà evidenza delle risultanze della chiusura dell'approfondimento su CGO10 e su CGO4.

All'indirizzo PEC dell'azienda sarà inviata automaticamente la relazione RCIV.

ATTENZIONE: in esito all'approfondimento potranno essere comunicate infrazioni precedentemente non rilevate all'azienda durante il controllo in loco, che comporteranno necessariamente una ridefinizione dell'esito del controllo medesimo.

9. Indicazioni generali relative alla Relazione di controllo di "Verifica realizzazione azioni correttive" - (RCII)

Nel caso siano state prescritte all'azienda una o più **azioni correttive (AC)** conseguenti alle infrazioni rilevate, è prevista la verifica della loro realizzazione. Le azioni correttive impartite sono tracciate nelle checklist e nella relazione di controllo (RC) al quadro "Prescrizione azioni correttive". Le casistiche relative alle infrazioni con azioni correttive annesse e i tempi di realizzazione, sono i seguenti:

ATTO/ NORMA	AZIONE CORRETTIVA	TEMPISTICA
BCAA2	avviare l'iter per regolarizzare la posizione aziendale	entro 6 mesi dalla data di chiusura del controllo

BCAA3	collocare in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate, le sostanze pericolose presenti (in assenza di dispersione di sostanze pericolose)	entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo
BCAA3	realizzare per il serbatoio di carburante, la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile, oppure provvedere all'omologazione del serbatoio posto su mezzo mobile. *Per la realizzazione di questa azione correttiva, possono essere accolte azioni diverse da quella richiesta, come ad esempio la dichiarazione che l'azienda non provvederà al ripristino del serbatoio in quanto è prevista la dismissione dello stesso. Tali dichiarazioni devono essere valutate dall'incaricato del controllo ed eventualmente monitorate anche attraverso la verifica dei dati UMA sulla richiesta di carburante	entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo
CGO4	predisporre e/o aggiornare il Manuale di tracciabilità del latte fresco	entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo
CGO10	adeguare il sito / deposito di fitofarmaci per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (solo per le condizioni previste)	entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo

Nella relazione di controllo RC, l'esito risulterà sfavorevole con il codice **R0953 = SI** e di conseguenza la procedura permetterà l'apertura della **RCII** per la verifica dell'azione correttiva.

Non è prevista l'apertura di nessuna checklist collegata.

All'indirizzo PEC dell'azienda sarà inviata automaticamente la relazione RCII.

La verifica può assumere la caratteristica di controllo OGGETTIVO, prevedendo una ulteriore uscita in azienda, oppure di verifica AMMINISTRATIVA (preferibile), con la sola documentazione fornita, senza la necessità di una visita aziendale.

In quest'ultimo caso il campo R0216 "Controllo di tipo amministrativo" dovrà essere barrato a SI e nello spazio dedicato alla firma del beneficiario dovrà essere annotato: "controllo amministrativo".

Nel caso di controllo oggettivo, potranno essere verificati anche eventuali interventi prescritti che abbiano caratteristiche di controllo amministrativo.

Trascorsi i tempi previsti per la realizzazione dell'azione correttiva impartita o, prima se ne ricorrono le condizioni, l'incaricato a cui è stato assegnato il controllo oppure altro incaricato individuato, provvede alla verifica della sua realizzazione.

La verifica può essere eseguita anche successivamente al 31 dicembre dell'anno di controllo.

È possibile accogliere da parte dell'azienda, modalità diverse da quanto prescritto al fine di ottemperare all'inadempienza. L'incaricato del controllo potrà valutare la situazione raccogliendo una dichiarazione da parte della ditta e/o documentazione a sostegno di quanto riscontrato.

Ad esempio, per la BCAA3 (prescrizione R0902), la ditta può dichiarare che non provvederà a sistemare il serbatoio secondo la prescrizione in quanto non effettuerà ulteriori prelievi di carburante per la campagna in corso e per le successive campagne, da destinare al serbatoio oggetto della prescrizione. In tal caso al momento della verifica dell'azione correttiva, il serbatoio dovrà risultare vuoto. L'incaricato del controllo, in esito alla dichiarazione, potrà richiedere ulteriori conferme o integrazioni sul fatto che l'azienda non intenda più effettuare rifornimenti oppure intenda acquistare un nuovo serbatoio.

Nel caso di acquisto di nuovo serbatoio, qualora al momento della verifica lo stesso non sia ancora presente in azienda, al fine di soddisfare la verifica, il vecchio serbatoio dovrà comunque risultare privo di carburante, mentre potrà essere verificata la richiesta di acquisto del nuovo.

Tali informazioni andranno essere SEMPRE riportate nel campo note.

Le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di successiva verifica.

RCII cartacea

Nel caso di eventuale verifica eseguita con il documento cartaceo, dovrà essere data comunicazione alla sede centrale per definire e concordare la modalità di registrazione dei dati a sistema.

Allegato A1 - Facsimile di preavviso

Oggetto: PREAVVISO DI CONTROLLO IN LOCO DI CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 1306/2013)

Comunichiamo che l'azienda / le aziende sottoelencate saranno oggetto di controllo nell'ambito della condizionalità per la campagna

ID domanda	CUAA	Ragione sociale	Data controllo	Incaricato controllo	Recapiti tel.

Entro i primi giorni dal ricevimento del preavviso, chiediamo di inoltrare allo scrivente ufficio, la seguente documentazione, al fine di avviare la verifica del rispetto degli impegni:

(indicare la documentazione richiesta nel caso in cui non sia possibile reperirla attraverso le banche dati)

CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole:

- Comunicazione nitrati;
- Piano di utilizzazione agronomica (PUA);
- Registro delle concimazioni su Portale PIAVE;
- Accordo di cessione digestati / Accordo di cessione effluenti zootecnici;
- Autorizzazioni allo spandimento di fanghi.

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione:

- eventuale documentazione di autorizzazione /avvio iter per l'utilizzo di acqua a fini irrigui.

BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose:

- eventuale documentazione relativa a serbatoi interrati;
- eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione:

- eventuale documentazione di autorizzazione per lavori di livellamento / sistemazioni idrauliche.

CGO2 - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici (Zone di Protezione Speciale - ZPS)

CGO3 - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

- eventuale documentazione di autorizzazione all'esecuzione di interventi.

CGO 4 - Legislazione alimentare:

- documentazione di acquisto, vendita e/o registrazioni delle produzioni vegetali aziendali (foraggi e componenti dei mangimi).

CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari:

- registro dei trattamenti fitosanitari della campagna oggetto di controllo;
- registro dei trattamenti fitosanitari delle due campagne precedenti;
- fatture di acquisto per i prodotti dell'anno in corso e dei due anni precedenti;

- patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati (solo nel caso di mancato riscontro sull'applicativo regionale e di altri soggetti operanti in azienda);
- delega a terzi, nel caso di affidamento a soggetto con patentino;
- elenco dei prodotti fitosanitari detenuti nel sito di stoccaggio.

Qualora non sia possibile far pervenire la documentazione richiesta entro i termini sopra indicati, la stessa dovrà essere obbligatoriamente presente in azienda, al più tardi al momento del controllo.

Nel caso di impedimento del titolare/rappresentante dell'azienda o suo delegato, è necessario avvertire repentinamente l'incaricato del controllo, per concordare una nuova data di controllo.

Nel caso di soggetto delegato presente al controllo, dovrà essere esibita delega scritta.

Vi invitiamo in ogni caso a contattare l'incaricato del controllo per definire luoghi e orari dell'incontro. Ricordiamo che l'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che *“le domande di aiuto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci”*. La riduzione di condizionalità, in tal caso, sarà pari al 100%.

Allegato A2 - Checklist per la rilevazione del controllore

CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

	SI	NO
A0490	Controllo effettuato	
A0494	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto	
A0493	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZVN per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo)	

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
A0401	L'azienda dichiara di NON produrre e di NON utilizzare effluenti zootecnici nel caso in cui i terreni ricadano in Zona Vulnerabile ai Nitrati - ZVN			--	--
A0404	L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF)			--	--
A0403	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF)			--	--
A0405	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc....)				
A0420	L'azienda produce effluenti zootecnici/ digestati (SI se presente allevamento, anche PAF)			--	--
A0421	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici/digestati prodotti				--
A0423	L'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati (anche se in assenza di animali)			--	--
A0424	L'azienda acquisisce effluenti zootecnici/digestati				--
A0476	Presenza di provvedimenti di divieto di spargimento			--	
A0415	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1: meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato NON necessita di comunicazione e/o di PUA			--	--
A0416	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2: 1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato			--	--
A0417	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3: 3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato			--	--
A0418	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4: più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato			--	--
A0419	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5: allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA bovine)			--	--
A0499	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (fertilizzanti con deroga DGR 988/2022)			--	--
A0499/1	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005			--	--
A0499/2	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009			--	--
A0499/3	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 988/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento.			--	--

CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

A) Obblighi amministrativi		SI	NO	NA	NC
A0412	Presenza della COMUNICAZIONE per le classi 2 -3 - 4 - 5				--
A0413	Presenza del PUA: nel caso di utilizzo di quantitativi previsti dalla classe 3, 4 e 5				--
A0480	Apertura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" entro i termini previsti gestito informaticamente sul Portale PIAVe				
A0495	Chiusura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" entro i termini previsti gestito informaticamente sul Portale PIAVe				
A0497	Consolidamento del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" entro i termini previsti (non genera infrazione di condizionalità)				
B) Obblighi relativi agli stoccaggi		SI	NO	NA	NC
A0426	Presenza degli impianti di stoccaggio dedicati al tipo di effluente zootecnico / matrici in ingresso e digestato				--
A0427	Adeguatezza degli impianti di stoccaggio in relazione alla produzione di effluente e al periodo di autonomia da garantire				
A0428	Rispetto delle condizioni di funzionalità dell'impianto (no tracimazioni, no perdite, no percolazione)				
C) Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti		SI	NO	NA	NC
A0432	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 kg/ha/anno) da effluente/digestato/e ogni altro eventuale fertilizzante zoo-organico commerciale (D.Lgs. 75/2010) derivante da effluenti di allevamento				
A0482	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS (per tutte le aziende con o senza obbligo di registro concimazione)				
A0483	Indicare la documentazione verificata per il MAS (registro o altra documentazione)				
D) Obblighi agronomici: effluenti zootecnici, digestati e fertilizzanti azotati		SI	NO	NA	NC
A0492	Rispetto degli obblighi e dei divieti previsti, <u>escluso A0430</u> cumuli temporanei (se NO indicare una delle tipologie sotto riportate)				
A0434	Rispetto dei divieti temporali in relazione al materiale azotato				
A0436	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, concimi azotati e ammendanti organici: - 5 m distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali per effluenti palabili - 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali per effluenti non palabili - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti palabili - 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti non palabili				
A0437	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, concimi azotati e ammendanti organici su terreni con pendenza media superiore al 10%				
A0438	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su aree non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale				
A0439	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; per gli effluenti non palabili rispetto del divieto nei terreni di golena aperta ossia di aree di pertinenza fluviale senza la presenza di un argine secondario, nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi (tenuto conto della fascia di rispetto di almeno 10 m)				
A0440	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su terreni gelati o innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione				

CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

	D) Obblighi agronomici: effluenti zootecnici, digestati e fertilizzanti chimici	SI	NO	NA	NC
A0441	Rispetto del divieto per effluenti zootecnici non palabili in orticoltura (su coltura presente), su colture da frutto se la distribuzione provoca contatto con la parte aerea delle piante, su colture foraggiere (nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento) e/o nei casi in cui i liquami possano entrare in contatto con i prodotti destinati al consumo umano				
A0442	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici (letami, liquami e materiali ad essi assimilati) su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici per il periodo di validità dell'autorizzazione, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, dei sottoprodotti dei processi di vinificazione e dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a) non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.				
A0470	Rispetto delle prescrizioni nelle aree ZSC e ZPS: negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m a) è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di letami e materiali assimilati; Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nelle aree di cava.				
A0471	Rispetto del divieto di utilizzo di effluenti zootecnici nelle aree di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio; Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti non palabili nei terreni distanti meno di 200 m dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse				
A0472	Rispetto del divieto di utilizzo in prossimità di una fascia di 50 m dai centri abitati e per una fascia di almeno 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di almeno 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali (per effluenti non palabili), Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno) le suddette distanze vengono dimezzate				
A0430	Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei presenti				
A0498	Tipologia di cumulo (letame, lettiera avicunicoli, SMC, biomasse)				
	Superficie oggetto di infrazione <i>(da compilare solo in caso di infrazione agli obblighi agronomici, escluso A0430)</i>				
A0443	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN				ha
A0444	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN oggetto di infrazione (ha)				ha
A0445	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100				%
	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
A0463	Assenza riscontro segni di inquinamento derivante dalla violazione degli obblighi di gestione degli stoccaggi o di quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.)				

CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
--

	Intenzionalità	SI	NO
A0464	Riscontro di una infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda (<i>almeno un NO per ognuno dei raggruppamenti A, B, C, D</i>)		
A0465	Riscontro assenza impianti di stoccaggio per azienda che produce più di 6000 Kg/azoto/anno (classi 4 e 5 e A0426=NO)		
A0466	Riscontro assenza Comunicazione (A0412=NO) e/o PUA (A0413=NO) e/o Registro delle Concimazioni (ove previsto) per classi 4 e 5		
A0467	Riscontro di scarico diretto di effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni		
A0481	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		

A0446	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

Verifica fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp)

	D) Obblighi agronomici	SI	NO	NA	NC			
A0400/A	Rispetto di ulteriori specifici divieti/prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) ai sensi dell'art. 6 bis dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.)							
A0400/1	su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;							
A0400/2	su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;							
A0400/3	su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;							
A0400/4	in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;							
A0400/5	su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;							
A0400/6	su colture orticole ed erbacee a coltura presente;							
A0400/7	su colture foraggere permanenti;							
A0400/8	su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;							
A0400/9	per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;							
A0400/10	su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;							
A0400/11	su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.							
A0400/B	Rispetto di ulteriori specifici prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) ai sensi dell'art. 8 bis dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.)							
A0400/13	Fermi restando i limiti stabiliti per parametri considerati dalla normativa di riferimento (d.lgs. 75/2010 o regolamento (UE) 2019/1009), l'utilizzatore deve acquisire dal produttore del fertilizzante un rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati dai seguenti: <table border="1" data-bbox="395 1599 735 1688"> <tr><td>Arsenico</td></tr> <tr><td>IPA</td></tr> <tr><td>Sommatoria PFAS</td></tr> </table> Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e devono essere trasmesse a mezzo PEC all'ARPAV e alla Provincia di competenza almeno 10 giorni prima dell'uso agronomico; le analisi devono essere altresì allegate in A58-WEB in sede di compilazione del Registro di cui all'art. 25;	Arsenico	IPA	Sommatoria PFAS				
Arsenico								
IPA								
Sommatoria PFAS								
A0400/14	deve essere conservato in azienda per 10 anni l'idoneo documento fiscale da esibire su richiesta delle autorità di controllo; il documento va altresì allegato in A58-WEB al Registro di cui all'art. 25;							
A0400/15	contestualmente alla distribuzione deve essere effettuato l'interramento del fertilizzante mediante idonea lavorazione del terreno o iniezione se non palabili;							
A0400/16	durante l'applicazione deve essere evitata la diffusione di aerosol; è in ogni caso vietata l'applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili;							

A0400/17	l'uso agronomico non deve comportare il superamento di 170 Kg N/ha in ZVN e 340 Kg N/ha in ZO, fermo restando il rispetto del MAS per coltura di cui all'art. 8 sia in ZVN sia in ZO.				
A0400/C	Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022 (Allegato 12), su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura				
A0400/18	terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, (per le zone di pianura fare riferimento ai P.G.B.T.T.R.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;				
A0400/19	terreni con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;				
A0400/20	terreni con pH minore di 5;				
A0400/21	terreni con CSC minore di 8 meq/100 g;				
A0400/22	terreni quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;				
A0400/23	terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggere e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;				
A0400/24	terreni destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;				
A0400/25	terreni ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;				
A0400/26	terreni destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonché boschi naturali;				
A0400/27	terreni interessati allo spargimento di deiezioni animali o di altri residui di comprovata utilità agronomica.				
A0400/28	per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;				
A0400/29	per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e per una fascia di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini (tali valori potranno essere aumentati sia in funzione del grado di vulnerabilità degli stessi, sia in relazione al contenuto di sostanza secca del fango), sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;				
A0400/30	nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;				
A0400/31	nelle zone di drenaggio e di viabilità interpodereale;				
A0400/32	nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;				
A0400/33	nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 5 m;				
A0400/34	nelle risaie nei 45 giorni precedenti alle sommersioni;				
A0400/35	con la tecnica della irrigazione a pioggia.				
A0400/36	su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;				
A0400/37	su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;				
A0400/D	Rispetto delle norme di Conservazione del Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" del Disciplinare tecnico (DGR n. 1507 del 15.10.2019, Allegato A, punto 3.17, lettera h)				
A0400/38	divieto di utilizzazione agronomica di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010.				

A0400/39	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-----------------	-------------------------------	-----------	-----------

BCAA1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

		SI	NO
N5290	Controllo effettuato		
N5292	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
N5293	Controllo effettuato e chiuso: assenza di corpi idrici e di corsi d'acqua su tutta la superficie aziendale		

	Impegni	SI	NO	NA	NC
N5203	Fascia tampone - impegno a) su tutti i corsi d'acqua e corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE): Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica				
N5204	Fascia tampone - impegno a) su tutti i corsi d'acqua e corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE): Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici				
N5201	Fascia inerbita - impegno b) solo su corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE): Presenza della fascia inerbita				
N5202	Fascia inerbita - impegno b) solo su corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE): Conformità della fascia inerbita alle condizioni previste: rispetto delle caratteristiche della fascia stessa (larghezza stabilita, divieto di lavorazione e divieto di eliminazione del cotico erboso)				
Superficie oggetto di infrazione					
N5207	Assenza fascia inerbita (in caso di infrazione N5201)				ml
N5208	NON conformità fascia, mancato rispetto divieti (in caso di infrazioni N5203, N5204, N5201, N5202)				ml

	Intenzionalità	SI	NO
N5209	Assenza della fascia inerbita (N5201) per una lunghezza superiore a 500 metri lineari		
N5211	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli		
N5212	Riscontro di cumuli di effluente zootecnico palabile sulla fascia tampone		

N5210	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione

		SI	NO
N5190	Controllo effettuato		
N5192	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		
N5193	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON utilizzare acque a fini irrigui su tutta la superficie aziendale		

Caratteristiche aziendali		SI	NO	NA	NC
N5101	Superficie agricola utilizzata (SAU) <= 3 HA			--	--
N5115	Superficie agricola utilizzata (SAU) >= 50 HA				
N5108	Irrigazione strutturata - Consorziata (<i>non è prevista autorizzazione individuale</i>)			--	--
N5109	Irrigazione NON strutturata - Consorziata (<i>non è prevista autorizzazione individuale</i>)			--	--
N5110	Concessioni irrigue permanenti - Consorziati (<i>è un diritto rilasciato dal Consorzio di Bonifica</i>)			--	--
N5111	Irrigazione con attingimento da falda freatica/artesiana o attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (<i>prevede autorizzazione Genio Civile</i>)			--	--
N5112	Attingimento precario (<i>prevede autorizzazione Genio Civile</i>)			--	--
Autorizzazione a fini irrigui		SI	NO	NA	NC
N5102	Presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente ovvero corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio della stessa (<i>obbligatoria per i punti N5111, N5112</i>)				
N5103	Documentazione completa e conforme alla situazione aziendale				

Intenzionalità		SI	NO
N5113	Assenza di ogni documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua per una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ha, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente		
N5114	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli		

N5104	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

Prescrizione azione correttiva (aziende con SAU <= 3ha)		SI	NO
N5105	Avviare l'iter per regolarizzare la posizione aziendale presso il Genio Civile		

BCAA 3 - Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

		SI	NO
A0290	Controllo effettuato		
A0292	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		
A0293	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON detenere sostanze pericolose e di NON effettuare attività di scarico acque reflue industriali, per le quali è richiesta l'autorizzazione		

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
A0224	L'azienda ha collocato il serbatoio di carburante all'interno di fabbricati situati all'interno di centri abitati				--
	Stoccaggio sostanze pericolose	SI	NO	NA	NC
A0202	Le sostanze pericolose presenti in azienda sono collocate/stoccate in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e poste su superfici impermeabilizzate - compresi serbatoi interrati - (combustibili, oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari) - GENERA AZIONE CORRETTIVA, IN ASSENZA DI DISPERSIONE (A0204=SI)				--
A0205	I depositi o accumuli (RIFIUTI) di materiali contenenti sostanze pericolose (contenitori di combustibili e oli, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti) sono collocati in ambiente protetto dagli agenti atmosferici e posti su superfici impermeabilizzate				--
A0203	Il serbatoio di carburante (fuori terra) è dotato di vasca di contenimento e tettoia/copertura di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile, oppure il serbatoio posto su mezzo mobile è provvisto di omologazione - GENERA AZIONE CORRETTIVA, IN ASSENZA DI DISPERSIONE (A0204=SI)				--
A0204	Assenza di dispersione di sostanze pericolose				--
	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
A0223	Assenza di dispersione di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche				
	Azienda che produce acque reflue industriali (i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici)	SI	NO	NA	NC
A0207	Presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione allo scarico in corso di validità				--
A0210	Assenza di provvedimenti che hanno generato diffida				
A0212	Assenza di provvedimenti che hanno generato revoca dell'autorizzazione				

	Intenzionalità	SI	NO
A0225	Il produttore ha dichiarato di NON detenere sostanze pericolose e, a seguito di verifiche incrociate, la dichiarazione risulta non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno		
A0229	Scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone NON vulnerabili ai nitrati		
A0228	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli		

BCAA 3 - Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

A0214	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

	Prescrizione azioni correttive	SI	NO
A0215	Collocare le sostanze pericolose presenti, in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate (A0202 = NO con A0204 = SI)		
A0216	Realizzare per il serbatoio di carburante la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile, oppure omologare il serbatoio posto su mezzo mobile (A0203 = NO con A0204 = SI)		

CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE
Conservazione degli uccelli selvatici (Zone di Protezione Speciale - ZPS)

		SI	NO
A0190	Controllo effettuato		
A0192	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		

PER TUTTE LE SUPERFICI AZIENDALI interne ed esterne alle ZPS		SI	NO	NA	NC
A0140	Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi				

A0130	Codice Sito ZPS

A0150	PRESENZA DI TERRENI COMPRESI IN ZPS	SI	NO
--------------	--	-----------	-----------

PER I TERRENI COMPRESI IN ZPS		SI	NO	NA	NC
A0108	Superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi				
A0109	Superfici a prati permanenti Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente				
A0110	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali - Presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno)				
A0114	Tutte le superfici - Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti - Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti				
Superficie oggetto di infrazione					
A0116	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS				ha
A0117	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZPS oggetto di infrazione (ha)				ha
A0118	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100				%

Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
A0120	Assenza riscontro infrazioni agli impegni agronomici con conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni aziendali				

Intenzionalità		SI	NO
A0121	Presenza di infrazioni agli impegni per il 100% della superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS		
A0122	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		
A0123	Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS		

A0107	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

		SI	NO
A0590	Controllo effettuato		
A0592	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		
A0593	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZSC per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo) oppure tutte le superfici in ZSC sono ad "USO NON AGRICOLO"		

A0500	Codice Sito ZSC

PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC		SI	NO	NA	NC
A0508	Superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi				
A0509	Superfici a prati permanenti Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente				
A0510	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali - Presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento, - Rispetto del periodo di divieto di intervento (sfalcio/trinciatura) (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno)				
A0514	Tutte le superfici - Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti - Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, cianciole, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (<i>Posidonia oceanica</i>) o di altre fanerogame marine (articolo 4, Regolamento (CE) n. 1967/2006) - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di mare (articolo 4, Regolamento (CE) n.1967/2006) - Rispetto del divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne				

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" GENERALI	SI	NO	NA	NC
A0530	REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE			--	--
A0531	Codice SITO	IT			
A0532	Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (articolo 127, Dlgs n. 152/2006)				
A0533	Irrorazione aerea di fitofarmaci Rispetto del divieto di irrorazione aerea (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012)				
A0534	Rimboschimenti e sottopiantagioni: solo superfici con domande PSR: 2080/92, Misura 8, Misura 221, Misura 8.1.1 Rispetto dei seguenti obblighi per imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni: - utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale - adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione				
A0535	Alberi monumentali Rispetto degli obblighi di tutela e salvaguardia di alberi, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (articolo 7, L. n. 10/2013)				
A0540	REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA			--	--
A0541	Codice SITO	IT			
A0542	Discariche, rifiuti e fanghi Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (articolo 127, Dlgs n. 152/2006)				
A0543	Irrorazione aerea di fitofarmaci Rispetto del divieto di irrorazione aerea (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012)				
A0544	Rimboschimenti e sottopiantagioni: solo superfici con domande PSR: 2080/92, Misura 8, Misura 221, Misura 8.1.1. Rispetto dei seguenti obblighi per imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni: - utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale - adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione				

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT	SI	NO	NA	NC
A0550	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE			--	--
A0551	Codice HABITAT				
A0552	Tutti gli habitat Pascolo Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).				
A0553	Habitat 6210, 62A0, 6410 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione di terreno sottoposto a periodica lavorazione				
A0554	Habitat 6210, 62A0, 6410, 6420 Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame: Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicapriini nell'HABITAT 6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosi-limosi (<i>Molinia caerulea</i>) Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Individuazione preventiva di luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica				
A0555	Habitat 6410, 6420, 6430 Transito di mezzi meccanici Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante				
A0556	Habitat 6110 "Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i> " Tutela integrale Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione				
A0557	Habitat 7210 "Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davalliana</i> ", 7230 "Torbiere basse alcaline" Rispetto del divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri				

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT		SI	NO	NA	NC
A0550	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE			--	--
A0551	Codice HABITAT				
A0558	Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>" Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.				
A0559	Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p</i>" Rispetto del divieto di stazionamento di greggi ovicaprine				
A0560	Habitat - 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>" Rispetto dei seguenti divieti: - pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri; - uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri				
A0561	Habitat 6410, 6210, 62A0 "Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide)" Rispetto dei seguenti divieti: - stazionamento delle greggi ovicaprine; - uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue				
A0562	Habitat 6410, 6210 "Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>" Rispetto del divieto di uso agronomico di erbicidi, fertilizzanti, liquami e acque reflue				
A0563	Habitat 6410, 6210 "Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>" Rispetto dei seguenti obblighi: - definizione regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'HABITAT 6410 - attuazione sfalcio alla fioritura della specie, nelle aree gestite a prato				
A0564	Habitat 6210 "Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>" Rispetto dei seguenti obblighi: - gestione estensiva del prato e del pascolo (misure già previste per HABITAT 6210) - conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa				

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT	SI	NO	NA	NC
A0570	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA			--	--
A0571	Codice HABITAT				
A0572	Habitat 91D0 "Torbiera boscoso" Rispetto dei seguenti divieti: - transito mezzi meccanici, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione - uso agronomico di effluenti di allevamento entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado				
A0573	Habitat 91D0 "Torbiera boscoso" Rispetto del carico previsto per il pascolo che NON deve superare 0,4UBA/HA				
A0574	Tutti gli habitat Pascolo Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).				
A0575	Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione di terreno sottoposto a periodica lavorazione				
A0576	Habitat 6410 Limiti all'esercizio del pascolo Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'HABITAT 6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosi-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>) Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410 Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Individuazione preventiva di luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica				
A0577	Habitat 6410, 6430 Transito di mezzi meccanici Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante				
A0578	Habitat 6110, 4080 Tutela integrale Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione				

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT		SI	NO	NA	NC
A0570	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA			--	--
A0571	Codice HABITAT				
A0579	Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240 Accumulo di ramaglie Rispetto del divieto di accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide				
A0580	Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240 Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni Rispetto dei seguenti obblighi: - realizzazione di pozze d'alpeggio evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali, ma anzi ricoprendole con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo - realizzazione di interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio nel periodo 30/08 e 31/12, conservando il materiale di risulta per almeno un anno in prossimità della pozza				
A0581	Habitat 7110 "Torbiere alte attive", 7140 "Torbiere di transizione ed instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>", 7210 "Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>" e 7230 "Torbiere basse alcaline" Rispetto dei seguenti divieti: - dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat, fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat; - rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri; - accesso con mezzi meccanici, fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat; - uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado. Habitat 7110 Oltre ai divieti soprariportati, rispetto del divieto di svolgimento di attività agricola e pastorale				
A0582	Habitat 7220 "Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)" Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado				

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT		SI	NO	NA	NC
A0570	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA			--	--
A0571	Codice HABITAT				
A0583	Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> (...)" Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.				
A0584	Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, (...)" Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi oviceprine.				
A0585	Habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>" Rispetto dei seguenti divieti: - stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri; - uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.				
A0586	Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>" e 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p" Rispetto dell'obbligo di ridurre al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi oviceprine transumanti, anche per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata				

Esito finale "VERIFICA delle Misure di conservazione"		SI	NO	NA	NC
A0524	Rispetto delle misure di conservazione			--	--
Superficie oggetto di infrazione					
A0516	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZSC				ha
A0517	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZSC oggetto di infrazione (ha)				ha
A0518	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100				%
Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
A0520	Assenza riscontro infrazioni agli impegni agronomici con conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni aziendali				

Intenzionalità		SI	NO
A0521	Presenza di infrazioni agli impegni per il 100% della superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZSC		
A0522	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		
A0523	Distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in ZSC		

A0507	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-------	------------------------	----	----

CGO 4 - Regolamento (CE) 178/2002
Principi e requisiti generali della legislazione alimentare e sicurezza alimentare

		SI	NO
B1190	Controllo effettuato		
B1192	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
B1103	Azienda con allevamento destinata alla produzione di latte			--	--
B1143	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale			--	--
B1144	Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla nutrizione degli animali (mangimi o alimenti per animali)			--	--
	Impegni	SI	NO	NA	NC
B1118	Azienda con allevamento destinato alla produzione di latte La rintracciabilità del latte crudo è garantita attraverso l'identificazione, la documentazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione				--
B1119	Azienda con allevamento destinato alla produzione di latte La rintracciabilità del latte fresco è garantita dalla presenza e dall'aggiornamento del Manuale di tracciabilità				--
B1110	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi) Presenza del registro dei trattamenti nell'anno di controllo				--
B1111	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi) Aggiornamento e completezza del registro dei trattamenti nell'anno di controllo				
B1151	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi) Presenza del registro dei trattamenti nei due anni precedenti al controllo				--
B1121	Azienda con attività agricola le cui produzioni sono destinate alla nutrizione degli animali (mangimi o alimenti per animali) Presenza e corretto aggiornamento di documentazione che garantisce la tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni aziendali				
B1152	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi) Presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana				
B1108	TUTTE le tipologie di produzione - Azienda che detiene sostanze pericolose L'azienda dispone di spazi e/o ambienti per lo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi, foraggi per animali che consentono di evitare ogni contaminazione con le sostanze pericolose				--
B1107	TUTTE le tipologie di produzione - Azienda che detiene sostanze pericolose L'azienda ha separato le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, dalle sostanze pericolose				--

CGO 4 - Regolamento (CE) 178/2002
Principi e requisiti generali della legislazione alimentare e sicurezza alimentare

	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
B1145	Assenza riscontro di effetti extra aziendali, derivanti dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali causata da sostanze pericolose oppure derivanti dall'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari				

	Intenzionalità	SI	NO
B1148	Infrazioni riscontrate in più ambiti nel caso di impegni applicabili a due o più categorie		
B1150	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		

B1125	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

	Prescrizione azioni correttive	SI	NO
B1128	Predisporre e/o aggiornare il Manuale di tracciabilità del latte fresco (B1119=NO)		

CGO 10 - Regolamento (CE) 1107/2009 immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
--

		SI	NO
B0990	Controllo effettuato		
B0992	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
B0993	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella presente campagna e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano <u>esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari</u>		

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
B0953	L'azienda ha acquistato prodotti fitosanitari (PF) nella campagna oggetto di controllo			--	--
B0954	L'azienda ha eseguito trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo (<i>direttamente o tramite terzi</i>)			--	--
B0958	L'azienda detiene prodotti fitosanitari			--	--
B0926	Presenza della delega in caso di affidamento a terzi di una o più fasi nella gestione dei prodotti fitosanitari				--
	Registrazioni e Rispetto prescrizioni di utilizzo dei PF	SI	NO	NA	NC
B0900	Per i due anni precedenti al controllo presenza dei registri dei trattamenti compilati (esonero per chi non ha effettuato trattamenti)				
B0902	Presenza del registro dei trattamenti (<i>esonero per chi non ha effettuato trattamenti</i>) per l'anno di controllo				--
B0903	In assenza del registro dell'anno di controllo, l'azienda dispone di documentazione che garantisce la possibilità di verificare il corretto impiego				--
B0913	Sono stati utilizzati PF ammessi (non revocati all'utilizzo)				
B0914	Indicare le superfici trattate con PF revocati				ha
B0915	Sono stati utilizzati PF su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/fasi fenologiche previsti in etichetta				
B0916	Indicare le superfici trattate con PF non previsti				ha
B0917	Sono stati utilizzati PF nel rispetto delle dosi (dose, intervallo, n. max trattamenti) previste in etichetta				
B0918	Indicare le superfici trattate con PF in dosi maggiori				ha
B0919	Sono stati utilizzati PF nel rispetto dei tempi di carenza previsti in etichetta				
B0920	Indicare le superfici trattate con PF senza rispettare tempo di carenza				ha
B0927	Sono stati utilizzati PF nel rispetto delle prescrizioni relative a " Fasce di rispetto/sicurezza non trattate " in prossimità dei corpi idrici o corsi d'acqua				
B0928	Indicare le superfici trattate con PF senza rispettare le Fasce di rispetto				ha
B0963	NOTE: discrepanza superficie tra registro e piano colturale				
	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
B0956	Assenza di segni di inquinamento derivante dalla violazione delle indicazioni di utilizzo dei PF che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.)				

CGO 10 - Regolamento (CE) 1107/2009 immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
--

DPI - SITO di STOCCAGGIO		SI	NO	NA	NC
Presenza dei dispositivi di protezione individuale					
B0911	Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti				--
Sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari					
B0933	Presenza di un luogo / deposito di fitofarmaci				--
B0934	<u>Conformità</u> del luogo / deposito di fitofarmaci alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.): 1. presenza di un sufficiente ricambio dell'aria, aperture per l'aerazione protette con apposite griglie al fine di impedire l'entrata di animali; 2. presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari; gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto; 3. presenza sulla parete esterna del deposito, dei cartelli di pericolo; 4. presenza sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito, dei numeri di emergenza; 5. presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto ATTENZIONE: anche una sola NON conformità genera Inadempienza di Importanza Minore (IIM)				--
B0971	<u>Conformità</u> del luogo / deposito di fitofarmaci alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.): 1. presenza di sistemi di contenimento nel caso di sversamenti accidentali; 2. deposito collocato al riparo dagli agenti atmosferici e ripiani di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti; 3. prodotti stoccati nei loro contenitori originali; 4. porta del deposito dotata di chiusura di sicurezza esterna e NON è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture ATTENZIONE: anche una sola NON conformità genera infrazione				--

B0970	Prodotti fitosanitari rilevati nel sito di stoccaggio (nome commerciale)

Azienda che utilizza prodotti fitosanitari ad uso professionale		SI	NO	NA	NC
B0922	Presenza della documentazione d'acquisto (fatture) dei P.F. dell'anno in corso e dei due anni precedenti				--
B0924	Disponibilità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei P.F.				--
B0925	Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei P.F. in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo di P.F.				--

CGO 10 - Regolamento (CE) 1107/2009 immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
--

	Intenzionalità	SI	NO
B0939	Riscontrato l'utilizzo di P.F. in assenza (<u>contemporaneamente</u>) di dispositivi di protezione individuale previsti, documentazione di acquisto, certificato di abilitazione (B0954 =SI e B0911 e B0922 e B0924=NO)		
B0940	Riscontrato l'utilizzo di P.F. in assenza (<u>contemporaneamente</u>) del registro dei trattamenti e di altra documentazione <u>E</u> del sito per l'immagazzinamento (B0954 =SI e B0903 e B0902 e B0933=NO)		
B0941	Il produttore ha dichiarato di NON utilizzare P.F. e a seguito di verifiche incrociate la dichiarazione risulta non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno		
B0964	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		

B0938	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

	Prescrizione azioni correttive	SI	NO
B0944	Adeguare il sito idoneo per l'immagazzinamento (B0934=NO, B0971=SI)		

BCAA 4 - Copertura minima del suolo
--

		SI	NO
N40_1	Controllo effettuato		
N40_2	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		

Impegni		SI	NO	NA	NC
N41	Impegno a) Superfici agricole non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali: Presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno				
N42	Impegno b) Tutte le superfici (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi): Presenza della copertura minima del suolo nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo, oppure, in alternativa, adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina				
N43	Tutte le superfici: Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo				
Superficie oggetto di infrazione					
N44	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)				ha
N45	Superficie oggetto di infrazione (ha)				ha
N46	Superficie oggetto di infrazione (%)				%
Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
N47	Assenza di fenomeni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda				

Intenzionalità		SI	NO
N48	Estensione delle infrazioni pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale		

N49	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

		SI	NO
N50_1	Controllo effettuato		
N50_2	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		

Impegni		SI	NO	NA	NC
N51	Impegno a) Terreni a seminativo: Esecuzione dei solchi temporanei acquai e/o delle fasce inerbite				
N52	Assenza di fenomeni erosivi (valutare estensione e gravità)				
N53	Impegno b) Tutte le superfici agricole: Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati				
N54	Impegno c) Tutte le superfici agricole: Rispetto dell'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura				
Superficie oggetto di infrazione					
N55	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)				ha
N56	Superficie oggetto di infrazione (ha)				ha
N57	Superficie oggetto di infrazione (%)				%
Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
N58	Assenza di fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda				

Intenzionalità		SI	NO
N59	Mancato rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati		
N50	Estensione complessiva delle infrazioni N51 e N52 e N54 pari o superiore a 8 ha di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale		

N501	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO

NOTE:

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

		SI	NO
N60_1	Controllo effettuato		
N60_2	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
N60_3	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda NON presenta superfici classificate a seminativo nel piano colturale in fascicolo aziendale		

Impegni		SI	NO	NA	NC
N61	Terreni a seminativo: Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (altre superfici)				
N62	Terreni a seminativo: Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (superfici SIC/ZPS)				
N63	Effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica				
Superficie oggetto di infrazione					
N64	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)				ha
N65	Superficie oggetto di infrazione (ha)				ha
N66	Superficie oggetto di infrazione (%)				%
Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
N67	Assenza di fenomeni che generino perdita di sostanza organica anche su terreni adiacenti all'azienda				

Intenzionalità		SI	NO
N68	Estensione delle infrazioni pari o superiore agli 8 ettari		

N69	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO

NOTE:

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
--

		SI	NO
N70_1	Controllo effettuato		
N70_2	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
N70_3	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda non presenta nessuno degli elementi caratteristici indicati		

	Impegni	SI	NO	NA	NC
N71	Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale				
N72 a	Rispetto del divieto di eliminazione di siepi, alberi isolati o in filari				
N72 b	Rispetto del divieto di eliminazione dei muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.				
N72 c	Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto				
Superficie oggetto di infrazione					
N73	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)				ha
N74	Superficie oggetto di infrazione (ha)				ha
N75	Superficie oggetto di infrazione (%)				%
Effetti extraziendali					
N76	Assenza di fenomeni che generino effetti negativi anche su terreni adiacenti all'azienda				

	Intenzionalità	SI	NO
N77	Estensione delle infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie		

N78	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

Allegato A3 - Relazione di controllo

RELAZIONE DI CONTROLLO

VERIFICA DI CONDIZIONALITÀ ANNO: _____

TESTATA RC

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPOTELLO)	
SEDE OPERATIVA (CAA/SPOTELLO)	

Persone presenti al controllo	
R0010	Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome)
R0011	Titolarietà (beneficiario/rappresentante/delegato)
R0012	Tipo documento di identità
R0013	Numero documento di identità
R0014	Acquisizione di delega in presenza di delegato
R0015	Presenza al controllo del rappresentante del CAA
R0015_IDENT	Nome e cognome del rappresentante del CAA

Incaricati del controllo		Sportello
R0107		
R0108		

Tipologia campione (Indicare con X)		Criterio di estrazione (Indicare con X)	
<input type="checkbox"/>	Campione preliminare	<input type="checkbox"/>	Campione estratto con criterio casuale
<input type="checkbox"/>	Campione integrativo	<input type="checkbox"/>	Campione estratto con criterio rischio

R0125	Preavviso	SI	NO
R0101	Tipo (pec, mail)		
R0102	Data		
R0114	Numero		

R0115	Controllo eseguito	SI	NO*

*Motivi di NON esecuzione del controllo		
R0104	Irreperibilità dell'azienda - nuova immediata convocazione dell'azienda	
R0105	Richiedente non presentatosi in convocazione - nuova immediata convocazione dell'azienda	
R0103	Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE - non comporta altre verifiche - nessuna riduzione dei premi	

R0106	Controllo IMPEDITO a causa del richiedente - non comporta altre verifiche; - applicazione 100% di riduzione sui premi	
-------	---	--

R0117	Azienda con terreni o centro aziendale PARZIALMENTE fuori regione	SI	NO
-------	---	-----------	-----------

R0122	Luogo	
R0123	Data controllo	

NOTE	
-------------	--

RELAZIONE DI CONTROLLO - RC

ATTI E NORME CONTROLLATI			SI	NO
CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	R0210	Per l'azienda con superfici ricadenti in ZVN - Zona Vulnerabile ai Nitrati: verifica degli obblighi amministrativi, agronomici, stoccaggi, massimali di azoto		
BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	R0325	Per tutte le superfici aziendali: verifica della presenza di corsi d'acqua e corpi idrici, e impegni relativi a fascia inerbata e divieto di fertilizzazione		
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione	R0319	Per tutte le superfici aziendali: verifica delle modalità di utilizzazione di acque a fini irrigui		
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	R0203	Per tutte le aziende: verifica delle modalità di detenzione di sostanze pericolose (carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari, e loro contenitori, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti) Per l'azienda che effettua attività di scarico di acque reflue industriali (cioè non provenienti da aziende agricole, silvicole, zootecniche o con attività di trasformazione della materia prima prodotta in misura prevalente sui terreni condotti dall'azienda): verifica dell'autorizzazione		
CGO 2- Conservazione uccelli selvatici	R0201	Per tutte le aziende con superfici interne ed esterne alle ZPS - Zone di Protezione Speciale: - Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filare o siepi (tutte le superfici) - Verifica degli impegni agronomici (solo superfici ZPS)		
CGO 3 - Conservazione habitat naturali, seminaturali, della flora e della fauna selvatiche	R0213	Per le aziende con superfici ricadenti in ZSC - Zone Speciali di Conservazione: verifica degli impegni agronomici e delle Misure di Conservazione		
CGO 4 - Legislazione alimentare	R0313	Per tutte le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono derrate alimentari, alimenti per animali e/o mangimi: verifica degli obblighi amministrativi, di registrazione e di stoccaggio di alimenti e derrate		
CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari	R0309	Per tutte le aziende: verifica del rispetto delle normative in caso di acquisto e/o utilizzo e/o detenzione di prodotti fitosanitari (P.F.)		
BCAA 4 - Copertura minima del suolo	R0330	Per tutte le aziende: verifica degli interventi di copertura del suolo per evitare l'erosione		
BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	R0331	Per tutte le aziende: verifica degli interventi per evitare l'erosione		
BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	R0332	Per tutte le aziende con superfici a seminativo: verifica del divieto di bruciatura delle stoppie		
BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	R0333	Per tutte le superfici: verifica del divieto di eliminazione degli alberi monumentali, di siepi, alberi isolati o in filari, dei muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, di potare gli alberi e le siepi tra il 15 marzo e il 15 agosto.		

CGO / BCAA	Codice infrazione	DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE	SI	NO
CGO 1- Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	R0211	L'azienda dichiara di NON produrre e di NON utilizzare effluenti zootecnici nel caso in cui i terreni ricadano in Zona Vulnerabile ai Nitrati - ZVN		
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione	R0321	L'azienda dichiara che NON utilizza acque a fini irrigui		
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	R0204	L'azienda dichiara di NON detenere sostanze pericolose (carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari, e loro contenitori, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti)		
	R0322	L'azienda dichiara che NON effettua attività di scarico di acque reflue industriali (cioè non provenienti da aziende agricole, silvicole, zootecniche o con attività di trasformazione della materia prima prodotta in misura prevalente sui terreni condotti dall'azienda)		
CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari	R0310	L'azienda dichiara di NON acquistare e NON detenere prodotti fitosanitari e sui cui terreni NON sono effettuati trattamenti oppure che i prodotti acquistati e detenuti sono utilizzati esclusivamente su prodotti destinati all'autoconsumo/orti familiari		

	DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	SI	NO
R0709	Eventuali note sulla documentazione presente in azienda:		

INFRAZIONI ACCERTATE

Codice	INFRAZIONE ACCERTATA CGO / BCAA	SI	NO	DESCRIZIONE INFRAZIONE ACCERTATA
101	CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole			Infrazione riferita a:
102	BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			Infrazione riferita a:
103	BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione			Infrazione riferita a:
104	BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose			Infrazione riferita a:
105	CGO 2- Conservazione uccelli selvatici			Infrazione riferita a:
106	CGO 3 - Conservazione habitat naturali, seminaturali, della flora e della fauna selvatiche			Infrazione riferita a:
107	CGO 4 - Legislazione alimentare			Infrazione riferita a:
108	CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari			Infrazione riferita a:
109	BCAA 4 - Copertura minima del suolo			Infrazione riferita a:
110	BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione			Infrazione riferita a:
111	BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante			Infrazione riferita a:
112	BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio			Infrazione riferita a:

ATTO NORMA	CODICE VIOLAZIONE in Checklist	NOTE DELL'ISPETTORE

PRESCRIZIONE AZIONI CORRETTIVE (AC)						
ATTO / NORMA	Codice infrazione	Tipologia	SI	NO	Tempi di realizzazione	Azione Correttiva
BCAA 2	R0535_AC	Avviare l'iter per regolarizzare la posizione aziendale (AC per aziende con SAU < 3 ha)			6 mesi	AC
BCAA 3	R0501AC	Collocare le sostanze pericolose presenti in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate (in assenza di dispersione di sostanze pericolose (A0204=SI))			30 giorni	AC
BCAA 3	R0502AC	Realizzare per il serbatoio di carburante la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile, oppure omologare il serbatoio posto su mezzo mobile (in assenza di dispersione di sostanze pericolose (A0204=SI));			30 giorni	AC
CGO 4	R0528AC	Predisporre e/o aggiornare il Manuale di tracciabilità del latte fresco			30 giorni	AC
CGO 10	R0523AC	Adeguare il sito / deposito di fitofarmaci idoneo per l'immagazzinamento (B0933=SI e B0934=NO)			30 giorni	AC

NOTE DEL CONTROLLORE:**CONSEGUENZE DELLE INFRAZIONI E CALCOLO DELL'ESITO****Inadempienza di importanza minore e Allerta precoce**

Qualora si riscontri un'infrazione classificata come inadempienza di portata minore (1% di riduzione) si attiva l'allerta precoce che prevede la non applicazione della riduzione di condizionalità e la prescrizione dell'azione correttiva legata all'infrazione rilevata.

Azione correttiva

È la misura che l'azienda deve mettere in atto per sanare le infrazioni che prevedono l'adozione di azioni correttive (vedi quadro **PRESCRIZIONE AZIONI CORRETTIVE**). La verifica della realizzazione di un'azione correttiva potrà essere attuata con una nuova verifica in loco o di tipo amministrativo, alla scadenza della tempistica indicata. L'azione correttiva correttamente eseguita nei tempi fissati, conferma la non applicazione della riduzione. Qualora l'azione correttiva non sia stata realizzata dall'azienda, verrà applicata una riduzione per negligenza dell'1%. Qualora l'azione correttiva non sia stata verificata dall'organo di controllo e nei due anni successivi si riscontri una nuova infrazione sullo stesso CGO/BCAA, sarà applicata una riduzione retroattiva nell'anno della prima infrazione, pari all'1% ed una riduzione per negligenza nell'anno a controllo, calcolata secondo i parametri previsti. La nuova infrazione è considerata ripetuta (moltiplicazione x 3 della percentuale di riduzione precedentemente determinata).

Negligenza

La negligenza riguarda le infrazioni che sono valutate secondo i tre parametri di portata, gravità e durata, come definiti dalla circolare annuale di AGEA Coordinamento. La percentuale di riduzione può essere dell'1%, 3% o 5%.

Per alcune infrazioni di negligenza vengono prescritti all'azienda gli impegni di ripristino, cioè delle azioni da mettere in atto per sanare l'infrazione rilevata.

Ripetizione dell'infrazione o reiterazione

È l'infrazione ripetuta nell'arco di un triennio sullo stesso atto/norma. La prima ripetizione comporta la moltiplicazione x 3 della percentuale di riduzione precedentemente determinata; la seconda ripetizione dell'infrazione nel triennio, comporta la moltiplicazione x 3 della percentuale di riduzione relativa alla prima ripetizione.

Ammonizione

Al raggiungimento o superamento del 15% di riduzione per ripetizione dell'infrazione, la percentuale applicata sarà del 15% (tetto) e l'azienda è avvisata che al ripetersi di una infrazione sullo stesso atto/norma nei due anni successivi (di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore), l'infrazione, viene considerata Intenzionale.

Intenzionalità

L'infrazione è di tipo intenzionale quando: gli indici di verifica superano una soglia stabilita (applicazione riduzione del 20%), oppure quando il carattere di intenzionalità è attribuito direttamente dagli enti di controllo specializzati (applicazione riduzione del 20%), oppure nel caso di infrazione reiterata e successiva all'ammonizione (applicazione riduzione del 45% (15 x 3)).

Esito del controllo

I risultati della presente relazione tengono conto esclusivamente delle verifiche effettuate durante il controllo. Gli stessi potranno essere integrati con gli esiti di controlli relativi a:

- altri Criteri di gestione obbligatori in ambito veterinario oggetto di controllo da parte del personale delle ASL;
- segnalazioni di irregolarità da parte di altri enti pubblici.

Eventuali non conformità derivanti da questi controlli concorreranno alla definizione dell'esito finale.

Qualora fossero necessarie ulteriori verifiche al fine di completare il controllo per il CGO1 e il CGO10 successivamente alla chiusura della presente relazione, si provvederà a trasmettere una nuova relazione di controllo.

COMUNICAZIONI ALL'AZIENDA

L'Organismo Pagatore utilizzerà il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione Istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.) per la comunicazione del dettaglio delle violazioni e delle percentuali di riduzione applicate, in ottemperanza dell'articolo 72 REG (UE) 809/2014.

L'azienda tramite il CAA mandatario potrà partecipare al procedimento amministrativo, tramite il soggetto delegato al quale è stato conferito apposito mandato, attraverso il software gestionale RITA-GIOL all'interno del quale saranno visibili le comunicazioni inerenti al presente procedimento.

Le modalità di informazione saranno valutate per anno di campagna in termini di efficacia e di tempestività.

OSSERVAZIONI / DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO			
Codice infrazione	Controllo CONCLUSO	(X)	Effetti irregolarità
R0940	con ESITO FAVOREVOLE		- nessuna riduzione dei premi
R0941	con ESITO SFAVOREVOLE (infrazione accertata)		- riduzione dei premi - azienda a controllo entro i due anni successivi (nel caso sia riscontrata infrazione allo stesso CGO/BCAA, la percentuale di riduzione viene moltiplicata x 3)
R0953	con ESITO SFAVOREVOLE (infrazione accertata) E successiva Verifica dell'AZIONE CORRETTIVA dell'infrazione accertata (BCAA2, BCAA 3, CGO 4, CGO 10)		- attivazione dell'“ allerta precoce ” - può comportare la verifica delle azioni correttive (con RCII) nei tempi indicati - nessuna riduzione se l'azione correttiva è stata realizzata nei tempi e non è presente l'allerta precoce nei due anni precedenti per lo stesso atto/norma - riduzione dei premi (1%) nel caso in cui l'azione correttiva non sia stata realizzata al momento della verifica - qualora non si proceda alla verifica dell'azione correttiva nell'anno in corso e nei due anni civili successivi si riscontri una nuova infrazione sullo stesso CGO/BCAA, sarà applicata una riduzione retroattiva nell'anno della prima infrazione, pari all'1% ed una riduzione per negligenza nell'anno a controllo, considerata ripetuta - azienda può essere sottoposta a controllo entro i due anni successivi
R0602	Con successive verifiche amministrative per CGO 1 (massimali e/o MAS coltura e/o registro fertilizzazioni)		
R0603	Con successive verifiche amministrative per CGO 10 (registro e prescrizioni etichetta)		

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda che intende fornire ulteriori elementi a supporto delle proprie motivazioni, può presentare osservazioni:

- direttamente allo Sportello incaricato dell'esecuzione del controllo dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo;
- dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello e l'Ufficio condizionalità della sede centrale.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

--

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

--

RELAZIONE DI CONTROLLO - RCII VERIFICA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPOTELLO)	
SEDE OPERATIVA (CAA/SPOTELLO)	

R0215	Controllo eseguito	SI	NO*
-------	---------------------------	-----------	------------

R0216	Controllo di tipo amministrativo	SI	NO
-------	---	-----------	-----------

*Motivi di NON esecuzione del controllo (X)		
R0004	Irreperibilità dell'azienda: nuova immediata convocazione dell'azienda	
R0205	Richiedente non presentatosi in convocazione: nuova immediata convocazione dell'azienda	
R0003	Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE: non comporta altre verifiche, nessuna riduzione dei premi	
R0206	Controllo IMPEDITO a causa del richiedente: non comporta altre verifiche; applicazione 100% di riduzione sui premi	

	Incaricati del controllo	Sportello
R0007		
R0008		

R0221	Luogo	
R0222	Data controllo	

	Persone presenti al controllo	
R0010	Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome)	
R0009	Titolarità (beneficiario/rappresentante/delegato)	
R0011	Tipo documento di identità	
R0012	Numero documento di identità	
R0013	Acquisizione di delega in presenza di delegato	
R0018	Presenza al controllo del rappresentante del CAA	
R0018_IDENT	Nome e cognome del rappresentante del CAA	

CGO / BCAA	Codice infrazione	Verifica realizzazione azioni correttive	SI	NO	NA
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione	R0935	L'azienda ha regolarizzato la posizione aziendale o ha avviato l'iter per la regolarizzazione			
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	R0901	L'azienda ha collocato le sostanze pericolose in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate			
	R0902	L'azienda ha realizzato la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile			
CGO 4 - Legislazione alimentare	R0928	L'azienda ha predisposto e/o aggiornato il Manuale di tracciabilità del latte fresco			
CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari	R0923	L'azienda ha adeguato il sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari			

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO DI VERIFICA				
		SI	NO	
R0970	ESITO DI VERIFICA AC FAVOREVOLE			nessuna riduzione dei premi
R0971	ESITO DI VERIFICA AC NON FAVOREVOLE (REITERAZIONE)			<ul style="list-style-type: none"> - riduzione dei premi se verifica con azione correttiva non realizzata, moltiplicata per tre; - azienda a controllo entro i due anni successivi nel caso di azione correttiva non realizzata.

NOTE DEL CONTROLLORE:

L'azione correttiva correttamente eseguita nei tempi fissati, annulla la riduzione applicabile.

Nel caso in cui l'azione correttiva non sia stata realizzata al momento della verifica ci sarà la riduzione dei premi; qualora nei tre anni successivi si riscontri una nuova infrazione sullo stesso CGO/BCAA, sarà applicata una riduzione retroattiva, nell'anno della prima infrazione, pari all'1% ed una riduzione per infrazione reiterata nell'anno a controllo.

Ricordiamo che al riscontro di una nuova infrazione di condizionalità non potrà essere nuovamente concessa la condizione dell'ALLERTA PRECOCE, applicabile nei casi di infrazioni di lieve entità.

OSSERVAZIONI/DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

--

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

--

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

--

**RELAZIONE DI CONTROLLO - RCIII
VERIFICA DI CONDIZIONALITÀ ANNO _____**

CHIUSURA DELL'APPROFONDIMENTO - CGO1

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPOTELLO)	
SEDE OPERATIVE (CAA/SPOTELLO)	

CONTROLLO		
RCIII_H R0122	LUOGO	
RCIII_H R0123	DATA CONTROLLO	

ISPETTORE		
RCIII_H R0107_I	INCARICATI DEL CONTROLLO (1)	
RCIII_H R0107_S	SPOTELLO (1)	
RCIII_H R0108_I	INCARICATI DEL CONTROLLO (2)	
RCIII_H R0108_S	SPOTELLO (2)	

N. CONTROLLO ASSOCIATO		
RCIII_H NUM_CTR	N. controllo di condizionalità per il quale è necessaria una riapertura per CGO1	

ATTI E NORME CONTROLLATI			SI	NO
CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	RCIII_R0210	Per l'azienda con superfici ricadenti in ZVN - Zona Vulnerabile ai Nitrati: verifica degli obblighi amministrativi, agronomici, stoccaggi, massimali di azoto		

DOCUMENTAZIONE		SI/NO
RCIII_DOC_AZ	Eventuale altra documentazione presente in azienda	
RCIII_R0709	Indicare documentazione	

NOTE:**RIEPILOGO ESITO DELL'APPROFONDIMENTO****SI/NO**RCIII_ESAPPR con ESITO **FAVOREVOLE****RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO DI CGO1 FINALE****SI/NO**RCIII_R0940 con ESITO **FAVOREVOLE**RCIII_R0941 con ESITO **SFAVOREVOLE** (infrazione accertata)**RIEPILOGO DELLE INFRAZIONI CGO1**Codice infrazione
checklist

Definizione (da checklist)

NOTE DELL'ISPETTORE**PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI**

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda che intende fornire ulteriori elementi a supporto delle proprie motivazioni, può presentare osservazioni:

- direttamente allo Sportello incaricato dell'esecuzione del controllo dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo;
- dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con decreto del Direttore AVEPA n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello e l'Ufficio condizionalità della sede centrale.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)**BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)**

**RELAZIONE DI CONTROLLO – RCIV
VERIFICA DI CONDIZIONALITÀ ANNO _____**

CHIUSURA DELL'APPROFONDIMENTO - CGO4 E CGO10

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPOTELLO)	
SEDE OPERATIVE (CAA/SPOTELLO)	

CONTROLLO		
RCIV_H_R0122	LUOGO	
RCIV_H_R0123	DATA CONTROLLO	

Incaricati del controllo		
RCIV_H_R0107_I	INCARICATI DEL CONTROLLO (1)	
RCIV_H_R0107_S	SPOTELLO (1)	
RCIV_H_R0108_I	INCARICATI DEL CONTROLLO (2)	
RCIV_H_R0108_S	SPOTELLO (2)	

N. CONTROLLO ASSOCIATO		
RCIV_H_NUM_CTR	N. controllo di condizionalità per il quale è necessaria una riapertura per CGO10	

ATTI E NORME CONTROLLATI			SI	NO
CGO 4 - Legislazione alimentare	RCIV_H_R0313	Per tutte le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono derrate alimentari, alimenti per animali e/o mangimi: verifica degli obblighi amministrativi, di registrazione e di corretto stoccaggio di alimenti e derrate		
CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari	RCIV_H_R0309	Per tutte le aziende: verifica del rispetto delle normative in caso di acquisto e/o utilizzo e/o detenzione di prodotti fitosanitari (PF)		

DOCUMENTAZIONE		SI/NO
RCIV_DOC_AZ	Eventuale altra documentazione presente in azienda?	
RCIV_R0709	Indicare documentazione	

NOTE

RIEPILOGO ESITO DELL'APPROFONDIMENTO		SI/NO
RCIV_H_ESAPPR	con ESITO FAVOREVOLE	

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO DI CGO10 / CGO4 FINALE		SI/NO
RCIV_H_R0940	con ESITO FAVOREVOLE	
RCIV_H_R0941	con ESITO SFAVOREVOLE (infrazione accertata)	

RIEPILOGO DELLE INFRAZIONI CGO4	
Codice infrazione checklist	Definizione (da checklist)

RIEPILOGO DELLE INFRAZIONI CGO10	
Codice infrazione checklist	Definizione (da checklist)

NOTE DELL'ISPETTORE**PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI**

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda che intende fornire ulteriori elementi a supporto delle proprie motivazioni, può presentare osservazioni:

- direttamente allo Sportello incaricato dell'esecuzione del controllo dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo;
- dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello e l'Ufficio condizionalità della sede centrale.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

Allegato A4 - Checklist di SITIControlli

Utilizzate per la registrazione dei dati ai fini del calcolo dell'esito
(da NON utilizzare da parte dei controllori)

RIEPILOGO DEI CONTROLLI - SSVV

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

SV0115	Controllo eseguito regolarmente	SI	NO
--------	--	-----------	-----------

SV0115	Controllo eseguito regolarmente	SI	NO*
--------	--	----	-----

	*Motivi sospensione del controllo	
SV0104	Irreperibilità dell'azienda	
SV0105	Richiedente non presentatosi in convocazione	
SV0103	Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE	
SV0106	Controllo IMPEDITO a causa del richiedente	

	CGO 6	CGO 7	CGO 8	CGO 5	CGO 4	CGO 9	CGO 11	CGO 12	CGO 13
Controllo effettuato									
Infrazione accertata									
Prescrizione azioni correttive (AC) / impegni di ripristino (IR)									

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE - Identificazione e registrazione dei suini

CUAA		RICHIEDENTE			
CODICE ALLEVAMENTO		TIPOLOGIA ALLEVAMENTO			
	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
A0601	Allevamento chiuso				
A0602	Allevamento da autoconsumo (1 capo) per A0605				
	Identificazione e registrazione degli animali	SI	NO	NA	NC
A0632	Assenza di capi con identificazione mancante (impegno C1)				
A0623	Totale capi privi di identificazione				N.
A0622	Assenza di capi con identificazione non corretta (impegno C1)				
A0631	Totale di capi con identificazione irregolare				N.
	Registro aziendale	SI	NO	NA	NC
A0607	Presenza del registro aziendale (cartaceo/informatizzato) (impegno B1)				
A0608	Registro aziendale conforme e aggiornato con la registrazione delle entrate e delle uscite dei capi (3 giorni dall'evento), per i nati e i morti 30 giorni (impegno B2)				
A0645	Registro aziendale compilato in ogni sua parte (impegno B2)				
A0643	Assenza di capi presenti in allevamento, ma non nel registro aziendale (impegno B2)				
A0644	Assenza di capi presenti sul registro aziendale, ma non in allevamento (impegno B2)				
A0646	Totale capi non correttamente registrati				N.
	Notifiche	SI	NO	NA	NC
A0613	Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (entro 7 giorni per le movimentazioni degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda) (impegno B4)				
A0647	Totale capi non correttamente notificati				N.
A0605	Azienda/Allevamento registrato presso la BDN a seguito della comunicazione all'ASL (impegno A1/A2)				
A0615	Registrazione annuale della consistenza dell'allevamento in BDN (censimento) (impegno B3)				
A0671	Presenza in azienda della documentazione prevista per la gestione e registrazione dei capi (impegno B4)				
	Totale capi				
A0625	Totale capi effettivamente presenti in allevamento				N.
A0674	Totale eventi dal primo gennaio al momento del controllo				N.
A0672	Numero capi presenti in allevamento identificati singolarmente				N.
A0648	Totale capi risultanti al censimento annuale				N.
A0649	Totali capi/partite controllati				N.
A0675	Totali eventi controllati				N.
A0626	Totale capi/partite con anomalie non conformi				N.
A0673	Totale eventi non conformi				N.
A0670	Totale non conformità rilevate (numero assoluto delle non conformità)				N.
A0627	Incidenza delle non conformità				%

Intenzionalità		SI	NO
A0640	Assenza del registro aziendale (impegno B1)		
A0641	Mancata registrazione dell'azienda in BDN a seguito della richiesta al Servizio veterinario (impegno A1)		
A0642	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti / nei casi di contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo		

A0630	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE - Identificazione e registrazione dei suini

DATA CONTROLLO	INCARICATI DEL CONTROLLO

	Prescrizioni	SI	NO
A0637	Prescrizione azione correttiva/impegno di ripristino		

	Verifica realizzazione azioni correttive/impegni di ripristino	SI	NO
A0639	L'azienda ha realizzato l'azione correttiva/impegno di ripristino prescritto		

NOTE:

DATA VERIFICA	INCARICATI DELLA VERIFICA

CGO 7 - Regolamento (CE) 1760/2000 - Identificazione e registrazione dei bovini/bufalini

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
A0701	Allevamento chiuso				
	Identificazione e registrazione degli animali	SI	NO	NA	NC
A0735	Assenza di capi non identificabili (impegno B1-B2)				
A0729	Totale capi privi di identificazione				N.
A0728	Assenza di capi con identificazione non corretta (impegno B1-B2)				
A0730	Totale capi con identificazione irregolare				N.
	Registro aziendale	SI	NO	NA	NC
A0705	Presenza del registro aziendale (cartaceo/informatizzato) (impegno C1)				
A0706	Registro aziendale conforme e aggiornato entro 3 giorni dagli eventi (apposizione marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita) (impegno C2-C3)				
A0749	Registro aziendale compilato in ogni sua parte (impegno C2)				
A0771	Assenza di capi presenti in allevamento, ma non nel registro aziendale (impegno C2-C3)				
A0772	Assenza di capi presenti sul registro aziendale, ma non in allevamento (impegno C2-C3)				
A0750	Totale capi non correttamente registrati				N.
	Notifiche	SI	NO	NA	NC
A0751	Notifica alla banca dati della morte dell'animale entro 7 giorni dal decesso (impegno C4)				
A0752	Invio della documentazione prevista entro 7 giorni dall'applicazione della marca per i capi acquistati da paesi terzi (impegno B4)				
A0753	Nel caso di decessi in azienda, comunicazione ai Servizi Veterinari entro 48 ore e, per i nati prima del 1° maggio 2015, consegna del passaporto ai SSVV entro 7 giorni (impegno D2) dalla data del decesso dell'animale				
A0708	Comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda (impegno C4-D1)				
A0754	Presentazione entro 2 giorni della denuncia di furto o smarrimento di animali o marchi auricolari non ancora utilizzati (impegno D3)				
A0755	Totale capi non correttamente notificati				N.
A0703	Comunicazione al servizio veterinario competente di eventuali variazioni anagrafiche o fiscali dell'azienda entro 7 gg dall'evento (impegno A2)				
	Passaporto	SI	NO	NA	NC
A0719	Presenza passaporti (impegno B3)				
A0720	Totale di capi privi di passaporto				N.
	Totale capi				
A0732	Totale capi presenti in allevamento				N.
A0773	Totale eventi dal primo gennaio al momento del controllo				N.
A0761	Totali capi controllati				N.
A0774	Totali eventi controllati				N.
A0733	Totale capi non conformi				N.
A0775	Totale eventi non conformi				N.
A0734	Incidenza delle non conformità				%
A0770	Totale non conformità rilevate (numero assoluto delle non conformità)				N.

CGO 7 - Regolamento (CE) 1760/2000 - Identificazione e registrazione dei bovini/bufalini

Intenzionalità		SI	NO
A0744	Assenza del registro aziendale (impegno C1)		
A0745	Mancata registrazione dell'azienda in BDN a seguito della richiesta al Servizio veterinario (impegno A1)		
A0746	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti / nei casi di contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo		

A0737	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

DATA CONTROLLO	INCARICATI DEL CONTROLLO

Prescrizioni		SI	NO
A0742	Prescrizione azione correttiva/impegno di ripristino		

Verifica realizzazione azioni correttive/impegni di ripristino		SI	NO
A0743	L'azienda ha realizzato l'azione correttiva/impegno di ripristino prescritto		

NOTE:

DATA VERIFICA	INCARICATI DELLA VERIFICA

CGO 8 - Regolamento (CE) 21/2004 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
A0801	Allevamento chiuso				
	Identificazione e registrazione degli animali	SI	NO	NA	NC
A0820	Assenza di capi con identificazione non corretta (impegno C1-C2-C3-C4)				
A0822	Totale di capi con identificazione irregolare				N.
A0830	Assenza di capi con identificazione mancante (impegno C1-C2-C3-C4)				
A0821	Totale capi privi di identificazione				N.
	Registro aziendale	SI	NO	NA	NC
A0805	Presenza del registro aziendale (cartaceo/informatizzato) (impegno B1)			--	--
A0806	Registro aziendale conforme e aggiornato (impegno B4)			--	--
A0841	Registro aziendale compilato in ogni sua parte (impegno B4)				
A0842	Corretta movimentazione dei capi con modello 4 informatizzato (con registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi) (impegno B3)				
A0873	Assenza di capi presenti in allevamento, ma non nel registro aziendale (impegno C2-C3)				
A0874	Assenza di capi presenti sul registro aziendale, ma non in allevamento (impegno C2-C3)				
A0844	Totale capi non correttamente registrati				N.
	Notifiche	SI	NO	NA	NC
A0811	Comunicazione entro i termini previsti con Modello 4 informatizzato delle movimentazioni degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda (impegno B5)				
A0813	Registrazione annuale della consistenza dell'allevamento in BDN (censimento) dove previsto (impegno A1)			--	
	Totale capi				
A0824	Totale capi effettivamente presenti in allevamento				N.
A0871	Numero capi identificati in BDN				N.
A0876	Totale eventi dal primo gennaio al momento del controllo				N.
A0845	Totali capi/partite controllati				N.
A0875	Totali eventi controllati				N.
A0825	Totale capi/partite non conformi				N.
A0872	Totale eventi non conformi				N.
A0870	Totale non conformità rilevate (numero assoluto delle non conformità)				N.
A0826	Incidenza delle non conformità				%

	Intenzionalità	SI	NO
A0838	Assenza del registro aziendale (impegno B1)		
A0839	Mancata registrazione dell'azienda in BDN a seguito della richiesta al Servizio veterinario (impegno A1)		
A0840	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti / nei casi di contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo		

A0829	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

DATA CONTROLLO	INCARICATI DEL CONTROLLO

CGO 8 - Regolamento (CE) 21/2004 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Prescrizioni		SI	NO
A0836	Prescrizione azione correttiva/impegno di ripristino		

Verifica realizzazione azioni correttive/impegni di ripristino		SI	NO
A0837	L'azienda ha realizzato l'azione correttiva/impegno di ripristino prescritto		

NOTE:

DATA VERIFICA	INCARICATI DELLA VERIFICA

CGO 4 VET - Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
VET01	Azienda zootecnica: produzioni animali, latte, mangimi e/o alimenti per animali			--	--
VET03	Azienda zootecnica: produzione uova			--	--
	Azienda zootecnica: produzioni animali/latte/mangimi/uova	SI	NO	NA	NC
VET06	Presenza registro dei trattamenti veterinari e/o con sostanze ad azione ormonica, tireostatica e betagoniste				
VET07	Puntuale registrazione dei trattamenti veterinari eseguiti e ordinata tenuta delle prescrizioni e delle fatture di acquisto				
VET08	Rispetto modalità di prescrizione, somministrazione e utilizzo terapeutico/zootecnico di sostanze (art. 4-5 DLGS 158/06)				
VET09	Rispetto di appropriati tempi di attesa nell'utilizzo di farmaci veterinari				
VET11	Presenza registro delle vendite dirette e/o delle consegne del latte (solo bovini)				
VET12	Aggiornamento del registro delle vendite dirette e/o delle consegne Procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità				
VET13	Idoneità dell'operatore, in caso di non conformità del latte, di avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne immediatamente le autorità competenti				
VET14	Presenza di un sistema di identificazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico				
VET15	Presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati e/o feriti				
VET16	Azienda ufficialmente indenne da brucellosi/tubercolosi				
VET17	Introduzione di animali provvisti certificazione sanitaria				
VET18	Opportuna registrazione o conservazione della documentazione della natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali				
VET19	Corretta tenuta delle segnalazioni/analisi dei controlli effettuati sugli animali o sui loro prodotti, compresa le denunce delle mortalità in allevamento				
VET20	Presenza di locali, impianti, attrezzature di mungitura e stoccaggio idonei a prevenire la contaminazione del latte Rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare				
VET21	Presenza di animali alla mungitura adeguatamente puliti Rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte.				
VET22	Protezione del latte prodotto da contaminazioni				
VET23	Conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene da parte del personale				
VET24	Disponibilità delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature, oppure Stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose eseguiti con cura e attenzione al fine di prevenire ogni contaminazione				
VET25	Rispetto delle modalità di refrigerazione per lo stoccaggio del latte				
VET26	Trasformazione del latte entro 2 ore OPPURE rispetto di particolari "protocolli" dei disciplinari di produzione (es. grana padano)				
VET32	Stoccaggio separato dei mangimi medicati dai mangimi non medicati Attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione alle autorità competenti				
VET34	Presenza di documenti/registrazioni dai quali identificare facilmente i fornitori di alimenti per animali compresi additivi e premiscele di additivi, eventuale uso di semente OGM				
VET40	Attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso dei controlli precedenti				
VET42	Correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali				
VET28	Azienda zootecnica: produzione uova Corretto stoccaggio delle uova Rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova				

CGO 4 VET - Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare

Intenzionalità		SI	NO
VET36	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti / nei casi di contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo / infrazioni in più settori produttivi con valori di gravità e durata di livello alto		

VET35	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO

DATA CONTROLLO	INCARICATI DEL CONTROLLO

Prescrizioni		SI	NO
VET38	Prescrizione azione correttiva/impegno di ripristino		

Verifica realizzazione azioni correttive/impegni di ripristino		SI	NO
VET39	L'azienda ha realizzato l'azione correttiva/impegno di ripristino prescritto		

NOTE:

DATA VERIFICA	INCARICATI DELLA VERIFICA

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

	Somministrazione di sostanze	SI	NO	NA	NC
B1002	Rispetto del divieto di somministrazione agli animali dell'azienda, di sostanze ad azione ormonica, tireostatica ecc. e di qualunque sostanza proibita ovvero commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati ai quali NON sono state somministrate sostanze vietate o sia stato rispettato il tempo di sospensione dei farmaci				

	Intenzionalità	SI	NO
B1008	Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette nell'utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo		
B1009	Detenzione, somministrazione, utilizzo di sostanze vietate; detenzione, macellazione, immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze; evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze, accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli		

B1004	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

DATA CONTROLLO	INCARICATI DELLA VERIFICA

CGO 9 - Regolamento (CE) 999/2001 - Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

	Misure di prevenzione e controllo sanitario	SI	NO	NA	NC
B1202	Rispetto delle norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili				

	Intenzionalità	SI	NO
B1208	Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo; identificazione di infrazioni intenzionali da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli		

B1204	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

NOTE:

DATA CONTROLLO	INCARICATI DELLA VERIFICA

CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE - Norme minime per la protezione dei vitelli

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

	Requisiti	Numero totale irregolarità	C16A	C16B	C16C
1	Ispezione (controllo degli animali)				
2	Libertà di movimento				
3	Spazio disponibile				
4	Edifici e locali di stabulazione				
5	Illuminazione minima				
6	Attrezzature automatiche e meccaniche				
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze				
8	Tasso di emoglobina				
9	Mangimi contenenti fibre				
10	Mutilazioni				
11	Procedure d'allevamento				
	TOTALE				

	Intenzionalità	SI	NO
C1609	Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo		
C1614	Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti		

C1604	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

DATA CONTROLLO	INCARICATI DEL CONTROLLO

	Prescrizioni	SI	NO
C1612	Prescrizione azione correttiva/impegno di ripristino		

	Verifica realizzazione azioni correttive/impegni di ripristino	SI	NO
C1613	L'azienda ha realizzato l'azione correttiva/impegno di ripristino prescritto		

NOTE:

DATA CONTROLLO	INCARICATI DELLA VERIFICA

CGO 12 - Direttiva 2008/120/CE - Norme minime per la protezione dei SUINI

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

	Requisiti	Numero totale irregolarità	C17A	C17B	C17C
1	Personale				
2	Ispezione (controllo degli animali)				
3	Libertà di movimento				
4	Spazio disponibile				
5	Edifici e locali di stabulazione				
6	Illuminazione minima				
7	Pavimentazioni				
8	Materiale manipolabile				
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze				
10	Mangimi contenenti fibre				
11	Mutilazioni				
12	Procedure d'allevamento				
13	Attrezzature automatiche e meccaniche				
	TOTALE				

	Intenzionalità	SI	NO
C1709	Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo		
C1714	Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti		

C1704	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

DATA CONTROLLO	INCARICATI DEL CONTROLLO

	Prescrizioni	SI	NO
C1712	Prescrizione azione correttiva/impegno di ripristino		

	Verifica realizzazione azioni correttive/impegni di ripristino	SI	NO
C1713	L'azienda ha realizzato l'azione correttiva/impegno di ripristino prescritto		

NOTE:

DATA CONTROLLO	INCARICATI DELLA VERIFICA

CGO 13 - Direttiva 98/58/CEE - Protezione degli animali negli allevamenti

CUAA	RICHIEDENTE
CODICE ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO

	Requisiti	Numero totale irregolarità	C18A	C18B	C18C
1	Personale				
2	Ispezione (controllo degli animali)				
3	Registrazioni				
4	Libertà di movimento				
5	Edifici e locali di stabulazione				
6	Illuminazione				
7	Attrezzature automatiche e meccaniche				
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze				
9	Mutilazioni				
10	Procedure d'allevamento				
	TOTALE				

	Intenzionalità	SI	NO
C1809	Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo		
C1814	Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti		

C1804	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

DATA CONTROLLO	INCARICATI DEL CONTROLLO

	Prescrizioni	SI	NO
C1812	Prescrizione azione correttiva/impegno di ripristino		

	Verifica realizzazione azioni correttive/impegni di ripristino	SI	NO
C1813	L'azienda ha realizzato l'azione correttiva/impegno di ripristino prescritto		

NOTE:

DATA CONTROLLO	INCARICATI DELLA VERIFICA

Allegato A5 - Schema frontespizio fascicolo di controllo

CONDIZIONALITÀ - Controllo in loco campagna

SPORTELLO ASSEGNATARIO DEL CONTROLLO:

Dati dell'azienda a controllo

DENOMINAZIONE:

CUAA:

INDIRIZZO:

tel. TITOLARE/RAPPRESENTANTE/DELEGATO:

CAA DI APPARTENENZA:

tel. CAA:

Dati del campione e del controllo

TIPO CAMPIONE (preliminare/integrativo):

CRITERIO DI ESTRAZIONE (rischio/casuale/segnalazione):

	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma
Atto/norma controllati*							
Infrazioni accertate							
Azioni correttive RCII							
Approfondimento CGO1 RCIII							
Approfondimento CGO10RCIV							

* (da informazioni su tablet)

INCARICATO DEL CONTROLLO:

DATA PREAVVISO:

DATA CONTROLLO:

NOTE:

**CONDIZIONALITÀ
PROGRAMMAZIONE 2014-2022
SPECIFICHE TECNICHE
PER I CONTROLLI IN LOCO
ANNO 2023**

INDICE

1. Introduzione.....	3
2. CGO 1.....	4
3. BCAA 1.....	45
4. BCAA 2.....	52
5. BCAA 3.....	56
6. CGO 2.....	62
7. CGO 3.....	66
8. CGO 4.....	78
9. CGO 10.....	85
10. BCAA 4.....	109
11. BCAA 5.....	114
12. BCAA 6.....	119
13. BCAA 7.....	122
14. ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE.....	129
15. RC - Testata ispezione e Relazione di controllo.....	130
16. RCII - Relazione di controllo di verifica.....	140
17. RELAZIONE DI CONTROLLO – RCIII.....	143
18. RELAZIONE DI CONTROLLO – RCIV.....	145
19. Allegato B2 - Tabella per il calcolo delle quantità di azoto prodotto in funzione della consistenza zootecnica.....	148
20. Allegato B3 - Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame (Allegato E – allegato 4 DGRV 813/2021).....	150
21. Allegato B4 - Tabella MAS (DGRV 813/2021, Allegato E - Allegato 2a).....	157
22. Allegato B5 - Elenco delle aree ZPS e ZSC della Regione del Veneto.....	157

1. Introduzione

Il presente documento definisce le modalità operative per il controllo in loco di condizionalità e la compilazione delle checklist, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento, dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle indicazioni dell'AVEPA relative allo svolgimento dei controlli.

2. CGO 1

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

A0490	Controllo effettuato	SI	NO
A0494	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
A0493	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZVN per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo)		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile quando l'azienda conduce almeno una particella ricadente nel catalogo ZVN (vedi INFO AGGIUNTIVE colonna "FG ZONA ZVN").

Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità, di conseguenza nessuna particella ricadrebbe effettivamente in ZVN (A0493 = SI).

Nel caso in cui al momento del controllo l'azienda non abbia più il titolo di possesso per le superfici ricadenti in ZVN, il controllo è comunque applicabile dal momento che dovranno essere attuate le verifiche amministrative, relative al periodo di possesso delle medesime.

La normativa regionale di riferimento, in applicazione della Direttiva 91/676/CEE, è la DGRV n. 813 del 22 giugno 2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE." e successive modifiche all'Allegato A della DGR 813/2021 introdotte dal "Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e Speciali" DGR 988/2022 e integrate nella DGR n. 1185/2022

Ai sensi di quanto previsto dal Quarto Programma d'Azione Nitrati (DGR n. 813/2021) e in riferimento alle modifiche introdotte dalla DGR n. 988/2022, per tutte le aziende soggette agli obblighi di Condizionalità e sulle superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC, vige il rispetto del divieto di impiego di alcuni tipi di fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 (con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti).

Tale verifica è amministrativa ed è effettuata su tutte le domande che hanno fatto richiesta di aiuti PAC.

Inoltre, ai fini della DGR 1185/2022, per quanto previsto dalla DGR n. 988/2022, nel rispetto di quanto definito all'Allegato 12, è possibile riconoscere gli aiuti diretti della PAC sulle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii.

Definizioni (articolo 2, Allegato A, DGRV 813/2021):

"consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente.

"effluenti di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce.

"stallatico": ai sensi dell'art. 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera.

“liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall’attività di allevamento:

- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma N13432:2002;
- 4) le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1;
- 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente provvedimento;

È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente provvedimento.

“letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall’attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1;
- 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost –SMC), di cui alla lettera ff).
- 6) il compost aziendale di cui alla lettera nn).

È altresì assimilata ai letami la frazione palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente provvedimento

“acque reflue”: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell’articolo 112, comma 1 e dell’articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:

- 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
- 2) imprese dedite all’allevamento di bestiame;
- 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera r) del presente articolo.

“fertilizzante azotato”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:

- 1) gli effluenti di allevamento di cui all’articolo 74 del d.lgs. n. 152 del 2006 e assimilati;
- 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari;
- 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del regolamento (UE) 2019/1009 contenenti azoto con qualunque titolo.

“sottoprodotti di origine animale - SOA”: materiali utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché in conformità alle Linee Guida Regionali che recepiscono le disposizioni approvate nell’accordo 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome.

“azoto disponibile al campo”: azoto contenuto negli effluenti d’allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio.

“efficienza fertilizzante degli effluenti d’allevamento”: il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo.

“Massima Applicazione Standard (MAS)”: dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, come individuata nell’Allegato 2A.

“utilizzo agronomico”: la gestione di effluenti di allevamento e materiali assimilati, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute.

“fertirrigazione”: l’applicazione al suolo effettuata con coltura in atto mediante l’abbinamento dell’adacquamento con la fertilizzazione; l’aggiunta controllata alle acque irrigue può comprendere quote di liquame e/o della frazione liquida del digestato. La fertirrigazione può essere effettuata anche mediante l’abbinamento dell’adacquamento con quote di fertilizzanti idrosolubili.

“residui dell’attività agroalimentare”: i residui di produzione individuati nell’Allegato IX al DM 25/2/2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006.

“stoccaggio”: deposito di effluenti e delle acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla DGRV 813/2021.

“accumuli di letami”: depositi temporanei di letami, effettuati in prossimità ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dall’articolo 11 dell’Allegato A alla DGRV n. 813/2021.

“trattamento”: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali e acque reflue, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.

“piccole aziende agroalimentari”: aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero - caseari, vitivinicoli e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

“digestione anaerobica” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato

“digestato”: materiale derivante esclusivamente dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 14, comma 1 del presente provvedimento, da sole e/o in miscela tra loro.

“digestato agrozootecnico”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

- 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- 3) effluenti di allevamento;
- 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

“digestato agroindustriale”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

- 1) acque reflue;
- 2) residui dell’attività agroalimentare;
- 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- 4) sottoprodotti di origine animale;
- 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.

“impianto di digestione anaerobica”: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell’impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto.

“impianto aziendale”: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola azienda agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 14, comma 1 provenienti dall’attività svolta dall’azienda medesima.

“impianto interaziendale”: impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui alle precedenti lettere u) e v), provenienti esclusivamente da aziende agricole o imprese agroindustriali associate o consorziate con il soggetto che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con il soggetto medesimo apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.

“destinatario”: l’azienda agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente provvedimento destinate all’utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità.

“area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici, tecniche colturali, rese colturali, e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati.

“codice di buona pratica agricola” (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999.

“allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti”: ai fini della presente disciplina di utilizzazione agronomica, si intendono le strutture di stoccaggio già in esercizio alla data dell’entrata in vigore della DGRV n. 2495 del 7.8.2006 (BUR 5 settembre 2006, n. 78).

“piccoli allevamenti di tipo familiare - PAF”: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo.

“corsi d’acqua superficiali”: rete dei corpi idrici superficiali delle acque interne correnti (non lacustri) individuata ai sensi del D.lgs 152/2006. Sono escluse le scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost - SMC)”: substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi, solo se proveniente dal compostaggio esclusivamente di letami e/o sottoprodotti delle coltivazioni vegetali.

“correttivi da materiali biologici”: correttivi ai sensi del D.lgs n. 75 del 2010 o del regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l’impegno di materiale di origine biologica.

“fanghi”: fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento.

“Altri fanghi e residui non tossico e nocivi”: rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, così come previsti e disciplinati dalla DGR n. 2241/2005, Capitolo 2.

“Ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.”: materiali azotati provenienti da rifiuti che ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, non sono ricompresi tra le matrici dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, ai sensi di quanto indicato nell’art. 31, punto 2, lettera a., sottopunto ii, della DGR n. 988/2022. Tali fertilizzanti sono stati identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile all’Amministrazione regionale nel sistema A58-WEB.

“Zona Ordinaria”: tutto il territorio regionale non designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva 91/676/CEE.

“Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti” (PUA): documento aggiornato annualmente, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell’azoto, finalizzato alla verifica preventiva di MAS, efficienza minima d’uso degli effluenti di allevamento e materiali assimilati e corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie.

“golena aperta”: aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d’acqua mediante un argine secondario, non risultando - in tal caso - i fertilizzanti azotati oggetto di spandimento separati fisicamente dal corso d’acqua adiacente.

“argine”: opera longitudinale rilevata rispetto al piano campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d’acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini (argini secondari), dove il più esterno dei quali - il più elevato - prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l’argine maestro e il corso d’acqua.

“bestiame”: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto identificati in Allegato 4 al presente provvedimento.

“compost aziendale”: frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali.

“digestato equiparato” (di cui alla art. 1, comma 527, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160): prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali indicati alle lettere u) e v) del presente articolo, in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

“pp) fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni”: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l’impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):

a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell’industria agroalimentare/agroindustriale*);

b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell’industria agroalimentare/agroindustriale*);

c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata);

d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

Non sono ricompresi nella lettera pp) di cui sopra gli ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. ancorché ottenuti con le matrici sopra elencate, fatto salvo quanto previsto all’art. 27 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021. Tali prodotti sono stati identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile nel sistema A58-WEB.

* attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l’agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all’alimentazione degli animali destinati al consumo umano.

“A58-WEB”: applicativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto per gli adempimenti inerenti Comunicazioni, PUA, Registro delle concimazioni di cui al Titolo VI dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021.

Caratteristiche aziendali

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
A0401	L’azienda dichiara di NON produrre e di NON utilizzare effluenti zootecnici nel caso in cui i terreni ricadano in Zona Vulnerabile ai Nitrati - ZVN			--	--
A0404	L’azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF)			--	--

A0403	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF)			--	--
A0405	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc.):				
A0420	L'azienda produce effluenti zootecnici/digestati (SI se presente allevamento, anche PAF)			--	--
A0421	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici/digestati prodotti				--
A0423	L'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati (anche se in assenza di animali)			--	--
A0424	L'azienda acquisisce effluenti zootecnici/digestati				--
A0476	Presenza di provvedimenti di divieto di spargimento			--	
A0499	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorchè ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021(fertilizzanti con deroga DGR 988/2022)			--	--
A0499/1	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005			--	--
A0499/2	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009			--	--
A0499/3	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 988/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento.			--	--

A0401 L'azienda dichiara di NON produrre e di NON utilizzare effluenti zootecnici nel caso in cui i terreni ricadano in Zona Vulnerabile ai Nitrati - ZVN

SI: l'azienda possiede terreni che ricadono in ZVN e DICHIARA di NON produrre (non possiede un allevamento) e di NON utilizzare (non acquista/non concede in asservimento) effluenti zootecnici
NO: l'azienda possiede terreni che ricadono in ZVN e DICHIARA di produrre e/o utilizzare effluenti zootecnici
NA: non previsto
NC: non previsto

A0404 L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF)

SI: l'azienda possiede solamente un allevamento con queste caratteristiche (vedi "Definizioni")
NO: l'azienda NON possiede un allevamento con queste caratteristiche
NA: non previsto
NC: non previsto

A0403 L'azienda possiede allevamenti (NO PAF)

SI: l'azienda possiede un allevamento diverso dal PAF
NO: l'azienda NON possiede un allevamento
NA: non previsto
NC: non previsto

A0405 Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc.....):

Riportare le tipologie di animali presenti, sia che si tratti di allevamento che di PAF.

A0420 L'azienda produce effluenti zootecnici/digestati (SI se presente allevamento, anche PAF)

SI: l'azienda produce effluenti zootecnici / digestati, in presenza di allevamento o di PAF

NO: l'azienda NON produce effluenti zootecnici / digestati, essendo priva di allevamenti (A0404 E A0403 = NO)

NA: non previsto

NC: non previsto

A0421 L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici/digestati prodotti

SI: l'azienda comunica di cedere PARTE o TUTTI gli effluenti zootecnici prodotti / digestati con ACCORDI DI CESSIONE

NO: l'azienda comunica di NON cedere PARTE o TUTTI gli effluenti zootecnici prodotti

NA: in azienda non sono presenti allevamenti (A0404 E A0403=NO)

NC: non previsto

A0423 L'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati (anche se in assenza di animali)

SI: l'azienda utilizza effluenti zootecnici / digestati, derivanti da:

- proprio allevamento **oppure**
- acquisiti all'esterno con ACCORDI DI CESSIONE, **oppure**
- attraverso la concessione dei terreni in asservimento (atti di assenso)

NO: l'azienda NON utilizza effluenti zootecnici / digestati

NA: non previsto

NC: non previsto

A0424 L'azienda acquisisce effluenti zootecnici/digestati

In comunicazione sono riportati gli estremi del/dei soggetti che ricevono gli effluenti zootecnici/digestati.

SI: l'azienda comunica di acquisire effluenti zootecnici / digestati con atto di assenso

NO: l'azienda comunica di NON acquisire effluenti zootecnici / digestati

NA: l'azienda non utilizza effluenti zootecnici / digestati (A0423=NO)

NC: non previsto

Note: in comunicazione sono riportati gli estremi del/dei soggetti che ricevono gli effluenti zootecnici/digestati

A0476 Presenza di provvedimenti di divieto di spargimento

In caso di riscontro del suddetto provvedimento nel software A58 WEB (Nitrati), la ditta non può effettuare attività di spandimento ed è tenuta a provvedere alla realizzazione/adequamento degli impianti di stoccaggio, nonché alla gestione dell'effluente zootecnico / digestato, secondo le prescrizioni impartite dalla Provincia o altri Enti competenti.

Ai fini del controllo di Condizionalità, è obbligo verificare con la Provincia competente o altri Enti competenti, la presenza e la validità del provvedimento, per configurare una eventuale infrazione agli obblighi di stoccaggio, che può consistere nella totale assenza dell'impianto (A0426=NO) o nella sua inadeguatezza (A0427=NO), oppure una infrazione relativa agli obblighi agronomici o alla corretta gestione degli accumuli temporanei.

SI: l'azienda è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia o altri Enti competenti

NO: l'azienda NON è oggetto di provvedimento di “divieto di spargimento” emanato dall'Ente Provincia o altri Enti competenti

NA: non previsto

NC: non è possibile verificare la presenza di un provvedimento di “divieto di spargimento” emanato dall'Ente Provincia o altri Enti competenti

A0499 L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorchè ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (fertilizzanti con deroga DGR 988/2022)

SI: l'azienda ha utilizzato ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorchè ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 come da APPOSITO ELENCO reso disponibile da ARPAV ed inserito nel sistema A58-WEB

NO: l'azienda NON ha utilizzato ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorchè ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 come da APPOSITO ELENCO reso disponibile da ARPAV ed inserito nel sistema A58-WEB

NA: non previsto

NC: non previsto

A0499/1 L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005

SI: l'azienda ha utilizzato fertilizzanti per cui sono individuati specifici divieti/prescrizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp). Nel caso in cui per le superfici interessate dallo spandimento, l'azienda abbia percepito “aiuti a superficie” della PAC, le stesse saranno escluse dal riconoscimento dell'aiuto/pagamento PAC, in quanto prodotti con l'impiego di fanghi.

NO: l'azienda NON ha utilizzato fertilizzanti per cui sono individuati specifici divieti/prescrizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp)


NA: non previsto

NC: non previsto

La verifica viene effettuata attraverso la presenza nel portale PIAVe del “Registro delle concimazioni (ReC) per materiali pp) (DGR n. 813/2021) e Fanghi (DGR n. 2241/2005)”.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto degli impegni di Condizionalità, nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

N.B. A seguito di tale verifica le superfici richieste a premio dovranno essere escluse dalle domande annuali.



A0499/2 L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009


SI: l'azienda ha utilizzato fertilizzanti per cui sono individuati specifici divieti/prescrizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009.

NO: l'azienda NON ha utilizzato fertilizzanti per cui sono individuati specifici divieti/prescrizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005

NA: non previsto

NC: non previsto

La verifica viene effettuata attraverso la presenza nel portale PIAVe del "Registro delle concimazioni (ReC) per materiali pp) (DGR n. 813/2021) e Fanghi (DGR n. 2241/2005)".



The screenshot shows the search interface of the PIAVe portal. At the top, it says 'REGIONE DEL VENETO' and 'Registri concimazioni/interventi colturali'. Below this, there are several dropdown menus and input fields for filtering search results. The 'Tipo registro' dropdown is currently set to 'Concimazioni (Fert.Art.2 lett.pp)'. Other visible filters include 'Anno riferimento', 'CUAA', 'Partita IVA', 'Stato registro', and 'Ragione Sociale'. A 'Carica' button is also present.

A0499/3 L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 998/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento

SI: l'azienda ha utilizzato fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi.

NO: l'azienda NON ha utilizzato fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi

NA: non previsto

NC: non previsto

La verifica viene effettuata attraverso la presenza nel portale PIAVe del registro delle concimazioni e delle particelle catastali rientranti nelle vigenti autorizzazioni allo spandimento dei fanghi di depurazione e altri rifiuti non pericolosi, ai sensi della DGR n. 2241/2005, Verificare Autorizzazione provinciale vigente

Si specifica che i controlli soggetti al regime di condizionalità per tale atto, ricompresi nei campi A0499 – A0499/1 – A0499/2 – A0499/3, vengono effettuati solo per le aziende estratte a campione condizionalità per l'anno a controllo.

Nota – CLASSE DIMENSIONALE

La verifica dell'appartenenza alla classe dimensionale indicata è effettuata con i dati presenti in comunicazione nitrati (software regionale A58 WEB) e con il confronto della realtà aziendale riscontrata.

A riguardo precisiamo che è possibile riscontrare la presenza di una comunicazione nitrati nel software regionale, anche per aziende "sotto soglia" cioè al di sotto del limite delle 1000 unità di azoto/ettaro prodotto/utilizzato. Tali comunicazioni

possono essere state inserite al fine di soddisfare specifici impegni di misure del Programma di sviluppo rurale, oppure per soddisfare la deroga dell'ex standard 2.2 di condizionalità, in vigore fino al 2014.

In assenza di comunicazione solo nel caso in cui siano evidenti sia la consistenza media annuale dell'allevamento (es. confronto registro di stalla) sia il carico prodotto in azienda e si sia in grado di definire gli obblighi amministrativi aziendali, si procederà con la definizione della classe di appartenenza attraverso il confronto con le tabelle in allegato (allegati B2 e B3).

In caso contrario, qualora non sia possibile determinare con esattezza la consistenza media annuale dell'allevamento e pertanto il carico di azoto prodotto in azienda, il controllo è da integrarsi con verifica amministrativa di eventuali informazioni presenti presso la Provincia territorialmente competente.

Esempio applicativo:

1) azienda con 50 vacche da latte in produzione e 45 capi da rimonta, ricadente in zona vulnerabile ai nitrati.

Dal confronto dell'allegato B2 "tabella per il calcolo delle quantità di azoto prodotto in funzione della consistenza zootecnica" ne deriva che:

- da 37 a 72 vacche in produzione, producono da 3001 a 6000 kg di azoto al campo
- da 28 a 83 capi in rimonta, producono da 1001 a 3000 kg di azoto al campo

L'azienda, pertanto, ad una prima verifica, produce circa 3000 - 6000 kg di azoto, pertanto rientra nella CLASSE DIMENSIONALE 3.

In particolare, dal confronto dell'allegato B3, ne deriva che:

- vacche e bufalini da latte (p.v. medio 600 kg), qualsiasi tipo di stabulazione, producono 83 kg azoto/capo/anno
- capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg), qualsiasi tipo di stabulazione, producono 36 kg azoto/capo/anno

Quindi, moltiplicando il numero di capi per la produzione di azoto in tabella:

- n. 50 vacche da latte * 83 kg azoto = 4150 kg azoto
- n. 45 capi da rimonta * 36 kg azoto = 1620 kg azoto
- 4150 + 1620 = 5770 kg azoto prodotti, a conferma della prima verifica attuata: l'azienda ricade nella CLASSE DIMENSIONALE 3.

Esempio applicativo

2) nel caso in cui l'azienda NON produca effluenti ma proceda con l'ACQUISIZIONE degli stessi, riportiamo di seguito alcune indicazioni "bibliografiche" per quantificare il contenuto di azoto prodotto in relazione al tipo di effluente (kg azoto per 1000 kg letame), fatto salvo non sia possibile risalire alla produzione di azoto attraverso l'allegato B3 (informazioni tipo allevamento e tipo stabulazione):

- letame misto maturo = 5,0 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di cavallo = 6,7 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di bovini = 3,4 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di maiale = 4,5 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di pecora = 8,2 kg azoto per 1000 kg letame

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
A0415	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1: meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato. NON necessita di comunicazione e di PUA.			--	--
A0416	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2: 1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato			--	--
A0417	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3: 3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato			--	--
A0418	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4: più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato			--	--
A0419	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5: allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA bovine)			--	--

SI: dal confronto del quantitativo di azoto prodotto/utilizzato, l'azienda appartiene alla classe dimensionale indicata. (considerare anche il CASO PARTICOLARE di cui alla DGRV n. 2217/2008, Allegato A, art 1.1.3, descritto nella parte degli Obblighi amministrativi).

NO: dal confronto del quantitativo di azoto prodotto/utilizzato, l'azienda NON appartiene alla classe dimensionale indicata

NA: non previsto

NC: non previsto

Nota normativa - COMUNICAZIONE NITRATI – PUA (DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 24)

I soggetti rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento e/o l'impianto di digestione anaerobica, ovvero, se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. Le modalità per l'invio della comunicazione sono definite dalla DGR n. 293/2017. In particolare, fatta salva la trasmissione al SUAP per le Comunicazioni in fase di rilascio dell'AUA, la Comunicazione e eventuali successive modifiche vanno compilate mediante le procedure informatiche dell'Applicativo A58-WEB, che consentono la produzione di una stampa da trasmettere validata alla Provincia.

Per le aziende ricadenti in ZVN, la Comunicazione deve essere presentata:

- a) dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- b) con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- c) con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di IPPC e dalle aziende con più di 500 unità di bestiame adulto;
- d) con compilazione del PUA dalle aziende che utilizzano i fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno.
- e) dalle piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da effluenti e materiali ad essi assimilati. Sono fatte salve le precisazioni indicate all'art. 29, comma 4, e all'art. 35 per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m3 annui.

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 febbraio 2016, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica per via telematica, tramite la procedura del software regionale A58WEB. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la Comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del Quarto Programma d'Azione).

Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – "Norme per la tutela dell'ambiente".

*I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia **le eventuali modifiche** riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.*

Nel seguente elenco sono indicate le modifiche che comportano una o più delle variazioni ritenute sostanziali, le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia, elencati nel Quarto Programma d'Azione (art. 24, comma 6):

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA);
- g) aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo.

L'aggiornamento della Comunicazione, per i casi di variazioni non espressamente elencati dalla lettera a) alla lettera j) dell'elenco sopra riportato, non costituisce "obbligo amministrativo" nell'ambito del presente CGO 1 di Condizionalità ("Titolo VI – Condizionalità e Allegato II – del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.") e non rientra, parimenti, negli RM FERT, che costituiscono obbligo per gli impegni agro-climaticoambientali del PSR; conseguentemente tale aggiornamento non è soggetto a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.

La comunicazione ha validità massima quinquennale. I soggetti hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e materiali assimilati, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento (Allegato 16), al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

La comunicazione valida è l'ultima in ordine cronologico presente nell'applicativo A 58 WEB Nitrati con i relativi estremi del protocollo Provinciale. Contattare la Provincia in caso di assenza del protocollo nel documento di riferimento.

CASO PARTICOLARE - (DGR n. 813/2021, Allegato E)

“L'allevamento ricade in Zona vulnerabile qualora una o più Unità Operative si trovino all'interno del territorio classificato come Zona vulnerabile oppure, se le Unità siano tutte al di fuori, quando più del 50% della superficie dei terreni utilizzati ricade in Zona Vulnerabile”.

Esempio: azienda con superficie totale di 10 ha, di cui 4 in ZVN e 6 in ZO e l'unità operativa ubicata in ZO, con produzione di una quantità di azoto compresa tra 1001 e 3000 Kg/anno. L'azienda ricade pertanto nella classe dimensionale 2, che per il CGO 1 fa scattare l'obbligo della comunicazione, mentre la disposizione regionale citata la esclude.

Pertanto, il controllo dovrà essere gestito nel seguente modo:

- riga A0416=SI

- riga A0412=SI

- campo NOTE, riportare la seguente frase: **"Ai fini degli obblighi amministrativi, l'azienda ricade nella condizione prevista dalla DGRV 2217/2008 (SAU in ZVN <50% e nessuna unità operativa in ZVN) e la comunicazione NON è pertanto dovuta"**, a meno che l'azienda utilizzi più di 1000 kg in ZVN.

Tabella – PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA IN ZVN

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE	PUA
	ZVN	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	X**	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

COMUNICAZIONE CONGIUNTA (DGR n. 813/2021, Allegato E11, punto 5)

(...) Sono riportati, inoltre, i dati anagrafici di eventuali altri soggetti, titolari di altra Azienda o loro Rappresentanti Legali, che concorrono alla presentazione della Comunicazione in quanto svolgano attività di allevamento all'interno delle medesime strutture di allevamento del soggetto dichiarante con condivisione per quota parte dei contenitori di stoccaggio (la Comunicazione e l'eventuale PUA devono essere presentati in forma “congiunta” e vanno riferiti all'unità produttiva nella quale vengono prodotti gli effluenti). (...)

PUA (DGRV n. 813/2021, art. 24)

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto annualmente in via preventiva e ha lo scopo di individuare modalità e quantitativi di effluenti zootecnici (e assimilati) dei quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica e i quantitativi di azoto di origine chimica che possono essere utilizzati sui terreni oggetto di fertilizzazione azotata, anche a complemento della quota organica, nel rispetto del limite MAS per coltura. Il PUA elaborato dalle aziende deve fornire gli elementi per formulare un giudizio di congruità delle fertilizzazioni che si intendono effettuare in funzione della coltura, del tipo di zona (ZVN o ZO) e delle modalità di fertilizzazione.

Avendo il PUA carattere previsionale per l'annualità in corso non è soggetto ad aggiornamento successivamente alla data ultima di scadenza per la sua presentazione.

Il PUA deve essere compilato, confermato telematicamente, stampato e conservato in azienda per eventuali controlli da parte degli Enti competenti.

ATTENZIONE: la comunicazione è relativa alla **PRODUZIONE DI EFFLUENTI**, mentre il PUA è collegato alla **effettiva UTILIZZAZIONE** degli stessi.

Pertanto, nel caso in cui l'azienda proceda ad esempio con la vendita di parte degli effluenti prodotti, è possibile che non necessiti del PUA.

Scadenza PUA

Scadenza predisposizione e conferma su A58WEB: **30 luglio 2023*** (DGR n. 941 del 26.06.2018), salvo proroghe o diverse indicazioni.

* termine prorogato con DM 12.05.2023 n. 248477 per proroga termini domanda PAC anno 2023.

Importante valutazione infrazione per mancato aggiornamento.

L'infrazione riguarda la presenza della Comunicazione ma deve essere valutata anche l'eventuale infrazione relativa all'aggiornamento.

Nel seguente elenco sono indicate le modifiche che comportano una o più delle variazioni ritenute sostanziali (mancato aggiornamento), le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia, elencate nel Quarto Programma d'Azione (art. 24, comma 6):

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA);
- g) aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo.

L'azienda che non ha provveduto all'aggiornamento in un contesto di diminuzione del rapporto azoto/ettaro prodotto o utilizzato non incorrerà in una infrazione e potrà essere consigliata di provvedere all'aggiornamento della comunicazione qualora ritenga di mantenere nel tempo la nuova conformazione aziendale.

Pertanto, solo se presente una o più casistiche sopra elencate, riferite al corretto e tempestivo aggiornamento, potrà essere possibile configurare una eventuale situazione di inadempienza.

A0412 Presenza della COMUNICAZIONE per le classi 2 – 3 – 4 – 5

SI: l'azienda possiede - è stata presentata la documentazione nei termini previsti (Comunicazione)

NO: l'azienda NON possiede - non è stata presentata la documentazione nei termini previsti (Comunicazione).

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale, oppure l'azienda ne è esonerata dalla presentazione, oppure rientra nei termini stabiliti per la presentazione

NC: non previsto

A0413 Presenza del PUA nel caso di utilizzi previsti dalle classi 3 – 4 – 5

SI: l'azienda possiede - è stata presentata la documentazione nei termini previsti (PUA)

NO: l'azienda NON possiede - non è stata presentata la documentazione nei termini previsti (PUA).

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale, oppure l'azienda ne è esonerata dalla presentazione, oppure rientra nei termini stabiliti per la presentazione (controllo in loco antecedente la scadenza di presentazione).

NC: non previsto

Nota - REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI (DGRV n. 813/2021, articolo 25)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con SAU a disposizione pari o superiori a 14,8 ha in ZVN, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull'intera SAU in disponibilità dell'azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

Per SAU aziendale si intende "un insieme dei seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e castagneti da frutto" a disposizione, in conduzione a qualunque titolo o con atto di assenso, per lo spandimento potenziale di 3000 kg di azoto (corrispondenti a 14, 8 ha di superficie agricola)¹.

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

L'apertura del registro delle concimazioni può avvenire solo successivamente all'aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, ed entro il termine stabilito con provvedimento della Direzione competente all'attuazione del Quarto Programma d'Azione, prevedendo misure idonee a garantire l'aggiornamento con il fascicolo aziendale e i relativi piani coltura validati ai fini della domanda unica e della domanda unificata, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni del Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, annualmente aggiornate ai fini della presentazione della DU per i Pagamenti Diretti, l'aggiornamento completo delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione deve essere effettuato entro il 15 di dicembre dell'anno di riferimento, previa una prima operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni, coerentemente con quanto descritto nell'Allegato E (sub Allegato 13) alla DGR n. 813/2021, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati (le scadenze devono intendersi perentorie).

Qualora un'azienda con SAU a disposizione \geq 14,8 ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- *sull'intera SAU in disponibilità all'azienda, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria;*
- *chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;*
- *chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8_bis). Resta fermo il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.*

¹ Nota regionale ad oggetto: "Quadro riepilogativo delle scadenze previste per il 2023 in applicazione del Quarto Programma d'Azione Nitrati (DGR 813/2021)" con protocollo N° 0219116 del 24/04/2023 (nostro prot. 84444/2023)

- chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura, con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Per le superfici aziendali in conduzione ricadenti in zona ordinaria non indicate nel PUA e quindi non interessate da utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, non è altresì obbligatoria l'annotazione nel registro degli interventi di fertilizzazione azotata.

Gli obblighi di tenuta del Registro sono di seguito riepilogati nella tabella.

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU \geq 14,8 ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Il registro delle concimazioni costituisce il resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno solare. Ne consegue che viene richiesto obbligatoriamente, a consuntivo del medesimo anno solare, il suo completamento con l'indicazione di tutti gli elementi di dettaglio concernenti le fertilizzazioni effettuate.

Le informazioni relative alla SAU aziendale in ZVN sono ricavabili dal report INFO AGGIUNTIVE.

Così come definito dalla DGR n. 988/2022, gli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. sono esclusi dalla definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021]. A tali materiali azotati dunque, vanno applicate le disposizioni definite per i fertilizzanti commerciali contenenti azoto, a qualsiasi titolo, con relativo obbligo di compilazione del registro delle concimazioni nei termini dovuti.

Chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura ha sempre l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Il soggetto che effettua l'intervento di spandimento è tenuto a riportare sul proprio registro:

- i dati relativi agli effluenti utilizzati, sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento;
- i dati relativi alla fertilizzazione con i concimi chimici, solo per le superfici in conduzione diretta;
- devono essere registrate anche le concimazioni con concimi fogliari a base di azoto.

Nel registro devono essere annotati gli interventi di fertilizzazione effettuati con il "digestato" (DGRV 813/2021, art.17) e l'ammendante vegetale compostato con scarti di cucina (Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca del 4/03/2019, n.22).

Impegni e Scadenze (DGR n. 941/2018 e DGR n. 813/2021)

APERTURA REGISTRO.

- **16 agosto 2023** (salvo proroghe): scadenza entro la quale le aziende agricole sono tenute all'adempimento della predisposizione del Registro delle concimazioni. La data potrebbe essere modificata da successivi provvedimenti regionali.

CHIUSURA REGISTRO.

- **15 dicembre 2023** (salvo proroghe): termine ultimo per il completamento della registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata effettuati nel corso dell'anno solare. La data potrebbe essere modificata da successivi provvedimenti regionali.

- **30 novembre 2023** (salvo proroghe) dell'anno solare cui si riferiscono le fertilizzazioni: termine per il completamento delle registrazioni definitive degli interventi per i terreni **di terzi acquisiti con atto di assenso**, comunicando all'agricoltore che ha concesso i terreni le necessarie informazioni, tramite utilizzo del software regionale.

Non è necessario disporre in azienda della stampa del registro annuale qualora sia stato compilato e definitivamente confermato a fine anno con l'applicativo software regionale sul Portale PIAVE (decreto n. 30/2013).

CONSOLIDAMENTO REGISTRO

Le aziende devono effettuare l'operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni (coerentemente con quanto descritto nell'Allegato 13) entro il **30 settembre 2023**, (salvo proroghe) (DGRV 813/2021, All. A, art. 25)

Al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali> è possibile verificare tutte le scadenze.

VERIFICHE INERENTI IL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI "ReC standard"

Per le aziende con SAU a disposizione $\geq 14,8$ ha in ZVN, aziende che utilizzano digestati (indipendentemente dai quantitativi) e aziende con PUA la verifica viene effettuata attraverso il registro "ReC standard"

VERIFICHE INERENTI IL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI "ReC pp e fanghi"

Per le aziende autorizzate all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi) e aziende che utilizzano fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto la verifica viene effettuata attraverso il registro "ReC pp e fanghi".

A0480 Apertura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" entro i termini previsti gestito informaticamente sul portale PIAVE

ATTENZIONE: entro il **16 agosto 2023**, salvo proroghe, l'azienda deve aprire il registro sul Portale regionale PIAVE.

NON sono ammessi registri cartacei, se non quelli scaricati dal modulo informatico!!!

SI: al momento del controllo l'azienda con obbligo del registro di concimazione, possiede il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI redatto nei termini previsti

NO: l'azienda che ha l'obbligo amministrativo del registro di concimazione NON possiede il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI secondo la scadenza sopra descritta (sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento) oppure il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI è stato aperto successivamente alla data prevista (16/08/2023).

GENERA INFRAZIONE!

(Non è in infrazione l'azienda che non ha l'obbligo amministrativo del registro come sopra definito!)

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in quanto non ricade nelle condizioni previste dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

NC: l'azienda non ha ancora aperto il registro in quanto il controllo è effettuato prima della data prevista (16/08/2023), salvo proroghe.

A0495 Chiusura del registro delle concimazioni “ReC standard” e/o “ReC pp e fanghi” entro i termini previsti gestito informaticamente sul Portale PIAVE

ATTENZIONE: entro il 15 dicembre 2023, salvo proroghe, l'azienda deve chiudere il registro sul Portale regionale PIAVE.

NON sono ammessi registri cartacei, se non quelli scaricati dal modulo informatico!!!

SI: al momento del controllo l'azienda con obbligo del registro di concimazione ha confermato la chiusura del registro nell'applicativo nei termini previsti (Il registro deve essere chiuso e completo di tutte le registrazioni degli interventi di fertilizzazione. La chiusura del Registro informatizzato sul Portale regionale PIAVE è definita dallo stato “Confermato”).

NO: l'azienda che ha l'obbligo amministrativo della chiusura del registro di concimazione NON ha confermato nell'applicativo il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI secondo la scadenza sopra descritta (sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento).

GENERA INFRAZIONE!

(Non è in infrazione l'azienda che non ha l'obbligo amministrativo del registro come sopra definito!)

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in quanto non ricade nelle condizioni previste dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

NC: l'azienda non ha ancora chiuso il registro in quanto il controllo è effettuato prima della data prevista (15/12/2023), salvo proroghe, oppure l'azienda non ha ancora aperto il registro. L'esito andrà modificato con successivo controllo amministrativo e la relativa compilazione dell'RCIII.

A0497 Consolidamento del registro delle concimazioni “ReC standard” e/o “ReC pp e fanghi” entro i termini previsti (non genera infrazione di condizionalità)

Entro il 30 settembre (DGR 813/2021) l'azienda deve effettuare il consolidamento delle annotazioni sul Registro delle Concimazioni sul Portale regionale PIAVE.

NON sono ammessi registri cartacei, se non quelli scaricati dal modulo informatico.

SI: al momento del controllo l'azienda con obbligo del registro di concimazione ha effettuato il consolidamento del registro nel rispetto dei termini previsti;

NO: l'azienda non ha eseguito il consolidamento del registro entro i termini previsti;

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in quanto non ricade nelle condizioni previste dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021;

NC: l'azienda non ha ancora consolidato il registro in quanto il controllo è effettuato prima della data prevista, salvo proroghe. L'esito andrà modificato con successivo controllo amministrativo e la relativa compilazione dell'RCIII.

Nota per “NC” - Riapertura del controllo

Selezionando “NC” su A0480-A0495-A0497, scatta la successiva compilazione della RCIII per la chiusura dell'approfondimento, a fine campagna.

- Verifica data apertura registro (A0480)

Andrà verificata la data di apertura del registro, nel caso in cui il primo controllo sia stato effettuato prima della data prevista (16/08/2023, salvo proroghe). Il valore “NC” su A0480 dovrà essere sostituito con “SI” nel caso in cui il registro sia stato aperto entro i termini, oppure con “NO” in caso contrario.

- Verifica data chiusura registro (A0495)

Andrà verificata la data di chiusura nel registro, nel caso in cui il primo controllo sia stato effettuato prima della data prevista (15/12/2023). Il valore "NC" su A0495 dovrà essere sostituito con "SI" nel caso in cui il registro sia stato chiuso (allo stato confermato) entro i termini, oppure con "NO" in caso contrario.

- Verifica data consolidamento (A0497)

Contestualmente, andrà verificata la data del consolidamento, nel caso in cui il primo controllo sia stato effettuato prima della data prevista (30/09/2023). Il valore "NC" su A0480 dovrà essere sostituito con "SI" nel caso in cui il registro sia stato consolidato entro i termini, oppure con "NO" in caso contrario (in quest'ultimo caso, non si genera comunque infrazione).

Schema riepilogativo degli esiti della verifica sulla data di apertura/consolidamento/chiusura del registro delle concimazioni (per le aziende che hanno l'obbligo) in funzione del periodo di effettuazione del controllo

	prima del 16/08/2023	tra il 16/08/2023 e il 30/09/2023	tra il 16/09/2023 e il 15/12/2023	dopo il 15/12/2023
A0480 apertura registro	SI/NC/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA
A0495 chiusura registro	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NO/NA
A0497 Consoli- damento regi- stro (*)	NC/NA	NC/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA

Nota - STOCCAGGI (DGRV n. 813/2021, articoli 9, 10, 12)

I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

Stoccaggio dei materiali palabili (DGRV n. 813/2021, art. 10)

*Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su **platea impermeabilizzata**, avente una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.*

*La capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in **90 giorni**.*

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni; per i nuovi allevamenti/ampliamenti/riconversioni di cui alla LR n. 11/2004 e ss.mm.ii. con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni deve essere comunque prevista una concimaia atta a contenere come minimo le lettiere prodotte in un ciclo produttivo in caso di impossibilità di accumulo in campo o di spandimento.

Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 25/01/2010, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.

Calcolo della superficie della platea (DGRV n. 813/2021, Allegato 5)

La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo del materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in mc al fine di ottenere la superficie in mq della platea:

Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo		
Altezza in metri	Tipo di stoccaggio per palabile	Materiale stoccato
2	Platea	letame
2	Platea	lettiera esauste degli allevamenti cunicoli
2	Platea	lettiera esauste degli allevamenti avicoli
2,5	Platea	deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione
1,5	Platea	frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami, per le frazioni solide derivanti da separazione di digestati e per le sostanze vegetali naturali non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse
1	Platea	frazioni palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico
1,5	Platea	letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio e per i compost non appartenenti alla categoria dei fertilizzanti commerciali
3,5 e oltre	Platea	Materiali palabili, risultanti dai processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65%; per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza.
0,60	Zona a lettiera permanente	Letame di allevamento bovino
0,15	Zona a lettiera permanente di avicunicoli	Lettiera di avicunicoli
0,30	Zona a lettiera permanente	Altre specie

Il valore dei suddetti parametri può essere aumentato del 50% nel caso di stoccaggio in concimaie coperte e aperte, e raddoppiato nel caso di concimaie coperte e chiuse nonché nel caso dello stoccaggio delle frazioni palabili risultanti da trattamento termico (sola essiccazione) e/o meccanico di liquami e digestati.

Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (non inferiore a 90 giorni).

Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della **lettiera permanente**, purché siano impermeabilizzate alla base, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "**fosse profonde**" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m per i bovini, 0,15 m per gli avicoli, 0,30 per altre specie.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Stoccaggio dei materiali non palabili (DGRV n. 813/2021, art. 12)

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

In ogni caso, è necessaria la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente.

Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna.

Nel caso dei contenitori in terra (**lagoni**) il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto in materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura.

È vietata la realizzazione di nuovi lagoni, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

È ammessa la realizzazione di **serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico**, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentali. In particolare, occorre prevedere:

- la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantisca sempre un terrapieno di 30/50 cm;
- realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante;
- impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta;
- recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica;
- individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile;
- periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere integrante nella Comunicazione mediante apposita relazione tecnica.

Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini, e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali per non meno del 20% della SAU, come risultante da fascicolo aziendale, che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore a quella del liquame prodotto in 180 giorni negli altri casi. Ricadono, limitatamente alle ZVN, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio (ad esclusione dei contenitori

utilizzati per il digestato), in almeno due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente a:

- **60 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini;**
- **90 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti diversi da quelli sopraindicati.**

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.

Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del materiale prodotto in 120 giorni.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Per i nuovi allevamenti è raccomandata la copertura delle vasche di stoccaggio mediante strutture fisse o mobili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. La copertura delle vasche di stoccaggio è obbligatoria per i nuovi allevamenti soggetti ad AIA.

I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi e non a nuove ditte che effettuino attività di allevamento nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Tabella DGRV 813/2021, All. A, art. 12

	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotti in giorni	
	120	180
Zone non vulnerabili (zone ordinarie)		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini	x	
Allevamenti bovini da carne	x	
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
Zone vulnerabili		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini*	x	
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini		x
Allevamenti bovini da carne		x
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
Zone vulnerabili - Zone ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni art.13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni art.13, comma 2	

*terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno - vernini

NOTA BENE: lo stoccaggio deve essere presente, nei modi e nelle forme indicate, anche se l'azienda NON produce effluente / digestato ma utilizza effluenti / digestato prodotti da terzi, qualora venga effettuato un periodo di stoccaggio dall'azienda ricevente.

Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto =< 1,000 kg/anno (DGRV n. 813/2021, Allegato A, art. 13)

Nell'ambito della tipologia di "piccoli allevamenti di tipo familiare (PAF)" (A0404=SI) e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1,000 kg di azoto al campo relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, valgono le seguenti disposizioni:

1) le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile”;

2) rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché:

- gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti - stabili o temporanei - la cui collocazione garantisca la netta e adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione,

manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;

- le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento del bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del regio Decreto n. 1265/1934).

Per allevamento allo stato **semibrado** deve essere intesa una modalità di allevamento che preveda quanto indicato dal Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21.04.2008:

- la permanenza all'aperto degli animali per l'intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;
- l'assenza di stabulazione in strutture confinate permanenti, delle quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelevamento delle produzioni (latte, lana, uova, ...);
- la somministrazione di alimenti, nella misura del soddisfacimento completo o parziale dei fabbisogni, essendo le condizioni di permanenza dell'animale sempre insufficienti ad un approvvigionamento autonomo;
- la selezione delle razze, la sorveglianza e vaccinazione dei capi e la loro cura in caso di necessità.

Esempio applicativo

Nel caso dell'esempio riportato (n. 1) occorre quantificare la produzione di effluente per valutare l'adeguatezza degli impianti di stoccaggio: azienda con 50 vacche da latte in produzione e 45 capi da rimonta, ricadente in zona vulnerabile ai nitrati.

Dal confronto dell'Allegato B3, ne deriva che:

- vacche e bufalini da latte (p.v. medio 600 kg), in ragione del tipo di stabulazione, producono da 11,4 a 27 mc di letame/capo/anno e da 5,4 a 19,8 mc di liquame/capo/anno
- capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg), in ragione del tipo di stabulazione, producono da 5,7 a 13,5 mc di letame/capo/anno e da 2,7 a 9,9 mc di liquame/capo/anno

Ipotizziamo che l'allevamento abbia "stabulazione fissa con paglia", ne deriva che:

- n. 50 vacche da latte * 20,9 mc letame = 1045 mc letame
- n. 45 capi da rimonta * 10,4 mc letame = 468 mc letame
- n. 50 vacche da latte * 5,4 mc liquame = 270 mc liquame
- n. 45 capi da rimonta * 2,7 mc liquame = 121,5 mc liquame
- 1045 + 468 = **1513 mc letame prodotti/anno**
- 270 + 121,5 = **391,5 mc liquame prodotti/anno**

Per valutare la dimensione minima degli stoccaggi devo considerare la produzione giornaliera in rapporto al periodo minimo previsto per lo stoccaggio in ragione del tipo di effluente, quindi:

- 1513 mc letame / 365 gg = 4,14 mc letame/gg

La capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, **non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.**

Quindi, 4,14 mc letame/gg * 90 gg = 372,6 mc (capacità minima stoccaggio effluenti palabili)

Allo stesso modo, per gli effluenti non palabili:

- 391,5 mc liquame / 365 gg = 1,07 mc liquame/gg

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, **non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:**

a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini* (*terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini);

b) 180 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Quindi, 1,07 mc liquame/gg * 120 gg = 128,71 mc (capacità minima stoccaggio effluenti non palabili).

Nel caso in cui gli stoccaggi non presentino queste dimensioni minime dovrà essere rilevata l'inadeguatezza degli impianti di stoccaggio.

Esempio applicativo

Nel caso in cui l'azienda proceda con l'ACQUISTO/CESSIONE degli effluenti (esempio n. 2) ovvero non sia presente una comunicazione che riporta le informazioni necessarie per la verifica, riportiamo di seguito alcune indicazioni "bibliografiche" per quantificare la produzione annua di diversi animali (quintali letame prodotto/anno):

- Cavallo, bue da lavoro = 100
- Bue all'ingrasso in stalla = 160

- Vacca da latte in stalla = 120
- Pecora = 6
- Maiale = 15
- Gallina ovaiole = 0,6 - 0,7

NOTA BENE: la verifica deve essere effettuata sui dati indicati nella comunicazione, ove presente, che deve essere confrontata con la realtà riscontrata in loco.

Ad esempio:

- nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio" e nel corso del controllo viene confermata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione;
- nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio" ma, nel corso del controllo si rilevi la presenza o l'adeguatezza degli impianti, NON si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione (consultare la Provincia competente);
- nel caso in cui invece non si rilevi la presenza della segnalazione su indicata e nel corso del controllo venga riscontrata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere comunque con l'applicazione dell'infrazione.
- In particolare, la verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio, a partire dalle informazioni ricavate dalla comunicazione, ove presente, dovrà essere confrontata con la situazione rilevata in loco.

Eventuali elaborati tecnici e progettuali, presenti in azienda, potranno fornire un utile supporto nella verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio.

Si consiglia comunque di contattare la Provincia competente per ulteriori e più precise valutazioni del caso riscontrato.

A0426 Presenza degli impianti di stoccaggio dedicati al tipo di effluente zootecnico/ matrici in ingresso e digestato

ATTENZIONE: la DGRV n. 813/2021, All. A, art 13 - Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno PAF, individua l'esonero dall'obbligo di concimaia per i ricoveri per l'allevamento di bestiame allo stato brado o semibrado.

Negli altri casi, fino a 1.000 kg di azoto/anno, vedi sotto **Note – Stoccaggi**.

SI: in relazione al tipo di effluente / digestato, sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti per la tipologia di effluente prodotto dall'allevamento

NO: in relazione al tipo di effluente / digestato, NON sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti.

GENERA INFRAZIONE!

NA: la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la presenza di impianti di stoccaggio oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente / digestato prodotto.

NC: non previsto

A0427 Adeguatezza degli impianti di stoccaggio in relazione alla produzione di effluenti e al periodo di autonomia da garantire

SI: in relazione alla produzione di effluenti / digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto con la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento

NO: in relazione alla produzione di effluenti / digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti NON sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento.

GENERA INFRAZIONE!

NA: la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la necessità di impianti di stoccaggio (A0426=NA), oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente / digestato prodotto (A0426=NA), oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti (A0426=NO)

NC: in relazione alla produzione di effluente / digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto con la realtà aziendale, NON è possibile definire l'adeguatezza degli impianti di stoccaggio presenti (esempio: vasche interrato), in assenza di comunicazione ovvero in assenza di informazioni complete relative all'allevamento.

NOTA BENE: dovranno essere riportate nel campo note le valutazioni (misurazioni, calcoli, ...) attuate sugli stoccaggi al fine di definirne l'adeguatezza. Eventuale documentazione progettuale raccolta andrà inserita nel fascicolo di controllo.

A0428 Rispetto delle condizioni di funzionalità dell'impianto di stoccaggio (no tracimazioni, no perdite, no percolazione)

SI: in relazione al tipo di effluente / digestato, gli impianti di stoccaggio NON presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, tracimazione

NO: in relazione al tipo di effluente / digestato, gli impianti di stoccaggio presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, tracimazione.

GENERA INFRAZIONE!

NA: la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la necessità di impianti di stoccaggio (A0426=NA), oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente / digestato prodotto (A0426=NA), oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti (A0426=NO)

NC: NON è possibile definire le condizioni di adeguatezza degli impianti di stoccaggio presenti (esempio: vasche interrato),

C) Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

A0432 Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 kg/ha/anno) da effluente/digestato e ogni altro eventuale fertilizzante zooorganico commerciale (D.Lgs. 75/2010) derivante da effluenti di allevamento

Il controllo A0432 dovrà essere effettuato per tutte le aziende a campione con applicabilità del CGO1 (almeno una particella condotta in ZVN), che utilizzano effluenti zootecnici o digestati e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale (D.Lgs. 75/2010) derivante da effluenti di allevamento e acque reflue.

Le superfici oggetto di controllo sono solamente quelle ricadenti in ZVN.

SI: dal confronto della COMUNICAZIONE ovvero, per le aziende esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione, dal confronto della realtà aziendale (allegato B3) oppure dalla verifica degli ACCORDI DI CESSIONE, oppure dalla verifica dei quantitativi utilizzati sui terreni concessi in ASSERVIMENTO, ne deriva che l'azienda rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti / digestato e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale (D.Lgs. 75/2010) derivante da effluenti di allevamento e acque reflue distribuiti.

Non sono considerate ai fini del rispetto del carico di azoto, le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado, qualora si ricada nella fattispecie del "piccolo allevamento di tipo familiare" (cfr. DDR n. 134/ 2008).

NO: dal confronto della comunicazione ovvero, per le aziende esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione, dal confronto della realtà aziendale (allegato B3) o degli altri elementi sopra citati, ne deriva che l'azienda NON rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti / digestato e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale (D.Lgs. 75/2010) derivante da effluenti di allevamento e acque reflue distribuiti.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non utilizza effluenti zootecnici / digestato (A0423=NO)

NC: l'azienda dichiara di cedere/acquisire parte o tutti gli effluenti / digestato ma al momento del controllo non è presente la relativa documentazione (ACCORDI DI CESSIONE) oppure non è sufficiente a garantire il rispetto dei massimali oppure i terreni destinati all'utilizzazione agronomica presenti in comunicazione non sono sufficienti a garantire il rispetto dei massimali (esempio atti di assenso scaduti).

Nota per "NC" - Riapertura del controllo

Selezionando "NC", scatta la successiva compilazione della **RCIII** per la chiusura dell'approfondimento, da effettuarsi a fine campagna.

La verifica sarà di tipo amministrativo, in modo da accertare l'effettivo rispetto dei massimali previsti.

La verifica degli ACCORDI DI CESSIONE per le aziende con Comunicazione dovrà essere di tipo amministrativo verificando in applicativo Nitrati alla sezione "**Integrazione acquisizioni/cessioni**", la presentazione del documento entro il 15 gennaio dell'anno successivo al controllo. Se non presentato entro tale data, il controllo sarà sfavorevole.

La verifica degli ACCORDI DI CESSIONE per le aziende senza l'obbligo di Comunicazione dovrà essere di tipo amministrativo acquisendo direttamente il documento cartaceo dall'azienda utilizzatrice, entro il 15 gennaio dell'anno successivo al controllo. Nel caso in cui l'azienda al momento del controllo abbia dichiarato l'identità del cedente, la verifica potrà essere fatta sull'applicativo nitrati.

Le disposizioni previste dalla DGRV n. 813/2021, prevedono che la cessione/acquisizione di effluente o di digestato, sia effettuata mediante i modelli di ACCORDO DI CESSIONE, come da schemi allegati allo stesso. Non è più richiesta la fattura.

La verifica può essere effettuata contattando la Provincia competente.

Nel caso si riscontrasse il mancato rispetto dei massimali previsti il flag con valore "NC" su A0432 dovrà essere sostituito con "NO", rilevando l'infrazione.

Nel caso invece si riscontrasse il rispetto dei massimali previsti, il flag con valore "NC" su A0432 dovrà essere sostituito con "SI".

A0482 Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS (per tutte le aziende con o senza obbligo di registro concimazione)

Il controllo dovrà essere effettuato per tutte le aziende a campione con applicabilità del CGO1 (almeno una particella condotta in ZVN), anche se non obbligate alla tenuta del registro delle concimazioni ai sensi dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, che utilizzano o non utilizzano effluenti zootecnici/digestati e ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005. Concorrono alla definizione del limite MAS per coltura anche i materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

Il controllo del rispetto del carico massimo di azoto e dei massimali deve essere effettuato anche alle superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, per le quali è fatto obbligo di rispettare il tetto di azoto al campo pari a 170 kg/ha in zona vulnerabile ai nitrati.

Il tetto deve essere rispettato su tutte le superfici effettivamente interessate da spandimento, in ragione delle coltivazioni realizzate e del MAS, e non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale rispetto alle superfici disponibili allo spandimento.

L'efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti gestiti ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, è posta pari al 100%, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n. 813/2021 per tutti i fertilizzanti azotati diversi da effluenti zootecnici e assimilati.

Le superfici oggetto di controllo sono solamente quelle ricadenti in ZVN.

La quantità di fertilizzante (chimico commerciale, organico commerciale, zooorganico commerciale, zootecnico, organico e ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati ai sensi della DGR 988/2002 art. 31, punto 2, lettera a., non deve essere superiore a quanto previsto per le singole colture in relazione alle diverse sotto aree, dalla Tabella MAS (Massima Applicazione Standard) per coltura (Allegato 2° alla DGRV n. 813/2021) reperibile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/altre-novita-nitrati> (aggiornamento agosto 2022).

Il controllo si distingue a seconda che l'azienda abbia o meno l'obbligo di compilazione del registro di concimazione.


SI:

- **azienda con obbligo del registro "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi"**, solo per i controlli eseguiti dopo il 15 dicembre (salvo proroghe). Per i controlli eseguiti prima del 15 dicembre, vedi "NC"

L'incaricato del controllo dovrà riscontrare lo stato di "CONFERMATO" del registro informatizzato sulla schermata del portale PIAVE, dopo aver inserito il CUA e selezionato l'anno di riferimento, senza effettuare conteggi con la tabella MAS.

Dovrà inoltre essere verificato che alla sezione "**Segnalazioni**" dell'applicativo, non sia presente la nota di superamento del MAS, come nell'esempio seguente di limite superato:

"Azoto MAS Silomais (irriguo) relativo all'area: IN REGIONE -IN ASSERVIMENTO ... ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI è superiore al valore consentito (200)"



REGIONE DEL VENETO DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 Registro delle concimazioni Versione 1.11.04

Segnalazioni

C.U.A.A. []
 Ragione Sociale []
 Sede legale []

Anno riferimento: 2017 Stato: VALIDATO Data conferma: []

	Descrizione
1	Azoto MAS Silomais (irriguo), relativo all'area : IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - [] ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI e' superiore al valore consentito (200)
2	IL REGISTRO RISULTA VERIFICATO E PUO' ESSERE CONFERMATO

L'unica segnalazione da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto del MAS è quella proposta nella foto soprariportata: "Azoto MAS (...) è superiore al valore consentito"; altre segnalazioni presenti nella maschera non devono essere considerate.

- **per l'azienda senza obbligo del registro**, l'incaricato del controllo dovrà eseguire i conteggi su un registro cartaceo fornito dall'azienda per singola coltura, con la tabella MAS consultabile al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/altre-novita-nitrati>.

Il controllo si conclude al più tardi, entro il 31 dicembre.

Il controllo può essere chiuso con i dati a disposizione, rilevando le sole colture per le quali l'azienda dichiara di aver concluso le operazioni di fertilizzazione.

Esempio.

- mais 6 ha: concimazione conclusa (chimica ed organica)
- soia 2 ha: concimazione conclusa (chimica ed organica)
- vite 3 ha: concimazioni non concluse

Il controllo può essere concluso perché al momento della verifica sono terminate le operazioni di fertilizzazione almeno su una coltura tra quelle presenti nel piano colturale

In assenza di un registro fornito dall'azienda, dovrà essere richiesto alla stessa di fornire eventuale documentazione relativa all'acquisto di concimi, spandimento di effluenti / digestati, integrandola con le opportune informazioni relative alle colture ed alle superfici sulle quali sono stati utilizzati.

Può anche essere riscontrato il caso dell'azienda senza obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVE: l'incaricato del controllo dovrà verificare lo stato di "confermato" dopo la data di chiusura stabilita (15 dicembre), e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "Segnalazioni".

NO: per l'azienda con o senza obbligo del registro delle concimazioni, dalla verifica del registro o di altre registrazioni risulta che **NON** sono rispettati i massimali previsti per singola coltura. Per le aziende con obbligo di registro, l'infrazione è rilevata se presente la nota alla sezione "Segnalazioni" dell'applicativo regionale, come sopra descritto.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non utilizza fertilizzanti (chimici e organici) su nessuna delle colture effettuate: acquisire dichiarazione!

NC: vedi le seguenti casistiche:

- **azienda con obbligo del registro "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi"**: per i controlli eseguiti fino al 15 dicembre, l'azienda rientra nei termini stabiliti per la chiusura (15 dicembre, salvo proroghe), e il registro sul Portale PIAVE non è chiuso: pertanto non sarà possibile procedere con la verifica del rispetto della corretta applicazione dei fertilizzanti e dei massimali previsti.

L'incaricato del controllo verificherà il registro allo stato di "Confermato" dopo la data di chiusura prevista (15 dicembre, salvo proroghe) e il flag con valore "NC" dovrà essere sostituito con valore "SI".

Nel caso si riscontrasse che il registro non risulta chiuso allo stato di "confermato", il flag rimane con valore "NC", mentre nel precedente controllo A0495 sarà rilevata l'infrazione.

- **azienda senza obbligo del registro:** l'azienda non ha completato le operazioni di fertilizzazione su nessuna coltura o dalla verifica della documentazione presente / dal confronto con la realtà aziendale, non è possibile procedere con la verifica del rispetto della corretta applicazione dei fertilizzanti e dei massimali previsti per singola coltura.

L'incaricato del controllo, entro il 31 dicembre dell'anno del controllo, dovrà acquisire un registro delle concimazioni predisposto per il controllo ed eseguire i conteggi con la tabella MAS per singola coltura.

In presenza di un registro di concimazione tenuto ai fini delle domande PSR, lo stesso può essere utilizzato per effettuare le verifiche.

Per l'azienda senza obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVE, l'incaricato del controllo dovrà verificare lo stato di "confermato" dopo la data di chiusura stabilita (15 dicembre, salvo proroghe) e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "Segnalazioni".

Nel caso si riscontrasse il mancato rispetto dei massimali, il flag con valore "NC" dovrà essere sostituito con valore "NO", rilevando l'infrazione.

IMPORTANTE: selezionando "NC", scatta la successiva compilazione della **RCIII** per la chiusura dell'approfondimento, a fine campagna.

La verifica sarà di tipo amministrativo, in modo da accertare l'effettivo rispetto dei massimali previsti.

A0483 Indicare la documentazione verificata per il MAS (registro o altra documentazione)

Indicare se il MAS è stato verificato con i dati del registro delle concimazioni od eventualmente attraverso altra documentazione riscontrata in azienda.

Verifica del MAS in funzione del periodo di effettuazione del controllo

	Controllo effettuato prima del 16/08/2023	Controllo effettuato dal 16/08/2023 al 15/12/2023	Controllo effettuato dopo il 15/12/2023
--	---	---	---

A0482 verifica del MAS aziende con registro	NC/NA	NC/NA	SI/NO/NC/NA
A0482 verifica del MAS aziende senza registro	SI/NO/NC/NA		

D) obblighi agronomici: effluenti zootecnici /digestati e fertilizzanti azotati

Nota – impegni agronomici

Per le informazioni complete e di dettaglio sui divieti nell'utilizzazione agronomica di letami, fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 e al regolamento (UE) 2019/1009, liquami, consultare la DGRV 813/2021, All. A, art. 4-5-6.

Il controllo relativo ai vincoli e divieti per l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici e digestati, riguarda i prodotti derivanti da:

- proprio allevamento,
- acquisiti all'esterno con ACCORDI DI CESSIONE,
- concessione dei terreni in asservimento (atti di assenso)

A0470

1) Vige il divieto di utilizzo in alcuni habitat: verificare l'informazione su INFO AGGIUNTIVE colonna "DIVIETO UTILIZZO EFFLUENTI"

2) Vige l'utilizzo con VINCA in alcuni habitat: verificare l'informazione su INFO AGGIUNTIVE colonna "UTILIZZO EFFLUENTI CON VINCA"

Nel quadro "Allegati" dell'applicativo regionale nitrati, potrà essere verificata la presenza della relazione VINCA.

A0436: Il "Rispetto del divieto di utilizzo in prossimità di corsi d'acqua (5 m distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali per effluenti palabili; 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali per effluenti non palabili), per la parte di impegno sovrapposta alla BCAA1, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima (vedi Circolare AGEA su BCAA1).

A0434 – Divieti temporali

Divieti stagionali in ZVN.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

a) 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui al d.lgs. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;

b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;

c) 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;

d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:

1. 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medica e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali; in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;

2. 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

*Nel caso di attivazione annuale del **bollettino Agrometeo Nitrati** di ARPAV, è ammessa nel periodo autunno-invernale una diversa organizzazione dello spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui ai punti a), c), d.1), per i quali è stabilito un divieto di 90 giorni. In tali casi, resta fermo il divieto di spandimento continuativo dal 1° di dicembre al 31 di gennaio mentre i restanti 30 giorni sono stabiliti nei mesi di novembre e febbraio sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture.

Tabella di sintesi:

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprinio e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

Flessibilità del divieto di spandimento

In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture, fermo restando il periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio ai sensi dell'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016.

Nelle finestre di apertura stabilite dalla Giunta regionale gli spandimenti sono ammessi esclusivamente nei giorni indicati come idonei nel bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV.

La sospensione del divieto di utilizzazione agronomica è ammessa solo sulla base dei seguenti criteri e dati oggettivi:

a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;

b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV che indica la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e la possibilità di spandimento in campo.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 60 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 30 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio.

Nel periodo di divieto stagionale in Zona Vulnerabile non è possibile distribuire deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, nonché su terreno nudo liquami (compresi assimilati) ed acque reflue.

Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>

Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

Tabella - Divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante e tipo di zona

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

È vietato l'utilizzo dei letami e assimilati, dei liquami e assimilati, in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione.

	D) Obblighi agronomici: effluenti zootecnici / digestati e fertilizzanti azotati	SI	NO	NA	NC
A0492	Rispetto degli obblighi e dei divieti previsti, escluso A0430 cumuli temporanei (se NO indicare una delle tipologie sotto riportate)				
A0434	Rispetto dei divieti temporali in relazione al materiale azotato				
A0436	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, fertilizzanti azotati: - 5 m distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali per effluenti palabili; - 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali per effluenti non palabili; - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti palabili; - 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti non palabili				
A0437	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, fertilizzanti azotati su terreni con pendenza media superiore al 10%				
A0438	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su aree non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale				
A0439	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; per gli effluenti non palabili rispetto del divieto nei terreni di golena aperta ossia di aree di pertinenza fluviale senza la presenza di un argine secondario, nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi (tenuto conto della fascia di rispetto di almeno 10 m)				
A0440	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su terreni gelati o innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione				
A0441	Rispetto del divieto per effluenti zootecnici non palabili in orticoltura (su coltura presente), su colture da frutto se la distribuzione provoca contatto con la parte aerea delle piante, su colture foraggere (nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento) e/o nei casi in cui i liquami possano entrare in contatto con i prodotti destinati al consumo umano.				
A0442	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici (letami, liquami e materiali ad essi assimilati) su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici per il periodo di validità dell'autorizzazione, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, dei sottoprodotti dei processi di vinificazione e dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a), non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.				
A0470	Rispetto delle prescrizioni nelle aree ZSC e ZPS: negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m a) è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di letami e materiali assimilati; Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nelle aree di cava.				
A0471	Rispetto del divieto di utilizzo di effluenti zootecnici nelle aree di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio; rispetto del divieto di utilizzo per effluenti non palabili nei terreni distanti meno di 200 m dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi, sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse				
A0472	Rispetto del divieto di utilizzo in prossimità di una fascia di 50 m dai centri abitati e per una fascia di almeno 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di almeno 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali (per effluenti non palabili), Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno) le suddette distanze vengono dimezzate.				

ATTENZIONE: ai fini delle distanze da rispettare per corsi d'acqua si intendono i **CORPI IDRICI monitorati ai fini della qualità delle acque, di cui al DDR n. 328 del 6 aprile 2022 (Bur Veneto n. 60 del 13 maggio 2022)**, riguardo all'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA1.

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, terreni concessi in asservimento con atti di assenso, accordi di cessione) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti, di fertilizzanti azotati è avvenuta in modo corretto.

Con A0492=SI/NA/NC, tutti i successivi codici del quadro saranno = NA

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, terreni concessi in asservimento con atti di assenso, accordi di cessione) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti, di fertilizzanti azotati NON è avvenuta in modo corretto.

GENERA INFRAZIONE!

NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni in pendenza per aziende in pianura - A0437)

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'obbligo/divieto agronomico (esempio: presenza terreni in pendenza ma impossibilità di verificare l'utilizzo agronomico degli effluenti ovvero impossibilità di determinare la pendenza delle superfici - A0437)

A0442 Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici (letami, liquami e materiali ad essi assimilati) su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici per il periodo di validità dell'autorizzazione, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, dei sottoprodotti dei processi di vinificazione e dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a) non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 o tabella B1/3 per i fanghi prodotti da industrie agroalimentari - Direttiva B - della medesima DGR n. 2241/2005, nonché di fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.

È altresì vietato l'uso di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione con caratteristiche diverse da quelle definite in tabella B2/1 - Direttiva B - della medesima DGR n. 2241/2005.

La verifica del campo A0442 in merito al rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici (letami, liquami e materiali ad essi assimilati) su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici per il periodo di validità dell'autorizzazione e fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 alla lettera pp) (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a), non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono

individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni), verrà effettuata a fine campagna di controllo mediante la successiva compilazione della RCIII per la chiusura dell'approfondimento.

Verrà verificato, alla conferma del registro delle concimazioni (15/12/2023, salvo proroghe), l'eventuale sovrapposizione delle superfici comunicate alla Provincia di competenza sulle quali insiste un'autorizzazione in corso di validità allo spandimento dei fanghi di cui all'art. 4 comma 4 e art. 5 comma 4 della DGR n. 813/2021 (ed effettivamente utilizzati a tale scopo nell'anno) e delle superfici interessate dallo spandimento di effluenti zootecnici inserite, nel registro stesso. Si precisa che a fascicolo è presente l'informazione (catalogo fanghi 2023) dei terreni sui quali è stato autorizzato lo spandimento dei fanghi.

Per i fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021, la verifica verrà effettuata sulla base di quanto dichiarato nel registro delle concimazioni.

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, terreni concessi in asservimento con atti di assenso, accordi di cessione), della situazione rilevata al momento del controllo e/o secondo quanto inserito nel registro allo stato di confermato, l'utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fanghi è avvenuta in modo corretto (= con sovrapposizione di effluenti zootecnici e fanghi).

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, terreni concessi in asservimento con atti di assenso, accordi di cessione) e della situazione rilevata al momento del controllo e/o secondo quanto inserito nel registro allo stato di confermato, l'utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fanghi NON è avvenuta in modo corretto (= con sovrapposizione di effluenti zootecnici e fanghi).

GENERA INFRAZIONE!

NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica; oppure trattasi di azienda che non utilizza fanghi.

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile il rispetto dell'utilizzo degli effluenti zootecnici nei terreni autorizzati all'utilizzo dei fanghi.

Le verifiche inerenti i fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui alla lettera pp), verranno effettuate in campo e sui dati presenti nel registro delle concimazioni alla chiusura dello stesso.

Il controllo dovrà essere fatto con la check list su supporto cartaceo.

Verifica fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp)					
	D) Obblighi agronomici	SI	NO	NA	NC
A0400/A	Rispetto di ulteriori specifici divieti/prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) ai sensi dell'art. 6 bis dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.)				
A0400/1	su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;				

A0400/2	su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;							
A0400/3	su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;							
A0400/4	in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;							
A0400/5	su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;							
A0400/6	su colture orticole ed erbacee a coltura presente;							
A0400/7	su colture foraggere permanenti;							
A0400/8	su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;							
A0400/9	per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;							
A0400/10	su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;							
A0400/11	su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.							
A0400/B	Rispetto di ulteriori specifici prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) ai sensi dell'art. 8 bis dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.)							
A0400/13	Fermi restando i limiti stabiliti per parametri considerati dalla normativa di riferimento (d.lgs. 75/2010 o regolamento (UE) 2019/1009), l'utilizzatore deve acquisire dal produttore del fertilizzante un rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati dai seguenti: <table border="1" data-bbox="395 1025 735 1115"> <tr> <td>Arsenico</td> </tr> <tr> <td>IPA</td> </tr> <tr> <td>Sommatoria PFAS</td> </tr> </table> <p>Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e devono essere trasmesse a mezzo PEC all'ARPAV e alla Provincia di competenza almeno 10 giorni prima dell'uso agronomico; le analisi devono essere altresì allegate in A58-WEB in sede di compilazione del Registro di cui all'art. 25;</p>	Arsenico	IPA	Sommatoria PFAS				
Arsenico								
IPA								
Sommatoria PFAS								
A0400/14	deve essere conservato in azienda per 10 anni l'idoneo documento fiscale da esibire su richiesta delle autorità di controllo; il documento va altresì allegato in A58-WEB al Registro di cui all'art. 25;							
A0400/15	contestualmente alla distribuzione deve essere effettuato l'interramento del fertilizzante mediante idonea lavorazione del terreno o iniezione se non palabili;							
A0400/16	durante l'applicazione deve essere evitata la diffusione di aerosol; è in ogni caso vietata l'applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili;							
A0400/17	l'uso agronomico non deve comportare il superamento di 170 Kg N/ha in ZVN e 340 Kg N/ha in ZO, fermo restando il rispetto del MAS per coltura di cui all'art. 8 sia in ZVN sia in ZO.							
A0400/C	Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022 (Allegato 12), su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura							
A0400/18	terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, (per le zone di pianura fare riferimento ai P.G.B.T.T.R.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;							
A0400/19	terreni con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;							
A0400/20	terreni con pH minore di 5;							
A0400/21	terreni con CSC minore di 8 meq/100 g;							
A0400/22	terreni quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;							
A0400/23	terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggere e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;							

A0400/24	terreni destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;				
A0400/25	terreni ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;				
A0400/26	terreni destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonché boschi naturali;				
A0400/27	terreni interessati allo spargimento di deiezioni animali o di altri residui di comprovata utilità agronomica.				
A0400/28	per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;				
A0400/29	per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e per una fascia di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini (tali valori potranno essere aumentati sia in funzione del grado di vulnerabilità degli stessi, sia in relazione al contenuto di sostanza secca del fango), sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;				
A0400/30	nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;				
A0400/31	nelle zone di drenaggio e di viabilità interpoderales;				
A0400/32	nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;				
A0400/33	nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 5 m;				
A0400/34	nelle risaie nei 45 giorni precedenti alle sommersioni;				
A0400/35	con la tecnica della irrigazione a pioggia.				
A0400/36	su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;				
A0400/37	su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;				
A0400/D	Rispetto delle norme di Conservazione del Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" del Disciplinare tecnico (DGR n. 1507 del 15.10.2019, Allegato A, punto 3.17, lettera h)				
A0400/38	divieto di utilizzazione agronomica di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010.				

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione di fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della dgr 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui alla lettera pp) è avvenuta in modo corretto.

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione di fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della dgr 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui alla lettera pp) NON è avvenuta in modo corretto.

GENERA INFRAZIONE!

NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica.

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'obbligo/divieto agronomico.

Nota - ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI (DGRV 813/2021, All.A, art. 11)

Il controllo degli obblighi agronomici dovrà essere attuato su tutte le superfici in ZVN oggetto di spandimento, attraverso il sopralluogo in campo.

Nel caso si riscontrassero inadempienze su altre superfici (Zona ordinaria), dovrà essere effettuata una segnalazione all'autorità competente (Provincia), direttamente dallo Sportello o per il tramite della Sede centrale.

L'accumulo temporaneo di letami, di SMC (compost esausto da fungicoltura), e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito solo ai fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e deve avvenire sui terreni utilizzati ai fini dello spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.

È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami, ai sensi del D.M n. 5046 del 25 febbraio 2016, art. 39.

Ai sensi del DM, art. 3 lettera e), sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3 del DM;
- 4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.

Per gli allevamenti avicunicoli, a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale e nazionale. Anche nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo.

Diversamente, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 2 comma 1 lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiori a:

- a) 5 m dalle scoline;
- b) 50 m dalle abitazioni sparse;
- c) 50 m dai centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- f) 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiori a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedire rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso di deiezioni provenienti da allevamenti avicoli, in aggiunta alla impermeabilizzazione con telo, deve essere presente anche una copertura della massa per la protezione dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 5 ha;
- d) il cumulo non deve generare problemi odorigeni e non deve causare il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze.

In deroga alle condizioni previste alla lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione dei materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- zone svantaggiate di montagna individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii.;
- piccoli allevamenti di tipo familiare;
- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 e dei fanghi di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di una annata agraria.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

N.B. Il riscontro di eventuali cumuli di altri materiali diversi da letami o materiali assimilati, quali biomasse utilizzate a scopo ammendante, derivanti da residui di coltivazioni agricole (es. coltetti di barbabietole, paglie..), oppure residui di lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (es. orticole, frutta, uva, funghi..), oppure compost derivanti da biomasse vegetali, dovranno essere tracciati solo nel campo note e segnalati alla Provincia competente per territorio e alla Sede Centrale.

Tabella riepilogativa

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse (di cui all'art. 11 c. 6 del Quarto Programma d'Azione)	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

A0430 Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei presenti

SI: la gestione del cumulo temporaneo di "letame o lettiera esausta di allevamento avicunicolo", o **SMC** (compost esausto da fungicoltura) ai sensi del Quarto programma d'azione sui nitrati di cui alla DGRV 813/2021, è avvenuta in modo corretto secondo le disposizioni (vedi nota - ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI)

NO: la gestione del cumulo temporaneo di "letame o lettiera esausta di allevamento avicunicolo", o SMC, NON è avvenuta in modo corretto secondo le disposizioni, oppure sono stati riscontrati cumuli di materiali assimilati NON ammessi (vedi nota - ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI).

GENERA INFRAZIONE!

NA: in azienda NON sono stati riscontrati cumuli di materiali palabili

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile la presenza di cumuli temporanei (evidenziare la motivazione nel campo note)

A0498 Tipologia cumulo (letame, lettiere avicunicoli, SMC, biomasse)

Indicare la tipologia di cumulo

	Superficie oggetto di infrazione da compilare solo in caso di infrazione agli obblighi agronomici, escluso A0430		
A0443	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN		ha
A0444	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN oggetto di infrazione (ha)		ha
A0445	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100		%

A0443: indicare la SAU aziendale in ZVN (vedi INFO AGGIUNTIVE o CONSISTENZA a fascicolo)

A0444: indicare la SAU in ZVN con infrazione. Corrisponde a tutta la superficie della/delle particelle dove si è riscontrato il mancato rispetto degli obblighi agronomici.

	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
A0463	Assenza riscontro segni di inquinamento derivante dalla violazione degli obblighi di gestione degli stoccaggi o di quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.)				

SI: le infrazioni agli obblighi previsti, relative alla gestione degli stoccaggi e agli obblighi agronomici, NON hanno effetti extraziendali in relazione ai corsi d'acqua naturali o artificiali presenti (fossi, scoline, pozzi, etc.)

NO: le infrazioni agli obblighi previsti, relative alla gestione degli stoccaggi e agli obblighi agronomici, hanno effetti extraziendali in relazione ai corsi d'acqua naturali o artificiali presenti (fossi, scoline, pozzi, etc.)

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state riscontrate infrazioni relative alla gestione degli stoccaggi e agli obblighi agronomici oppure non sono presenti corsi d'acqua oppure non sono previsti stoccaggi per la tipologia aziendale oppure non sono state effettuate attività di spandimento

NC: NON è possibile verificare se le infrazioni agli obblighi previsti hanno effetti extraziendali.

	Intenzionalità	SI	NO
A0464	Riscontro di una infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda (<i>almeno un NO per ognuno dei raggruppamenti A, B, C, D</i>)		
A0465	Riscontro assenza impianti di stoccaggio per azienda che produce più di 6000 Kg/azoto/anno (classi 4 e 5 e A0426=NO)		
A0466	Riscontro assenza Comunicazione (A0412=NO) e/o PUA (A0413=NO) e/o Registro delle Concimazioni (ove previsto) per classi 4 e 5		
A0467	Riscontro di scarico diretto di effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni		
A0481	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli		

SI: sono state riscontrate in azienda le situazioni indicate (A0481 le eventuali segnalazioni sono gestite dalla Sede Centrale).

GENERA INFRAZIONE!

NO: NON sono state riscontrate in azienda le situazioni indicate

A0446	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-------	------------------------	----	----

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti [A0412, A0413, A0480, A0426, A0427, A0428, A0432, A0495, A0482, A0492, (A0434, A0436, A0437, A0438, A0439, A0440, A0441, A0442, A0470, A0471, A0472), A0430] = NO, oppure A0464, A0465, A0466, A0467, A0481 = SI)

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

Interazioni di alcuni obblighi in CGO1 con altri atti/norme in funzione dell'ambito delle superfici (ZVN, ZO)

	ZVN	ZO	Nota
Cumulo temporaneo di effluenti palabili	Verifica delle caratteristiche del cumulo su tutta la superficie ricadente in ZVN (CGO1 – A0430)	Nessun controllo sulle caratteristiche del cumulo in ZO fuori dalle fasce tampone	Vietato accumulo temporaneo di digestati sia in ZO che in ZVN (se riscontrato in ZO, effettuare comunicazione all'autorità competente)
	Presenza del cumulo su fasce tampone delle superfici ricadenti in ZO e ZVN (BCAA1 – N5211) Infrazione intenzionale		
Scarico diretto di effluenti sul suolo, nei	Presenza dello scarico su tutta la superficie ricadente in ZVN	Presenza dello scarico su tutta la superficie ricadente in ZO	Il controllo va effettuato su tutta la superficie aziendale

	ZVN	ZO	Nota
corsi d'acqua e nella rete scolante dei terreni	(CGO1 – A0467) Infrazione intenzionale	(BCAA3 – A0229) Infrazione intenzionale	
Obblighi agronomici	Verifica degli obblighi spaziali e temporali su tutta la superficie in ZVN (CGO1 – A0492)	Nessun controllo in ZO	
Rispetto del carico massimo di azoto	Verifica carico di azoto su tutta la superficie in ZVN (CGO1 – A0432, A0482)	Nessun controllo in ZO	
Stoccaggi di effluenti/digestati	La verifica va effettuata solo nel caso in cui l'azienda abbia almeno una particella in ZVN (CGO1 – A0426, A0427, A0428) anche se l'ubicazione delle strutture di stoccaggio ricade in ZO.		Il controllo è escluso SOLO se l'azienda ha tutta la superficie in ZO.

3. BCAA 1

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

		SI	NO
N5290	Controllo effettuato		
N5292	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
N5293	Controllo effettuato e chiuso: assenza di corpi idrici e di corsi d'acqua su tutta la superficie aziendale		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile per tutte le superfici.

	Impegni	SI	NO	NA	NC
N5203	Fascia tampone - impegno a) su tutti i corsi d'acqua e corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE): Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica				
N5204	Fascia tampone - impegno a) su tutti i corsi d'acqua e corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE): Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici				
N5201	Fascia inerbita - impegno b) solo su corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE): Presenza della fascia inerbita				
N5202	Fascia inerbita - impegno b) solo su corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE): Conformità della fascia inerbita alle condizioni previste: rispetto delle caratteristiche della fascia stessa (larghezza stabilita, divieto di lavorazione e divieto di eliminazione del cotico erboso)				

Nota Fascia tampone - impegno a)

N5203 – N5204

ATTENZIONE: l'impegno riguarda i CORSI D'ACQUA E I CORPI IDRICI

La presenza di un corpo idrico è rilevata da INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI", mentre la presenza di un corso d'acqua è rilevata in campo.

ATTENZIONE:

Con DDR n. 328 del 6 aprile 2022 (Bur Veneto n. 60 del 13 maggio 2022) sono state aggiornate le indicazioni applicative regionali contenute nel precedente DDR n. 16 del 15.3.2016 (abrogato), riguardo all'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA1.

In INFO AGGIUNTIVE sarà presente la colonna "CORPI IDRICI".

Dal "Geoportale Agroambiente" al seguente link:


<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/geoportale-agroambiente>, è possibile visualizzare sia l'intero reticolo idrografico superficiale regionale, sia il reticolo idrografico superficiale regionale monitorato da ARPAV (c.d. WISE).

Il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua e ai corpi idrici è di 5 metri.

Solo nel caso di fertilizzazione inorganica, valgono le seguenti disposizioni:

- 3 metri dal ciglio di sponda in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica,
- 0 metri (impegno assoluto), in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, con utilizzo di fertirrigazione con microportata di erogazione.

La larghezza della fascia tampone deve essere misurata partendo dal **ciglio di sponda**.



L'eventuale inosservanza dell'impegno a) viene considerata un'unica infrazione (solo BCAA1), per la parte sovrapponibile, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.

Si riportano le definizioni relative alla presente norma:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la norma, devono intendersi **esclusi dagli impegni di cui alla lettera a)** gli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate ai fini di fertilizzazione:

- **Scoline e fossi collettori** (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) **ed altre strutture idrauliche artificiali**, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- **Adduttori d'acqua per l'irrigazione:** rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- **Pensili:** corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.
- **Corpi idrici arginati:** provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

L'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei materiali ad esso assimilati, dei digestati e delle acque reflue nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dalla DGRV 813/2021 (riferimento articoli 4 e 5, vedi obblighi agronomici atto CGO 1).

Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie.

N5203 Fascia tampone - impegno a) su tutti i corsi d'acqua e corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE):

Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica

ATTENZIONE: l'impegno riguarda i CORSI D'ACQUA E I CORPI IDRICI

SI: l'azienda rispetta il divieto di fertilizzazione inorganica (chimica), verificabile al momento del controllo, sui corsi d'acqua e sui corpi idrici per la fascia tampone di larghezza pari a:

- 5 metri dal ciglio di sponda, **oppure**
- 3 metri dal ciglio di sponda in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, oppure
- 0 metri (impegno assolto), in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, con utilizzo di fertirrigazione con microportata di erogazione.

NO: l'azienda NON rispetta il divieto di fertilizzazione inorganica (chimica) sui corsi d'acqua e sui corpi idrici, come verificabile al momento del controllo sulla fascia tampone a partire dal ciglio di sponda.

GENERA INFRAZIONE!

NA: dal confronto con la realtà aziendale e le informazioni documentali, NON è riscontrabile la necessità di presenza della fascia tampone perché l'azienda ricade nelle condizioni di deroga previste nei seguenti casi:

- a) presenza di risaie **oppure**
- b) presenza di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 131/2008, **oppure**
- c) presenza di corso d'acqua/corpo idrico ricadente su superfici forestali per le quali non sono richiesti premi.

DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!

NC: dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile il divieto di fertilizzazione inorganica (chimica). Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc., oppure l'azienda non effettua concimazioni con concime inorganico

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

N5204 Fascia tampone - impegno a) su tutti i corsi d'acqua e corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE):

Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici/digestati

ATTENZIONE: l'impegno riguarda i CORSI D'ACQUA E I CORPI IDRICI

NOTA BENE: Le deiezioni di animali al pascolo o allo stato brado in prossimità dei corsi d'acqua e dei corpi idrici, non costituiscono violazione al presente impegno.

Il rispetto dell'impegno riguarda anche i terreni dell'azienda concessi in asservimento, sui quali si acconsente l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici/digestati da parte di altra azienda.

SI: l'azienda rispetta il divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici/digestati (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, ammendanti organici), verificabile al momento del controllo, sui corsi d'acqua e sui corpi idrici per una fascia tampone di 5 metri dal ciglio di sponda.

NO: l'azienda NON rispetta il divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici/digestati (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, ammendanti organici), verificabile al momento del controllo sui corsi d'acqua e sui corpi idrici per una fascia tampone di 5 metri dal ciglio di sponda

GENERA INFRAZIONE!

NA: dal confronto con la realtà aziendale e le informazioni documentali, NON è riscontrabile la necessità di presenza della fascia tampone perché l'azienda ricade nelle condizioni di deroga previste nei seguenti casi:

- a) presenza di risaie **oppure**
- b) presenza di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 131/2008, **oppure**
- c) presenza di corso d'acqua/corpo idrico ricadente su superfici forestali sulle quali non sono richiesti premi.

DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!

NC: dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile il divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici/digestati (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, ammendanti organici). Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc., oppure l'azienda non effettua concimazioni con concime organico

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!! **Nota Fascia inerbita impegno b)**


N5201 – N5202

ATTENZIONE: l'impegno riguarda SOLO i CORPI IDRICI.

L'informazione è riportata nel report INFO AGGIUNTIVE "CORPI IDRICI" o visualizzabile a fascicolo, in consistenza / cataloghi (informazione potenziale da verificare in campo: vedi nota successiva INFO AGGIUNTIVE).

L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato e può essere di 5 o 3 metri. L'allegato A al decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 328 del 6 aprile 2022 (che ha abrogato il DDR n. 16 del 15 marzo 2016) individua i tratti di torrenti, fiumi e canali superficiali soggetti all'obbligo di realizzazione della fascia inerbita, definendone anche l'ampiezza. La fascia deve essere adiacente ai corpi idrici.

La larghezza della fascia inerbita deve essere misurata partendo dal **ciglio di sponda**: i 5 metri massimi di larghezza devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



La fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata può ricomprendere anche specie arboree o arbustive. In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Eventuale documentazione redatta da enti competenti (es. Consorzio di bonifica), che attesti lavorazioni che interessano anche parzialmente la fascia inerbita, con conseguente eliminazione o modifica delle caratteristiche stesse della fascia, devono essere acquisite per essere valutate e possono essere accolte al momento del controllo o, successivamente, nella fase di definizione dell'esito.

Si riportano le definizioni relative alla presente norma:

- **Ciglio di sponda**: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso**: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda**: alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine**: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- **Scoline e fossi collettori** (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- **Adduttori d'acqua per l'irrigazione**: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- **Pensili**: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- **Corpi idrici arginati**: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Note - Caratteristiche della fascia

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, l'impegno b) prevede il divieto di effettuare lavorazioni. Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come, ad esempio, erpicature) oppure legate alla riduzione del rischio di incendi.

Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

ATTENZIONE: Il report INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI", riporta le informazioni presenti nel catalogo "CORPI IDRICI (AGGIORNAMENTO 2022)", fornendo una informazione

potenziale sulla vicinanza del corpo idrico alla particella interessata. secondo quanto previsto dal DDR n. 328/2022.

Nel caso di superfici non attigue al corpo idrico ma collocate a distanza a volte rilevante che però rientrano nella zona "buffer" ipotetica disegnata a GIS sui lati del corpo idrico, oppure superfici di larghezza ridotta interposte tra il corpo idrico e una successiva superficie:

- Corpo idrico con fascia inerbita richiesta di 5 metri;
 - particella A, larghezza 2 metri attigua al corpo idrico: fascia inerbita di competenza 2 metri
 - particella B, larghezza 40 metri attigua alla particella A: fascia inerbita di competenza 3 metri.
- Prima di procedere con il controllo in campo, le superfici con un potenziale impegno b), secondo quanto indicato nel report INFO AGGIUNTIVE, devono essere verificate a GIS.
 Successivamente, il controllo degli obblighi dovrà essere attuato su tutte le superfici soggette agli impegni attraverso il sopralluogo in campo.

**N5201 Fascia inerbita - impegno b) solo su corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE):
 Presenza della fascia inerbita**

ATTENZIONE: l'impegno riguarda SOLO i CORPI IDRICI.

Deroghe all'impegno b) sono ammesse nei seguenti casi:

- a) presenza di risaie
- b) presenza di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 131/2008.
- c) presenza di superfici particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi dell'art. 32, par. 2 del Reg. UE n. 1305/2013;
- d) presenza di terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- e) presenza di oliveti;
- f) presenza di prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4 del DM 5465/2018.

SI: l'azienda presenta la fascia inerbita lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, ove prevista, per una larghezza di 3 o 5 metri a partire dal ciglio di sponda. L'informazione è presente nel report INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI".

La fascia inerbita, spontanea o seminata, può ricomprendere anche specie arboree o arbustive. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, sono considerati parte integrante della fascia stessa e l'impegno si considera assolto.

NO: l'azienda NON presenta la fascia inerbita lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, ove prevista per una larghezza di 3 o 5 metri dal ciglio di sponda. L'informazione è presente nel report INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI".

GENERA INFRAZIONE!

NA: dal confronto con la realtà aziendale e le informazioni documentali, NON è riscontrabile la necessità di presenza/realizzazione della fascia inerbita (non è presente un corpo idrico adiacente alla superficie interessata) **oppure** l'azienda ricade nelle condizioni di deroga previste.
 DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!

NC: dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile la presenza/realizzazione della fascia inerbita (esempi: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc.).
 DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

**N5202 Fascia inerbita - impegno b) solo su corpi idrici (vedi INFO AGGIUNTIVE):
 Conformità della fascia inerbita alle condizioni previste: rispetto delle caratteristiche della fascia stessa (larghezza stabilita, divieto di lavorazione, divieto di eliminazione del cotico erboso)**

ATTENZIONE: l'impegno riguarda SOLO i CORPI IDRICI.

Deroghe all'impegno b) sono ammesse nei seguenti casi:

- presenza di risaie
- presenza corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 131/2008.
- presenza di particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi dell'art. 32, par. 2 del Reg. UE n. 1305/2013;
- presenza di terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- presenza di oliveti;
- presenza di prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4 del DM 5465/2018.

SI: l'azienda rispetta le caratteristiche previste per la fascia inerbita, ove prevista, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. L'informazione è presente nel report INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI".

NO: l'azienda NON rispetta le caratteristiche previste per la fascia inerbita ove prevista, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

GENERA INFRAZIONE!

NA: dal confronto con la realtà aziendale e le informazioni documentali, NON è riscontrabile la necessità di presenza/realizzazione della fascia inerbita (non è presente un corpo idrico adiacente) **oppure** l'azienda ricade nelle condizioni di deroga previste.

DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!

NC: dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile la caratteristica prevista per la fascia inerbita (esempi: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc.).

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

Superficie oggetto di infrazione			
N5207	Assenza fascia inerbita (in caso di infrazione N5201)		ml
N5208	NON conformità fascia, mancato rispetto divieti (in caso di infrazioni N5203, N5204, N5201, N5202)		ml

ATTENZIONE – Determinazione della lunghezza. Qualora sia stata rilevata una infrazione per la quale l'incaricato del controllo non riesca o valuti troppo oneroso e dispendioso nei tempi, procedere alla definizione della precisa misura lineare della fascia oggetto di violazione ma sia possibile determinarla anche successivamente sulla base degli elementi raccolti e della possibilità di effettuare una verifica amministrativa a GIS, la checklist sarà chiusa con una superficie violata da rettificare. Successivamente al controllo, dovrà essere contattata la sede centrale per procedere con la modifica dei dati inserendo la reale lunghezza determinata come oggetto di infrazione.

N5207: indicare la lunghezza della fascia oggetto di infrazione in metri lineari per il solo impegno b) (N5201 = NO in caso di assenza della fascia inerbita).

N5208: indicare la lunghezza della fascia oggetto di infrazione in metri lineari sommando tutti gli impegni violati (N5203, N5204, N5201, N5202 = NO)

Intenzionalità		SI	NO
N5209	Assenza della fascia inerbita (N5201) per una lunghezza superiore a 500 metri lineari		
N5211	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli		
N5212	Riscontro di cumuli di effluente zootecnico palabile sulla fascia tampone		

SI: sono state riscontrate le situazioni previste, che comportano un'infrazione intenzionale.

GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: non sono state riscontrate le situazioni previste, che comportano un'infrazione intenzionale.

N5210	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (**N5201, N5202, N5203, N5204 = NO** oppure **N5209, N5211, N5212 = SI**).

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti.

Appendice

Consultare la tabella “Interazioni di alcuni obblighi in CGO1 con altri atti/norme in funzione dell’ambito delle superfici (ZVN, ZO)”, presente alla fine dell’atto CGO1.

4. BCAA 2

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione

		SI	NO
N5190	Controllo effettuato		
N5192	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
N5193	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON utilizzare acque a fini irrigui su tutta la superficie aziendale		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile per tutte le superfici. La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
N5101	Superficie agricola utilizzata (SAU) <= 3 HA			--	--
N5115	Superficie agricola utilizzata (SAU) >= 50 HA				
N5108	Irrigazione strutturata - Consorziata (<i>non è prevista autorizzazione individuale</i>)			--	--
N5109	Irrigazione NON strutturata - Consorziata (<i>non è prevista autorizzazione individuale</i>)			--	--
N5110	Concessioni irrigue permanenti - Consorziati (<i>è un diritto rilasciato dal Consorzio di Bonifica</i>)			--	--
N5111	Irrigazione con attingimento da falda freatica/artesiana o attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (<i>prevede autorizzazione Genio Civile</i>)			--	--
N5112	Attingimento precario (<i>prevede autorizzazione Genio Civile</i>)			--	--
	Autorizzazione a fini irrigui	SI	NO	NA	NC
N5102	Presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente ovvero corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio della stessa (<i>obbligatoria per i punti N5111, N5112</i>)				
N5103	Documentazione completa e conforme alla situazione aziendale				

N5101 Superficie agricola utilizzata (SAU) <= 3HA

SI: l'azienda presenta una SAU <= 3HA (nel caso, l'infrazione è classificata come inadempienza di importanza minore con prescrizione di azione correttiva)

NO: l'azienda presenta una SAU > 3HA (nel caso, l'infrazione riscontrata sarà per negligenza)

NA: non previsto

NC: non previsto

N5115 Superficie agricola utilizzata (SAU) >= 50 HA

SI: l'azienda presenta una SAU >= 50 HA (nel caso, l'infrazione è classificata come intenzionale)

NO: l'azienda NON presenta una SAU >= 50 HA (nel caso, l'infrazione riscontrata sarà per negligenza o inadempienza di importanza minore con prescrizione di azione correttiva nel caso previsto)

NA: non previsto

NC: non previsto

N5108 Irrigazione strutturata - Consorziale (non è prevista autorizzazione individuale)

Nota – Si tratta del caso in cui le aziende agricole hanno terreni che rientrano in un servizio irriguo garantito e gestito direttamente dal Consorzio di Bonifica, atto al pieno soddisfacimento del fabbisogno irriguo delle colture.

Per questo tipo di irrigazione NON è prevista la presenza di alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.

SI: l'azienda presenta questa tipologia di irrigazione

NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione

NA: non previsto

NC: non previsto

N5109 Irrigazione NON strutturata - Consorziale (non è prevista autorizzazione individuale)

Nota - Si tratta di una pratica per la quale l'agricoltore attinge liberamente dai canali irrigui in base alle esigenze, storicamente conosciuta come "irrigazione di soccorso". Di fatto, si tratta di aree in cui la pratica irrigua è ormai stabile, e pertanto sono indicate comunemente come aree con irrigazione "non strutturata", vale a dire relativamente alla quale non vi è una particolare organizzazione irrigua (modalità della erogazione, tempi e volumi di attingimento stabiliti, ecc.).

Qualora l'irrigazione venga svolta attraverso una rete distributiva non strutturata con l'adduzione di acqua compiuta dal consorzio, non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo e le superfici che godono di tale particolare servizio irriguo potranno essere individuate solamente tramite richiesta al Consorzio competente per territorio.

SI: l'azienda presenta questa tipologia di irrigazione

NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione

NA: non previsto

NC: non previsto

N5110 Concessioni irrigue permanenti - Consorziali (è un diritto rilasciato dal Consorzio di Bonifica)

Nota - Le concessioni irrigue permanenti sono state originariamente rilasciate dai Consorzi di Bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate; in tal caso, il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta.

SI: l'azienda presenta questa tipologia di irrigazione.

NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione

NA: non previsto

NC: non previsto

N5111 Irrigazione con attingimento da falda freatica/artesiana o attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (prevede autorizzazione Genio Civile)

Nota - Si tratta del caso in cui l'azienda agricola provvede all'irrigazione mediante autonomo attingimento da falda freatica/artesiana, da risorgiva o da fiumi e canali, sulla base di procedimenti

autorizzativi rilasciati direttamente alle aziende e attivati presso gli Uffici del Genio Civile Regionale competenti per territorio.

È richiesta all'azienda la relativa autorizzazione o l'avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione.

Il controllo non riguarda l'attingimento di acqua destinato esclusivamente all'allevamento di animali.

SI: l'azienda presenta questa tipologia di irrigazione

NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione

NA: non previsto

NC: non previsto

N5112 Attingimento precario (prevede autorizzazione Genio Civile)

Nota - Si tratta del caso in cui l'azienda agricola provvede all'irrigazione mediante autonomo attingimento precario, generalmente stagionale, da falda freatica/artesiana o da risorgiva, sulla base di procedimenti autorizzativi rilasciati direttamente alle aziende e attivati presso gli Uffici del genio civile regionale competenti per territorio.

È richiesta all'azienda la relativa autorizzazione o l'avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione.

L'incaricato del controllo può contattare i competenti uffici del Genio Civile al fine di acquisire informazioni utili relativamente alle aziende autorizzate o per le quali è in corso il rilascio dell'autorizzazione o per qualsiasi informazione legata al controllo.

SI: l'azienda presenta questa tipologia di irrigazione

NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione

NA: non previsto

NC: non previsto

N5102 Presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente ovvero corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio della stessa (obbligatoria per i punti N5111, N5112)

SI: in azienda è stata rilevata la documentazione di autorizzazione rilasciata dalla competente autorità o è stato riscontrato l'avvio dell'iter per il rilascio, per la tipologia di irrigazione presente (solo per N5111 o N5112)

NO: in azienda NON è presente la documentazione di autorizzazione o NON è stato avviato l'iter per il rilascio della stessa, per la tipologia di irrigazione presente (solo per N5111 o N5112).

GENERA INFRAZIONE!

PRESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA se N5101 = SI

NA: la tipologia di irrigazione presente non rientra nel campo di verifica dei documenti autorizzativi per l'utilizzo dell'acqua a fini irrigui (N5108, N5109, N5110)

NC: l'autorizzazione non è in capo al titolare dell'azienda oggetto del controllo (es. conduzione di terreni in affitto o altro, con autorizzazione rilasciata al proprietario)

N5103 Documentazione completa e conforme alla situazione aziendale

SI: la documentazione di autorizzazione rilevata in azienda è completa e conforme a quanto riscontrato in azienda, in merito alla tipologia di irrigazione (solo per N5111 o N5112)

NO: la documentazione di autorizzazione rilevata in azienda NON è completa e/o conforme a quanto riscontrato in azienda, in merito alla tipologia di irrigazione (solo per N5111 o N5112).

GENERA INFRAZIONE!

PRESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA se N5101 = SI

NA: la tipologia di irrigazione presente non rientra nel campo di verifica dei documenti autorizzativi per l'utilizzo dell'acqua a fini irrigui (N5108, N5109, N5110)

NC: l'autorizzazione non è in capo al titolare dell'azienda oggetto del controllo (es. conduzione di terreni in affitto o altro, con autorizzazione rilasciata al proprietario)

Intenzionalità		SI	NO
N5113	Assenza di ogni documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua per una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ha, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente		
N5114	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti nel corso dei propri controlli		

SI: sono state riscontrate le situazioni previste, che comportano un'infrazione intenzionale.

GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: non sono state riscontrate le situazioni previste, che comportano un'infrazione intenzionale

N5104	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-------	------------------------	----	----

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (N5102, N5103 = NO oppure N5113, N5114 = SI)

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

Prescrizione azione correttiva (aziende con SAU <=3ha)		SI	NO
N5105	Avviare l'iter per regolarizzare la posizione aziendale		

SI: è stata prescritta l'azione correttiva in relazione all'infrazione riscontrata. L'azione correttiva sarà verificata con un nuovo controllo (in loco o amministrativo) – (per i casi in cui **N5101 = SI**)

NO: non è stata prescritta l'azione correttiva

5. BCAA 3

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

BCAA 3 - Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

		SI	NO
A0290	Controllo effettuato		
A0292	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
A0293	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON detenere sostanze pericolose e di NON effettuare attività di scarico acque reflue industriali, per le quali è richiesta l'autorizzazione		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è sempre applicabile.

Nel corso del controllo potranno essere verificate la presenza di sostanze pericolose tra quelle presenti nel quadro "Stoccaggio sostanze pericolose" oppure l'attività di scarico di acque reflue industriali.

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
A0224	L'azienda ha collocato il serbatoio di carburante all'interno di fabbricati situati all'interno di centri abitati				--

A0224 L'azienda ha collocato il serbatoio di carburante all'interno di fabbricati situati all'interno di centri abitati

Nota - Nel caso di serbatoi di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà attuata una segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.

Riportiamo la definizione di centro abitato, ai sensi del d.lgs 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada): *"insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"*.

SI: l'azienda, situata in un centro abitato, presenta serbatoi di carburanti (fuori terra) all'interno di fabbricati (abitazioni, rimesse per automezzi, ...)

NO: l'azienda, situata in un centro abitato, NON presenta serbatoi di carburanti (fuori terra) all'interno di fabbricati (abitazioni, rimesse per automezzi, ...)

NA: l'azienda non è situata in un centro abitato oppure non è possibile definire con sufficiente chiarezza se l'azienda rientra all'interno di un centro abitato oppure non presenta serbatoi di carburanti (fuori terra)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

	Stoccaggio sostanze pericolose	SI	NO	NA	NC
A0202	Le sostanze pericolose presenti in azienda sono collocate/stoccate in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e poste su superfici impermeabilizzate - compresi serbatoi interrati - (combustibili, oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari) - GENERA AZIONE CORRETTIVA, IN ASSENZA DI DISPERSIONE (A0204=SI)				--
A0205	I depositi o accumuli (RIFIUTI) di materiali contenenti sostanze pericolose (contenitori di combustibili e oli, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti) sono collocati in ambiente protetto dagli agenti atmosferici e posti su superfici impermeabilizzate				--
A0203	Il serbatoio di carburante (<u>fuori terra</u>) è dotato di vasca di contenimento e tettoia/copertura di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile, oppure il serbatoio posto su mezzo mobile è provvisto di omologazione - GENERA AZIONE CORRETTIVA, IN ASSENZA DI DISPERSIONE (A0204=SI)				--
A0204	Assenza di dispersione di sostanze pericolose				--

A0202 Le sostanze pericolose presenti in azienda sono collocate/stoccate in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e poste su superfici impermeabilizzate - compresi serbatoi interrati - (combustibili, oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari) - GENERA AZIONE CORRETTIVA, IN ASSENZA DI DISPERSIONE (A0204=SI)

Al beneficiario/rappresentante aziendale sarà chiesto se in azienda sono detenuti: carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari e loro contenitori, nonché la presenza di carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti.

Le aziende devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.

Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Non costituiscono stoccaggi di carburante le trattrici od altre macchine operatrici presenti in azienda, dotate di serbatoio.

Le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli agenti atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose.

Controlli incrociati: le dichiarazioni aziendali dovranno essere oggetto di verifica, da parte dell'incaricato del controllo, anche attraverso un controllo incrociato con le banche dati a disposizione (richiesta carburante agevolato: UMA). I risultati della verifica dovranno essere inseriti nel fascicolo di controllo predisposto prima dell'uscita.

SI: le sostanze pericolose indicate sono collocate in ambienti idonei e/o spazi dedicati, chiusi e/o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate

Per ambienti idonei/spazi dedicati si intendono anche serbatoi interrati! Nel caso si riscontri tale casistica riportare sempre i dettagli nel campo note ed acquisire l'eventuale documentazione relativa presente in azienda.

NO: le sostanze pericolose indicate NON sono collocate in ambienti idonei e/o spazi dedicati, chiusi e/o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate.

GENERA INFRAZIONE!

PRESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA se A0204=SI!

NA: NON sono presenti sostanze pericolose

NC: non previsto

A0205 I depositi o accumuli (RIFIUTI) di materiali contenenti sostanze pericolose (contenitori di combustibili e oli, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti) sono collocati in ambiente protetto dagli agenti atmosferici e posti su superfici impermeabilizzate

SI: sono presenti in azienda depositi o accumuli di materiali contenenti le sostanze pericolose indicate che sono collocati in ambienti idonei e/o spazi dedicati, protetti dagli agenti atmosferici e posti su superfici impermeabilizzate;

NO: sono presenti in azienda depositi o accumuli di materiali contenenti le sostanze pericolose indicate ma NON sono collocati in ambienti idonei e/o spazi dedicati, oppure NON sono protetti dagli agenti atmosferici e sono collocati su superfici NON impermeabilizzate.

GENERA INFRAZIONE!

NA: NON sono presenti depositi o accumuli di materiali contenenti le sostanze pericolose indicate

NC: non previsto

A0203 Il serbatoio di carburante (fuori terra) è dotato di vasca di contenimento e tettoia/copertura di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile, oppure il serbatoio posto su mezzo mobile è provvisto di omologazione - GENERA AZIONE CORRETTIVA, IN ASSENZA DI DISPERSIONE (A0204=SI)

La verifica della conformità del serbatoio di carburante dovrà limitarsi agli elementi dettagliati nell'impegno descritto (A0203).

La Regione del Veneto (ns prot. 28328 del 18/04/2011), ha precisato di non ritenere *“doverosa la verifica del carattere ignifugo della struttura portante della tettoia, in quanto non sono fornite indicazioni di tale dettaglio”*.

La presenza di un serbatoio utilizzato per lo stoccaggio di carburante da parte di due aziende in maniera promiscua, non si configura come una infrazione di condizionalità ma dovrà essere segnalata all'Ufficio UMA per le verifiche di competenza.

Sono assimilate alla descrizione di conformità anche le cisterne a doppia camera senza tettoia e bacino di contenimento provviste di omologazione e che, per le loro caratteristiche costruttive, assolvono ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità, ecc..

SI: in azienda è presente un serbatoio di carburante (fuori terra) dotato di vasca di contenimento e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile; i contenitori di carburanti posti su mezzi mobili, eventualmente presenti in azienda, sono provvisti di omologazione

NO: in azienda è presente un serbatoio di carburante (fuori terra) NON dotato di vasca di contenimento e/o di tettoia/copertura di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;

i contenitori di carburanti posti su mezzi mobili, eventualmente presenti in azienda, NON sono provvisti di omologazione.

GENERA INFRAZIONE!

PRESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA se A0204 =SI!

NA: in azienda NON è presente un serbatoio di carburante fuori terra né un contenitore di carburante posto su mezzo mobile, **oppure** il serbatoio presente non è più in uso (specificare la casistica nel campo note di RCI) oppure è presente un serbatoio interrato.

Qualora l'azienda utilizzi carburante e non provveda a stoccarlo in un serbatoio fuori terra o in un contenitore di carburante posto su mezzo mobile, l'incaricato del controllo dovrà verificare la corretta modalità di stoccaggio nelle altre forme riscontrate (fusti/contenitori idonei al contenimento), posti al riparo dagli agenti atmosferici, su superfici impermeabilizzate.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

A0204 Assenza di dispersione di sostanze pericolose

SI: gli ambienti/spazi/serbatoi per lo stoccaggio delle sostanze pericolose (A0202, A0203) oppure i depositi di materiali contenenti le sostanze pericolose (A0205) NON presentano tracce di perdite o dispersione oppure le tracce di perdite o dispersione sono state rilevate su superfici impermeabilizzate

NO: gli ambienti/spazi/serbatoi per lo stoccaggio delle sostanze pericolose (A0202, A0203) oppure i depositi di materiali contenenti le sostanze pericolose (A0205) presentano tracce di perdite o dispersione.

GENERA INFRAZIONE!

NA: non sono presenti sostanze pericolose / depositi o accumuli E non è presente il serbatoio di carburante **oppure** gli impegni risultano rispettati (A0202 e A0205 e A0203=SI/NA)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
A0223	Assenza di dispersione di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche				
	Azienda che produce acque reflue industriali (i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici)	SI	NO	NA	NC
A0207	Presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione allo scarico in corso di validità				--
A0210	Assenza di provvedimenti che hanno generato diffida				
A0212	Assenza di provvedimenti che hanno generato revoca dell'autorizzazione				

A0223 Assenza di dispersione di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche

SI: le tracce di perdite o dispersione di sostanze pericolose (A0204 = NO) sono localizzate e NON sono rilevati effetti extraziendali derivanti dall'interessamento, direttamente o indirettamente, dei corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche

NO: le tracce di perdite o dispersione di sostanze pericolose (A0204 = NO) NON sono localizzate e hanno effetti extraziendali, interessando direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state riscontrate infrazioni con presenza di tracce di perdite o dispersione (A0204 = SI) **oppure** non sono presenti sostanze pericolose (A0204 = NA) **oppure** non sono presenti corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: NON è possibile verificare se le tracce di perdite o dispersione di sostanze pericolose hanno effetti extraziendali

NOTA BENE: si intendono esclusi dalla verifica degli effetti extra aziendali, tutti gli elementi che sono privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica (fossi, scoline, adduttori.)

Nota – SCARICO ACQUE REFLUE

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs n.152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell'art. 124 D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)).

*Si definisce **scarico** (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.*

*Si definiscono **acque reflue domestiche** (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.*

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- *dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
- *dedite ad allevamento di bestiame;*
- *dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.*

La verifica riguarda quindi la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue non assimilate, è in capo a:

- *Provincia, in caso di scarico in corpo idrico superficiale;*
- *Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, in caso di scarico in pubblica fognatura servita da impianti di depurazione finale;*
- *Regione del Veneto, nel caso specifico di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs n.152/2006, come modificato dal D. Lgs n.128/2010.*

*In alcuni casi l'**autorizzazione** è presente anche qualora non dovuta da parte dell'azienda a seguito della richiesta da parte degli enti competenti all'approvazione dei progetti aziendali (Comune, ASL).*

Attenzione: la verifica riguarda l'**Autorizzazione**, da non confondere con la Comunicazione acque reflue da presentare tramite l'applicativo regionale in caso di utilizzo sulle superfici agricole. La Comunicazione non è un documento oggetto di controllo nell'ambito della BCAA3 e di altri atti/norme di Condizionalità. L'eventuale sua assenza, se dovuta, deve essere segnalata alla competente Provincia.

A0207 Presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione allo scarico in corso di validità

L'azienda deve possedere un'autorizzazione in corso di validità allo scarico, così come disposto dagli articoli 103 e 104 del D.lgs n. 152/2006.

SI: l'azienda possiede l'autorizzazione in corso di validità

NO: l'azienda NON possiede l'autorizzazione ovvero l'autorizzazione è presente ma scaduta.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non effettua attività di scarico di acque reflue industriali

NC: non previsto

A0210 Assenza di provvedimenti che hanno generato diffida**A0212 Assenza di provvedimenti che hanno generato revoca dell'autorizzazione**

SI: presso l'azienda NON sono stati rilevati documenti redatti da autorità competenti che hanno generato prescrizioni negative all'azienda

NO: presso l'azienda sono stati rilevati documenti redatti da autorità competenti che hanno generato prescrizioni negative all'azienda.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non effettua attività di scarico di acque reflue industriali

NC: non è possibile verificare presso l'azienda la presenza di documenti redatti da autorità competenti che hanno generato prescrizioni negative all'azienda

	Intenzionalità	SI	NO
A0225	Il produttore ha dichiarato di NON detenere sostanze pericolose e, a seguito di verifiche incrociate, la dichiarazione risulta non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno		
A0229	Scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni compresi gli effluenti zootecnici nelle zone NON vulnerabili ai nitrati		
A0228	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli		

SI: sono state riscontrate le situazioni previste, che comportano un'infrazione intenzionale.

GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: non sono state riscontrate le situazioni previste, che comportano un'infrazione intenzionale

A0214	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (**A0202, A0205, A0203, A0204, A0223, A0207, A0210, A0212 = NO oppure A0225, A0228, A0229 = SI**)

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

	Prescrizione azioni correttive	SI	NO
A0215	Collocare in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate le sostanze pericolose presenti (<i>A0202=NO con A0204=SI</i>)		
A0216	Realizzare per il serbatoio di carburante la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile oppure omologare il serbatoio posto su mezzo mobile (<i>A0203=NO con A0204=SI</i>)		

SI: sono state prescritte azioni correttive in relazione alle infrazioni riscontrate. L'azione correttiva sarà verificata con un nuovo controllo (in loco o amministrativo)

NO: NON sono state prescritte azioni correttive

Appendice

Consultare la tabella "Interazioni di alcuni obblighi in CGO1 con altri atti/norme in funzione dell'ambito delle superfici (ZVN, ZO)", presente alla fine dell'atto CGO1.

6. CGO 2

Settore: **AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici (Zone di Protezione Speciale - ZPS)

		SI	NO
A0190	Controllo effettuato		
A0192	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è sempre applicabile, anche in assenza di superfici ricadenti in ZPS.

	PER TUTTE LE SUPERFICI AZIENDALI interne ed esterne alle ZPS	SI	NO	NA	NC
A0140	Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi			--	

A0140 Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi

PER TUTTE LE SUPERFICI AZIENDALI interne ed esterne alle ZPS (Il campo A0140 deve sempre essere compilato per tutte le superfici dell'azienda).

Dovrà essere verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7.

In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista.

Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri;
- alberi isolati con diametro della chioma < 4 metri

Per questo impegno valgono le seguenti **deroghe**:

1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario per l'eliminazione degli elementi, riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
3. interventi di eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo, Clematis Vitalba, ecc.), effettuati per l'ordinaria manutenzione dei terreni agricoli. La verifica dell'eliminazione di tali elementi, siano essi alberi isolati, in filare, siepi o altro, deve essere sempre in funzione del confronto con l'immagine d'archivio di riferimento (refresh o altro) od altre evidenze.

SI: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno previsto del mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi

NO: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è rispettato l'impegno previsto del mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi.

GENERA INFRAZIONE!

NA: non sono presenti sulle superfici aziendali alberi isolati, alberi in filari o siepi

NC: impossibilità di verificare il rispetto dell'impegno previsto

A0130	Codice Sito ZPS

A0150	Presenza di terreni compresi in ZPS
Vedi INFO AGGIUNTIVE colonna "FG ZONA ZPS"	

SI: l'azienda possiede superfici all'interno di ZPS (attiva i campi del quadro sottostante)

NO: l'azienda NON possiede superfici all'interno di ZPS (compila NA sui campi del quadro sottostante, che risulteranno non più editabili) oppure tutte le superfici sono codificate come USO NON AGRICOLO. In tale situazione non si procederà alla verifica degli impegni agronomici.

Il caso dovrà essere riportato nel campo note.

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZPS	SI	NO	NA	NC
	Impegni agronomici				
A0108	Superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi				
A0109	Superfici a prati permanenti Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente				
A0110	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali - Presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno)				
A0114	Tutte le superfici - Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti - Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti				

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno/divieto previsto

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, NON è rispettato l'impegno/divieto previsto.

GENERA INFRAZIONE!

NA: NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni a seminativo - A0108) **oppure TUTTE** le superfici aziendali NON ricadono in ZPS (A0150=NO)
DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE.

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno/divieto agronomico
DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE.

A0110 - Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

Le superfici afferenti a questa categoria sono rintracciabili nel piano colturale alle seguenti codifiche:

Cod. coltura	Desc. Occupazione del suolo	Desc. Uso	Desc. Qualità
214-000-047-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-047-034-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
214-000-047-035-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
214-000-047-036-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
214-000-048-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-048-037-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
214-000-049-031-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE
214-000-049-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-049-033-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214-000-049-051-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE

Superficie oggetto di infrazione			
A0116	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS		ha
A0117	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZPS oggetto di infrazione (ha)		ha
A0118	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100		%

La superficie da riportare è relativa alle violazioni riguardanti i soli impegni agronomici: **A0108, A0109, A0110, A0114.**

A0116: Indicare la SAU ricadente in ZPS

A0117: Indicare la SAU in ZPS per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi agronomici. Corrisponde a tutta la superficie dove si è riscontrato il mancato rispetto degli obblighi agronomici.

A0118: si compila in automatico. Se A0118=100% allora l'infrazione diventa intenzionale (A0121=NO).

Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
A0120	Assenza riscontro infrazioni agli impegni agronomici con conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni aziendali				

SI: le infrazioni agli obblighi agronomici previsti NON hanno effetti extraziendali (conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni dell'azienda)

NO: le infrazioni agli obblighi agronomici previsti hanno effetti extraziendali (conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni dell'azienda)

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state riscontrate infrazioni relative al mancato rispetto degli obblighi agronomici previsti **oppure** TUTTE le superfici aziendali NON ricadono in ZPS (A0150=NO)

NC: NON è possibile verificare se le infrazioni agli obblighi agronomici previsti hanno effetti extraziendali.

Intenzionalità		SI	NO
A0121	Presenza di infrazioni agli impegni per il 100% della superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS		
A0122	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		
A0123	Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS		

SI: sono state riscontrate in azienda le situazioni indicate

GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: non sono state riscontrate in azienda le situazioni indicate

Il campo A0121 si auto compila, valorizzandosi a SI se A0118=100%, oppure a NO in caso contrario.

ATTENZIONE: A0123: In presenza di particelle che intersecano il catalogo (report INFO AGGIUNTIVE, colonna: "FG ZONA ZPS" =S e "FG HABITAT"), è necessaria la verifica in campo (se l'habitat è presente in ZPS) per registrare la realtà aziendale, mediante acquisizione fotografica, e stabilire se l'Habitat è stato volontariamente distrutto. Data la difficoltà della valutazione, è consigliato un confronto con la sede centrale per le casistiche riscontrate che necessitano di approfondimenti.

A0107	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-------	------------------------	----	----

SI: per l'azienda sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

NO: per l'azienda NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

7. CGO 3

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

		SI	NO
A0590	Controllo effettuato		
A0592	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
A0593	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZSC per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo) oppure tutte le superfici in ZSC sono ad "USO NON AGRICOLO"		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile quando è presente almeno una particella appartenente al catalogo ZSC (report INFO AGGIUNTIVE, colonna: "FG ZONA SIC").

Eventuali disallineamenti del catalogo possono fornire l'informazione errata dell'applicabilità per cui nessuna particella ricade effettivamente in ZSC.

Nel caso tutte le superfici ricadenti in ZSC siano identificate nel piano colturale come USO NON AGRICOLO, il controllo si chiude subito senza procedere a ulteriori verifiche (A0593=SI).

A0500	Codice Sito ZSC

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC Impegni agronomici	SI	NO	NA	NC
A0508	Superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi				
A0509	Superfici a prati permanenti Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente				
A0510	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali - Presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale oppure attuazione del pascolamento. - Rispetto del periodo di divieto di intervento (sfalci/trinciatura) (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno).				
A0514	Tutte le superfici - Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti - Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, cianciole, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine (articolo 4, Regolamento (CE) n. 1967/2006) - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl (articolo 4, Regolamento (CE) n.1967/2006) - Rispetto del divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne				

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno/divieto previsto

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, NON è rispettato l'impegno/divieto previsto.

GENERA INFRAZIONE!

NA: NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni a seminativo - A0108)

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno/divieto agronomico. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!

IMPEGNI AGRONOMICI

A0508 Con riferimento al divieto di bruciatura delle stoppie, sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

A0510 In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Con riferimento al divieto di intervento per 150 giorni consecutivi, è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

Le superfici afferenti a questa categoria sono rintracciabili nel piano colturale alle seguenti codifiche:

Cod. coltura	Desc. Occupazione del suolo	Desc. Uso	Desc. Qualità
214-000-047-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPPI
214-000-047-034-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
214-000-047-035-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
214-000-047-036-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
214-000-048-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPPI
214-000-048-037-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
214-000-049-031-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
214-000-049-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPPI
214-000-049-033-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214-000-049-051-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE

per SITO (IT.....)

Misure di Conservazione GENERALI.

Misura di Conservazione in CONDIZIONALITÀ: è la misura di conservazione approvata con la DGRV n. 786/2016 e s.m.i. della Direzione Parchi e Foreste, che è stata inserita nei controlli di condizionalità dal 2017.

Le Misure di Conservazione GENERALI devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in ZSC e riguardano tutte le superfici che vi ricadono.

La presenza di un codice sito IT... (esempio IT3240030), è rilevata con il report INFO AGGIUNTIVE, colonna "FG ZONA ZSC".

In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici. Sono interessate le superfici forestali solamente se destinatarie di aiuti nell'ambito delle Misure del PSR indicate.

Le Regioni Biogeografiche

I codici sito IT...devono essere individuati all'interno di: **Regione Biogeografica Continentale** e **Regione Biogeografica Alpina**. Alcuni codici sono presenti in entrambe le regioni.

Per compilare correttamente questa parte di checklist, in caso di dubbio sulla regione di appartenenza, può essere trovata l'informazione al link <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-di-conservazione>.

Esempio: I siti del Veneto / i siti della Provincia di Belluno / Agordo IT3230084 / perimetro e schede. Aprendo la cartella, è presente un file .pdf che corrisponde al documento denominato "NATURA 2000 - FORMULARIO STANDARD" che identifica tra l'altro, l'appartenenza alla regione biogeografica.

Di conseguenza anche l'Habitat, apparterrà alla stessa regione biogeografica del codice sito IT (vedi parte seguente della checklist).

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" GENERALI	SI	NO	NA	NC
A0530	REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE			--	--
A0531	Codice SITO	IT			
A0532	Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (articolo 127, Dlgs n. 152/2006)				
A0533	Irrorazione aerea di fitofarmaci Rispetto del divieto di irrorazione aerea (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012)				
A0534	Rimboschimenti e sottopiantagioni: solo superfici con domande PSR: 2080/92, Misura 8, Misura 221, Misura 8.1.1 Rispetto dei seguenti obblighi per imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni: - utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale - adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione				
A0535	Alberi monumentali Rispetto degli obblighi di tutela e salvaguardia di alberi, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (articolo 7, L. n. 10/2013)				
A0540	REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA			--	--
A0541	Codice SITO	IT			
A0542	Discariche, rifiuti e fanghi Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (articolo 127, Dlgs n. 152/2006)				
A0543	Irrorazione aerea di fitofarmaci Rispetto del divieto di irrorazione aerea (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012)				
A0544	Rimboschimenti e sottopiantagioni: solo superfici con domande PSR: 2080/92, Misura 8, Misura 221, Misura 8.1.1. Rispetto dei seguenti obblighi per imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni: - utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale - adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione				

per HABITAT

Le Misure di Conservazione per HABITAT devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in un HABITAT, all'interno di una zona ZSC.

La presenza di un codice Habitat (esempio 6410) è rilevata con il report INFO AGGIUNTIVE, colonna "FG HABITAT"

In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici.

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT	SI	NO	NA	NC
A0550	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE			--	--
A0551	Codice HABITAT				
A0552	Tutti gli habitat Pascolo Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).				
A0553	Habitat 6210, 62A0, 6410 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione di terreno sottoposto a periodica lavorazione				
A0554	Habitat 6210, 62A0, 6410, 6420 Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame: Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicapriini nell'HABITAT 6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosi-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>) Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Individuazione preventiva di luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica				
A0555	Habitat 6410, 6420, 6430 Transito di mezzi meccanici Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante				
A0556	Habitat 6110 "Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i> " Tutela integrale Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione				
A0557	Habitat 7210 "Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> ", 7230 "Torbiere basse alcaline" Rispetto del divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri				

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT	SI	NO	NA	NC
A0550	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE			--	--
A0551	Codice HABITAT				
A0558	Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>" Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.				
A0559	Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p</i>" Rispetto del divieto di stazionamento di greggi ovicaprine				
A0560	Habitat - 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>" Rispetto dei seguenti divieti: - pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri; - uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri				
A0561	Habitat 6410, 6210, 62A0 "Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide)" Rispetto dei seguenti divieti: - stazionamento delle greggi ovicaprine; - uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue				
A0562	Habitat 6410, 6210 "Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>" Rispetto del divieto di uso agronomico di erbicidi, fertilizzanti, liquami e acque reflue				
A0563	Habitat 6410, 6210 "Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>" Rispetto dei seguenti obblighi: - definizione regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'HABITAT 6410 - attuazione sfalcio alla fioritura della specie, nelle aree gestite a prato				
A0564	Habitat 6210 "Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>" Rispetto dei seguenti obblighi: - gestione estensiva del prato e del pascolo (misure già previste per HABITAT 6210) - conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa				

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT	SI	NO	NA	NC
A0570	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA			--	--
A0571	Codice HABITAT				
A0572	Habitat 91D0 "Torbiere boscoso" Rispetto dei seguenti divieti: - transito mezzi meccanici, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione - uso agronomico di effluenti di allevamento entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado				
A0573	Habitat 91D0 "Torbiere boscoso" Rispetto del carico previsto per il pascolo che NON deve superare 0,4UBA/HA				
A0574	Tutti gli habitat Pascolo Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).				
A0575	Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione di terreno sottoposto a periodica lavorazione				
A0576	Habitat 6410 Limiti all'esercizio del pascolo Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicapriini nell'HABITAT 6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosi- <i>limosi (Molinion caeruleae)</i> Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410 Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Individuazione preventiva di luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica				
A0577	Habitat 6410, 6430 Transito di mezzi meccanici Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante				
A0578	Habitat 6110, 4080 Tutela integrale Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione				

PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT		SI	NO	NA	NC
A0570	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA			--	--
A0571	Codice HABITAT				
A0579	Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240 Accumulo di ramaglie Rispetto del divieto di accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide				
A0580	Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240 Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni Rispetto dei seguenti obblighi: - realizzazione di pozze d'alpeggio evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali, ma anzi ricoprendole con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo - realizzazione di interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio nel periodo 30/08 e 31/12, conservando il materiale di risulta per almeno un anno in prossimità della pozza				
A0581	Habitat 7110 "Torbiera alte attive", 7140 "Torbiera di transizione ed instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>", 7210 "Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>" e 7230 "Torbiera basse alcaline" Rispetto dei seguenti divieti: - dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cuticola erbosa e la composizione floristica dell'habitat, fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat; - rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri; - accesso con mezzi meccanici, fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat; - uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado. Habitat 7110 Oltre ai divieti soprariportati, rispetto del divieto di svolgimento di attività agricola e pastorale				
A0582	Habitat 7220 "Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)" Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado				

	PER I TERRENI COMPRESI IN ZSC VERIFICA delle "Misure di conservazione" per HABITAT	SI	NO	NA	NC
A0570	Presenza HABITAT: REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA			--	--
A0571	Codice HABITAT				
A0583	Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> (...)" Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.				
A0584	Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, (...)" Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi oviceprine.				
A0585	Habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>" Rispetto dei seguenti divieti: - stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri; - uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.				
A0586	Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>" e 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p" Rispetto dell'obbligo di ridurre al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi oviceprine transumanti, anche per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata				

	Esito finale "VERIFICA delle Misure di conservazione"	SI	NO	NA	NC
A0524	Rispetto delle misure di conservazione			--	--
	Dettaglio violazione				

Il campo rappresenta l'esito finale della verifica del rispetto delle misure di conservazione e si precompila sulla base dei controlli precedenti.

SI: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo o delle segnalazioni a disposizione da parte di altri Enti di controllo, sono rispettate le Misure di Conservazione

NO: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo o delle segnalazioni a disposizione, NON sono rispettate le Misure di Conservazione

Le presenti infrazioni dovranno essere valutate ai fini della "distruzione dell'habitat" (Intenzionale A0523).

GENERA INFRAZIONE!

NA: in ragione della situazione rilevata al momento NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno/divieto.

	Superficie oggetto di infrazione		
A0516	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZSC		ha
A0517	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZSC oggetto di infrazione (ha)		ha
A0518	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100		%

La superficie da riportare è relativa alle violazioni riguardanti i soli impegni agronomici: **A0508, A0509, A0510, A0514.**

A0516: Indicare la SAU ricadente in ZSC

A0517: Indicare la SAU in ZSC per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi agronomici. Corrisponde a tutta la superficie dove si è riscontrato il mancato rispetto degli obblighi agronomici.

A0518: si compila in automatico. Se A0518=100% allora l'infrazione diventa intenzionale (A0521=NO).

	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
A0520	Assenza riscontro infrazioni agli impegni agronomici con conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni aziendali				

SI: le infrazioni agli obblighi agronomici e alle Misure di Conservazione, NON hanno effetti extraziendali, (conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni dell'azienda)

NO: le infrazioni agli obblighi agronomici e alle Misure di Conservazione, hanno effetti extraziendali, (conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni dell'azienda)

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state riscontrate infrazioni relative al mancato rispetto degli obblighi agronomici e alle Misure di Conservazione **oppure** TUTTE le superfici aziendali NON ricadono in ZSC

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: NON è possibile verificare se le infrazioni agli obblighi agronomici e alle Misure di Conservazione hanno effetti extraziendali

	Intenzionalità	SI	NO
A0521	Presenza di infrazioni agli impegni per il 100% della superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZSC		
A0522	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		
A0523	Distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in ZSC		

SI: sono state riscontrate in azienda le situazioni indicate

GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: NON sono state riscontrate in azienda le situazioni indicate

Il campo A0521 si autocompila, valorizzandosi a SI se A0118=100%, oppure a NO in caso contrario.

ATTENZIONE: In particolare, per il controllo **A0523**, nel caso in cui si sia in presenza di particelle che intersecano il catalogo (report INFO AGGIUNTIVE, colonna: "FG ZONAZSC" e "FG HABITAT"), è necessaria la verifica in campo per registrare la realtà aziendale, mediante acquisizione fotografica, e stabilire se l'Habitat è stato volontariamente distrutto. Data la difficoltà della valutazione, è consigliato un confronto con la sede centrale per le casistiche riscontrate che necessitano di approfondimenti. Annotare le osservazioni del caso riscontrato sulla checklist "Misure di conservazione".

A0507	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

SI: per l'azienda ricadente in ZSC sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

NO: per l'azienda ricadente in ZSC NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

8. CGO 4

Settore: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

CGO 4 - Regolamento (CE) 178/2002
Principi e requisiti generali della legislazione alimentare e sicurezza alimentare

		SI	NO
B1190	Controllo effettuato		
B1192	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		

Note

Il controllo deve sempre essere effettuato per tutte le aziende

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
B1103	Azienda con allevamento destinata alla produzione di latte			--	--
B1143	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale			--	--
B1144	Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla nutrizione degli animali (mangimi o alimenti per animali)			--	--

B1103 Azienda con allevamento destinato alla produzione di latte

SI: l'azienda possiede un allevamento destinato alla produzione di latte

NO: l'azienda NON possiede un allevamento destinato alla produzione di latte

NA: non previsto

NC: non previsto

B1143 Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale

SI: l'azienda è destinata alla produzione vegetale

NO: l'azienda NON è destinata alla produzione vegetale

NA: non previsto

NC: non previsto

B1144 Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla nutrizione degli animali (mangimi o alimenti per animali)

Per aziende con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla nutrizione degli animali, è compresa anche la produzione di foraggi e i componenti vegetali dei mangimi.

Le aziende che destinano la produzione a mangimi o alimenti per animali hanno un duplice controllo: in quanto tali e in quanto aziende che producono vegetali.

SI: la produzione vegetale aziendale è destinata (anche potenzialmente) alla produzione di mangimi o alimenti per animali

NO: la produzione vegetale aziendale NON è destinata alla produzione di mangimi o alimenti per animali

NA: non previsto

NC: non previsto

	Impegni	SI	NO	NA	NC
B1118	Azienda con allevamento destinato alla produzione di latte La rintracciabilità del <u>latte crudo</u> è garantita attraverso l'identificazione, la documentazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione				--
B1119	Azienda con allevamento destinato alla produzione di latte La rintracciabilità del <u>latte fresco</u> è garantita dalla presenza e dall'aggiornamento del Manuale di tracciabilità				--
B1110	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi) Presenza del registro dei trattamenti nell'anno di controllo				--
B1111	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi) Aggiornamento e completezza del registro dei trattamenti nell'anno di controllo				
B1151	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi) Presenza del registro dei trattamenti nei due anni precedenti al controllo				--
B1121	Azienda con attività agricola le cui produzioni sono destinate alla nutrizione degli animali (mangimi o alimenti per animali) Presenza e corretto aggiornamento di documentazione che garantisce la tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni aziendali				
B1152	Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi) Presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana				
B1108	TUTTE le tipologie di produzione - Azienda che detiene sostanze pericolose L'azienda dispone di spazi e/o ambienti per lo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi, foraggi per animali che consentono di evitare ogni contaminazione con le sostanze pericolose				--
B1107	TUTTE le tipologie di produzione - Azienda che detiene sostanze pericolose L'azienda ha separato le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, dalle sostanze pericolose				--

B1118 Azienda con allevamento destinato alla produzione di latte
La rintracciabilità del latte crudo è garantita attraverso l'identificazione, la documentazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione

Latte crudo (riferimento DGRV 2950/2005): "il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra 0 e + 4°C;
- deposito, alla temperatura di cui al punto precedente, ed agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita".

Tra i documenti verificabili troviamo il libretto di consegna (in genere con registrazioni giornaliere), il registro dei corrispettivi per le vendite dirette, che però non risultano obbligatori.

Per quanto attiene alla identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione, il controllo è finalizzato alla verifica della tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente a identificare l'acquirente/collettore del latte.

SI: l'azienda garantisce la tracciabilità del latte crudo attraverso la documentazione di vendita. L'azienda può mettere a disposizione le fatture di vendita o il libretto di consegna del latte (documento non obbligatorio)

NO: l'azienda NON garantisce la tracciabilità del latte crudo attraverso idonea documentazione a supporto.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non ha allevamento destinato alla produzione di latte crudo

NC: non previsto

B1119 Azienda con allevamento destinato alla produzione di latte

La rintracciabilità del latte fresco è garantita dalla presenza e dall'aggiornamento del Manuale di tracciabilità

Latte fresco: latte che, una volta munto, viene prima pastorizzato (subisce un aumento della temperatura al fine di eliminare la carica batterica) e poi viene immediatamente raffreddato. La casistica è molto limitata presso le aziende agricole ed in generale riguarda solamente i primi acquirenti / soggetti raccoglitori di latte dai produttori. Nel raro caso in cui si tratti di azienda agricola a produrre latte fresco, il manuale deve essere presente nella forma sotto descritta.

Manuale aziendale di tracciabilità del latte (fresco): obbligatorio per tutti i soggetti che rientrano nella filiera del latte fresco sopra menzionati. È composto di due parti: una parte generale, comune a tutti gli operatori della filiera ed una parte speciale che tratta della gestione delle attività produttive, divisa in tante sezioni quante sono le attività svolte dall'azienda, cioè quando rappresenta una o più categorie di operatori (es. l'azienda è contemporaneamente primo acquirente, centro di raccolta e stabilimento di standardizzazione).

Entrambe le due parti sono suddivise in paragrafi indicanti gli argomenti da affrontare nella redazione del documento (definizioni, riferimenti normativi, gestione della documentazione e delle non conformità nella Parte Generale; finalità, descrizione dell'azienda, provenienza del latte crudo acquistato, stoccaggio del latte crudo in entrata, latte venduto e sua destinazione nella Parte Speciale).

SI: il manuale aziendale di tracciabilità del latte fresco è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa, nella sua parte generale e speciale

NO: il manuale aziendale di tracciabilità del latte fresco NON è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa, nella sua parte generale e speciale.

GENERA INFRAZIONE!

PRESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA!

NA: l'azienda non ha allevamento destinato alla produzione di latte fresco

NC: non previsto

B1110 Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi)

Presenza del registro dei trattamenti nell'anno di controllo

SI: l'azienda possiede il registro dei trattamenti dei Prodotti fitosanitari, (Cfr. atto CGO 10) per l'anno a controllo

NO: l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti dei Prodotti fitosanitari per l'anno a controllo (il controllo è tracciato anche sul CGO 10, ma l'infrazione viene assegnata solo sul CGO4)

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non è destinata alla produzione vegetale (B1143=NO) **oppure** l'azienda NON effettua trattamenti con prodotti fitosanitari (cfr. atto CGO 10)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

B1111 Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi)
Aggiornamento e completezza del registro dei trattamenti nell'anno di controllo

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta (30) giorni dall'esecuzione di ogni trattamento. NON si dovrà quindi tenere conto dei trattamenti eseguiti nei 30 giorni antecedenti il controllo in loco, dal momento che le registrazioni potrebbero risultare parziali e suscettibili di completamento.

SI: sono stati rispettati i tempi previsti per la registrazione di tutti i trattamenti effettuati con Prodotti fitosanitari (30 giorni) e il registro risulta aggiornato e completo con tutte le informazioni previste

NO: NON sono stati rispettati i tempi previsti per la registrazione dei Prodotti fitosanitari e/o il registro NON risulta aggiornato e completo in tutte le sue parti.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non è destinata alla produzione vegetale (B1143=NO) **oppure** l'azienda NON effettua trattamenti con prodotti fitosanitari (cfr. atto CGO 10), **oppure** l'azienda non possiede il registro dei trattamenti (B1110=NO)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non è possibile verificare il rispetto della prescrizione, in assenza del registro (B1110=NO) oppure è necessario un approfondimento sul registro sia nel caso sia stato verificato parzialmente che integralmente o nel caso in cui non sia stato verificato durante il controllo.

IMPORTANTE: selezionando "NC" dovrà essere compilata la RCIV per la chiusura dell'approfondimento, entro 30 giorni dalla "Data fine controllo".

B1151 Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi)
Presenza del registro dei trattamenti nei due anni precedenti al controllo

SI: l'azienda possiede il registro dei trattamenti dei Prodotti fitosanitari, (Cfr. atto CGO 10) per i due anni precedenti

NO: l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti dei Prodotti fitosanitari per i due anni precedenti (il controllo è tracciato anche su CGO 10, ma l'infrazione viene assegnata sul CGO4)

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non è destinata alla produzione vegetale (B1143=NO) **oppure** l'azienda NON effettua trattamenti con prodotti fitosanitari (cfr. atto CGO 10)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

B1121 Azienda con attività agricola le cui produzioni sono destinate alla nutrizione degli animali (mangimi o alimenti per animali)

Presenza e corretto aggiornamento di documentazione che garantisce la tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni aziendali

SI: presenza della documentazione relativa alla movimentazione in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi

NO: la documentazione relativa alla movimentazione in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi NON è presente o correttamente aggiornata.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non ha attività agricola con produzioni destinate (anche potenzialmente) alla nutrizione degli animali (B1144=NO)

NC: le produzioni aziendali non sono ancora state commercializzate al momento del controllo **oppure** tutta la produzione è reimpiegata in azienda (tracciare l'informazione nel campo note, relativamente anche alla verifica di eventuale documentazione aziendale per la tracciabilità)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

B1152 Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale (tutte le produzioni, compresi foraggi e mangimi)

Presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana

SI: presenza della documentazione (se effettuata) relativa ai risultati delle analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali

NO: la documentazione (se effettuata) relativa ai risultati delle analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali NON è presente o correttamente aggiornata.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non ha eseguito delle analisi sulle piante o sui prodotti vegetali

NC: le analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali al momento del controllo non sono state ancora eseguite (se previste)

B1108 TUTTE le tipologie di produzione - Azienda che detiene sostanze pericolose

L'azienda dispone di spazi e/o ambienti per lo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi, foraggi per animali che consentono di evitare ogni contaminazione con le sostanze pericolose

Le modalità di stoccaggio di materiali contenenti SOSTANZE PERICOLOSE devono essere qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte e immagazzinate (le conseguenze di natura ambientale sono tenute in considerazione nei controlli della BCAA3).

SI: lo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, avviene in spazi e/o ambienti adeguati al fine di evitare ogni contaminazione con le sostanze pericolose

NO: lo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali NON avviene in spazi e/o ambienti adeguati al fine di evitare ogni contaminazione con le sostanze pericolose presenti in azienda.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non detiene sostanze pericolose **oppure** le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali non vengono stoccati presso l'azienda

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

B1107 TUTTE le tipologie di produzione - Azienda che detiene sostanze pericolose
L'azienda ha separato le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, dalle sostanze pericolose

SI: l'azienda ha separato correttamente le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali secondo modalità e criteri atti ad evitare il contatto con le sostanze pericolose

NO: l'azienda NON ha separato correttamente le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, secondo modalità e criteri atti ad evitare il contatto con le sostanze pericolose.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non detiene sostanze pericolose **oppure** le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali non vengono stoccati presso l'azienda.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
B1145	Assenza riscontro di effetti extra aziendali, derivanti dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali causata da sostanze pericolose oppure derivanti dall'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari				

SI: l'infrazione commessa (B1107 e/o B1108=NO) NON ha effetti di contaminazione di alimenti, mangimi per animali, derrate alimentari immessi sul mercato

NO: l'infrazione commessa (B1107 e/o B1108=NO) ha effetti di contaminazione di alimenti, mangimi per animali, derrate alimentari immessi sul mercato

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state rilevate infrazioni di tipo B1107 e B1108, **oppure** la contaminazione riguarda esclusivamente prodotti destinati all'autoconsumo.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: NON è possibile verificare il rischio di contaminazione di alimenti, mangimi per animali, derrate alimentari immessi sul mercato

Esempi rischio contaminazione con effetti extraziendali:

- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali stoccati in azienda e destinati all'immissione in commercio;
- contaminazione da sostanze pericolose di mangimi/alimenti per animali, con destinazione commerciale degli animali o loro prodotti (es. latte, uova, miele).

Intenzionalità		SI	NO
B1148	Infrazioni riscontrate in più ambiti nel caso di impegni applicabili a due o più categorie		
B1149	Contestazione di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole		
B1150	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		

SI: riscontro di infrazioni con carattere intenzionale.

GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: non sono riscontrate le condizioni di intenzionalità

B1125	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (B1118, B1119, B1110, B1111, B1151, B1121, B1152, B1108, B1107, B1145 = NO oppure B1148, B1149, B1150 = SI NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti			

	Prescrizione azioni correttive	SI	NO
B1128	Predisporre e/o aggiornare il Manuale di tracciabilità del latte fresco (<i>B1119=NO</i>)		

SI: è stata prescritta l'azione correttiva in relazione all' infrazione riscontrata

NO: non è stata prescritta l'azione correttiva

9. CGO 10

Settore: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

CGO 10 - Regolamento (CE) 1107/2009
Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

		SI	NO
B0990	Controllo effettuato		
B0992	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
B0993	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella presente campagna e nelle due campagne precedenti oppure che tali operazioni riguardano <u>esclusivamente</u> l'autoconsumo/orti familiari		

Note:

Il controllo è sempre applicabile.

VADEMECUM PER IL CONTROLLO DEL CGO10

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell'azienda agricola) che al termine dell'anno solare deve sottoscriverlo (scheda A).

Delega alla tenuta del registro e tipologia. Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta a tale soggetto, firmata dal titolare.

Nel caso di compilazione del registro dei trattamenti e utilizzazione del prodotto da parte di persona diversa dal titolare, a seguito di forme contrattuali private (esempio: attività consulenza, compartecipazione, contratti, ...), il registro dei trattamenti dovrà comunque essere esibito ai fini del controllo in loco, anche se conservato presso la sede aziendale della persona terza. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega/documentazione attestante la forma contrattuale.

Durante il controllo può essere accertato, ad esempio, che il terreno in conduzione all'azienda oggetto di controllo (azienda A) è stato coltivato da altro soggetto (azienda B) che ha effettuato dei trattamenti fitosanitari registrandoli sul proprio registro e che lo stesso non abbia rispettato le prescrizioni di etichetta.

In questo caso il cessionario (azienda B), ancorché non ci sia alcun accordo scritto ma lo stesso sia solo di natura informale (e pertanto a fascicolo i terreni risultano condotti dalla azienda A) è sanzionabile in quanto ha compiuto un'azione non conforme sui terreni che gli sono stati concessi e che ha utilizzato come se fossero propri. In tal caso andrà riportata una nota nella checklist CGO10 e dovrà esserne informata la sede centrale che provvederà a informare l'azienda B della non conformità riscontrata.

Allo stesso modo l'azienda oggetto di controllo (azienda A) dovrà essere sanzionata in quanto ha messo a disposizione i propri terreni (di cui ha mantenuto la responsabilità) su cui è stata commessa l'infrazione, e pertanto la stessa va tracciata nella checklist CGO10 che avrà esito sfavorevole.

Se invece, ci fosse stato un contratto formale di cessione dei terreni, allora l'azienda B, avendo anch'esso presentato domanda, sarebbe l'unico ad essere sanzionato.

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola (CAA), previa notifica alla ASL di competenza.

Nel caso di **cooperative di produttori** che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

In presenza di **corpi aziendali separati** e distanti il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede legale dell'azienda agricola oppure, in alternativa, presso ciascuno dei corpi aziendali. In quest'ultimo caso il registro dei trattamenti deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale.

È possibile tenere **registri** informatizzati purché contengano gli elementi minimi obbligatori previsti e, nel caso di attività svolte dal contoterzista, si possa produrre adeguata documentazione attestante gli interventi (dati scheda E).

Registri aziende biologiche. Le aziende in regime biologico che utilizzano prodotti fitosanitari, possono essere provviste di schemi di registro specifici. In fase di controllo dovrà essere verificata la presenza di tutti gli elementi minimi obbligatori previsti dal modello regionale.

Anche nel caso in cui si rilevi l'effettuazione di una verifica da parte dell'Organismo di controllo sul biologico, l'incaricato del controllo procederà comunque alla verifica del registro.

Altri registri. Nel caso in cui la modulistica adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali (es. misure del PSR), nazionali o comunitari contenga gli elementi minimi obbligatori previsti, tale modulistica può costituire a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

Esenzioni dalla tenuta del registro

Sono esentate le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari su colture destinate esclusivamente all'autoconsumo ed a tale proposito, in assenza di una definizione "normata" di autoconsumo, dovrà essere valutato il singolo caso.

L'azienda che, in base all'ordinamento colturale, prevede l'esecuzione di trattamenti fitosanitari è tenuta alla compilazione del registro dal momento dell'esecuzione degli stessi.

Il registro deve essere **aggiornato** entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Le registrazioni devono essere complete e leggibili.

Il registro deve essere **conservato** per i 3 anni successivi all'anno di compilazione.

Elementi minimi obbligatori del registro (ai sensi del DPR 23 aprile 2001 n. 290 art. 42 comma 3)

Il registro deve contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici dell'azienda;
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- denominazione e superficie espressa in ettari della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle fasi fenologiche/agronomiche principali: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, al fine di rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni di uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari.

Schede del registro

Il registro è composto di schede, sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi dei prodotti fitosanitari negli ambiti agricoli, extra agricoli e sulle derrate vegetali immagazzinate:

- scheda A: dati anagrafici aziendali;
- scheda B: trattamenti con prodotti fitosanitari (uso agricolo) da compilare per ogni diversa coltura presente in azienda. Oltre alla data e al nome commerciale completo del prodotto vanno indicate la quantità impiegata, la superficie trattata, l'avversità che rende necessario il trattamento, l'indicazione di chi effettua il trattamento, la coltura trattata e la fase fenologica in cui si trova;
- scheda C: trattamenti con prodotti fitosanitari (uso extragricolo);
- scheda D: trattamenti su derrate vegetali immagazzinate;
- scheda E: trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati da contoterzista.

Il registro dovrà essere predisposto per le sole schede che l'azienda è tenuta a compilare, cioè quelle relative alle colture praticate nell'anno ed a quelle connesse ad eventuali altri usi (es. extra agricolo). Nella scheda A devono essere riportati i dati anagrafici aziendali, il timbro aziendale e la firma del titolare/rappresentante aziendale. Inoltre, ove previsto, deve essere indicato il nominativo del personale operante in azienda in possesso del patentino, con gli estremi di quest'ultimo.

Nella scheda B (una per ogni tipologia colturale) devono essere riportate la coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari (ha), la varietà di riferimento, le date di semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, la data del trattamento, il prodotto fitosanitario impiegato, la quantità impiegata (chilogrammi o litri), la superficie trattata (ha), l'avversità che ha reso necessario il trattamento, il nome di chi ha effettuato il trattamento.

Per quanto riguarda le fasi fenologiche di fioritura e raccolta, si precisa che tale informazione può essere indicativa nei casi in cui, per la stessa specie, tali epoche risultino diverse in relazione alle caratteristiche delle varietà o cultivars presenti nell'azienda.

Nella scheda C deve essere riportato anche l'impiego effettuato in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc...): data del trattamento, prodotto fitosanitario impiegato, quantità impiegata (chilogrammi o litri), superficie trattata (ha), ambito di utilizzo (A: aree incolte, B: piante floreali, C: piante ornamentali, D: prati e tappeti erbosi), avversità che ha reso necessario il trattamento, nome di chi ha effettuato il trattamento.

Nella scheda D sono annotati gli interventi fitosanitari che vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate: data del trattamento, prodotto fitosanitario impiegato, quantità impiegata (chilogrammi o litri), quantità di derrata trattata (chilogrammi o tonnellate), avversità che ha reso necessario il trattamento, nome di chi ha effettuato il trattamento.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati dal contoterzista, è presente la scheda E compilata e firmata dal terzista.

In tal caso il titolare dell'azienda compila la scheda B sulla base della Scheda E, rilasciata per ogni singolo trattamento dal contoterzista.

In assenza della scheda E è necessario che la firma del terzista sia apposta direttamente sulle rispettive schede (B, C, D) per ogni trattamento effettuato.

Le schede hanno validità annuale.

Campionamento del Registro.

La verifica delle prescrizioni di utilizzo può essere attuata su parte del registro dei trattamenti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- la verifica dovrà riguardare ogni scheda presente in ragione degli impieghi aziendali;
- la verifica dovrà riguardare tutte le colture presenti in azienda (esempio diverse schede B);
- la verifica dovrà riguardare una singola varietà nel caso siano state compilate diverse schede B per la stessa tipologia colturale (es. melo Stark, melo Golden, melo Granny);
- la verifica, poste le premesse (per ogni scheda e per ogni coltura), dovrà riguardare le prime nove righe e le ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni.

Le pagine oggetto di verifica dovranno essere datate e sottoscritte dall'incaricato del controllo, che dovrà riportare come motivazione della verifica la frase "controlli condizionalità (anno)".

Rimane fatta salva la facoltà, da parte dell'incaricato del controllo, di procedere con la verifica di tutti i trattamenti presenti sul registro.

Aumento del campione da sottoporre a controllo: nel caso sia rilevata una infrazione in una scheda B relativa ad una delle varietà della stessa specie (es. melo Stark selezionato per il campione sulle tre varietà di melo presenti), il controllo dovrà essere esteso a tutta la coltura.

Casi particolari: nel caso in cui si riscontri un registro dei trattamenti compilato in ragione degli appezzamenti/lotti presenti (esempio una o più schede B per la stessa coltura e/o la stessa varietà), dovrà essere valutato da parte dell'incaricato del controllo il metodo di verifica da adottare considerando anche la possibilità di estenderlo a tutti gli appezzamenti.

Esempio: coltura FRUMENTO TENERO (varietà BRAMANTE e BOLERO), SOIA e TABACCO (varietà Burley Italia).

FRUMENTO TENERO: una scheda B per ogni varietà, il controllo andrà attuato individuando una sola varietà e procedendo quindi secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni).

SOIA: una scheda B, il controllo andrà attuato secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni).

TABACCO: una scheda B per ogni appezzamento (n. 10 appezzamenti), il controllo potrà essere attuato individuando un solo appezzamento e procedendo quindi secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni), oppure sulla base della valutazione dell'incaricato del controllo potrà essere esteso a più o a tutti gli appezzamenti presenti.

Infrazioni per assenza - mancato aggiornamento/incompletezza

La presenza del registro dei trattamenti in azienda è necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.

L'assenza del registro verificato con il CGO10 (B0902=NO), si configura come infrazione per l'atto CGO 4.

L'assenza del registro verificato con il CGO10 (B0902=NO) in assenza di altra documentazione (B0903=NO), si configura come infrazione sia per il CGO 10 sia per il CGO 4 (B1110=NO).

Il mancato aggiornamento del registro dei trattamenti (B0902 = NO) è considerato una infrazione solo per il CGO4 (B1111 = NO).

Delega a terzi per la gestione dei prodotti fitosanitari

Ricordiamo che a decorrere dal 26/11/2015 è obbligatorio il possesso del patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo per la gestione dei prodotti fitosanitari.

Nel caso il titolare dell'azienda non sia in possesso del certificato è necessario sottoscrivere una delega con uno dei soggetti individuati dalla nota regionale prot. 115368 del 23.03.2016.

Il modello è disponibile al seguente link: <http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria> "Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali"

(Anche il beneficiario in possesso del certificato, può decidere di non utilizzarlo e di delegare un soggetto terzo alla gestione dei PF).

La delega / contratto d'appalto, deve essere presente secondo lo schema proposto dalla nota stessa e deve sempre essere sottoscritta da entrambe le parti.

Per contoterzista con il quale può essere stipulata una delega, si intende anche l'azienda agricola che esercita regolarmente l'attività connessa di contoterzismo.

Le casistiche per le quali è necessaria una delega sulla base di tale documento, sono le seguenti:

1) Punto 1.1.3 *“Il titolare conferisce ad un dipendente/coadiuvante/partecipe familiare, il titolo che lo legittima.”*

È prevista la possibilità di delegare una o più delle figure descritte e operanti in azienda.

2) Punto 1.1.4 *“Il titolare dell'azienda agricola può conferire ad un familiare, che non opera stabilmente nell'azienda agricola...il titolo che lo legittima.”*

Prevede la possibilità di delegare un familiare esterno all'attività dell'azienda agricola.

3) Punto 1.2.2 *“Il titolare dell'azienda agricola appalta al contoterzista (vedi P.A.N., punto A.1.15, secondo capoverso) un servizio che prevede l'acquisto del prodotto e l'effettuazione dei trattamenti”*

Prevede la possibilità di delegare o meglio, stipulare con un contoterzista, un “contratto d'appalto” per un servizio che comprende la fatturazione sia dell'esecuzione del trattamento che del prodotto fitosanitario utilizzato in azienda.

4) Punto 1.2.3 *“Il titolare dell'impresa agricola, non in possesso dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, mediante contratto di appalto incarica un contoterzista per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti”*

Prevede la possibilità di stipulare con un contoterzista, un “contratto d'appalto” per l'esecuzione dei servizi indicati, prevedendo la possibilità di immagazzinare i PF presso l'azienda agricola o presso il contoterzista.

Altre casistiche presenti nella nota riguardano:

- Punto 1.3 *“Delega del socio alla cooperativa”*. Si rimanda al dettaglio presente nella nota.

- Punto 1.4 *“Utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. azienda confinante)”*

È previsto che due aziende, entrambe in possesso di patentino, si possano scambiare manodopera e servizi, secondo gli usi (art. 2139 del Codice civile).

Tale attività, riguardo l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, può essere svolta con la propria attrezzatura o utilizzando quella dell'azienda alla quale si presta il servizio.

INDICAZIONI GENERALI PER IL CONTROLLO TRA REGISTRO ED ETICHETTA

Il controllo è da attuarsi con riferimento all'utilizzo dei prodotti impiegati in azienda.

ETICHETTE E BANCHE DATI

A supporto del controllo, è necessario utilizzare le etichette dei prodotti ricavabili dalla banca dati ufficiale per i PF del Ministero della Salute, al link:

http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

oppure accedendo al portale www.salute.gov.it/ (percorso: Temi /Sicurezza degli Alimenti/Prodotti fitosanitari/Banca Dati/Consulta la banca dati).

Ad integrazione per altre informazioni sulle etichette, è possibile consultare la banca dati del Ministero dell'Agricoltura al link:

www.sian.it/fitovis/

<https://www.sian.it/mimfFitoPub/home.get>

oppure accedendo al portale SIAN: www.sian.it/ al percorso: Servizi/Consultazione/MIPAF/Banca dati fitofarmaci.

Oppure consultando **Profitosan**: applicativo per la verifica delle etichette dei prodotti fitosanitari, accessibile dal link <https://www.profitosan.it/> (accesso gestito mediante account e password).

Le informazioni presenti nelle due banche dati possono non essere perfettamente allineate ed in caso di dubbio è necessario eseguire la consultazione di entrambe ed eventualmente confrontarsi con il proprio referente di condizionalità.

Ai fini della condizionalità, le informazioni ricavabili dai **bollettini fitosanitari** e dai bollettini meteorologici possono essere utilizzate come dato puramente indicativo al fine della verifica delle prescrizioni dell'etichetta. L'accesso a tali informazioni è invece previsto nell'ambito del P.A.N. relativamente alla difesa integrata obbligatoria.

Le **“linee tecniche di difesa integrata”** rappresentano un livello volontario di adesione e non rientrano nelle verifiche di condizionalità e pertanto non si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel caso di azienda a controllo. Di conseguenza non si terranno in considerazione le “deroghe” all'utilizzo di determinati prodotti, emanate in relazione a tale documento.

Etichette dei prodotti fitosanitari - classificazione

Tutti i prodotti fitosanitari sono soggetti alla revisione dell'etichetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, comunemente denominato CLP, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, compresi i biocidi e gli agrofarmaci.

Si tratta di una disciplina che armonizza queste procedure tra sostanze pericolose, sulla base degli effetti chimico-fisici, tossicologici ed eco tossicologici a breve e a lungo termine, sulla salute umana, sugli organismi viventi e sull'ambiente.

Tale regolamento prevede: nuovi criteri di classificazione in base alla pericolosità, il cambio dei pittogrammi e della codifica delle indicazioni di pericolo, dei consigli di prudenza e delle informazioni supplementari. In tale contesto non è contemplata la revisione delle prescrizioni di utilizzo.

Dal 1° giugno 2015 le case produttrici di agrofarmaci non possono più immettere nel mercato PF con la vecchia classificazione ma solo con la nuova classificazione CLP.

I prodotti già immessi nel mercato presso i rivenditori prima di tale data, potevano però essere commercializzati senza necessità di ri-etichettatura, fino al 31 maggio 2017. Pertanto, l'azienda agricola che ha in giacenza dei prodotti con la vecchia classificazione DPD, potrà continuare ad utilizzarli anche dopo tale data, purché dimostri (fatture) di averli acquistati prima di tale data. Fare attenzione ai prodotti che nel frattempo possono essere stati revocati e quindi non più utilizzabili.

In fase di controllo, lo stesso prodotto commerciale potrà essere riscontrato contemporaneamente con due differenti etichette relative alla vecchia ed alla nuova classificazione ma con le medesime prescrizioni di utilizzo.

Considerato che il controllo delle prescrizioni di utilizzo dovrà essere fatto con riferimento all'etichetta in vigore al momento dell'esecuzione del trattamento, nella banca dati di riferimento del Ministero della Salute, saranno presenti entrambe le etichette.

ATTENZIONE! Tuttavia, è necessario porre molta attenzione all'etichetta di riferimento, in quanto sono stati emanati dei provvedimenti di ri-etichettatura di alcuni prodotti, con modifica di alcune prescrizioni di utilizzo, riguardo ad esempio la dose o la coltura autorizzata.

Possono quindi coesistere validamente sul mercato, fino alle date di commercializzazione e utilizzo previste dai relativi decreti ministeriali, più etichette approvate per lo stesso prodotto commerciale, nelle quali sono però contenute prescrizioni di utilizzo diverse.

Ai fini del controllo è necessario porre molta attenzione e reperire più informazioni riguardo il trattamento ed il prodotto utilizzato.

PRESCRIZIONI di ETICHETTA dei PF: dose, numero massimo trattamenti, intervallo, fasce di rispetto, tempo di carenza, autorizzazione su coltura/parassita

Il riferimento normativo per la verifica delle prescrizioni è l'articolo 55, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n.1107/2009. Pertanto, la verifica riguarda il rispetto dell'etichetta, eseguita con riferimento al “prodotto commerciale”.

Dose

Si precisa che la dose utilizzabile è quella riportata in etichetta e pertanto l'azienda ha l'obbligo del rispetto.

Numero massimo dei trattamenti

Le indicazioni delle etichette sono diversificate e non sempre chiare.

Alcuni esempi: *“effettuare al massimo n...applicazioni”*; *“effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle prime fasi dell'infestazione”*

Il limite dei trattamenti previsto dall'etichetta può essere riferito a tutte le colture o solo ad alcune oppure riferito solamente ad alcune patologie. In alcuni casi può fare riferimento al gruppo di appartenenza, come la seguente *“Non effettuare più di N. trattamenti con prodotti appartenenti al gruppo CAA”*: in questo caso la verifica si estende ai trattamenti eseguiti con i prodotti contenenti lo stesso principio attivo.

Intervallo

L'intervallo, quando stabilito dall'etichetta, deve essere rispettato senza l'applicazione di deroghe, se non espressamente previsto dalla stessa.

ESEMPIO: Per la verifica del rispetto dell'intervallo, indicato ad esempio in 8-10 giorni, viene preso a riferimento il valore minore (più favorevole):

1° trattamento: 01/05

2° trattamento: 09/05: intervallo rispettato

Precisiamo che l'etichetta NON è rispettata se il trattamento con lo stesso prodotto viene ripetuto prima della scadenza dell'intervallo minore (8 giorni nell'esempio) anche se la motivazione è riferita al dilavamento del trattamento per pioggia o alla necessità di intervenire per qualsiasi altro motivo.

Fasce di rispetto

La prescrizione eventualmente presente riguarda il rispetto di fasce non trattate in vicinanza di corpi idrici, corsi d'acqua o altri organismi non bersaglio.

In etichetta può essere presente la dicitura “corpo idrico” oppure “corso d'acqua”, da considerare come sinonimi ai fini della prescrizione, considerato che l'obiettivo è la tutela dell'ambiente acquatico. Il controllo si svolge innanzitutto confrontando le superfici del piano colturale con quelle delle schede B del registro dei trattamenti, in relazione alle superfici con presenza di corpi idrici o corsi d'acqua adiacenti alle stesse.

I **Corpi idrici** sono quelli classificati per la BCAA1 ai sensi del Decreto ~~Sezione~~ Direzione Agroambiente n. 328 del 6 aprile 2022 (che ha abrogato il DDR n. 16 del 15 marzo 2016) e sono presenti a fascicolo nel catalogo “CORPI IDRICI (AGGIORNAMENTO 2022) e scaricati nel report INFO AGGIUNTIVE alla colonna CORPI IDRICI.

Vedi nota riporta sopra al capitolo sulla norma BCAA1.

I **Corsi d'acqua** non sono presenti in un catalogo e devono essere riscontrati in campo escludendo gli elementi sottoindicati.

Per entrambe le tipologie e, in particolare per i corsi d'acqua qualora valutato che l'elemento riscontrato sia tale (non rientrante nei casi di esclusione), si intende che sono sicuramente soggetti alle prescrizioni sulle fasce di rispetto anche se temporaneamente privi di acqua.


Sono esclusi dalla verifica della prescrizione, i seguenti elementi:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- Sono esclusi dalla verifica del rispetto anche le risaie ed i corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM n. 131/2008.


In vicinanza di corpi idrici / corsi d'acqua, l'etichetta può prescrivere la presenza di una:

- **fascia di rispetto non trattata**: può essere costituita da una porzione di coltura non trattata o da un'area non coltivata o da una zona mista tra le due tipologie;
- **fascia vegetata non trattata**: deve essere costituita da un'area non coltivata e ricoperta da un manto erboso che si interpone tra la coltivazione e l'elemento da proteggere.

La fascia di rispetto e la fascia vegetata non trattate, si misurano dal bordo del campo trattato al ciglio, come nella raffigurazione sotto.



Nell'ipotesi che il corso d'acqua/corpo idrico sia provvisto di arginatura e dopo l'argine sia presente un terrazzamento prima del ciglio di sponda, la misurazione della fascia di rispetto si misura dal bordo del campo trattato al ciglio del corpo idrico/corso d'acqua come nella raffigurazione sotto:



Le indicazioni su questa prescrizione risultano molto diversificate ed a volte non facili da controllare. ESEMPIO: "Per colture arboree - per proteggere gli organismi acquatici prevedere sempre il trattamento dell'ultima fila dall'esterno verso l'interno e la presenza di una siepe sempreverde. In aggiunta rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:

- 10 metri per viti;
- 20 metri per pomacee, drupacee e ornamentali.

Oppure

“Per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%”

In fase di controllo è necessario considerare le diverse indicazioni presenti nelle etichette e le misure indicate per la riduzione dell'ampiezza della fascia. Nel caso in cui l'incaricato del controllo non sia in grado di valutare correttamente l'applicazione della misura di mitigazione prevista, è necessario raccogliere le dichiarazioni del beneficiario sulla misura adottata per ridurre l'ampiezza della fascia. Le dichiarazioni raccolte potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Non sempre sono presenti in etichetta le misure di mitigazione da adottare per ridurre l'ampiezza della fascia. In tal caso, anche se adottate, le misure di mitigazione non possono essere valutate ai fini della riduzione della fascia.

La violazione può essere riscontrata in due diverse situazioni:

1) Riscontro della violazione al momento dell'esecuzione del trattamento

Il primo caso vede la presenza del controllore in azienda, in fase di esecuzione di un trattamento fitosanitario, da parte del titolare / dipendente della stessa o da parte di una persona terza.

La verifica potrà essere eseguita accertando la modalità di esecuzione del trattamento sulla base delle prescrizioni dell'etichetta del PF utilizzato. Ricordiamo che il trattamento dovrà essere riportato sul registro dei trattamenti, entro 30 giorni dalla sua esecuzione oppure entro la data di raccolta, se inferiore a questi.

2) Riscontro della violazione sulla base di elementi dichiarativi o documentali

Nel secondo caso la verifica avviene in un momento diverso dalla fase di esecuzione del trattamento, con la necessità di approfondire gli elementi a disposizione.

Uno degli elementi di verifica è rappresentato dal registro dei trattamenti, con l'annotazione della superficie della coltura trattata. Il controllo dovrà essere integrato con il rilievo in campo per la verifica della presenza del corpo idrico/corso d'acqua.

Esempio

Sul registro dei trattamenti, scheda B, è annotata la coltura con la superficie totale investita e la superficie trattata, che può essere la stessa oppure minore. La verifica rileva l'utilizzo di un PF che prevede una fascia di rispetto non trattata in vicinanza di corpi idrici/corsi d'acqua.

Dal sopralluogo in campo, è riscontrata la presenza di un corpo idrico / corso d'acqua, esclusi gli elementi sopra identificati.

Sono valutati in tal caso:

- la superficie trattata della coltura rispetto la superficie totale della stessa,
- la presenza di fasce non coltivate ai margini della coltura,
- le misure di mitigazione previste dall'etichetta e il loro eventuale utilizzo,
- lo stato / le condizioni della superficie e della coltura, rispetto allo scopo del trattamento eseguito.

Come da quanto indicato nella nota della Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Prot. AVEPA n. 104521 del 07/06/2021, nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità sarà valutata solo per il CGO4, a cui si rimanda.

Tempo di carenza

Il tempo di carenza rappresenta il numero minimo di giorni che deve intercorrere tra la data in cui è stato eseguito il trattamento e la data di raccolta della derrata.

Qualora il trattamento venga eseguito nella fase successiva alla raccolta su derrate immagazzinate, l'intervallo deve intercorrere tra la data del trattamento e quella della loro commercializzazione.

Può variare da coltura a coltura per la stessa etichetta.

In caso di miscele di prodotti fitosanitari si deve rispettare il tempo di carenza più lungo tra quelli dei prodotti utilizzati.

In presenza di pioggia o irrigazioni sopra chioma verificatesi o avvenute dopo il trattamento, il tempo di carenza rimane comunque invariato.

Se la coltura da trattare si trova in consociazione con altre, il tempo di carenza vale per tutte le colture interessate al trattamento.

È importante registrare le fasi fenologiche delle diverse colture sul registro dei trattamenti.

Quantitativi d'acqua

La dose di impiego viene espressa come concentrazione (g o ml/hl) e/o come kg o l/ha. Quando questa è riferita alla concentrazione si può fare riferimento ad un "volume standard" di 10 hl/ha per il vigneto e di 12 o 15 hl/ha a seconda delle essenze fruttifere; tuttavia, tali volumi convenzionali non sono da considerarsi vincolanti salvo diciture specifiche.

Nella prassi, infatti, i quantitativi di acqua utilizzati potrebbero essere sintetizzati in:

- 5/6 hl per i seminativi,
- 10/12 hl per i vigneti,
- 15/16 hl per i frutteti.

Registrazione dei trattamenti

La registrazione effettuata per ogni trattamento dovrà essere riscontrata con l'etichetta valida al momento dell'esecuzione dello stesso: sul fondo dell'etichetta è riportata l'indicazione della decorrenza di validità.

NOTA BENE: la banca dati fitosanitari del SIAN e PROFITOSAN, contiene lo storico delle etichette autorizzate.

Le registrazioni incomplete sulle pagine del registro non comportano una non conformità su CGO4 (B1111=NO) per registro non conforme / non aggiornato: il controllore è tenuto a valutare il numero e la qualità delle inadempienze riscontrate, per definire la gravità delle stesse per ogni singolo caso. ESEMPIO: nel caso in cui sul registro dei trattamenti venga riportata l'avversità in maniera generica e l'etichetta del PF preveda una dose di utilizzo unica, la registrazione è facilmente riconducibile all'etichetta e non si configura come infrazione per mancato aggiornamento del registro dei trattamenti.

Se l'avversità è riportata in maniera generica od errata (es. malerbe, diserbo) nel caso di un trattamento diserbante, e contemporaneamente sono presenti sul registro altre incompletezze o trascrizioni generiche che conducono ad una modalità di compilazione approssimativa e parziale del registro, l'incaricato del controllo dovrà rilevare l'infrazione.

Inoltre, qualora l'avversità indicata genericamente non sia immediatamente riconducibile all'etichetta, la quale prevede dosi distinte a seconda dell'avversità (es. infestanti comuni 1-2 lt/ha - infestanti perenni 4-6 lt/ha), l'incaricato del controllo avrà cura di verificare con l'azienda la corretta avversità da trascrivere sul registro, prima di stabilire una eventuale infrazione per superamento della dose/ha - B0917 = NO).

Zone vulnerabili ai fitosanitari (ZVF)

Si precisa che le ZVF non vanno prese in considerazione ai fini del controllo di condizionalità anche se il dato è presente in INFO AGGIUNTIVE e nella scheda di condizionalità a fascicolo.

Alcune etichette riportano delle limitazioni o divieti di utilizzo nelle aree definite "vulnerabili ai prodotti fitosanitari".

Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di "vulnerabilità specifica", il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.

	Caratteristiche aziendali	SI	NO	NA	NC
B0953	L'azienda ha acquistato prodotti fitosanitari (PF) nella campagna oggetto di controllo			--	--
B0954	L'azienda ha eseguito trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo (<i>direttamente o tramite terzi</i>)			--	--
B0958	L'azienda detiene prodotti fitosanitari			--	--
B0926	Presenza della delega in caso di affidamento a terzi di una o più fasi nella gestione dei prodotti fitosanitari				--

B0953 L'azienda ha acquistato prodotti fitosanitari (PF) nella campagna oggetto di controllo

SI: l'azienda ha acquistato prodotti fitosanitari nel corso dell'anno di campagna (esempio: riscontro documentazione aziendale)

NO: l'azienda NON ha acquistato prodotti fitosanitari (esempio: NON riscontrata documentazione aziendale)

NA: non previsto

NC: non previsto

B0954 L'azienda ha eseguito trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo (*direttamente o tramite terzi*)

SI: l'azienda ha impiegato prodotti fitosanitari (esecuzione diretta dei trattamenti oppure affidamento conto terzi)

NO: l'azienda NON ha impiegato prodotti fitosanitari (NON li ha eseguiti direttamente e NON li ha affidati a terzi)

NA: non previsto

NC: non previsto

B0958 L'azienda detiene prodotti fitosanitari

Si intende la detenzione di prodotti (anche scorte degli anni precedenti) rilevata al momento del controllo o la detenzione di prodotti utilizzati nel corso della campagna oggetto di controllo e non più presenti nel luogo di stoccaggio perché completamente impiegati.

Al momento del controllo si potrà rilevare che nessun prodotto è stato detenuto dall'inizio della campagna oggetto di controllo e non è presente nessuna scorta di prodotto delle campagne precedenti

SI: l'azienda detiene prodotti fitosanitari, anche in presenza di una delega a soggetto terzo per la responsabilità del sito di stoccaggio: il sito è presente in azienda o presso l'azienda delegata (vedi nota regionale prot. 115368/2016).

NO: l'azienda NON detiene prodotti fitosanitari presso la propria azienda o presso un soggetto delegato

NA: non previsto

NC: non previsto

B0926 Presenza della delega in caso di affidamento a terzi di una o più fasi nella gestione dei prodotti fitosanitari

L'indicazione sulla presenza di una delega è una informazione da mettere in relazione alle seguenti verifiche:

- B0924 - Patentino,
- B0933 - Sito di stoccaggio,
- B0922 - Documentazione d'acquisto.

Per valutare la presenza e la conformità della delega, è necessario fare riferimento alla nota regionale prot. 115368 del 23 marzo 2016.

Nel caso di affidamento della gestione del prodotto fitosanitario a persone terze (contoterzista, familiare partecipe, dipendente, coadiuvante, altro familiare), si dovrà necessariamente acquisire il documento di delega sottoscritto da entrambe le parti.

Nel registro dei trattamenti dovrà essere verificato:

- nella scheda A, i dati del personale in possesso del patentino operante in azienda,
- nelle schede B ed eventualmente C e D, colonna "nome di chi effettua il trattamento", la denominazione di chi ha effettuato il trattamento da parte del delegato all'utilizzo; in caso di contoterzista, la firma può essere apposta direttamente sulla scheda E.

Il controllo esula dalla competenza tecnica, aspetti fiscali ecc. in capo a tale soggetto.

In presenza della delega, il registro dei trattamenti viene in ogni caso conservato presso l'azienda, sotto la responsabilità del titolare, salvo i casi di delega al CAA notificati all'ULSS, come previsto dal D.lgs 150/2012.

SI: l'azienda ha delegato una persona terza, ai sensi della nota regionale prot. 115368 del 23 marzo 2016, alla gestione delle attività previste

NO: l'azienda NON ha affidato a terzi nessuna delle attività previste

NA: l'azienda non ha eseguito trattamenti fitosanitari nella campagna (B0954 = NO)

NC: non previsto

	Registrazioni e Rispetto prescrizioni di utilizzo dei PF	SI	NO	NA	NC
B0900	Per i due anni precedenti al controllo presenza dei registri dei trattamenti compilati (esonero per chi non ha effettuato trattamenti)				
B0902	Presenza del registro dei trattamenti (esonero per chi non ha effettuato trattamenti) per l'anno di controllo				--
B0903	In assenza del registro dell'anno di controllo, l'azienda dispone di documentazione che garantisce la possibilità di verificare il corretto impiego				--
B0913	Sono stati utilizzati PF ammessi (non revocati all'utilizzo)				
B0914	Indicare le superfici trattate con PF revocati				ha
B0915	Sono stati utilizzati PF su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/fasi fenologiche previsti in etichetta				
B0916	Indicare le superfici trattate con PF non previsti				ha
B0917	Sono stati utilizzati PF nel rispetto delle dosi (dose, intervallo, n. max trattamenti) previste in etichetta				
B0918	Indicare le superfici trattate con PF in dosi maggiori				ha
B0919	Sono stati utilizzati PF nel rispetto dei tempi di carenza previsti in etichetta				
B0920	Indicare le superfici trattate con PF senza rispettare tempo di carenza				ha
B0927	Sono stati utilizzati PF nel rispetto delle prescrizioni relative a " Fasce di rispetto/sicurezza non trattate " in prossimità dei corpi idrici o corsi d'acqua				
B0928	Indicare le superfici trattate con PF senza rispettare le Fasce di rispetto				ha
B0963	NOTE: discrepanza superficie tra registro e piano colturale				

B0900 Per i due anni precedenti al controllo presenza dei registri dei trattamenti compilati (esonero per chi non ha effettuato trattamenti)

NOTA BENE: per i due anni precedenti, il controllo è limitato alla verifica della presenza e compilazione.

SI: l'azienda possiede il/i registro dei trattamenti per i due anni precedenti il controllo (se dovuti).

NO: l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti in uno o nei due anni precedenti il controllo (se dovuti).

GENERA INFRAZIONE SOLO SU CGO4 (B1151=NO)!

NA: l'azienda è esonerata dalla tenuta del registro dei trattamenti in quanto NON ha effettuato trattamenti negli anni precedenti

NC: non previsto

B0902 Presenza del registro dei trattamenti (esonero per chi non ha effettuato trattamenti) per l'anno di controllo

SI: l'azienda possiede il registro dei trattamenti dei prodotti fitosanitari, con riferimento all'anno del controllo

NO: l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti, con riferimento all'anno del controllo

GENERA INFRAZIONE solo PER CGO 4 (B1110= NO)

NA: l'azienda è esonerata dalla tenuta del registro dei trattamenti con riferimento all'anno del controllo in quanto NON ha effettuato trattamenti fino al momento del controllo.

NC: non previsto

B0903 In assenza del registro dell'anno di controllo l'azienda dispone di documentazione che garantisce la possibilità di verificare il corretto impiego

SI: l'azienda che non ha predisposto il registro dispone di documentazione che permette di verificare anche in modo parziale e non completo, l'impiego in azienda di prodotti fitosanitari (in tal caso con B0902=NO, l'infrazione ricade solo su CGO4)

NO: in assenza del registro, l'azienda NON dispone di documentazione, che permette di verificare l'impiego in azienda di prodotti fitosanitari, anche in modo parziale e non completo

GENERA INFRAZIONE PER CGO10 e per CGO4 (B1110 = NO)!

NA: in azienda è presente il registro dei trattamenti conforme e aggiornato (B0902 = SI) **oppure** NON ha effettuato trattamenti al momento del controllo

NC: non previsto

B0913 Sono stati utilizzati PF ammessi (non revocati all'utilizzo)

SI: l'azienda ha impiegato prodotti fitosanitari per i quali NON è stato revocato l'utilizzo da parte del Ministero della Salute (cfr. banca dati fitosanitari)

NO: l'azienda ha impiegato prodotti fitosanitari per i quali è stato revocato l'utilizzo da parte del Ministero della Salute (cfr. banca dati fitosanitari).

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda NON ha effettuato trattamenti al momento del controllo (B0954=NO) **oppure** è esonerata dalla tenuta del registro (B0902=NA)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: NON è possibile verificare il rispetto della prescrizione, in assenza di registro (B0902=NO) o di altra documentazione (B0903=NO), **oppure** è necessario un approfondimento sul registro sia nel caso sia stato verificato parzialmente che integralmente o nel caso in cui non sia stato verificato.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

IMPORTANTE: selezionando “NC” dovrà essere compilata la **RCIV** per la chiusura dell’approfondimento, entro 30 giorni dalla “Data fine controllo”.

B0915 Sono stati utilizzati PF su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/fasi fenologiche previsti in etichetta

SI: l’azienda ha impiegato prodotti fitosanitari nel rispetto delle colture e/o delle derrate alimentari e/o delle fasi fenologiche e/o delle avversità previste e/o dei terreni indicati in etichetta (cfr. etichetta).

NO: l’azienda ha impiegato prodotti fitosanitari NON rispettando le condizioni di etichetta previste su colture e/o sulle derrate alimentari e/o delle fasi fenologiche e/o delle avversità e/o dei terreni (cfr. etichetta).

GENERA INFRAZIONE!

NA: l’azienda NON ha effettuato trattamenti al momento del controllo (B0954=NO) **oppure** è esonerata dalla tenuta del registro (B0902=NA)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: NON è possibile verificare il rispetto della prescrizione, in assenza di registro (B0902=NO) o di altra documentazione (B0903=NO) oppure è necessario un approfondimento sul registro sia nel caso sia stato verificato parzialmente che integralmente o nel caso in cui non sia stato verificato.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

IMPORTANTE: selezionando “NC” dovrà essere compilata la **RCIV** per la chiusura dell’approfondimento, entro 30 giorni dalla “Data fine controllo”.

B0917 Sono stati utilizzati PF nel rispetto delle dosi/intervallo/n. max. trattamenti previsti in etichetta

SI: l’azienda ha impiegato prodotti fitosanitari rispettando le seguenti prescrizioni: dose/ha o dose/hl, numero massimo dei trattamenti, intervallo tra i trattamenti, (cfr. etichetta e registro)

NO: l’azienda ha impiegato prodotti fitosanitari NON rispettando le dosi /ha o dose/hl, oppure il numero massimo dei trattamenti, oppure l’intervallo tra i trattamenti, (cfr. etichetta).

GENERA INFRAZIONE!

NA: l’azienda NON ha effettuato trattamenti al momento del controllo (B0954=NO) **oppure** è esonerata dalla tenuta del registro (B0902=NA)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: NON è possibile verificare il rispetto della prescrizione, in assenza di registro (B0902=NO) o di altra documentazione (B0903=NO) **oppure** è necessario un approfondimento sul registro sia nel caso sia stato verificato parzialmente che integralmente o nel caso in cui non sia stato verificato.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

IMPORTANTE: selezionando “NC” dovrà essere compilata la **RCIV** per la chiusura dell’approfondimento, entro 30 giorni dalla “Data fine controllo”.

B0919 Sono stati utilizzati PF nel rispetto dei tempi di carenza previsti in etichetta

SI: l’azienda ha impiegato prodotti fitosanitari rispettando i tempi di carenza indicati in etichetta (cfr. etichetta, –registro: inizio raccolta, eventuale documentazione di vendita/conferimento)

NO: l’azienda ha impiegato prodotti fitosanitari NON rispettando i tempi di carenza indicati in etichetta (cfr. etichetta, registro: inizio raccolta, eventuale documentazione di vendita/conferimento).

GENERA INFRAZIONE!

ATTENZIONE: Le infrazioni riscontrate, dovranno essere comunicate alla sede centrale al termine del controllo per la successiva comunicazione all'ULSS di competenza.

NA: l'azienda NON ha effettuato trattamenti al momento del controllo (B0954=NO) **oppure** è esonerata dalla tenuta del registro (B0902=NA) **oppure** l'azienda al momento del controllo non ha ancora effettuato la raccolta.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: NON è possibile verificare il rispetto della prescrizione, in assenza di registro (B0902=NO) o di altra documentazione (B0903=NO) **oppure** è necessario un approfondimento sul registro sia nel caso sia stato verificato parzialmente che integralmente o nel caso in cui non sia stato verificato.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

IMPORTANTE: selezionando "NC" dovrà essere compilata la **RCIV** per la chiusura dell'approfondimento, entro 30 giorni dalla "Data fine controllo".

B0927 Sono stati utilizzati PF nel rispetto delle prescrizioni relative a "Fasce di rispetto/sicurezza non trattate" in prossimità dei corpi idrici o corsi d'acqua
--

Nota: le indicazioni di dettaglio per questo controllo sono presenti alla parte VADEMECUM – Fasce di rispetto

SI: l'azienda ha impiegato prodotti fitosanitari rispettando le fasce di rispetto previste, in vicinanza dei corpi idrici / corsi d'acqua (cfr. etichetta, registro, situazione di campo)

NO: l'azienda ha impiegato prodotti fitosanitari NON rispettando le fasce di rispetto previste, in vicinanza dei corpi idrici / corsi d'acqua (cfr. etichetta, registro, situazione di campo).

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda NON ha effettuato trattamenti al momento del controllo (B0954=NO) **oppure** è esonerata dalla tenuta del registro (B0902=NA), **oppure** non sono presenti corpi idrici / corsi d'acqua
DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: NON è possibile verificare il rispetto della prescrizione, in assenza di registro (B0902=NO) o di altra documentazione (B0903=NO) **oppure** è necessario un approfondimento sul registro sia nel caso sia stato verificato parzialmente che integralmente o nel caso in cui non sia stato verificato.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

IMPORTANTE: selezionando "NC" dovrà essere compilata la **RCIV** per la chiusura dell'approfondimento, entro 30 giorni dalla "Data fine controllo".

B0914 Indicare le superfici trattate con PF revocati

B0916 Indicare le superfici trattate con PF non previsti

B0918 Indicare le superfici trattate con PF in dosi maggiori

B0920 Indicare le superfici trattate con PF senza rispettare tempo di carenza
--

B0928 Indicare le superfici trattate con PF senza rispettare le Fasce di rispetto
--

In caso di infrazione alle prescrizioni di utilizzo, per le diverse fattispecie, riportare la superficie violata.

Per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura così come da registro, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura. Nel caso in cui sulla stessa superficie venga effettuata una coltura in 2° raccolto, andrà comunque verificata ai fini delle prescrizioni di utilizzo, ma la superficie a impiego di prodotti fitosanitari non dovrà essere sommata alla superficie della prima coltura, in quanto coincidono. Qualora sulla stessa coltura la violazione riguarda l'utilizzo di più prodotti, si considera la superficie più alta.

B0963	NOTE: discrepanza superficie tra registro e piano colturale
--------------	--

Nel campo **B0963** l'incaricato del controllo dovrà annotare l'eventuale incongruenza di superficie riportata nel registro dei trattamenti e la superficie dichiarata nel piano colturale. Tale dato costituisce un elemento per un eventuale approfondimento con l'azienda.

In ogni caso la superficie corretta da indicare su registro è quella effettivamente trattata.

	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
B0956	Assenza di segni di inquinamento derivante dalla violazione delle indicazioni di utilizzo dei PF che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche (fossi, scoline, pozzi, etc.)				

SI: l'utilizzo non conforme di PF (violazione alle prescrizioni B0913 o B0915 o B0917 o B0919 o B0927 o B0933) **NON** ha effetti extraziendali, determinati dall'interessamento dei corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche, con esclusione di quelle prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente

NO: l'utilizzo non conforme di PF (violazione alle prescrizioni B0913 o B0915 o B0917 o B0919 o B0927 o B0933) ha effetti extraziendali in merito all'interessamento dei corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche.

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non è presente nessuna infrazione (nessuna violazione alle prescrizioni B0913 o B0915 o B0917 o B0927 o B0933) che possa generare un effetto extra aziendale **oppure** **NON** sono presenti corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche, **oppure** non è presente il registro dei trattamenti conforme e aggiornato (B0902=NO) e **NON** dispone di altra documentazione che permette di verificare l'impiego in azienda di prodotti fitosanitari (B0903=NO)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: **NON** è possibile verificare se l'utilizzo non conforme di PF (violazione alle prescrizioni B0913 o B0915 o B0917 o B0927 o B0933) ha effetti extraziendali, in merito all'interessamento dei corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

	DPI - SITO di STOCCAGGIO	SI	NO	NA	NC
	Presenza dei dispositivi di protezione individuale				
B0911	Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti				--

B0911	Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti
--------------	--

I DPI devono essere indossati totalmente e scrupolosamente fin dall'inizio, ovvero anche nelle fasi di preparazione della miscela.

In ottemperanza alla legislazione vigente, i DPI sono suddivisi in funzione della gravità dei rischi da cui ci si deve proteggere in 3 categorie riconoscibili dalla marcatura CE che deve essere riportata nel DPI stesso.

GUANTI: devono essere di gomma, possibilmente indicati per la manipolazione di sostanze tossiche.

TUTA: deve essere realizzata in un materiale che sia impermeabile e certificata per il rischio chimico.

STIVALI: o altre calzature idonee devono essere di materiale impermeabile.

MASCHERA E SEMIMASCHERA: le maschere facciali proteggono naso, bocca ed hanno una visiera che protegge pelle, viso e occhi. Le maschere semifacciali, che proteggono naso e bocca, sono invece da utilizzare con occhiali con protezioni laterali.

Indipendentemente dal tipo di protezione utilizzata per le vie respiratorie deve essere utilizzato un filtro di tipo antigas che protegge da vapori organici ed è di colore marrone (denominato **A**); oppure di tipo antipolvere che è di colore bianco ed è denominato **P**; oppure combinato (colore marrone con striscia bianca centrale, denominato **AP**).

OCCHIALI: vanno usati in abbinamento con la semimaschera. Devono essere a tenuta e con protezioni laterali.

CASCO: nel caso l'utilizzatore non abbia una trattoria dotata di cabina pressurizzata è necessario impiegare un casco, provvisto di visiera in plexiglas e fornito di ventilatore, o in alternativa le maschere e semimaschere associate agli occhiali.

NOTA BENE. Nel "punto 8" delle schede di sicurezza, che dovrebbero essere obbligatoriamente fornite con l'acquisto di un PF, ma che non rientrano nell'attività di controllo della condizionalità, sono riportate le indicazioni sulla protezione personale e il controllo dell'esposizione, proprio in funzione del tipo di preparato.

SI: l'azienda impiega PF utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale

NO: l'azienda impiega PF NON utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda si avvale di contoterzisti/persone terze per l'impiego di PF e pertanto non esegue direttamente nessun trattamento, non provvede allo stoccaggio dei PF e non esegue nessuna attività in cui possa venire a contatto, direttamente o indirettamente con i PF.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

	Sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	SI	NO	NA	NC
B0933	Presenza di un luogo / deposito di fitofarmaci				--
B0934	<p>Conformità del luogo / deposito di fitofarmaci alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presenza di un sufficiente ricambio dell'aria, aperture per l'aerazione protette con apposite griglie al fine di impedire l'entrata di animali; 2. presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari; gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto; 3. presenza sulla parete esterna del deposito, dei cartelli di pericolo; 4. presenza sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito, dei numeri di emergenza; 5. presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto <p>ATTENZIONE: anche una sola NON conformità genera Inadempienza di Importanza Minore (IIM)</p>				--
B0971	<p>Conformità del luogo / deposito di fitofarmaci alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presenza di sistemi di contenimento nel caso di sversamenti accidentali; 2. deposito collocato al riparo dagli agenti atmosferici e ripiani di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti; 3. prodotti stoccati nei loro contenitori originali; 				--

	Sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	SI	NO	NA	NC
	4. porta del deposito dotata di chiusura di sicurezza esterna e NON è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture ATTENZIONE: anche una sola NON conformità genera infrazione				

Nota – CARATTERISTICHE DEL SITO DI STOCCAGGIO

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 - adozione del PAN Fitofarmaci
Punto VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali (NEGLIGENZA)

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
- non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
- possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
- non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
- possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda (NEGLIGENZA)

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti (NEGLIENZA)

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque (NEGLIENZA)

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria (AZIONE CORRETTIVA)

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici (NEGLIENZA)

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale (NEGLIENZA)

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio (AZIONE CORRETTIVA)

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale (NEGLIENZA) L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia (NEGLIENZA)

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento (AZIONE CORRETTIVA)

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza (AZIONE CORRETTIVA)

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti (AZIONE CORRETTIVA).

B0933 Presenza di un luogo / deposito di fitofarmaci

ATTENZIONE: in caso di DELEGA a terzi per la gestione del sito di stoccaggio, collocato nell'azienda del beneficiario sprovvisto del certificato/patentino, la responsabilità del sito stesso è del soggetto delegato, (nota Regione prot. 115368/2016, punto 1.1, 3 e 4).

In tal caso il sito deve essere accessibile unicamente alla persona delegata in possesso del patentino/certificato.

Al controllo dovrà essere richiesta la presenza del delegato.

Possiamo riscontrare le seguenti casistiche

- **SERVIZIO FORNITO DAL CONTOTERZISTA (caso P.A.N.),** mediante contratto d'appalto, con acquisto e detenzione del prodotto da parte del terzista che esegue il trattamento. Dovrà essere acquisita copia del contratto di appalto, mentre non è necessaria l'acquisizione delle relative fatture del contoterzista.
- **SITO PRESSO CONTOTERZISTA,** acquisto del prodotto da parte del titolare dell'azienda con delega all'utilizzo e allo stoccaggio al **contoterzista** in possesso del patentino/certificato. Deve essere verificata la presenza della DELEGA (vedi B0926) che prevede anche la gestione del sito di stoccaggio collocato presso il contoterzista delegato.

Qualora sussistano le condizioni temporali e logistiche necessarie, la verifica della presenza e conformità del sito di stoccaggio prosegue presso l'azienda delegata.

SI: presenza di un luogo / deposito di PF

NO: assenza di un luogo/ deposito di PF.

GENERA INFRAZIONE!

PRESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA, SE B0934=NO

INFRAZIONE PER NEGLIGENZA, SE B0971=NO

NA: l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio.

NC: non previsto

B0934 Conformità del luogo / deposito di fitofarmaci alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.):

1. presenza di un sufficiente ricambio dell'aria, aperture per l'aerazione protette con apposite griglie al fine di impedire l'entrata di animali;
2. presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari; gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto;
3. presenza sulla parete esterna del deposito, dei cartelli di pericolo;
4. presenza sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito, dei numeri di emergenza;
5. presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto

ATTENZIONE: anche una sola NON conformità genera Inadempienza di Importanza Minore (IIM)

SI: presenza di un luogo / deposito di PF che possiede le caratteristiche previste, come riportate.

NO: le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i punti individuati (il campo identifica le infrazioni catalogate come “Inadempienza di importanza minore” che, qualora sanate, azzerano la sanzione)

NA: l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio.

NC: non previsto

B0971 Conformità del luogo / deposito di fitofarmaci alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.):

1. presenza di sistemi di contenimento nel caso di sversamenti accidentali;

2. deposito collocato al riparo dagli agenti atmosferici e ripiani di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;

3. prodotti stoccati nei loro contenitori originali;

4. porta del deposito dotata di chiusura di sicurezza esterna e **NON** è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture

ATTENZIONE: anche una sola **NON** conformità genera infrazione

SI: presenza di un luogo / deposito di PF che possiede le caratteristiche previste, come riportate.

NO: le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i punti individuati (il campo identifica le infrazioni catalogate come “Negligenza” che, qualora sanate, non azzerano la sanzione)

NA: l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio.

NC: non previsto

B0970	Prodotti fitosanitari rilevati nel sito di stoccaggio (nome commerciale)

Il controllore dovrà verificare l'eventuale presenza di PF all'interno del sito di stoccaggio e annotare l'informazione relativa al nome commerciale, nel presente campo. In alternativa può essere fatto riferimento ad un elenco di prodotti conservato nel fascicolo di controllo.

NOTA BENE: DPI del controllore

L'esame del sito di stoccaggio dovrà essere effettuato solo previa dotazione degli appositi dispositivi di protezione individuale, forniti dall'Amministrazione.

Nel caso in cui si riscontri la presenza di prodotti REVOCATI ma non utilizzati, pur non costituendo elemento di infrazione, dovrà essere annotata l'informazione e consigliato all'azienda di smaltirli secondo la normativa vigente.

Lo smaltimento dei prodotti revocati non costituisce elemento di controllo per la condizionalità.

	Azienda che utilizza prodotti fitosanitari ad uso professionale	SI	NO	NA	NC
B0922	Presenza della documentazione d'acquisto (fatture) dei PF dell'anno in corso e dei due anni precedenti				--
B0924	Disponibilità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF				--
B0925	Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo di PF				--

B0922 Presenza della documentazione d'acquisto (fatture) dei PF dell'anno in corso e dei due anni precedenti

Il P.A.N. definisce l'utilizzo ad uso professionale dei prodotti fitosanitari, a partire dal 26 novembre 2015. Da tale data ogni prodotto acquistato dovrà essere accompagnato da fattura.

Ai sensi del d.lgs. 14 agosto 2012 n. 150, articolo 16, il titolare dell'azienda deve **conservare** in modo idoneo **le fatture di acquisto** dei PF per il periodo di tre anni, a partire dal 2013.

La verifica della documentazione e la sua acquisizione relativamente ai due anni precedenti il controllo, potrà essere effettuata attraverso un campionamento dei rispettivi registri dei trattamenti, secondo la modalità indicata.

SI: l'azienda possiede la documentazione d'acquisto, se dovuta:

- **fatture per l'anno in corso**

- **fatture per i due anni precedenti**, intestate all'azienda/titolare che contengono informazioni relative al tipo di prodotto acquistato/impiegato e alla sua quantità

NO: l'azienda NON possiede la documentazione richiesta.

GENERA INFRAZIONE!

NA: è presente una DELEGA al contoterzista ai sensi del PAN, (CONTRATTO DI APPALTO come indicato nella nota regionale prot. 115368/2016) che prevede la prestazione d'opera e l'acquisto del PF, con indicazione del prodotto acquistato e utilizzato e delle quantità.

Non è necessario acquisire le fatture relative.

NC: non previsto

B0924 Disponibilità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF

SI: presenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF.

La verifica è di tipo amministrativo con le informazioni a disposizione dell'AVEPA. La richiesta del documento in fase di controllo rappresenta un eventuale completamento della verifica ma la sua assenza fisica non costituisce infrazione.

NO: l'acquisto o l'utilizzo di PF è stato effettuato in assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF e in assenza di DELEGA/CONTRATTO D'APPALTO a terzi, oppure è presente una delega non valida ai sensi delle opzioni previste dalla nota regionale prot. 115368 del 23.03.2016.

GENERA INFRAZIONE!

La fattispecie relativa all'acquisto in assenza del certificato dovrà essere comunicata alla sede centrale per segnalare il rivenditore all'ULSS in qualità di autorità competente.

NA: l'azienda non ha effettuato trattamenti nella campagna (B0954=NO) e non detiene prodotti fitosanitari **oppure** ha affidato a terzi la gestione tramite DELEGA / CONTRATTO D'APPALTO.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: non previsto

B0925 Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo di PF

“A decorrere dal 26/11/2015 l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto...” (D.lgs n.150/2014)

I prodotti fitosanitari ad uso professionale possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciata dall'ufficio regionale competente (AVEPA). L'autorizzazione viene rilasciata alle persone

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiamo ottenuto una valutazione positiva all'esame previsto. La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

L'autorizzazione (cd patentino) contiene il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza, la fotografia del richiedente, il n. di autorizzazione, la data di rilascio e la data di fine validità.

L'autorizzazione è valida per 5 anni a partire dalla data di rilascio, ed è rinnovabile a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti.

Riguardo il RINNOVO del certificato, è considerato rispettato l'impegno nel caso di acquisto e utilizzo, rilevati a partire dalla data di conclusione del corso con frequenza minima obbligatoria raggiunta. A tale scopo è necessario consultare l'applicativo A39 e verificare la presenza dell'attestato.

ESEMPIO di impegno rispettato:

- data attestato su A39: 18 maggio 2019
- data acquisto PF: 01 giugno 2019
- data rinnovo su patentino: 09 giugno 2019

L'incaricato del controllo verificherà l'avvenuta richiesta per il rilascio del certificato entro sei mesi dalla data dell'attestato.

La verifica potrà essere effettuata direttamente sul sito istituzionale dell'AVEPA al link <http://login.avepa.it/Portalino/PublicPage/portalinoPatentiniFitosanitari>

ATTENZIONE:

Proroga validità patentini in scadenza nel 2022

A seguito della conversione in Legge con modificazioni del Decreto-legge "Milleproroghe" del 29.12.2022 n. 198 sono stati prorogati **fino al 30 giugno 2023** i "patentini" (utilizzatori e consulenti) in scadenza nel 2022 (naturale o prorogata).

SI: il certificato è in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei PF

NO: il certificato NON è in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei PF

GENERA INFRAZIONE!

La fattispecie relativa all'acquisto con certificato scaduto dovrà essere comunicata alla sede centrale per segnalare il rivenditore all'ULSS in qualità di autorità competente.

NA: è stata riscontrata l'assenza del certificato (B0924=NO), **oppure** l'azienda non ha effettuato trattamenti nella campagna (B0954=NO) e non detiene prodotti fitosanitari oppure ha affidato a terzi la gestione tramite DELEGA / CONTRATTO D'APPALTO tutte la gestione dei PF.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: ove previsto

	Intenzionalità	SI	NO
B0939	Riscontrato l'utilizzo di P.F. in assenza (<u>contemporaneamente</u>) di dispositivi di protezione individuale previsti, documentazione di acquisto, certificato di abilitazione (B0954 =SI e B0911 e B0922 e B0924=NO)		
B0940	Riscontrato l'utilizzo di P.F. in assenza (<u>contemporaneamente</u>) del registro dei trattamenti e di altra documentazione <u>E</u> del sito per l'immagazzinamento (B0954 =SI e B0903 e B0902 e B0933=NO)		

B0941	Il produttore ha dichiarato di NON utilizzare P.F. e a seguito di verifiche incrociate la dichiarazione risulta non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno		
B0964	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli		

SI: sono state riscontrate le situazioni previste, che comportano un'infrazione intenzionale.
GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: non sono state riscontrate le situazioni previste

B0938	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
--------------	-------------------------------	-----------	-----------

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (**B0903, B0913, B0915, B0917, B0919, B0928, B0956, B0911, B0933, B0934, B0971, B0922, B0924, B0925= NO** oppure **B0939, B0940, B0941, B0964 = SI**)

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

	Prescrizione azioni correttive	SI	NO
B0944	Adeguare il sito idoneo per l'immagazzinamento dei PF (B0934=NO)		

SI: è stata prescritta l'azione correttiva in relazione all'infrazione riscontrata. L'azione correttiva sarà verificata con un nuovo controllo (in loco o amministrativo)

NO: non è stata prescritta l'azione correttiva

10. BCAA 4

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

N40_1	Controllo effettuato	SI	NO
N40_2	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile per tutte le superfici.

	Impegni	SI	NO	NA	NC
N41	Impegno a) Superfici agricole non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali: Presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno				
N42	Impegno b) Tutte le superfici (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi): Presenza della copertura minima del suolo nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo, oppure, in alternativa, adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina				
N43	Tutte le superfici: Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo				
Superficie oggetto di infrazione					
N44	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)				ha
N45	Superficie oggetto di infrazione (ha)				ha
N46	Superficie oggetto di infrazione (%)				%
Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
N47	Assenza di fenomeni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda				

Impegno a)

L'infrazione all'impegno a) è definita quando sulla superficie indicata è presente il fenomeno erosivo associato all'assenza dell'impegno.

N41 Impegno a) Superfici agricole non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali:
Presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno

NOTA N41 - Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi

Le superfici afferenti a questa categoria sono rintracciabili nel piano colturale alle seguenti codifiche:

cod. coltura	Desc. Occupazione del suolo	Desc. Uso	Desc. Qualità
214-000-047-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-047-034-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
214-000-047-035-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
214-000-047-036-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
214-000-048-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-048-037-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
214-000-049-031-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
214-000-049-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-049-033-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214-000-049-051-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE

SI: per le superfici agricole non più utilizzate a fini produttivi (che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria) che:

- manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) e
- in assenza di sistemazioni idraulico agrarie

è assicurata una copertura vegetale (naturale o seminata) durante tutto l'anno.

NO: per le superfici agricole non più utilizzate a fini produttivi (che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria) che:

- manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) e
- in assenza di sistemazioni idraulico agrarie

NON è assicurata una copertura vegetale (naturale o seminata) durante tutto l'anno.

GENERA INFRAZIONE!

NA: tutte le superfici aziendali sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria **oppure**

non manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) **oppure** presentano una o più delle **condizioni di deroga** previste:

1. pratica del sovescio;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella corrente annata agraria (colture di secondo raccolto) o nella successiva, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno;

6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (deroga regionale).

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

Impegno b)

L'infrazione all'impegno b) è definita quando sulla superficie indicata è presente il fenomeno erosivo associato all'assenza dell'impegno

N42 Impegno b) Tutte le superfici (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi): Presenza della copertura minima del suolo nel periodo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo, oppure, in alternativa, adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina

SI: per tutte le superfici (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi rientranti al punto precedente) che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria che:

- manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) e
- in assenza di sistemazioni idraulico agrarie,

è assicurata la copertura del suolo per almeno 90 gg consecutivi nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo **oppure**

in alternativa sono state adottate tecniche per la protezione del suolo in fase di preparazione del terreno per la semina, come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'aratura, oppure sono stati lasciati i residui colturali per un periodo di almeno 90 giorni, a partire dal 15 settembre;

NO: per tutte le superfici (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi rientranti al punto precedente) che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria che:

- manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) e
- in assenza di sistemazioni idraulico agrarie,

NON è assicurata la copertura del suolo per almeno 90 gg consecutivi tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;

oppure in alternativa

NON sono state adottate tecniche per la protezione del suolo in fase di preparazione del terreno per la semina, come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'aratura, oppure NON sono stati lasciati i residui colturali per almeno 90 giorni.

GENERA INFRAZIONE!

NA: tutte le superfici aziendali sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria **oppure**

non manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) **oppure** presentano la **condizione di deroga:**

- per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento,

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (deroga regionale)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

N43 Tutte le superfici: Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo

SI: per tutte le superfici di cui agli impegni a) e b), è stato rispettato il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi dal 15 novembre al 15 febbraio successivo.

NO: per tutte le superfici di cui agli impegni a) e b), NON è stato rispettato il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo.

GENERA INFRAZIONE!

NA: tutte le superfici aziendali sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria **oppure**

non manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli)

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note)

	Superficie oggetto di infrazione		
N44	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)		ha
N45	Superficie oggetto di infrazione (ha)		ha
N46	Superficie oggetto di infrazione (%)		%

N44: indicare la SAU aziendale

N45: indicare la SAU per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi della BCAA. Corrisponde a tutta la superficie della/delle particelle dove si è riscontrato il mancato rispetto degli impegni.

	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
N47	Assenza di fenomeni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda				

SI: le infrazioni rilevate agli impegni previsti, NON hanno effetti extraziendali, cioè non generano fenomeni erosivi su terreni adiacenti all'azienda

NO: le infrazioni rilevate agli impegni previsti, hanno effetti extraziendali su terreni adiacenti all'azienda.

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state riscontrate infrazioni

NC: NON è possibile verificare se le infrazioni agli impegni previsti hanno effetti extraziendali.

	Intenzionalità	SI	NO
N48	Estensione delle infrazioni pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale		

SI: è stata riscontrata la situazione prevista, che comporta una infrazione intenzionale.

GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: non è stata riscontrata la situazione prevista

N49	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
------------	-------------------------------	-----------	-----------

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (N41, N42, N43 = NO oppure N48 = SI)

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

11. BCAA 5

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

		SI	NO
N50_1	Controllo effettuato		
N50_2	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile per tutte le superfici.

Impegno a)

L'infrazione all'impegno a) interessa i terreni declivi che presentano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) associati all'assenza di solchi acquai o di fasce inerbite.

Nota – IMPEGNO a) Terreni a seminativo

I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80.

Le fasce inerbite. Nel caso dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite naturalmente o artificialmente. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori

	Impegni	SI	NO	NA	NC
N51	Impegno a) Terreni a seminativo: Esecuzione dei solchi temporanei acquai e/o delle fasce inerbite				
N52	Assenza di fenomeni erosivi (valutare estensione e gravità)				
N53	Impegno b) Tutte le superfici agricole: Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati				
N54	Impegno c) Tutte le superfici agricole: Rispetto dell'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura				
	Superficie oggetto di infrazione				
N55	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)				ha
N56	Superficie oggetto di infrazione (ha)				ha
N57	Superficie oggetto di infrazione (%)				%

N51 Impegno a) Terreni a seminativo:

Esecuzione dei solchi temporanei acquai e/o delle fasce inerbite

SI: per le superfici declivi a seminativo, che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria,

- che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) e
- in assenza di sistemazioni idraulico agrarie:

sono stati realizzati i solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti, **oppure**

nel caso di elevata acclività o assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei:

sono state realizzate le fasce inerbite come impegno alternativo (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

NO: per le superfici declivi a seminativo, che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria,

- che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) e in assenza di sistemazioni idraulico agrarie,

NON sono stati realizzati i solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti, **oppure**

nel caso di elevata acclività o assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei:

NON sono state realizzate le fasce inerbite come impegno alternativo (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

GENERA INFRAZIONE!

NA: tutte le superfici declivi aziendali sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria, **oppure**

non manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), **oppure** presentano le condizioni di deroga, ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi è necessario attuare un impegno alternativo (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) **oppure**

non sono superfici declivi

DETTAGLIARE MOTIVAZION NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note)

N52 Assenza di fenomeni erosivi (valutare estensione e gravità)

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della misura prevista dalla presente BCAA (realizzazione solchi acquai o fasce inerbite come impegno alternativo), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

SI: per le superfici a seminativo declivi sono assenti fenomeni erosivi con la presenza o meno dei solchi acquai.

NO: per le superfici a seminativo declivi sono presenti fenomeni erosivi, in assenza di solchi acquai o fasce inerbite come impegno alternativo.

GENERA INFRAZIONE!

NA: tutte le superfici aziendali sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria oppure non manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), **oppure** non sono superfici declivi.

DETTAGLIARE MOTIVAZION NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note).

Impegno b)

N53 Impegno b) Tutte le superfici agricole: Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati

SI: per tutte le superfici agricole dell'azienda è stato rispettato il divieto di effettuare livellamenti senza autorizzazione.

NO: per le superfici agricole dell'azienda NON è stato rispettato il divieto di effettuare livellamenti senza autorizzazione.

GENERA INFRAZIONE! (INTENZIONALE)

NA: non sono stati effettuati livellamenti sulle superfici aziendali, **oppure** presenza di **condizioni deroga**: sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

DETTAGLIARE MOTIVAZION NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note).

Impegno c)

N54 Impegno c) Tutte le superfici agricole: Rispetto dell'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura

- La presente BCAA, all'impegno c), prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio.
- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, la presente BCAA prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.
- All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati dalla Giunta Regionale, la presente BCAA prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.
- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Qualora siano presenti fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

SI: per tutte le superfici agricole dell'azienda è stato rispettato l'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura

NO: per tutte le superfici agricole dell'azienda NON è stato rispettato l'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

GENERA INFRAZIONE!

NA: presenza di **condizioni deroga** e di esenzione dall'obbligo:

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;
- qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, ...) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno

	Superficie oggetto di infrazione		
N55	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)		ha
N56	Superficie oggetto di infrazione (ha)		ha
N57	Superficie oggetto di infrazione (%)		%

N55: indicare la SAU aziendale

N56: indicare la SAU per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi della BCAA. Corrisponde a tutta la superficie della/delle particelle dove si è riscontrato il mancato rispetto degli impegni.

	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
N58	Assenza di fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda				

SI: le infrazioni rilevate agli impegni previsti, NON hanno effetti extraziendali, cioè non generano fenomeni erosivi su terreni adiacenti all'azienda

NO: le infrazioni rilevate agli impegni previsti, hanno effetti extraziendali in relazione ai terreni adiacenti all'azienda.

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state riscontrate infrazioni

NC: NON è possibile verificare se le infrazioni agli impegni previsti hanno effetti extraziendali (descrivere nel campo note)

	Intenzionalità	SI	NO
N59	Mancato rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati		
N50	Estensione complessiva delle infrazioni N51 e N52 e N54 pari o superiore a 8 ha di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale		

SI: sono state riscontrate le situazioni previste, che comportano una infrazione intenzionale.

GENERA INFRAZIONE INTENZIONALE!

NO: non sono state riscontrate le situazioni previste

N501	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-------------	-------------------------------	-----------	-----------

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (N51, N52, N53, N54 = NO oppure N59, N50 = SI)

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

12. BCAA 6

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

		SI	NO
N60_1	Controllo effettuato		
N60_2	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
N60_3	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda non presenta superfici classificate a seminativo nel piano colturale in fascicolo aziendale		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile in presenza di superfici dichiarate a seminativo.

Eventuali disallineamenti dei dati o modifiche al piano colturale, possono fornire l'informazione errata dell'applicabilità per cui nessuna particella risulta effettivamente investita a seminativi (N60_3 = SI).

	Impegni	SI	NO	NA	NC
N61	Terreni a seminativo: Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (altre superfici)				
N62	Terreni a seminativo: Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (superfici ZSC/ZPS)				
N63	Effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica				
Superficie oggetto di infrazione					
N64	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)				ha
N65	Superficie oggetto di infrazione (ha)				ha
N66	Superficie oggetto di infrazione (%)				%

N61 Terreni a seminativo

Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (altre superfici)

SI: per le superfici aziendali, escluse le superfici ZSC/ZPS, è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

NO: per le superfici aziendali, escluse le superfici ZSC/ZPS, NON è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

GENERA INFRAZIONE!

NA: presenza di condizioni deroga:

- superfici investite a riso;
 - nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
 - in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie
- DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!**

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note)

N62 Terreni a seminativo**Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (superfici ZSC/ZPS)**

SI: per le superfici aziendali comprese in ZSC/ZPS, è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

NO: per le superfici aziendali comprese in ZSC/ZPS, NON è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

GENERA INFRAZIONE!

NA: non sono presenti superfici in ZSC/ZPS, **oppure** presenza di **condizioni deroga:**

- per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione,
- nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note)

N63 Effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica

Nel caso di ricorso alle **deroghe** elencate di seguito, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica, entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga:

- superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie (no ZSC/ZPS).

SI: nel caso di ricorso alle deroghe elencate, l'azienda ha provveduto ad effettuare interventi di ripristino della sostanza organica sui terreni interessati.

NO: nel caso di ricorso alle deroghe elencate, l'azienda NON ha provveduto ad effettuare interventi di ripristino della sostanza organica sui terreni interessati.

GENERA INFRAZIONE!

NA: non sono state rilevate infrazioni oppure non sono state utilizzate deroghe **oppure** la deroga riguarda le superfici a riso per la quale non è richiesto il ripristino della sostanza organica.

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno (descrivere nel campo note)

	Superficie oggetto di infrazione		
N64	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)		ha
N65	Superficie oggetto di infrazione (ha)		ha
N66	Superficie oggetto di infrazione (%)		%

N64: indicare la SAU aziendale

N65: indicare la SAU per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi della BCAA. Corrisponde a tutta la superficie della/delle particelle dove si è riscontrato il mancato rispetto degli impegni.

Effetti extraziendali		SI	NO	NA	NC
N67	Assenza di fenomeni che generino perdita di sostanza organica anche su terreni adiacenti all'azienda				

SI: le infrazioni rilevate agli impegni previsti, NON hanno effetti extraziendali cioè la bruciatura delle stoppie effettuata in assenza di deroghe, non si estende ai terreni adiacenti all'azienda

NO: le infrazioni rilevate agli impegni previsti, hanno effetti extraziendali in relazione ai terreni adiacenti all'azienda.

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state riscontrate infrazioni

NC: NON è possibile verificare se le infrazioni agli impegni previsti hanno effetti extraziendali (descrivere nel campo note)

Intenzionalità		SI	NO
N68	Estensione delle infrazioni pari o superiore agli 8 ettari		

SI: è stata riscontrata la situazione prevista, che comporta una infrazione intenzionale.

GENERA INFRAZIONE!

NO: non è stata riscontrata la situazione prevista

N69	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-----	------------------------	----	----

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (N61, N62, N63 = NO oppure N68 = SI)

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti

13. BCAA 7

Settore: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Il titolo completo della BCAA, da regolamento (UE) n. 1306/2013, è il seguente:

“Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive”

		SI	NO
N70_1	Controllo effettuato		
N70_2	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto		
N70_3	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda non presenta nessuno degli elementi caratteristici		

Note

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è sempre applicabile.

Note sul controllo

Alcuni degli elementi caratteristici del paesaggio, in particolare alberi in filare e stagni, sono presenti nelle informazioni a fascicolo in quanto lavorati con poligono che identifica l'elemento.

L'informazione relativa agli elementi caratteristici presenti a fascicolo è riportata nel report INFOAGGIUNTIVE alla colonna “FG ELEM. CARAT.”

Casistiche riscontrabili

Per l'azienda a controllo, la BCAA7 è controllabile attraverso le seguenti informazioni:

- presenza di informazioni a fascicolo;
- presenza di riscontri in campo, in assenza di informazioni a fascicolo.

1) presenza di informazioni a fascicolo/report INFO AGGIUNTIVE (colonna “FG ELEM. CARAT.” = S).

- In fase di preparazione del controllo, l'incaricato del controllo constata sulla foto GIS la presenza dell'elemento poligonato.
- In fase di controllo in loco, l'incaricato del controllo si reca in campo sulle particelle interessate per riscontrarne la presenza, acquisendo a campione la documentazione fotografica e segnando nel campo NOTE della checklist quanto riscontrato.
- In caso di corrispondenza tra l'informazione a fascicolo e la realtà di campo, il controllo non rileverà infrazioni.
- In caso di mancata corrispondenza tra l'informazione a fascicolo e la realtà di campo, l'incaricato del controllo approfondisce la verifica per stabilire la correttezza dell'informazione presente a fascicolo (es. correttezza lavorazione), constatando che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato.
- In tal caso verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.

2) assenza di informazioni a fascicolo/report INFO AGGIUNTIVE (colonna “FG ELEM. CARAT.” = N)

- solo riscontro in campo
- Qualora per le superfici a controllo non sia presente nessuna informazione relativa agli elementi caratteristici del paesaggio poligonati, (colonna “FG ELEM. CARAT.” =N), l'incaricato del controllo

farà riferimento alla sola realtà di campo al momento del controllo, recandosi sulle superfici aziendali per identificare eventuali elementi da documentare con l'acquisizione fotografica.

- Se sono disponibili informazioni acquisite in eventuali attività di controllo a partire dal 2015, le stesse potranno essere utilizzate per il confronto con la realtà di campo riscontrata.
- Anche in questo caso se non c'è corrispondenza tra l'informazione acquisita precedentemente e la realtà di campo, l'incaricato del controllo approfondisce la verifica per stabilire che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato.
- In tal caso verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.
- Gli elementi caratteristici del paesaggio riscontrati e debitamente documentati sulla checklist con le indicazioni necessarie (Comune, foglio, particella, descrizione dell'elemento), possono essere oggetto di una lavorazione a GIS da parte dell'incaricato del controllo o di altro collega abilitato.

Disposizioni regionali di riferimento riguardo gli elementi caratteristici del paesaggio

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Inoltre, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17.02.2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvergono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

I Piani d'Area, quali strumenti di specificazione del PTRC vigente (1992), per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

I Piani d'area regionali sono riportati al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/piani-di-area>

MURETTI A SECCO

1. *Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.*
2. *Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80 contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.*
3. *Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, prevede il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.*
4. *Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.*
5. *Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.*
6. *Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29.11.2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.*

STAGNI

1. *L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5.11.2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n.152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.*

2. *Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.*
3. *Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.*
4. *La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentina, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.12.2009, n. 4233, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.*

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

1. *la Legge Regionale 9.08.2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:*
 - *gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;*
 - *gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.*

All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

L'elenco regionale degli alberi monumentali è attualmente composto di 206 esemplari, individuati dai seguenti provvedimenti

- *110 sono stati approvati con D.M. n.5450 del 19/12/2017*
- *49 sono stati approvati con D.M. n.757 del 19/04/2019*
- *47 sono stati approvati con D.M. n. 9022657 del 24/07/2020*

Info e riferimenti al seguente indirizzo regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppomontano/alberi-monumentali>

2. *Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.*
3. *Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre, le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.*
4. *Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01.03.2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.*
5. *Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.*
6. *Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie*
7. *Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirolo, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.*
8. *Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.*

9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca - Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.
13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15.03.2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbita o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni di riduzione della chioma a ciclo pluriennale, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati a limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

	Impegni	SI	NO	NA	NC
N71	Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale				
N72 a	Rispetto del divieto di eliminazione di siepi, alberi isolati o in filari				
N72 b	Rispetto del divieto di eliminazione dei muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.				
N72 c	Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto				
Superficie oggetto di infrazione					
N73	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)				ha
N74	Superficie oggetto di infrazione (ha)				ha
N75	Superficie oggetto di infrazione (%)				%

N71 Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale

Nota - Per la verifica della presenza degli "alberi monumentali", consultare il sito <https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/alberi-monumentali>

SI: su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale (DGR n. 849 del 15 maggio 2012) e nazionale

NO: su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

GENERA INFRAZIONE!

NA: non sono presenti alberi monumentali, **oppure** presenza della condizione di deroga: presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo l'impegno NON è controllabile
 DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

N72a Divieto di eliminazione di siepi, alberi isolati o in filari

Condizioni di deroga:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo, Clematis vitalba ecc.).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (**solo per impegno N72b**).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4, NON si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

SI: su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di eliminazione di siepi, alberi isolati o in filari.

NO: su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di eliminazione di siepi, alberi isolati o in filari.

GENERA INFRAZIONE!

NA: presenza delle condizioni di deroga

DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo l'impegno NON è controllabile
 DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

N72b Divieto di eliminazione dei muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche

Condizioni di deroga:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (**solo per impegno N72a**).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo, Clematis vitalba ecc.) (**solo per impegno N72a**).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

SI: su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

NO: su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

GENERA INFRAZIONE!

NA: presenza delle condizioni di deroga

DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, l'impegno NON è controllabile

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

N72c Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto

Condizioni di deroga:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo, Clematis vitalba ecc..).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4, NON si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

SI: su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di potare gli alberi e le siepi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto

NO: su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di potare gli alberi e le siepi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto.

GENERA INFRAZIONE!

NA: presenza delle condizioni di deroga

DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo l'impegno NON è controllabile

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

	Superficie oggetto di infrazione		
N73	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)		ha
N74	Superficie oggetto di infrazione (ha)		ha
N75	Superficie oggetto di infrazione (%)		%

N73: indicare la SAU aziendale

N74: indicare la SAU per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi della BCAA. Corrisponde a tutta la superficie della/delle particelle dove si è riscontrato il mancato rispetto degli impegni.

	Effetti extraziendali	SI	NO	NA	NC
N76	Assenza di fenomeni che generino effetti negativi anche su terreni adiacenti all'azienda				

SI: le infrazioni rilevate agli impegni previsti, NON hanno effetti extraziendali in relazione ai terreni adiacenti all'azienda

NO: le infrazioni rilevate agli impegni previsti, hanno effetti extraziendali in relazione ai terreni adiacenti all'azienda.

AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE!

NA: non sono state riscontrate infrazioni

NC: NON è possibile verificare se le infrazioni agli impegni previsti hanno effetti extraziendali.

	Intenzionalità	SI	NO
N77	Estensione delle infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie		

SI: è stata riscontrata la situazione prevista, che comporta una infrazione intenzionale.

GENERA INFRAZIONE!

NO: non è stata riscontrata la situazione prevista

N78	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-----	------------------------	----	----

SI: sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti (N71, N72a, N72b, N72c = NO oppure N77 = SI)

NO: NON sono state riscontrate infrazioni agli impegni previsti.

14. ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

L'AVEPA prevede di svolgere una attività di supervisione sull'attività di controllo attuata nelle aziende a campione. La verifica potrà prevedere direttamente la visita in azienda da parte del personale dell'Agenzia e potrà svolgersi, a discrezione, congiuntamente o successivamente al controllo in loco. Tale attività è necessaria per poter accertare che l'attività di controllo si sia svolta rispettando indicazioni e strumenti di controllo, e viene svolta in misura non inferiore al 2% delle aziende estratte a campione. Se da tali controlli si dovessero verificare incongruenze, si prevedrebbe di incrementare tale percentuale e prevedere al contempo, anche azioni correttive e formative.

Il monitoraggio prevede la continua verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo; tale verifica comporterà, oltre alle ispezioni presso le aziende, anche l'esame dei fascicoli di controllo. Sarà discrezione dell'Agenzia procedere con la verifica del 100% dei fascicoli di controllo oppure di un campione di fascicoli, che sarà definito nel corso della campagna.

15. RC - Testata ispezione e Relazione di controllo

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPORTELLO)	
SEDE OPERATIVA (CAA/SPORTELLO)	

Tali dati, ricavabili dall'elenco del campione di aziende a controllo, sono precaricati.
L'indirizzo PEC è modificabile.

	Persone presenti al controllo	
R0010	Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome)	
R0011	Titolarità (beneficiario/rappresentante/delegato)	
R0012	Tipo documento di identità	
R0013	Numero documento di identità	
R0014	Acquisizione di delega in presenza di delegato	
R0015	Presenza al controllo del rappresentante del CAA	
R0015_IDENT	Nome e cognome del rappresentante del CAA	

Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome) (R00010): riportare nome e cognome del beneficiario/rappresentante aziendale/soggetto delegato.

Titolarità (R0011): indicare se beneficiario, rappresentante aziendale, delegato, (tecnico del CAA, familiare, parente, ecc.).

Tipo documento di identità (R0012): indicare il documento di identità utile al riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, ecc.).

Numero documento di identità (R0013): indicare il numero del documento visionato.

Acquisizione di delega in presenza di delegato (R0014): indicare se presente e acquisire nel caso in cui il rappresentante aziendale sia un delegato.

Presenza al controllo del rappresentante del CAA (R0015): indicare se il rappresentante del CAA è presente al controllo (SI/NO)

Identità del rappresentante del CAA (R0015_IDENT): riportare nome e cognome del rappresentante del CAA eventualmente presente al controllo.

	Incaricati del controllo	Sportello
R0107		
R0108		

Il campo **R0107** è precaricato e riporta il nominativo dell'incaricato del controllo e lo Sportello di appartenenza.

Il campo **R0108** dovrà essere inserito manualmente nel caso di un secondo incaricato del controllo

Tipologia campione (Indicare con X)		Criterio di estrazione (Indicare con X)	
	Campione preliminare	R0120	Campione estratto con criterio casuale
	Campione integrativo	R0121	Campione estratto con criterio rischio

I campi **R0120** e **R0121** devono essere compilati per indicare la tipologia del campione al quale appartiene l'azienda. L'informazione è presente sul file del campione estratto a controllo. Nel caso di compilazione con tablet, i campi risultano già precompilati.

R0000	Controllo annunciato (preavviso)	SI	NO
R0101	Tipo (pec, mail)		
R0102	Data preavviso		
R0114	Numero		

I controlli in loco **possono** essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso deve essere inviato al massimo 10 giorni solari prima del controllo in loco.

R0115	Controllo eseguito	SI	NO
--------------	---------------------------	-----------	-----------

Nel caso in cui il controllo non possa essere eseguito (**R0115 = NO**), è necessario indicare i motivi di NON esecuzione del controllo e inserire nel fascicolo di controllo eventuale documentazione a supporto.

*Motivi di NON esecuzione del controllo		
R0104	Irreperibilità dell'azienda - nuova immediata convocazione dell'azienda	
R0105	Richiedente non presentatosi in convocazione - nuova immediata convocazione dell'azienda	
R0103	Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE - non comporta altre verifiche - nessuna riduzione dei premi	
R0106	Controllo IMPEDITO a causa del richiedente - non comporta altre verifiche; - applicazione 100% di riduzione sui premi	

R0104	Irreperibilità dell'azienda
R0105	Richiedente non presentatosi in convocazione

Nel caso in cui si accerti la **irreperibilità dell'azienda (R0104 = X)** o il **richiedente non si sia presentato in convocazione (R0105 = X)**, verificati i dati ed accertata la mancanza di errori da parte dell'incaricato del controllo, tentato invano di rintracciare il beneficiario/rappresentante aziendale ovvero il delegato per svolgere comunque il controllo, l'incaricato del controllo, dopo avere redatto la relazione di controllo riportante queste informazioni, deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo secondo le modalità previste per il preavviso.

In questi casi, dovrà comunque essere redatta e sottoscritta la relazione di controllo.

La seconda verifica prevede la redazione di una nuova relazione di controllo.

Il controllo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso o dal primo accesso in azienda senza preavviso.

R0103	Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE
--------------	---

Nel caso in cui il richiedente non si presenti in convocazione occorre verificare se l'assenza è dovuta ad uno dei casi di **causa di forza maggiore** riportati di seguito, che possono giustificare il mancato controllo:

- 1) decesso dell'agricoltore;
- 2) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore.
- 3) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- 4) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 5) epizoozia o fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 6) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per queste casistiche si dovrà valutare puntualmente se procedere con la verifica: la NON esecuzione del controllo equivale a riconoscere la causa di forza maggiore, e l'esito del controllo sarà di conseguenza favorevole.

Tutta la documentazione raccolta a supporto del riconoscimento dovrà essere inviata a procedure.superficie@avepa.it e a controlli.campionari@avepa.it per valutare se necessario procedere con la sostituzione della domanda estratta.

In caso di esito FAVOREVOLE all'accoglimento della causa di forza maggiore, l'incaricato del controllo CHIUDE il controllo con esito positivo, senza infrazioni. Nel campo note della RC potrà dare atto dei controlli effettuati in via precauzionale.

In caso di esito NON FAVOREVOLE all'accoglimento, l'incaricato del controllo CHIUDE il controllo con esito positivo oppure con esito negativo, sulla base delle evidenze raccolte.

R0106	Controllo IMPEDITO a causa del richiedente
--------------	---

Nel caso in cui il beneficiario non permetta l'accesso all'azienda agricola dovrà essere indicato "controllo impedito a causa del richiedente" (R0106 = X), il controllo termina e NON si dovrà procedere con una successiva verifica (descrivere nel campo NOTE la casistica riscontrata).

Il beneficiario dovrà essere adeguatamente informato che la conseguenza dell'impedimento è l'applicazione della percentuale di riduzione del 100% sugli aiuti richiesti.

R0117	Azienda con terreni o centro aziendale PARZIALMENTE fuori regione
--------------	--

Nel caso in cui siano estratte a campione aziende venete con terreno o centro aziendale **PARZIALMENTE** fuori regione, dovrà essere segnato il campo **R0117 = SI**.

L'informazione è presente sul file del campione estratto a controllo.

La Sede centrale provvede ad inviare le richieste di esecuzione dei controlli agli OP fuori Veneto territorialmente competenti.

Lo Sportello si coordina con la Sede centrale per le informazioni del caso.

R0122	Luogo	
R0123	Data controllo	

La data di controllo **R0123** corrisponde alla data di chiusura, che può non coincidere con la data di apertura nel caso il controllo sia stato aperto su tablet prima della verifica in loco.

In caso il controllo si svolgesse in più giorni, tale data coinciderà con la data di chiusura (che apparirà nella relazione di controllo sottoscritta dal beneficiario).

NOTE	
-------------	--

ATTI E NORME CONTROLLATI			SI	NO
CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	R0210	Per l'azienda con superfici ricadenti in ZVN - Zona Vulnerabile ai Nitrati : verifica degli obblighi amministrativi, agronomici, stoccaggi, massimali di azoto		
BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	R0325	Per tutte le superfici aziendali: verifica della presenza di corsi d'acqua e corpi idrici, e impegni relativi a fascia inerbata e divieto di fertilizzazione		
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione	R0319	Per tutte le superfici aziendali: verifica dell'utilizzazione di acque a fini irrigui		
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	R0203	Per tutte le aziende: verifica della detenzione di sostanze pericolose (carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari, e loro contenitori, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti)		
		Per l'azienda che effettua attività di scarico di acque reflue industriali (cioè non provenienti da aziende agricole, silvicole, zootecniche o con attività di trasformazione della materia prima prodotta in misura prevalente sui terreni condotti dall'azienda): verifica dell'autorizzazione		
CGO 2- Conservazione uccelli selvatici	R0201	Per tutte le aziende con superfici interne ed esterne alle ZPS - Zone di Protezione Speciale : - Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filare o siepi (tutte le superfici) - Verifica degli impegni agronomici (solo superfici ZPS)		
CGO 3 - Conservazione habitat naturali, seminaturali, della flora e della fauna selvatiche	R0213	Per le aziende con superfici ricadenti in ZSC - Zone Speciali di Conservazione : verifica degli impegni agronomici e delle Misure di Conservazione		
CGO 4 - Legislazione alimentare	R0313	Per tutte le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono derrate alimentari, alimenti per animali e/o mangimi: verifica degli obblighi amministrativi, di registrazione e di corretto stoccaggio di alimenti e derrate		
CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari	R0309	Per tutte le aziende: verifica del rispetto delle normative in caso di acquisto e/o utilizzo e/o detenzione di prodotti fitosanitari (PF)		
BCAA 4 - Copertura minima del suolo	R0330	Per tutte le aziende: verifica degli interventi di copertura del suolo per evitare l'erosione		
BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	R0331	Per tutte le aziende: verifica degli interventi per evitare l'erosione		
BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	R0332	Per tutte le aziende con superfici a seminativo: verifica del divieto di bruciatura delle stoppie		
BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	R0333	Per tutte le superfici: verifica del divieto di eliminazione degli alberi monumentali, di siepi, alberi isolati o in filari, dei muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, di potare gli alberi e le siepi tra il 15 marzo e il 15 agosto.		

Il quadro "ATTI E NORME CONTROLLATI" è implementato sulla base delle checklist compilate. Nel caso di compilazione cartacea, fare riferimento alle informazioni riportate nel report INFO AGGIUNTIVE (se l'applicabilità è = SI sulla stringa "Atti Fascicolo", allora la corrispondente checklist deve essere compilata).

Atti Fascicolo

CGO1	BCAA1	BCAA2	BCAA3	BCAA4	BCAA5	BCAA6	CGO2	CGO2A (ZPS)	CGO3 (SIC)	BCAA7	CGO4	CGO10	BCAA8
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO

CGO / BCAA	Codice infrazione	DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE	SI	NO
CGO 1- Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	R0211	L'azienda dichiara di NON produrre e di NON utilizzare effluenti zootecnici nel caso in cui i terreni ricadano in Zona Vulnerabile ai Nitrati - ZVN		
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione	R0321	Azienda dichiara che NON utilizza acque a fini irrigui		
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	R0204	Azienda dichiara di NON detenere sostanze pericolose (carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari, e loro contenitori, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti)		
	R0322	Azienda dichiara che NON effettua attività di scarico di acque reflue industriali (cioè non provenienti da aziende agricole, silvicole, zootecniche o con attività di trasformazione della materia prima prodotta in misura prevalente sui terreni condotti dall'azienda)		
CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari	R0310	Azienda dichiara di NON acquistare e NON detenere prodotti fitosanitari e sui cui terreni NON sono effettuati trattamenti oppure che i prodotti acquistati e detenuti sono utilizzati esclusivamente su prodotti destinati all'autoconsumo/orti familiari		

Le dichiarazioni del rappresentante aziendale saranno rese sotto la propria responsabilità. L'incaricato del controllo avvertirà l'azienda che saranno possibili ulteriori verifiche, atte a determinare la veridicità delle sue dichiarazioni.

	DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	SI	NO
R0709	Eventuali note sulla documentazione presente in azienda:		

Per le modalità di acquisizione della documentazione e altre informazioni relative, si rimanda alla parte generale (Allegato A).

INFRAZIONI ACCERTATE

Codice	INFRAZIONE ACCERTATA CGO / BCAA	SI	NO	DESCRIZIONE INFRAZIONE ACCERTATA
I01	CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole			Infrazione riferita a:
I02	BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			Infrazione riferita a:
I03	BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione			Infrazione riferita a:
I04	BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose			Infrazione riferita a:
I05	CGO 2- Conservazione uccelli selvatici			Infrazione riferita a:
I06	CGO 3 - Conservazione habitat naturali, seminaturali, della flora e della fauna selvatiche			Infrazione riferita a:
I07	CGO 4 - Legislazione alimentare			Infrazione riferita a:
I08	CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari			Infrazione riferita a:
I09	BCAA 4 - Copertura minima del suolo			Infrazione riferita a:
I10	BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispettino le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione			Infrazione riferita a:
I11	BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante			Infrazione riferita a:
I12	BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio			Infrazione riferita a:

Nella compilazione con tablet, il quadro "Infrazioni accertate" viene precompilato SI/NO in base alla presenza o meno di infrazioni nelle relative checklist.

Nel caso di presenza di infrazione = SI, si precompilera anche il quadro "Infrazione riferita a:".

Nel caso di compilazione cartacea, indicare per ogni CGO / BCAA la presenza o meno di un'infrazione, riportando la descrizione dell'infrazione come da checklist.

ATTO / NORMA	CODICE VIOLAZIONE in Checklist	NOTE DELL'ISPETTORE

Su tablet il quadro è precompilato sulla base delle informazioni riportate nel campo note obbligatorio presente a fianco di ogni impegno violato delle checklist e riporta il dettaglio dell'infrazione che l'ispettore deve annotare.

PRESCRIZIONE AZIONI CORRETTIVE (AC)						
ATTO / NORMA	Codice infrazione	Tipologia	SI	NO	Tempi di realizzazione	Azione Correttiva
BCAA 2	R0535_AC	Avviare l'iter per regolarizzare la posizione aziendale (AC per aziende con SAU < 3 ha).			6 mesi	AC
BCAA 3	R0501AC	Collocare le sostanze pericolose presenti in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate (<u>in assenza di dispersione di sostanze pericolose (A0204=SI).</u>			30 giorni	AC
BCAA 3	R0502AC	Realizzare per il serbatoio di carburante la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile, oppure omologare il serbatoio posto su mezzo mobile (<u>in assenza di dispersione di sostanze pericolose (A0204=SI).</u>			30 giorni	AC
CGO 4	R0528AC	Predisporre e/o aggiornare il Manuale di tracciabilità del latte fresco.			30 giorni	AC
CGO 10	R0523AC	Adeguare il sito / deposito di fitofarmaci idoneo per l'immagazzinamento (B0933=SI e B0934=NO)			30 giorni	AC

Nota - Prescrizione azioni correttive

Nel caso di presenza di infrazioni per le quali è richiesta un'azione correttiva, la stessa viene prescritta all'azienda tracciandola in checklist e nel presente quadro.

Le azioni correttive dovranno essere verificate alla scadenza dei tempi previsti (vedi allegato A), con compilazione della RCII.

NOTE DEL CONTROLLORE:**CONSEGUENZE DELLE INFRAZIONI E CALCOLO DELL'ESITO****Inadempienza di importanza minore e Allerta precoce:**

Qualora si riscontri un'infrazione classificata come inadempienza di portata minore (1% di riduzione) si attiva l'allerta precoce che prevede la non applicazione della riduzione di condizionalità e la prescrizione dell'azione correttiva legata all'infrazione rilevata.

Azione correttiva

È la misura che l'azienda deve mettere in atto per sanare le infrazioni che prevedono l'adozione di azioni correttive (vedi quadro **PRESCRIZIONE AZIONI CORRETTIVE**). La verifica della realizzazione di un'azione correttiva potrà essere attuata con una nuova verifica in loco o di tipo amministrativo, alla scadenza della tempistica indicata. L'azione correttiva correttamente eseguita nei tempi fissati, conferma la non applicazione della riduzione. Qualora l'azione correttiva non sia stata realizzata dall'azienda, verrà applicata una riduzione per negligenza dell'1%. Qualora l'azione correttiva non sia stata verificata dall'organo di controllo e nei due anni successivi si riscontri una nuova infrazione sullo stesso CGO/BCAA, sarà applicata una riduzione retroattiva nell'anno della prima infrazione, pari all'1% ed una riduzione per negligenza nell'anno a controllo, calcolata secondo i parametri previsti. La nuova infrazione è considerata ripetuta (moltiplicazione x 3 della percentuale di riduzione precedentemente determinata).

Negligenza

La negligenza riguarda le infrazioni che sono valutate secondo i tre parametri di portata, gravità e durata, come definiti dalla circolare annuale di AGEA Coordinamento. La percentuale di riduzione può essere dell'1%, 3% o 5%.

Per alcune infrazioni di negligenza vengono prescritti all'azienda gli impegni di ripristino, cioè delle azioni da mettere in atto per sanare l'infrazione rilevata.

Ripetizione dell'infrazione o reiterazione

È l'infrazione ripetuta nell'arco di un triennio sullo stesso atto/norma. La prima ripetizione comporta la moltiplicazione x 3 della percentuale di riduzione precedentemente determinata; la seconda ripetizione dell'infrazione nel triennio, comporta la moltiplicazione x 3 della percentuale di riduzione relativa alla prima ripetizione.

Ammonizione

Al raggiungimento o superamento del 15% di riduzione per ripetizione dell'infrazione, la percentuale applicata sarà del 15% (tetto) e l'azienda è avvisata che al ripetersi di una infrazione sullo stesso atto/norma nei due anni successivi, l'infrazione (di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore), viene considerata Intenzionale,

Intenzionalità

L'infrazione è di tipo intenzionale quando: gli indici di verifica superano una soglia stabilita (applicazione riduzione del 20%), oppure quando il carattere di intenzionalità è attribuito direttamente dagli enti di controllo specializzati (applicazione riduzione del 20%), oppure nel caso sopra descritto a seguito di una ammonizione (applicazione riduzione del 45% (15 x 3))

Esito del controllo:

I Risultati della presente relazione di controllo sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati, che andranno integrati con gli eventuali controlli relativi a:

- altri Criteri di gestione obbligatori in materia veterinaria, che saranno oggetto di controllo da parte del personale delle ASL;
- segnalazioni di irregolarità da parte di altri enti pubblici.

Eventuali non conformità derivanti da questi controlli concorreranno alla definizione dell'esito finale.

Qualora fossero necessarie ulteriori verifiche al fine di completare il controllo per il CGO1 e il CGO10 successivamente alla chiusura della presente relazione, si provvederà a trasmettere una nuova relazione di controllo.

COMUNICAZIONI ALL'AZIENDA

L'Organismo Pagatore utilizzerà il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione Istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.) per la comunicazione del dettaglio delle violazioni e delle percentuali di riduzione applicate, in ottemperanza dell'articolo 72 REG (UE) 809/2014.

L'azienda tramite il CAA mandatario potrà partecipare al procedimento amministrativo, tramite il soggetto delegato al quale è stato conferito apposito mandato, attraverso il software gestionale RITA-GIOL all'interno del quale saranno visibili le comunicazioni inerenti al presente procedimento.

Le modalità di informazione saranno valutate per anno di campagna in termini di efficacia e di tempestività.

Il quadro "**Note dell'incaricato del controllo**", riporta alcune indicazioni precompilate da integrare con eventuali note del controllore.

OSSERVAZIONI / DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

Il quadro "Osservazioni/dichiarazioni del beneficiario o del rappresentante aziendale" può essere utilizzato per riportare eventuali osservazioni e dichiarazioni da parte dell'azienda.

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO

Codice infrazione	Controllo CONCLUSO	(X)	Effetti irregolarità
R0940	con ESITO FAVOREVOLE		- nessuna riduzione dei premi
R0941	con ESITO SFAVOREVOLE (infrazione accertata)		- riduzione dei premi - azienda a controllo entro i due anni successivi (nel caso sia riscontrata infrazione allo stesso CGO/BCAA, la percentuale di riduzione viene moltiplicata x 3)
R0953	con ESITO SFAVOREVOLE (infrazione accertata) E successiva Verifica dell'AZIONE CORRETTIVA dell'infrazione accertata (BCAA2, BCAA3, CGO4, CGO10)		- attivazione dell'" allerta precoce " - può comportare la verifica delle azioni correttive (con RCII) nei tempi indicati - nessuna riduzione se l'azione correttiva è stata realizzata nei tempi e non è presente l'allerta precoce nei due anni precedenti per lo stesso atto/norma - riduzione dei premi (1%) nel caso in cui l'azione correttiva non sia stata realizzata al momento della verifica - qualora non si proceda alla verifica dell'azione correttiva nell'anno in corso e nei due anni civili successivi si riscontri una nuova infrazione sullo stesso CGO/BCAA, sarà applicata una riduzione retroattiva nell'anno della prima infrazione, pari all'1% ed una riduzione per negligenza nell'anno a controllo, considerata ripetuta - azienda può essere sottoposta a controllo entro i due anni successivi
R0602	Con successive verifiche amministrative per CGO1 (massimali e/o MAS coltura e/o registro fertilizzazioni)		
R0603	Con successive verifiche amministrative per CGO10 (registro e prescrizioni etichetta)		

Il quadro "**Riepilogo esito del controllo**" riporta la modalità con la quale si è chiusa la verifica oppure la sospensione per i casi previsti, con una indicazione sulle relative conseguenze.

Controllo CONCLUSO

R0940

Per l'anno in corso, nel caso di esito FAVOREVOLE (nessuna infrazione), non sono previste ulteriori attività di verifica.

R0941

Il controllo è concluso con esito SFAVOREVOLE (infrazione accertata) e comporta la decurtazione degli aiuti.

R0953

Il controllo è concluso con esito SFAVOREVOLE e la verifica di una o più azioni correttive previste. Comporta la decurtazione degli aiuti nel caso di azione correttiva non realizzata dall'azienda oppure nel caso di inadempienza di importanza minore nell'anno e riscontro di infrazioni in uno dei due anni precedenti per lo stesso atto/norma.

In questo caso sarà necessario effettuare un'ulteriore verifica (amministrativa e/o in loco) e compilare la **RCII** secondo quanto riportato nella parte generale Allegato A.

R0602

In caso di esito favorevole o sfavorevole su CGO1, può essere necessario un approfondimento riconducibile ai seguenti casi tracciati in checklist:

A0432 o A0482 o A0480 o A0495 = NC

1. necessità di acquisire a fine campagna i documenti **ACCORDI DI CESSIONE** di effluente/digestato (A0432=NC);
2. nel caso di chiusura della verifica del MAS per coltura (A0482=NC):
 - per le aziende con obbligo del registro si dovrà attendere la chiusura informatizzata al 15 dicembre;
 - per le aziende senza obbligo del registro che al momento del controllo non hanno chiuso l'attività di fertilizzazione su nessuna coltura, si attenderà la trasmissione delle relative informazioni/registo al più tardi al 31 dicembre;
3. nel caso di azienda con obbligo del registro con controllo in loco effettuato prima della data di apertura del registro stesso, si dovrà verificare l'avvenuta apertura entro il 16 agosto (A0480=NC);
4. nel caso di aziende con obbligo del registro, si dovrà verificare la chiusura dello stesso al 15 dicembre (A0495=NC).

La procedura presenterà la checklist **CGO1** con i campi interessati modificabili e la RC in formato semplificato (**RCIII**). La chiusura dell'approfondimento è di tipo amministrativo senza necessità di una visita in loco.

R0603

In caso di esito favorevole o sfavorevole su CGO10, può essere necessario un approfondimento riconducibile ai seguenti casi tracciati in checklist:

B0913 o B0915 o B0917 o B0919 o B0927 =NC

La checklist CGO10 può essere stata chiusa con esito favorevole o sfavorevole e questi campi possono anche essere stati parzialmente verificati, ma serve un approfondimento sul registro dei Prodotti fitosanitari da effettuare dopo il controllo in loco.

La procedura presenterà le checklist CGO10 e CGO4 con i campi interessati modificabili e la RC in formato semplificato (**RCIV**). La chiusura dell'approfondimento è di tipo amministrativo senza necessità di una visita in loco. In questo caso, l'attività dovrà concludersi entro 30 giorni dalla "Data controllo".

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda che intende fornire ulteriori elementi a supporto delle proprie motivazioni, può presentare osservazioni:

- direttamente allo Sportello incaricato dell'esecuzione del controllo dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo;
- dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello e l'Ufficio condizionalità della sede centrale.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

--

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

--

16. RCII - Relazione di controllo di verifica

RELAZIONE DI CONTROLLO - RCII VERIFICA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPORTELLO)	
SEDE OPERATIVA (CAA/SPORTELLO)	

R0215	Controllo eseguito	SI	NO*
--------------	---------------------------	-----------	------------

R0216	Controllo di tipo amministrativo	SI	NO
--------------	---	-----------	-----------

*Motivi di NON esecuzione del controllo (X)		
R0004	Irreperibilità dell'azienda: nuova immediata convocazione dell'azienda	
R0205	Richiedente non presentatosi in convocazione: nuova immediata convocazione dell'azienda	
R0003	Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE: non comporta altre verifiche, nessuna riduzione dei premi	
R0206	Controllo IMPEDITO a causa del richiedente: non comporta altre verifiche; applicazione 100% di riduzione sui premi	

	Incaricati del controllo	Sportello
R0007		
R0008		

R0221	Luogo	
R0222	Data controllo	

	Persone presenti al controllo	
R0010	Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome)	
R0009	Titolarità (beneficiario/rappresentante/delegato)	
R0011	Tipo documento di identità	
R0012	Numero documento di identità	
R0013	Acquisizione di delega in presenza di delegato	
R0018	Presenza al controllo del rappresentante del CAA	
R0018_IDENT	Nome e cognome del rappresentante del CAA	

CGO / BCAA	Codice infrazione	Verifica realizzazione azioni correttive	SI	NO	NA
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione	R0935	L'azienda ha regolarizzato la posizione aziendale o ha avviato l'iter per la regolarizzazione			
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	R0901	L'azienda ha collocato le sostanze pericolose in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate			
	R0902	L'azienda ha realizzato la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile			
CGO 4 - Legislazione alimentare	R0928	L'azienda ha predisposto e/o aggiornato il Manuale di tracciabilità del latte fresco			
CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari	R0923	L'azienda ha adeguato il sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari			

Note - Verifica realizzazione azioni correttive

Nel caso in cui l'azienda abbia ottemperato alla prescrizione dell'azione correttiva in modo diverso da quanto prescritto ma sempre nel rispetto della norma, l'incaricato del controllo potrà valutare positivamente la sua realizzazione raccogliendo al contempo una dichiarazione da parte della ditta e/o documentazione a sostegno di quanto verificato.

Esempio

BCAA3, prescrizione R0902

La ditta dichiara che non provvederà a sistemare il serbatoio secondo la prescrizione in quanto al momento del controllo lo stesso risulta vuoto, e non provvederà ad effettuare prelievi di carburante per questa e per le successive campagne, destinate a rifornire il serbatoio. Il serbatoio oggetto del controllo non sarà quindi più in uso e l'azienda non intende acquistare altro carburante.

Tali informazioni andranno SEMPRE riportate nel campo note.
Le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di successiva verifica.

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO DI VERIFICA

		SI	NO	
R0970	con ESITO DI VERIFICA A.C. FAVOREVOLE			- nessuna riduzione dei premi
R0971	con ESITO DI VERIFICA A.C. NEGATIVA (REITERAZIONE)			- riduzione dei premi se verifica con azione correttiva non realizzata, moltiplicata per tre; - azienda a controllo entro i due anni successivi nel caso di azione correttiva non realizzata.

NOTE DEL CONTROLLORE:

L'azione correttiva correttamente eseguita nei tempi fissati, annulla la riduzione applicabile.

Nel caso in cui l'azione correttiva non sia stata realizzata al momento della verifica ci sarà la riduzione dei premi; qualora nei tre anni successivi si riscontri una nuova infrazione sullo stesso CGO/BCAA, sarà applicata una riduzione retroattiva, nell'anno della prima infrazione, pari all'1% ed una riduzione per infrazione reiterata nell'anno a controllo.

Ricordiamo che al riscontro di una nuova infrazione di condizionalità non potrà essere nuovamente concessa la condizione dell'ALLERTA PRECOCE, applicabile nei casi di infrazioni di lieve entità.

OSSERVAZIONI/DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

--

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

--

17. RELAZIONE DI CONTROLLO – RCIII

RELAZIONE DI CONTROLLO - RCIII VERIFICA DI CONDIZIONALITÀ ANNO _____

CHIUSURA DELL'APPROFONDIMENTO - CGO1

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPOTELLO)	
SEDE OPERATIVA (CAA/SPOTELLO)	

CONTROLLO	
RCIII_H R0122	LUOGO
RCIII_H R0123	DATA CONTROLLO

ISPETTORE	
RCIII_H R0107_I	INCARICATI DEL CONTROLLO (1)
RCIII_H R0107_S	SPOTELLO (1)
RCIII_H R0108_I	INCARICATI DEL CONTROLLO (2)
RCIII_H R0108_S	SPOTELLO (2)

N. CONTROLLO ASSOCIATO	
RCIII_H NUM_CTR	N. controllo di condizionalità per il quale è necessaria una riapertura per CGO1

ATTI E NORME CONTROLLATI		SI	NO
CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	RCIII_R0210	Per l'azienda con superfici ricadenti in ZVN - Zona Vulnerabile ai Nitrati: verifica degli obblighi amministrativi, agronomici, stoccaggi, massimali di azoto	

Le verifiche di cui sopra saranno effettuate in collaborazione con la sede centrale alla chiusura dell'approfondimento riferito all'atto CGO1.

DOCUMENTAZIONE	
RCIII_DOC_AZ	Eventuali note sulla documentazione presente in azienda
RCIII_R0709	Indicare documentazione

NOTE

RIEPILOGO ESITO DELL'APPROFONDIMENTO		SI/NO
RCIII_ESAPPR	con ESITO FAVOREVOLE	

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO DI CGO1 FINALE		SI/NO
RCIII_R0940	con ESITO FAVOREVOLE	
RCIII_R0941	con ESITO SFAVOREVOLE (infrazione accertata)	

RIEPILOGO DELLE INFRAZIONI CGO1	
Codice infrazione checklist	Definizione (da checklist)

NOTE DELL'ISPETTORE

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda che intende fornire ulteriori elementi a supporto delle proprie motivazioni, può presentare osservazioni:

- direttamente allo Sportello incaricato dell'esecuzione del controllo dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo;
- dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con decreto del Direttore AVEPA n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello e l'Ufficio condizionalità della sede centrale.

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda che intende fornire ulteriori elementi a supporto delle proprie motivazioni, può presentare osservazioni:

- direttamente allo Sportello incaricato dell'esecuzione del controllo dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo;
- dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con decreto del Direttore AVEPA n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello e l'Ufficio condizionalità della sede centrale.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

18. RELAZIONE DI CONTROLLO – RCIV

RELAZIONE DI CONTROLLO - RCIV CHIUSURA DELL'APPROFONDIMENTO - CGO4 E CGO10

INFORMAZIONI AZIENDA

	CUAA	
	RAGIONE SOCIALE	
	INDIRIZZO SEDE LEGALE	
	PEC	
	TRAMITE (CAA/SPORETELLO)	
	SEDE OPERATIVE (CAA/SPORETELLO)	

CONTROLLO

RCIV_H_R0122	LUOGO	
RCIV_H_R0123	DATA CONTROLLO	

Incaricati del controllo

RCIV_H_R0107_I	INCARICATI DEL CONTROLLO (1)	
RCIV_H_R0107_S	SPORETELLO (1)	
RCIV_H_R0108_I	INCARICATI DEL CONTROLLO (2)	
RCIV_H_R0108_S	SPORETELLO (2)	

N. CONTROLLO ASSOCIATO

RCIV_H_NUM_CTR	N. controllo di condizionalità per il quale è necessaria una riapertura per CGO10	
----------------	---	--

ATTI E NORME CONTROLLATI			SI	NO
CGO 4 - Legislazione alimentare	RCIV_H R0313	Per tutte le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono derrate alimentari, alimenti per animali e/o mangimi: verifica degli obblighi amministrativi, di registrazione e di corretto stoccaggio di alimenti e derrate		
CGO 10 - Impiego di prodotti fitosanitari	RCIV_H R0309	Per tutte le aziende: verifica del rispetto delle normative in caso di acquisto e/o utilizzo e/o detenzione di prodotti fitosanitari (PF)		

DOCUMENTAZIONE

		SI/NO
RCIV_DOC_AZ	Eventuali note sulla documentazione presente in azienda	
RCIV_R0709	Indicare documentazione	

NOTE

--

DOCUMENTAZIONE		SI/NO
RCIV_DOC_AZ	Eventuale altra documentazione presente in azienda	
RCIV_R0709	Indicare documentazione	

NOTE

RIEPILOGO ESITO DELL'APPROFONDIMENTO		SI/NO
RCIV_H_ESAPPR	con ESITO FAVOREVOLE	

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO DI CGO10 / CGO4 FINALE		SI/NO
RCIV_H_R0940	con ESITO FAVOREVOLE	
RCIV_H_R0941	con ESITO SFAVOREVOLE (infrazione accertata)	

RIEPILOGO DELLE INFRAZIONI CGO4	
Codice infrazione checklist	Definizione (da checklist)

RIEPILOGO DELLE INFRAZIONI CGO10	
Codice infrazione checklist	Definizione (da checklist)

NOTE DELL'ISPETTORE**PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI**

In caso di esito SFAVOREVOLE, l'azienda che intende fornire ulteriori elementi a supporto delle proprie motivazioni, può presentare osservazioni:

- direttamente allo Sportello incaricato dell'esecuzione del controllo dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo;
- dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello e l'Ufficio condizionalità della sede centrale.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

19. Allegato B2 - Tabella per il calcolo delle quantità di azoto prodotto in funzione della consistenza zootecnica

Classe dimensionale	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
1	Minore o uguale a 1000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 2174 posti ovaioia - inf. o uguali a 4000 posti broiler - inf. o uguali a 4350 posti pollastra - inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio - inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina - inf. o uguali a 5300 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 2000 posti fattrice - inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio - inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 12 vacche in produzione - inf. o uguali a 23 vacche nutrici - inf. o uguali a 27 capi in rimonta - inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso - inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca <p>Ovicapriini</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 200 posti capo adulto - inf. o uguali a 280 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso - inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 2175 a 6520 posti ovaioia - da 4001 a 12000 posti broiler - da 4351 a 13000 posti pollastra - da 671 a 2000 posti tacchino maschio - da 1301 a 3950 posti tacchino femmina - da 5301 a 15800 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 2001 a 6000 posti fattrice - da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio - da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 13 a 36 vacche in produzione - da 24 a 68 vacche nutrici - da 28 a 83 capi in rimonta - da 31 a 90 bovini all'ingrasso - da 117 a 348 vitelli a carne bianca <p>Ovicapriini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 201 a 600 posti capo adulto - da 280 a 850 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 86 a 250 posti puledro da ingrasso - da 26 a 80 posti fattrice o stallone
3	Da 3001 a 6000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 6521 a 13000 posti ovaioia - da 12001 a 24000 posti broiler - da 13001 a 26000 posti pollastra

		<ul style="list-style-type: none"> - da 2001 a 4000 posti tacchino maschio - da 3951 a 7900 posti tacchino femmina - da 15801 a 31600 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 6001 a 12000 posti fattrice - da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio - da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 37 a 72 vacche in produzione - da 69 a 136 vacche nutrici - da 84 a 166 capi in rimonta - da 91 a 180 bovini all'ingrasso - da 349 a 697 vitelli a carne bianca <p>Ovicapriani</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 601 a 1200 posti capo adulto - da 851 a 1700 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 251 a 500 posti puledro da ingrasso - da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 13001 a 40000 posti ovaioia da 24001 a 40000 posti broiler - da 26001 a 40000 posti pollastra - da 4001 a 40000 posti tacchino maschio - da 7901 a 40000 posti tacchino femmina - da 31601 a 40000 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 12001 posti fattrice - oltre 25001 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio - da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 73 a 416 vacche in produzione - da 137 a 421 vacche nutrici - da 167 a 833 capi in rimonta - da 181 a 625 bovini all' ingrasso - da 698 a 1920 vitelli a carne bianca <p>Ovicapriani</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 1201 posti capo adulto - oltre 1701 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 501 posti puledro da ingrasso - oltre 161 posti fattrice o stallone
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del dlgs. 59/2005	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 40000 posti ovaiole - Oltre 40000 posti broilers <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 2000 grassi - Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

20. Allegato B3 - Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame (Allegato E – allegato 4 DGRV 813/2021)

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
SUINI DA RIPRODUZIONE						
Scrofaie con lattinzoli fino a 30 Kg						
Scrofe in gestazione (p.v. medio 180 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	7,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In posta singola						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In gruppo dinamico						
Zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	6,7	--	--	26,4	26,4	--
Zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	4,0	3,1	4,3	26,4	15,8	10,6
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado						
Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)	--	--	--	26,4	--	--
Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)						
In Gabbie						
Gabbie sopraelevate e non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Su box						
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	--	4,0	5,6	26,4	--	26,4
Scrofette (fino alla prima fecondazione) (p.v. medio 58)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	4,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	2,6	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	--	--	6,38	6,38	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	4,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	2,6	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	--	--	6,38	6,38	--
Su lettiera						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,3	1,0	1,5	6,38	--	6,38
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	1,3	1,8	6,38	--	6,38
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	6,38	--	--
Lattonzoli (p.v. 18)						
In Box senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	1,3	--	--	2	2	--
Pavimento parzialmente fessurato	0,8	--	--	2	2	--
Pavimento interamente fessurato	0,7	--	--	2	2	--
Gabbie multiple sopraelevate						
Rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	1,0	--	--	2	2	--
Asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a	0,7	--	--	2	2	--
In box						
Su lettiera	--	0,4	0,6	2	--	2
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	2	--	--
Scrofaie con lattonzoli slattati (5-6 Kg)						
Scrofe in gestazione (p.v. medio 180 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	17,2	17,2	--
In Posta Singola						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento fessurato	6,7	--	--	17,2	17,2	--
In Gruppo Dinamico						
Zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	6,7	--	--	17,2	17,2	--
Zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	4,0	3,1	4,3	17,2	10,3	6,9
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	17,2	--	17,2
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	17,2	17,2	--
Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)						
In Gabbie						
Gabbie sopraelevate e non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Su box						
lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	4,0	5,6	17,2	--	17,2
Verni (p.v. medio 250 kg)						
Su lettiera	0,1	5,5	7,8	27,5	--	27,5
Senza lettiera	9,3	--	--	27,5	27,5	--

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	27,5	--	--
SUINI DA INGRASSO						
Suini magro da macelleria (31-110 Kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	5,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	3,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato	2,6	--	--	9,8	9,8	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	5,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,9	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,9	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	3,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,6	--	--	9,8	9,8	--
Su lettiera						
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,4	1,3	1,8	9,8	--	9,8
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	1,5	2,2	9,8	--	9,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	9,8	--	9,8
Suini grasso da salumificio (31-160 Kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	6,6	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	4,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato	3,3	--	--	9,8	9,8	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	6,6	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	5,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	5,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	4,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	3,3	--	--	9,8	9,8	--
Su lettiera						
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,5	1,6	2,3	9,8	--	9,8
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	2,0	2,8	9,8	--	9,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	9,8	--	9,8
Lattinzoli senza scrofe (7 - 30 kg)						
In Box senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	1,3	--	--	2,1	2,1	--
Pavimento parzialmente fessurato	0,8	--	--	2,1	2,1	--
Pavimento interamente fessurato	0,7	--	--	2,1	2,1	--
Gabbie multiple sopraelevate						
Rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	1,0	--	--	2,1	2,1	--
Asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a	0,7	--	--	2,1	2,1	--
In box						
Su lettiera	--	0,4	0,6	2,1	--	2,1

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	2,1	--	2,1
BOVINI DA LATTE						
Vacche da latte in produzione (p.v. medio 600 kg)						
Fissa con paglia	5,4	15,6	20,9	83,0	23,5	59,5
Fissa senza paglia	19,8	--	--	83,0	83,0	--
Libera su lettiera permanente	8,8	13,2	27,0	83,0	37,3	45,7
Libera su cuccette senza paglia	19,8	--	--	83,0	83,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppe a groppe)	12,0	9,0	11,4	83,0	51,1	31,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	7,8	13,2	15,8	83,0	31,9	51,1
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	5,4	15,6	18,4	83,0	23,5	59,5
Libera su lettiera inclinata	5,4	15,6	22,3	83,0	23,5	59,5
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	83,0	--	--
Vacche nutrici (p.v. medio 600 kg)						
Fissa con paglia	2,7	7,8	10,4	44,0	12,5	31,5
Fissa senza paglia	9,9	--	--	44,0	44,0	--
Libera su lettiera permanente	4,4	6,6	13,5	44,0	19,8	24,2
Libera su cuccette senza paglia	9,9	--	--	44,0	44,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppe a groppe)	6,0	4,5	5,7	44,0	27,1	16,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	3,9	6,6	7,9	44,0	16,9	27,1
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	2,7	7,8	9,2	44,0	12,5	31,5
Libera su lettiera inclinata	2,7	7,8	11,1	44,0	12,5	31,5
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	44,0	--	--
Capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg)						
Libera su cuccette senza paglia	7,8	--	--	36,0	36,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppe a groppe)	4,8	3,3	4,2	36,0	22,2	13,8
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	2,7	5,4	6,5	36,0	13,8	22,2
Libera su lettiera inclinata	0,45	6,0	7,2	36,0	5,1	30,9
Fissa con lettiera	0,45	5,25	7,1	36,0	7,8	28,2
Libera su fessurato	7,8	--	--	36,0	36,0	--
Libera con lettiera solo in area di riposo	3,9	4,8	8,2	36,0	18,3	17,7
Libera con paglia totale	0,45	6,0	7,2	36,0	5,1	30,9
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	36,0	--	36,0
Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte) (p.v. medio 100 kg)						
Su lettiera	0,4	2,2	4,4	12,0	2,0	10,0
Su fessurato	2,2	--	--	12,0	12,0	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	12,0	--	--
BOVINI DA CARNE						
Vitelloni (oltre i 6 mesi) (p.v. medio 400 kg)						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Libera su lettiera inclinata	1,0	6,0	7,2	33,6	4,8	28,8
Libera in box su pavimento fessurato	9,1	--	--	33,6	33,6	--
Libera con lettiera solo in area di riposo (asportazione a fine ciclo)	4,6	5,6	9,6	33,6	17,2	16,4
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione (asportazione frequente)	1,0	6,0	7,2	33,6	4,8	28,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	33,6	--	33,6
Vitelli a carne bianca (p.v. medio 130 kg)						
Su lettiera	5,2	3,4	6,6	8,6	1,5	7,1
Gabbie singole o multiple sopraelevate - lavaggio con acqua a bassa pressione	11,8	--	--	8,6	8,6	--
Gabbie singole o multiple sopraelevate - lavaggio con acqua ad alta pressione	7,2	--	--	8,6	8,6	--
Gabbie singole o multiple su fessurato senza acqua di lavaggio	3,5	--	--	8,6	8,6	--
Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Carne) (p.v. medio 100 kg)						
Su lettiera	0,4	2,2	4,4	12,0	2,0	10,0
Su fessurato	2,2	--	--	12,0	12,0	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	12,0	--	12,0
BUFALI						
Bufale da latte in produzione						
Fissa con paglia	4,1	11,7	15,8	53,0	15,3	37,7
Fissa senza paglia	15,0	--	--	53,0	53,0	--
Libera su lettiera permanente	6,7	10,0	20,5	53,0	15,3	37,7
Libera su cuccette senza paglia	15,0	--	--	53,0	15,3	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	9,1	6,8	8,6	53,0	32,5	20,5
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	5,9	9,9	12,0	53,0	32,5	20,5
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	4,1	11,7	14,0	53,0	15,3	37,7
Libera su lettiera inclinata	4,1	11,7	16,9	53,0	15,3	37,7
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	53,0	--	--
Rimonta bufale da latte						
Libera su cuccette senza paglia	6,7	--	--	31,0	31,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	4,1	2,8	3,6	31,0	19,1	11,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	2,3	4,6	5,8	31,0	19,1	11,9
Fissa con lettiera	1,3	5,7	7,7	31,0	6,7	24,3
Libera su fessurato	6,6	--	--	31,0	31,0	--
Libera con lettiera solo in area di riposo	3,4	4,1	7,1	31,0	15,7	15,3
Libera con paglia totale	1,0	6,7	7,9	31,0	4,4	26,6
Vitelli da svezzamento (0-6 mesi)						
Su lettiera	0,3	1,9	3,8	10,4	1,8	8,6
Su fessurato	1,9	--	--	10,4	10,4	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	10,4	--	10,4
Bufali all'ingrasso						
Libera su cuccette senza paglia	8,9	--	--	30,0	30,0	--
Libera su lettiera inclinata	1,3	9,3	13,2	30,0	4,3	25,7
Fissa con lettiera	1,7	7,6	10,3	30,0	4,4	25,6

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Libera in box su pavimento fessurato	8,9	--	--	30,0	30,0	0,0
Libera con lettiera solo in area di riposo (asportazione a fine ciclo)	4,5	5,5	9,5	30,0	15,4	14,6
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione (asportazione frequente)	1,3	9,3	13,2	30,0	4,3	25,7
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	30,0	--	30,0
Vitelli bufalini a carne bianca						
Pavimento fessurato	2,5	--	--	8,6	8,6	--
AVICOLI						
Ovaiole leggere in produzione (p.v. medio 1,8 Kg)						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,0171	0,0342	0,410	--	0,410
In batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	--	0,0126	0,0306	0,410	--	0,410
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,0396	--	--	0,410	0,410	--
A terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	--	0,0162	0,0324	0,410	--	0,410
Ovaiole pesanti in produzione (p.v. medio 2 Kg)						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,019	0,038	0,460	--	0,460
In batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	--	0,014	0,034	0,460	--	0,460
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,044	--	--	0,460	0,460	--
A terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	--	0,018	0,036	0,460	--	0,460
Pollastre (numero cicli/anno: 2,8) (p.v. medio 0,7 Kg)						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,0066	0,0133	0,230	--	0,230
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,0154	--	--	0,230	0,230	--
A terra	--	0,0098	0,0131	0,230	--	0,230
Ovaiole e riproduttori (peso medio a capo 1,8 Kg)						
Sistema ad aviaro	0,00306	0,0162	0,0324	0,414		0,414
Poli da carne (numero di cicli/anno:4,5) (p.v. medio 1Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0062	0,0095	0,250	--	0,250
Faraone (p.v. medio 0,8 Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0064	0,0104	0,190	--	0,190
Tacchini Maschi (numero cicli/anno: 2,0) (p.v. Medio 9 Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0405	0,0558	1,060	--	1,060
Tacchini Femmine (numero cicli/anno: 3,0) (p.v. medio 4,5 Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0203	0,0279	0,530	--	0,530
OVICOLI						
Conigli da ingrasso (p.v. medio 1,7 Kg)						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,022	0,240	--	0,240
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,034	--	--	0,240	0,240	--
Conigli riproduttori in allevamento a ciclo chiuso (p.v. riproduttore + ingrasso 16,6 Kg)						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,216	2,400	--	2,400
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,332	--	--	2,400	2,400	--
Fattrici con conigli fino allo svezzamento (p.v. medio 3,5Kg)						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,046	0,500	--	0,500
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,070	--	--	0,500	0,500	--
OVICAPRINI						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Agnello (0 - 3 mesi) (p.v. medio 15 kg)						
Recinti individuali o collettivi	0,11	0,23	0,37	1,49	0,66	0,83
Su grigliato o fessurato	0,24	--	--	1,49	1,49	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	1,49	--	1,49
Agnellone (3 - 7 mesi) (p.v. medio 35 Kg)						
Recinti individuali o collettivi	0,25	0,53	0,85	3,47	1,54	1,93
Su grigliato o fessurato	0,56	--	--	3,47	3,47	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	3,47	--	3,47
Pecore o Capre (p.v. medio 50 Kg)						
Recinti individuali o collettivi	0,35	0,75	1,22	4,95	2,20	2,75
Su grigliato o fessurato	0,80	--	--	4,95	4,95	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	4,95	--	4,95
EQUINI						
Puledri da ingrasso (p.v. medio 170 Kg)						
Recinti individuali o collettivi	0,85	2,55	4,15	11,70	3,55	8,15
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	11,70	--	--
Stalloni o fattrici (p.v. medio 550 Kg)						
Recinti individuali o collettivi	2,75	8,25	13,42	38,00	11,56	26,44
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	38,00	--	--
ALTRE SPECIE - Qualsiasi tipologia di stabulazione	--	--	--	--	--	--
AVICOLI - Altre specie						
Anatre (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 1,7 Kg/capo	0-0,029	0,0136	0,0221	0,425	--	0,425
Fagiani (qualsiasi tipo di stabulazione); p.v. 1,7 Kg/capo	0-0,0006	0,0064	0,0104	0,19	--	0,19
Oche (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 9 Kg/capo	0-0,004	0,0405	0,0558	1,06	--	1,06
Quaglie (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 0,1 Kg/capo	--	0,00062	0,00095	0,025	--	0,025
Struzzi da carne (stabulazione a terra su lettiera) p.v. 80 Kg	0-0,072	0,88	1,208	7,2	--	7,2
Struzzi riproduttori (stabulazione a terra su lettiera) p.v. 100 Kg	0-0,09	1,1	1,51	12	--	12
LAGOMORFI	--	--	--	--	--	--
Lepri in allevamento semibrado (peso medio 1,7 Kg/capo)	--	0,0136	0,0221	0,24	--	0,24
Fattrici in gabbia con leprotti (peso medio 16,6 Kg)	--	0,133	0,216	2,37	--	2,37
MUSTELIDI	--	--	--	--	--	--
Visoni in gabbia con lettiera a terra (Fattrici con piccoli pv medio 2,8 kg)	--	0,06	--	1,85	--	1,85
Visoni in gabbia con lettiera a terra (animali in allevamento pv medio 800 gr)	--	0,02	--	0,52	--	0,52
CANIDI	--	--	--	--	--	--
peso da 7 a 30 kg (pavimento pieno, lavaggio alta pressione)	1,31	--	--	1,98	1,98	--
peso oltre i 30 kg (pavimento pieno, lavaggio alta pressione)	2,92	--	--	4,4	4,4	--
PESCI*	--	--	--	--	--	--

21. Allegato B4 - Tabella MAS (DGRV 813/2021, Allegato E - Allegato 2a)

Al seguente indirizzo web è possibile scaricare l'elenco aggiornato delle colture per la verifica del MAS

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/altre-novita-nitrati>

22. Allegato B5 - Elenco delle aree ZPS e ZSC della Regione del Veneto

Cliccando sulla voce "perimetro e schede" del seguente indirizzo web è possibile scaricare in formato .xls l'elenco delle specie protette all'interno dei singoli SITI e in formato .pdf la scheda che identifica gli obblighi e i divieti previsti.

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>

**CONDIZIONALITÀ
PROGRAMMAZIONE 2014-2022
BASE NORMATIVA APPLICABILE
E INDICI DI VERIFICA
PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI
ANNO 2023**

INDICE

1. Introduzione	4
2. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	5
3. CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	13
4. BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	24
5. BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	29
6. BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	32
7. BCAA 4 - Copertura minima del suolo	38
8. BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	41
9. BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	45
10. CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	48
11. CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7)	54
12. BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	64
13. CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare	71
14. CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.05.1996, pag. 3)	84
15. Identificazione e registrazione degli animali	86
16. CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini	90
17. CGO 7 - Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di	

carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997	96
18. CGO 8 - Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 09.01.2004, pagina 8)	103
19. CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili	109
20. CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	111
21. CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata - GUUE 15 gennaio 2009 n. L 10)	120
22. CGO 12 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata - GUUE 18 febbraio 2009 n. L 47).	124
23. CGO 13 - Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	129

1. Introduzione

Il presente documento definisce per ogni atto e norma relativi ai singoli campi di condizionalità, i seguenti aspetti:

- l'ambito di applicazione;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli elementi di verifica;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- gli indici di verifica (PORTATA, GRAVITÀ e DURATA) per ogni impegno di condizionalità applicabile all'atto o norma;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (PORTATA, GRAVITÀ e DURATA) nei casi di infrazione.

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono il valore 3, che porta ad una riduzione pari al 3%¹.

Sono altresì indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore (IIM), per le quali si attiva il sistema di "allerta tempestiva" (o allerta precoce), e sono previste le azioni correttive²;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino ed i tempi per la loro attuazione, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Per quanto attiene, in particolare, alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA):

- l'ambito di applicazione è indicato per ogni singola norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.

Per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle superfici agricole interessate, vale a dire che ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà considerata "sensibile" l'intera superficie delle particelle interessate.

Nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, l'inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta, ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del Criterio³.

¹ articolo 39, comma 1 del regolamento (UE) 640/2014

² articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013

³ articolo 73(3) del regolamento (UE) n. 809/2014

2. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

La regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità⁴ stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione⁵.

Le percentuali di riduzione così definite, sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti⁶ concessi o da concedere al beneficiario interessato dalle domande di aiuto presentate o che presenterà nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende⁷:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti⁸;
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde⁹.

Gli importi erogati per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono divisi per tre¹⁰ e la sanzione di condizionalità si applica ad un terzo di tali importi.

Le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori¹¹ ed al sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone¹² e per i servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste¹³.

Le riduzioni e le esclusioni si applicano anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile¹⁴.

Il calcolo dell'esito aziendale di condizionalità è generato a partire dai dati registrati con l'applicazione condizionalità su *tablet*, trasferiti automaticamente sull'applicativo SITIControlli, nonché dai dati relativi ai controlli effettuati dai servizi veterinari (SSVV) che vengono implementati manualmente. L'applicativo SITIControlli contiene tutte le informazioni codificate da appositi documenti di lavoro, per consentire l'informatizzazione del calcolo e precisamente:

- documento "Valore campi";
- documento "Tabella esiti";
- documento "Indici di verifica".

Si rimanda a questi documenti di lavoro per le informazioni di dettaglio alla base dell'algoritmo del calcolo dell'esito di condizionalità.

Allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario.

⁴ regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99; regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42; regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75

⁵ articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014

⁶ articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013

⁷ articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013

⁸ articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013

⁹ articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013

¹⁰ articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014

¹¹ titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013

¹² articolo 28, paragrafo 9, regolamento (UE) n. 1305/2013

¹³ articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013

¹⁴ DM n. 2588/2020, articolo 97(3) del regolamento (UE) n. 1306/2013

L'azione correttiva corrispondente, nei casi previsti, è descritta per ogni Criterio o Norma e per ogni impegno violato.

L'azione correttiva deve essere realizzata entro la fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'inadempienza.

Nel caso in cui l'azienda realizzi l'azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall'autorità competente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute¹⁵.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up), mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di natura minore e realizzata nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri di portata, gravità e durata rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo, compreso l'anno del primo controllo, e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all'1% in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva¹⁶, e la nuova infrazione è considerata ripetuta (reiterazione).

Si possono avere i seguenti casi:

– **Applicazione ripetuta dell'allerta tempestiva**

Il beneficiario che abbia ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo, compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.

Esempio

Inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva per la BCAA 3 nell'anno 2020.

La nuova allerta tempestiva per la stessa Norma potrà essere data a partire dalla campagna controlli 2023.

– **Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima**

Può capitare il caso in cui, dopo l'assegnazione di un'allerta tempestiva per un Criterio o una Norma, un nuovo controllo, svolto entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, rilevi a carico di un beneficiario una nuova inadempienza, di qualsiasi entità, per il Criterio o la Norma oggetto di allerta tempestiva, e al contempo rilevi l'avvenuta esecuzione dell'azione correttiva che era stata impartita con il primo controllo.

Alla nuova inadempienza sarà associata la riduzione calcolata (anche se avesse caratteristiche tali da poter essere considerata d'importanza minore), ma non sarà considerata ripetuta, né dovranno essere applicate riduzioni retroattive.

Esempio

Anno 2020 – inadempienza minore con allerta tempestiva per il CGO 10;

Anno 2020 – secondo controllo e verifica della corretta attuazione dell'azione correttiva;

Anno 2022 – nuovo controllo per il CGO 10 e rilevazione di una infrazione per negligenza con riduzione = 5%. La % è applicata senza triplicazione e senza retroattività dell'inadempienza 2020.

Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità, nei casi previsti.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo che avvenga entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino nei

¹⁵ articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014

¹⁶ , articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014

termini previsti, l'infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Inadempienze che causino l'emissione di una sentenza di condanna di reati penali

Nella definizione degli esiti derivanti dalle inadempienze commesse dai beneficiari e portate a conoscenza degli OP in qualsiasi modo, oltre alle fattispecie di intenzionalità previste nell'ambito dei singoli CGO/BCAA, sarà presa in considerazione l'emissione a carico dei beneficiari di una sentenza penale di condanna di qualsiasi grado connessa al comportamento non conforme.

Nel momento in cui l'OP competente venga a conoscenza dell'avvenuta condanna in via definitiva, la non conformità ad essa collegata è considerata come commessa intenzionalmente e si applicano le relative percentuali di riduzione degli aiuti o l'esclusione da essi.

RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Calcolo delle riduzioni per settore di condizionalità

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

1. per ogni Criterio o Norma di un dato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di PORTATA (P), GRAVITÀ (G) e DURATA (D) (livelli: bassa = 1; media = 3; alta = 5);
2. nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro. Per le aziende con allevamenti, questa modalità è utilizzata anche per valutare le infrazioni per il soccidante o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario¹⁷;
3. una volta quantificati i tre indici per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1 - 5);
4. infine, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun settore di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Calcolo delle riduzioni applicabili all'azienda

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato¹⁸ che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non superi il 5%.

Caso particolare relativo alla Soccida

Il DM n. 2588/2020 e la nota del MiPAAF n. 19245 del 05/07/2017, i quali trattano il caso delle soccide e, più in generale, di tutti i casi in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di una o più domande di aiuto o pagamento assoggettate alla condizionalità, stabiliscono che l'interpretazione delle pertinenti norme "in caso di non conformità di condizionalità rilevate presso l'allevamento condiviso", imponga che la riduzione di condizionalità debba essere applicata sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante¹⁹.

Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione

Per "reiterazione" di un'inadempienza si intende l'inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso Criterio o Norma, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza.

Reiterazione nel caso di Soccida

¹⁷ nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017

¹⁸ articolo 99 (2) del regolamento (UE) n. 1306/2013

¹⁹ articolo 4 del DM n. 2588/2020

Vista la nota del MiPAAF n. 19245 del 05/07/2017, al fine dell'attribuzione della reiterazione, occorre distinguere tra due casi descritti di seguito.

Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari.

Nell'anno 1, tre di loro sono oggetto di controllo per l'identificazione e registrazione degli animali (CGO 7) ed uno di loro risulta inadempiente.

Nell'anno 2 (che può essere anche l'anno non immediatamente consecutivo all'anno 1), sono nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi):

Primo caso: lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell'anno 1, è nuovamente riscontrato inadempiente; pertanto, sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l'infrazione reiterata.

Secondo caso: nell'anno 2 risulta non conforme un detentore/soccidario diverso da quello riscontrato inadempiente nell'anno 1, pertanto sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata un'infrazione per negligenza.

Prima reiterazione

A norma di regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

NOTA BENE: la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari alla percentuale calcolata per l'ultima inadempienza riscontrata.

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma il beneficiario sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.

Nel caso in cui la percentuale del 15% sia raggiunta o superata sommando le percentuali relative a più infrazioni reiterate, l'ammonizione sarà comunicata al beneficiario per tutti i Criteri e le Norme violate ripetutamente.

Esempio:

infrazione reiterata al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;
infrazione reiterata alla BCAA 2; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Totale = 9% + 9% = 18%, ridotto al 15% con ammonizione.

L'ammonizione riguarderà sia il Criterio che la Norma violata (CGO 7 e BCAA 2).

Seconda reiterazione (e successive)

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima con valori dei parametri di condizionalità tali da superare il livello delle inadempienze di importanza minore, provoca la moltiplicazione per un ulteriore fattore 3 (tre) della percentuale di riduzione applicata all'infrazione a seguito della prima reiterazione.

Nel caso in cui l'inadempienza che causa la seconda (o successiva) reiterazione sia da considerare come un'inadempienza di importanza minore, si applica la semplice triplicazione della percentuale risultante, che sarà quindi pari a $1\% \times 3 = 3\%$.

Anche nel caso delle seconde reiterazioni (e successive) il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta precedentemente.

Esempio 1

Anno 1

- infrazione al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

Anno 2

- nuova infrazione al CGO 7 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 3

- ulteriore infrazione al CGO 7 (seconda reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 3%, quindi superiore ai limiti dell'inadempienza di importanza minore, riduzione applicata $9\% \times 3 = 27\%$, ridotto al 15% con ammonizione.

Esempio 2

Anno 1

- infrazione al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

Anno 2

- nuova infrazione al CGO 7 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 3

- ulteriore infrazione al CGO 7 (seconda reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 1%, nei limiti dell'inadempienza di importanza minore, riduzione applicata $1\% \times 3 = 3\%$.

Esempio 3 (reiterazione successiva alla seconda)

Anno 1

- infrazione al CGO 4; valutazione della riduzione applicabile = 1%;

Anno 2

- nuova infrazione al CGO 4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 1%, moltiplicata per 3 = 3%;

Anno 3

- ulteriore infrazione al CGO 4 (seconda reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 3%, riduzione applicata $3\% \times 3 = 9\%$;

Anno 4

- ulteriore infrazione al CGO 4 (successiva reiterazione) - valutazione della riduzione applicabile = 3%, riduzione applicata $9\% \times 3 = 27\%$ con applicazione del tetto del 15% e ammonizione.

Applicazione delle triplicazioni in caso di reiterazioni ripetute una volta raggiunto il 100% di riduzione

Nei casi in cui ripetute reiterazioni portino la % di riduzione a superare il 100% degli importi a cui il beneficiario avrebbe diritto, ferme restando le modalità di applicazione dell'articolo 75 (vedi punto successivo sulle infrazioni intenzionali di livello estremo), le successive reiterazioni portano all'esclusione dagli aiuti per l'anno di campagna.

RIDUZIONI PER INTENZIONALITÀ**Calcolo delle riduzioni per intenzionalità**

In caso di infrazione intenzionale per un determinato Criterio o Norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti assoggettati ai requisiti di condizionalità è stabilita nel 20%²⁰.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione²¹, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione.

²⁰ articolo 40 del regolamento (UE) n. 640/2014

²¹ articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014

Perché si verifichi l'applicazione dell'intenzionalità l'ultima non conformità della serie di reiterazioni deve superare il livello delle inadempienze di importanza minore, dove previsto.

Esempio 1

Anno 2015 – Azienda A

- infrazione CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%.

Anno 2017 – Azienda A

- nuova infrazione CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%.
- L'azienda A riceve l'ammonizione per CGO 7.

Anno 2018

- nuova infrazione rilevata per CGO 7. Il valore di almeno uno dei parametri di violazione P/G/D è superiore a 1; l'inadempienza non si può considerare quindi tra le inadempienze di importanza minore. La non conformità è considerata intenzionale.
- Il calcolo sarà quindi $15\% \times 3 = 45\%$, senza applicazione di tetti in quanto l'infrazione è considerata intenzionale.

Esempio 2

Anno 2015 – Azienda A

- infrazione al CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%.

Anno 2017 – Azienda A

- nuova infrazione al CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%.
- L'azienda A riceve l'ammonizione per CGO 7.

Anno 2018 – Azienda A

- nuova infrazione rilevata per il CGO 7. Il valore dei parametri di violazione P/G/D è pari a 1 e, per l'impegno violato, la non conformità di configura come un'inadempienza di importanza minore. La non conformità derivante dalla nuova infrazione reiterata non è considerata intenzionale;
- il calcolo sarà: $1\% \text{ (applicabile in base al valore dei parametri)} \times 3 = 3\%$, senza applicazione dell'allerta tempestiva a causa delle reiterazioni.

Infrazioni intenzionali di livello estremo

Si ha infrazione intenzionale ripetuta quando un'infrazione intenzionale, rilevata per un Criterio o Norma, è seguita da un'altra infrazione allo stesso Criterio o Norma, anch'essa di livello intenzionale, accertata nel corso dei due anni civili consecutivi a quello del primo accertamento²².

L'infrazione intenzionale ripetuta si può applicare anche a seguito di una ripetuta reiterazione di un Criterio o Norma, quando l'infrazione, di livello superiore a quello previsto per le Infrazioni di Importanza minore, viene commessa dal beneficiario anche dopo l'ammonizione.

Esempio

- Anno X, infrazione ripetuta CGO 7; raggiungimento o superamento del 15%, applicazione del tetto e ammonizione;

²² articolo 7, paragrafo 10 del D.M. 2588/2020 e dall'allegato 3 dello stesso decreto; articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

- Anno X+2, nuova infrazione CGO 7; superiore alla soglia limite per le inadempienze minori; l'infrazione diventa intenzionale, applicazione della percentuale del 15% triplicata ($15\% \times 3 = 45\%$);
- Anno X+4, nuova infrazione CGO 7 di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore; infrazione intenzionale ripetuta²³. Nel caso esemplificato, se l'infrazione riscontrata nell'anno + 4 (o situazioni equivalenti) fosse di livello associabile ad una inadempienza di importanza minore, la riduzione applicabile sarebbe pari al 3% per infrazione di livello minimo reiterata.

L'infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e il beneficiario che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà escluso da tutti i pagamenti previsti nell'anno civile successivo.

Intenzionalità estrema e impegni di ripristino

Nei casi di infrazione intenzionale, sia diretta, assegnata per il superamento delle soglie stabilite per il Criterio o la Norma violati oppure per segnalazione da parte degli Enti preposti, sia stabilita a causa di successive reiterazioni, può essere assegnato un impegno di ripristino la cui esecuzione è prevista e controllata nel corso della medesima campagna.

In questi casi, la mancata realizzazione dell'impegno di ripristino da parte dell'azienda dà luogo alla ripetizione della infrazione con triplicazione della percentuale applicabile, ma non viene assegnata l'intenzionalità estrema.

Esempio

Anno 2018

- CGO 7: infrazione intenzionale diretta; percentuale di riduzione 20%;
- CGO 11: Esito 5-5-5; impegno di ripristino non eseguito; percentuale di riduzione del 15%.
- CGO 13: Esito 5-5-3; impegno di ripristino non eseguito; percentuale di riduzione del 9%.

Calcolo della sanzione per infrazioni ripetute: $15\% + 9\% = 24\%$ ridotto al 15% per applicazione del tetto.

RIDUZIONE TOTALE: 35% ($20\% + 15\%$); intenzionalità per CGO 7; ammonizione per CGO 11 e CGO 13.

Anno 2019

- CGO 4: Rilevata infrazione intenzionale dagli enti preposti nel corso dei propri controlli; assegnate prescrizioni, non eseguite: reiterazione 1; percentuale di riduzione $20\% \times 3 = 60\%$;
- CGO 7: Esito 1-1-1; reiterazione 1 (per infrazione nel 2018), percentuale di riduzione 3% per reiterazione;
- CGO 13: Esito 5-5-5; impegno di ripristino non eseguito; l'infrazione è intenzionale per le precedenti reiterazioni; percentuale di riduzione: 9% (del 2018) $\times 3 = 27\% \times 3$ (mancata esecuzione dell'impegno di ripristino) = 81% senza abbattimento al 15% perché l'infrazione è intenzionale.

RIDUZIONE TOTALE: 60% (riduzione intenzionale CGO 4, reiterata) + 3% (riduzione reiterata CGO 7) + 81% (riduzione intenzionale reiterata per CGO 13) = 144% ridotto al 100%²⁴.

Non si applica l'intenzionalità estrema.

²³ articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014

²⁴ articolo 99(4) del regolamento (UE) n. 1306/2013

**SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE
DEL TERRENO**

3. CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
 - Art. 74, lett. pp), definizione di "zone vulnerabili":
"zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":
Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- Decreto n. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto 25 febbraio 2016, n. 5046 - "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), che abroga e sostituisce il Decreto 7 aprile 2006 a partire dal 19 aprile 2016.

Integrazione regionale

- Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2005 n. 2241 "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici";
- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n.2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008).
- Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo del 3 marzo 2010 n. 3, che ha approvato la revisione dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili da nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). Tale revisione è stata approvata a seguito dell'adeguamento del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA.
- Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43, "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013).
- Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56, "Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM N. 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013).
- Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2018, n. 941 "DM 25 febbraio 2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altri fertilizzanti azotati.

Scadenze concernenti il PUA e il Registro delle Concimazioni di cui alla DGR n. 1835/2016, Allegato A, articoli 24 e 25. Impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020, scadenze relative al Registro degli interventi colturali – RIC”.

- Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 24 agosto 2018, n. 146 “DGR n. 1835/2016, allegato A, sulla disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e digestati ai fini agronomici. Applicativo A58-Web (Applicativo Nitrati) per la compilazione delle Comunicazioni di spandimento e dei Registri delle concimazioni: approvazione documenti tecnici di supporto alla procedura”.
- Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021, n. 813 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”.
- Deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2021, n. 1170 “Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021”.
- Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022, n. 988 “Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5.7.2022” (BUR n. 107 del 2.9.2022).
- Deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2022, n. 1185 “Modifiche alla DGR n. 490 del 29 aprile 2022 relativamente agli impegni del criterio di gestione obbligatorio 1 (CGO 1) di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto MiPAAF n. 2588/2020” (BUR n. 118 del 30.9.2022).
- Deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2022, n. 1185 “Modifiche alla DGR n. 490 del 29 aprile 2022 relativamente agli impegni del criterio di gestione obbligatorio 1 (CGO 1) di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto MiPAAF n. 2588/2020” (BUR n. 118 del 30.9.2022).

La Regione del Veneto, con la DGR n. 813 del 22/06/2021, ha approvato il “**Quarto Programma d'Azione**”, che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti sia in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), sia in Zone Ordinarie (ZO), che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dei materiali digestati e delle acque reflue.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola nella Regione del Veneto

Ai sensi del DM n. 2588/2020, si riporta l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE per la Regione Veneto:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007);
- l'area afferente alla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175 denominata "Prossimità bacino Ca' Erizzo designata con DGR n. n. 1170 del 24 agosto 2021.

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili ai seguenti indirizzi:
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati>;
<http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati>.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e, a partire dal 19 aprile 2016, del DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Quarto Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021) e delle integrazioni a sua modifica direttamente introdotte dalla DGR n. 988 del 9.8.2022, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione:

- della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento;
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

A – Obblighi amministrativi

L'azienda deve rispettare i seguenti impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 24). *La Comunicazione è inoltre prevista per gli utilizzatori di fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) dell'allegato A alla DGR n. 813/2021 (fermo restando il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.).*

2a. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III bis (vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 24);

2b. predisposizione del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo del registro ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione Regionale per le Zone Vulnerabili ai Nitrati che utilizzano annualmente quantitativi di azoto, derivanti da effluenti di allevamento e/o fertilizzanti di sintesi, superiori a 3000 kg, ovvero la cui superficie aziendale a disposizione (SAU) ricadente in ZVN è pari o superiore a 14,8 ha oppure con obbligo di PUA (vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 25).

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;
- chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8_bis), fermo restando il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.
- chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura, con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Con l'allegato A alla DGRV n. 813/2021 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 25 febbraio 2016 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE	PUA
	ZVN	ZVN
$N^* < 1.000 \text{ kg/anno}$	esonero	esonero
$1.000 \geq N^* < 3.000 \text{ kg/anno}$	X**	esonero
$N^* > 3.000 \text{ kg/anno}$	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU \geq 14,8 ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Qualora un'azienda con SAU a disposizione $\geq 14,8$ ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

L'azienda deve rispettare i seguenti impegni aziendali:

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

(vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articoli 9-10-12-13)

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

L'azienda deve rispettare i seguenti impegni aziendali:

- 5a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
- 5b. rispetto dei massimali di apporto totale azotato per le singole colture / Tabella MAS, previsti dal Programma d'Azione regionale per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

NOTA BENE: Per gli obblighi 5a e 5b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

Inoltre, sulle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022 è fatto obbligo il rispetto del tetto di azoto al campo pari a 170 kg/ha in zona vulnerabile ai nitrati. Il tetto deve essere rispettato su tutte le superfici effettivamente interessate da spandimento, in ragione delle coltivazioni realizzate e del MAS, e non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale rispetto alle superfici disponibili allo spandimento.

L'efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti gestiti ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, è posta pari al 100%, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n. 813/2021 per tutti i fertilizzanti azotati diversi da effluenti zootecnici e assimilati.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, articolo 39, “letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli” (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

L'azienda deve rispettare i seguenti impegni aziendali:

6. rispetto dei **divieti spaziali** (in relazione al tipo di effluente utilizzato) ed in particolare:
 - a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;

- b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
- (vedi disposizioni regionali DGRV 813/2021, Allegato A, articoli 4 – 5 – 6 bis – 6 ter – 8 ter)

7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente utilizzato):
- a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
- (vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 6)

TABELLA Divieti stagionali di spandimento in Zona Vulnerabile
(DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 6)

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno (vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 11).

Inadempienza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia effetti extra aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni, interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

Parametri di violazione

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

Modalità di rilevazione

Risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

Classi di violazione

livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;

livello medio: si verifica nei seguenti casi:

- non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, **oppure**
- presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente **oppure**
- infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B3b oppure B4a oppure B4b;

livello alto: si verifica nei seguenti casi:

- presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio, **oppure**
- mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), **oppure**
- infrazione all'impegno B3a **oppure**
- presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.

PORTATA	Nessuna altra infrazione	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha Impegno 6 - 7	Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6 - 7 - 8	Cumuli temporanei non gestiti correttamente e Impegno 8	Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b	Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a, 5b	Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a
Nessuna altra infrazione	---	1	3	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha	1	---	---	3	3	5	5

Impegno 6 - 7							
Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6 - 7 - 8	3	---	---	5	5	5	5
Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8	3	3	5	---	5	5	5
Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b	3	3	5	5	---	5	5
Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a, 5b	5	5	5	5	5	---	5
Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a	5	5	5	5	5	5	---
Infrazioni con effetti extra - aziendali Impegno 3 Impegno 4 Impegni 6 - 7 - 8	5	5	5	5	5	5	5

GRAVITA'

In presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

Parametri di valutazione

quantità di effluenti prodotte (allegato B3 dell'allegato B)

Classi di violazione

livello basso: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con PORTATA bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con PORTATA media ed appartenenza alla Classe 1;

livello medio: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con PORTATA alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con PORTATA media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 **oppure**
- presenza di infrazioni con PORTATA bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;

livello alto: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con PORTATA alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 **oppure**
- presenza di infrazioni con PORTATA media ed appartenenza alla Classe 4 **oppure**
- presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Livello della PORTATA		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 0 <= X <= 1.000	1	1	3

Classe 2 1.000 < X <= 3.000	1	3	3
Classe 3 3.000 < X <= 6.000	3	3	5
Classe 4 X > 6.000	3	5	5
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5	5	5

Nel caso di infrazione al rispetto dei massimali per singola coltura (MAS), per qualsiasi livello di portata, il parametro di gravità viene stabilito a livello medio.

DURATA

L'incidenza del parametro di DURATA viene stabilita normalmente a livello medio²⁵, tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione con effetti **extra aziendali** dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

- nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno 3a), per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1), del PUA (impegno 2a), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA per le aziende di classe 2 e 3;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle concimazioni (impegno 2b), l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata (salvo il livello intenzionale per le aziende a cui viene attribuita una classe dimensionale superiore alla 3);
- nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA;
- in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

NOTA BENE: nel caso di presenza di più infrazioni al presente CGO con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di importanza minore per il presente CGO.

²⁵ articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente
A – Obblighi amministrativi	
1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici – impegno 1	Presentazione della comunicazione nei casi previsti
2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – impegno 2a, oppure assenza del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi del Programma d'Azione regionale per le ZVN – impegno 2b	Presentazione del PUA o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, oppure predisposizione del Registro delle concimazioni, ai sensi del Programma d'Azione regionale per le ZVN
B – Obblighi relativi agli stoccaggi	
3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
3.1. assenza del o degli impianti necessari – impegno 3a	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
3.2. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire – impegno 3b	Adeguamento della capacità degli impianti
4. stato di funzionalità dell'impianto	
4.1. stato di manutenzione non adeguato – impegno 4a	Manutenzione dell'impianto
4.2. mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite – impegno 4b	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili impegni 6, 7 o 8	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'impegno 3a), per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2a), o del Registro delle concimazioni (impegno 2b) ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore (impegni 3, 4, 6, 7 o 8). Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

4. BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Ai fini della norma in oggetto, la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "fascia tampone";
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

Impegno a) - Divieto di fertilizzazioni.

È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque (5) metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone. I corsi d'acqua comprendono i corpi idrici descritti al punto successivo.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.

L'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione, per la parte sovrapponibile, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre (3) metri di ampiezza della fascia tampone in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto (ampiezza della fascia tampone pari a zero).

Impegno b) - Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, il beneficiario è tenuto alla sua costituzione.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative alla presente norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- **l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM n. 131/2008 e nel DM 8/11/2010, n. 260;**
- **l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici.**

NOTA BENE: gli impegni a) e b) NON si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione:

- **Scoline e fossi collettori** (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- **Adduttori d'acqua per l'irrigazione:** rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- **Pensili:** corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.
- **Corpi idrici arginati:** provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi.

Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui all'**impegno b)** della presente Norma potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall'autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non sia definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre (3) metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito.

La fascia inerbita può ridursi fino a tre (3) metri anche nel caso in cui lo stato ecologico non sia definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di cinque (5) metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e durante la fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite:

- 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo";
- 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente";
- in caso di stato complessivo "elevato" l'impegno della fascia inerbita è considerato assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere fornita a livello di singola azienda agricola dalle Regioni e Province Autonome agli Organismi Pagatori competenti per territorio.

L'allegato A al decreto della Regione del Veneto - Direzione Agroambiente n. 328/2022, individua i tratti di torrenti, fiumi e canali superficiali soggetti all'obbligo di realizzazione della fascia tampone, definendone anche l'ampiezza della fascia inerbita obbligatoria a partire dal ciglio di sponda.

Qui di seguito si riassumono gli impegni applicabili:

Impegno a) Operazioni di fertilizzazione

È vietato applicare fertilizzanti di qualsiasi natura sulla fascia tampone, compresi gli effluenti zootecnici palabili o non palabili, salvo i casi stabiliti nei provvedimenti delle Regioni e Province autonome.

Impegno b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa.

Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla.

Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come, ad esempio, erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. 2588/2020.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a)

- Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.

Impegno b)

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia tampone.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 1.1: presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;

BCAA 1.2: presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone;

BCAA 1.3: assenza della fascia inerbita nei casi previsti;

BCAA 1.4: fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.

Parametri di violazione

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri) o dalla superficie coinvolta;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione lungo i corsi d'acqua.

Livello basso: al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita assente o non conforme, per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Livello alto: al verificarsi della seguente condizione:

- fascia inerbita assente o non conforme, oppure presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.

Livello medio: in tutti gli altri casi.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso: non previsto;

Livello medio: fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4);
Livello alto: fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1, BCAA1.2 o BCAA1.3).

DURATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso: non previsto;

Livello medio: fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1 o BCAA1.2) per livelli di PORTATA bassa o media;

Livello alto: fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA1.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di PORTATA alto.

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di importanza minore per la presente Norma.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA1.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- nel caso di presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

5. **BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione**

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Integrazione regionale

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici potenzialmente irrigue di cui al progetto "SIGRIAN", che costituisce il sistema informativo di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso. Attualmente il data base, in fase di aggiornamento, non è consultabile. È possibile fare riferimento ai Consorzi di Bonifica per le aree servite da irrigazione strutturata e da irrigazione non strutturata, oppure agli uffici del Genio Civile competente per territorio per gli attingimenti da acque sotterranee e per gli attingimenti da acque superficiali.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica	Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso) Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata	È previsto un titolo individuale autorizzativo I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali)	È previsto un titolo individuale autorizzativo I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

<p>Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).</p>	<p><u>È previsto un titolo individuale autorizzativo</u> Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Possono essere rinnovate per non più di cinque volte per la DURATA non maggiore di un anno. Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.</p>
<p>Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).</p>	<p>Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.</p>

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Parametri di violazione

PORTATA, GRAVITÀ e DURATA

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso: documentazione assente, incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari;

Livello medio: documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU superiore ai tre ettari;

Livello alto: assenza della documentazione prevista per aziende con SAU superiore ai tre ettari.

Inadempienze di importanza minore

Si considerano di importanza minore esclusivamente le infrazioni commesse da aziende di SAU aziendale inferiore o uguale ai 3 ettari oppure nel caso in cui le uniche superfici irrigue dell'azienda siano quelle relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione della SAU aziendale.

Allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

L'azione correttiva consiste nella regolarizzazione della posizione aziendale nei confronti dell'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua.

L'azione correttiva si considera realizzata al momento dell'avvio dell'iter per la regolarizzazione.

Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua (non conformità BCAA2.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

6. BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020.

Descrizione della Norma e degli impegni

Si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Questi articoli rimandano alla lista delle sostanze pericolose la cui immissione negli scarichi o la cui dispersione in altra maniera sul suolo e nel sottosuolo provocano inquinamento diretto o indiretto delle falde, riportata in Allegato alla Circolare AGEA.

L'applicazione della Norma alle aziende agricole si distingue quindi nella corretta gestione degli scarichi, disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 e nella corretta gestione delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola.

Le sostanze di cui alle liste indicate più sopra sono o possono essere contenute in prodotti o mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole. L'uso corretto di tali prodotti o mezzi di produzione non genera pericoli di inquinamento, mentre la dispersione incontrollata o lo smaltimento scorretto dei loro residui può causare l'inquinamento delle falde.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

- BCAA 3.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

- BCAA 3.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
- BCAA 3.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce **scarico** (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;

- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini del presente documento, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Enti preposti al rilascio dell'autorizzazione:

- Provincia, in caso di scarico in corpo idrico superficiale;
- Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, in caso di scarico in pubblica fognatura servita da impianti di depurazione finale;
- Regione del Veneto, nel caso specifico di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs n. 128/2010.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, le aziende devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.

Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Sono valutati i seguenti elementi di verifica, in relazione agli impegni evidenziati più sopra:

Impegni per tutte le aziende (BCAA 3.1)

1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
3. i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
4. le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
5. i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

Impegni aggiuntivi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici (BCAA 3.2 e BCAA 3.3)

6. presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D. Lgs. 152/2006.

Saranno presi anche in considerazione i:

7. risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

NOTA BENE:

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:

- a. bacino di contenimento;
- b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
- c. il contenitore di carburante posto su mezzi mobili deve essere omologato.

Sono assimilate alla descrizione di conformità anche le cisterne a doppia camera senza tettoia e bacino di contenimento provviste di omologazione e che, per le loro caratteristiche costruttive, assolvono ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità, ecc..

2. Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni degli impegni 1, 2, 3, 4 o 5 che interessino direttamente o indirettamente corsi **d'acqua naturali** o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA 3.1: contenitori e distributori di carburanti non a perfetta tenuta;

BCAA 3.2: presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato;

BCAA 3.3: presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati;

BCAA 3.4: contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati;

BCAA 3.5: autorizzazione allo scarico assente, irregolare o non conforme alla situazione aziendale.

Parametri di violazione

In caso di presenza dei codici di infrazione BCAA3 1, 2, 3, 4 o 5.

PORTATA, GRAVITÀ e DURATA

Gli indici di verifica sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

PORTATA, GRAVITÀ e DURATA	Obblighi BCAA 3.2 e BCAA 3.3 non applicabili	Obblighi BCAA 3.2 e BCAA 3.3 applicabili		
		Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida Impegno 7	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca Impegno 7	Assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico Impegno 6
Assenza di altre infrazioni	Nessuna infrazione	3	5	5
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, senza perdite Impegno 1	IIM 1	3	5	5
Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, senza evidenza di dispersione Impegno 2	IIM 1	3	5	5
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo Impegno 1	3	5	5	5
Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto o posto su di un pavimento non impermeabilizzato con evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari Impegno 2	3	5	5	5
Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati Impegni 3, 4 e 5	5	5	5	5
Presenza di infrazioni con effetti extra aziendali Impegno 1, 2, 3, 4 e 5	5	5	5	5

Casi particolari

Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.

Inadempienze di importanza minore

Si hanno infrazioni di natura minore solo nei seguenti casi:

1. contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, senza perdite** (impegno 1); oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, **senza perdite** (impegno 4);
2. presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, **senza evidenza di dispersione** (impegno 2).

Allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

L'azione correttiva consiste nel ripristino delle condizioni di conformità nei casi previsti di inadempienza di importanza minore.

Impegni di ripristino

L'azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, secondo quanto stabilito nella tabella che segue:

Codice non conformità	Infrazione commessa	Impegno di ripristino
BCAA 3.1	Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori in modo che possano garantire una perfetta tenuta
BCAA 3.2	Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato con evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari	Predisporre un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose indicate ed evitarne ogni dispersione
BCAA 3.3	Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	Collocare i depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione, oppure, in alternativa , eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo modalità previste dalla normativa
BCAA 3.4	A - Contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, con evidenza di perdite	Ripristinare le condizioni di conformità ed eliminare le fonti di perdite
BCAA 3.5	A - Assenza dell'autorizzazione allo scarico	Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico scaduta o assente

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

- in caso di riscontro di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili.

7. BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM n. 2588/2020.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM n. 2588/2020, con l'esclusione delle superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso decreto.

Integrazione regionale

La presente BCAA si applica all'intero territorio regionale.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, che manifestano, in assenza di sistemazioni, fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), occorre assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti le superfici agricole che manifestano, in assenza di sistemazioni, fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero fenomeni di soliflusso occorre:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
 - oppure, in alternativa,**
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.);
 - divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi dal 15 novembre al 15 febbraio successivo.

Deroghe

Impegno a)

Sono possibili le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella corrente annata agraria (colture di secondo raccolto) o nella successiva, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti.

Impegno b)

- per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del

regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento;

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

BCAA 4.1: presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);

BCAA 4.2: presenza della copertura minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, verifica dell'adozione delle tecniche per la protezione del suolo durante la preparazione del terreno per la semina (per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);

BCAA 4.3: rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA 4.1: per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi;

BCAA 4.2: per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi;

BCAA 4.3: mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole.

Parametri di violazione

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

NOTA BENE: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

una infrazione riscontrata;

Livello alto

più infrazioni riscontrate.

DURATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

infrazione a un impegno tra quelli applicabili;

Livello alto

infrazione a due o più impegni tra quelli applicabili o infrazione con effetti extra-aziendali.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

8. **BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n. 2588/2020.
- per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM n. 2588/2020.

Integrazione regionale

La presente Norma si applica all'intero territorio regionale.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

La presente norma prevede:

- **impegno a)** la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- **impegno b)** il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- **impegno c)** la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura, come di seguito dettagliato dalla disposizione regionale:
 - la presente norma, all'impegno c), prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche

della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio;

- nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, la presente norma prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso;
- all'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati dalla Giunta Regionale, la presente norma prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente;
- per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

NOTA BENE: qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

- **impegno a):** le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

- **impegno b):** sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia;

- **impegno c):**

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- *in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;*
- qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, ...) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata (integrazione regionale).
- inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata (disposizione regionale).

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 5:

BCAA 5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi;

BCAA 5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per tutte le superfici);

BCAA 5.3: obbligo di manutenzione della rete scolante (per tutte le superfici).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

per le superfici a seminativo:

BCAA 5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite, in presenza di fenomeni erosivi su terreni declivi;

per tutte le superfici:

BCAA 5.2: presenza di livellamenti non autorizzati;

BCAA 5.3: assenza della manutenzione della rete idraulica, con contemporanea presenza di ristagni idrici.

Parametri di violazione

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

NOTA BENE: saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio: in tutti gli altri casi.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

una infrazione riscontrata;

Livello alto

più infrazioni riscontrate.

DURATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

presenza di un'infrazione tra BCAA 5.1 e BCAA 5.3 per livelli medi o bassi di PORTATA;

Livello alto

presenza di entrambe le infrazioni BCAA 5.1 e BCAA 5.3 oppure di un'infrazione tra BCAA 5.1 e BCAA 5.3 per livelli alti di PORTATA.

Casi particolari

L'infrazione BCAA 5.2 all'impegno b) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo) è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. sia commessa l'infrazione BCAA 5.2 all'impegno b) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo), per qualsiasi superficie;
2. l'estensione complessiva delle infrazioni BCAA 5.1 e BCAA 5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

9. BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo come definite dalla lettera a) dell'articolo 3 comma 4, lettera a) del DM n. 2588/2020.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, la Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Integrazione regionale

La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, la presente Norma prevede il divieto della bruciatura:

- delle stoppie, delle paglie;
- dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati (integrazione regionale).

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e salvo anche quanto approvato nel "nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che prevede all'articolo 2 – Impegni delle Regioni del Bacino Padano, di adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale, di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente (Settore Fitosanitario della Regione Veneto), salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (Zone Speciali di Conservazione - ZSC).

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica, entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 6:

BCAA 6.1: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati (integrazione regionale);

BCAA 6.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA 6.1: presenza di bruciature delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sui terreni aziendali a seminativo, escluso il riso;

BCAA 6.2: mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe.

Parametri di violazione

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

NOTA BENE: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** la bruciatura delle stoppie che si estenda anche al di fuori dei terreni dell'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

in tutti gli altri casi.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di PORTATA bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di PORTATA alti **oppure**

presenza dell'infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

DURATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso: riscontro di infrazioni per livelli bassi di PORTATA;

Livello medio: riscontro di infrazioni per livelli medi di PORTATA;

Livello alto: riscontro di infrazioni per livelli alti di PORTATA, **oppure** riscontro di infrazioni con effetti extra - aziendali **oppure**

presenza di infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

10. CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

**Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

Recepimento

- L. 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), art. 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del DM N. 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 luglio 2018 “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto” - G.U. n. 190 del 17 agosto 2018.

Integrazione regionale

- DPGR 18 maggio 2005, n. 241, che approva all'Allegato C le Zone di Protezione Speciale (ZPS), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n.56 del 7 giugno 2005);
- DGR 30 dicembre 2005, n. 4441 che approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- DGR 18 aprile 2006, n. 1180, che approva all'Allegato C l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle ZPS, nonché all'Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- LR 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) che approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- DGR 27 febbraio 2007, n. 441 che integra, con una nuova definizione dei perimetri delle ZPS in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della

- direttiva 79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);
- DGR 11 dicembre 2007, n. 4059 che aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato C, E e G la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
 - DGR 06 maggio 2008, n. 1125 che approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
 - DGR 30 dicembre 2008, n. 4240 che approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
 - DGR 22 settembre 2009, n. 2816 che approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009);
 - LR 6 luglio 2012, n. 24 (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
 - DGR 30 dicembre 2013, n. 2874 "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", che approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
 - DGR 24 giugno 2014, n. 1083 "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", che approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre, viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
 - DGR 05 agosto 2014 n. 1456 che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n.9/2008. Dgr 66/Cr del 10/06/2014;
 - DGR 18 novembre 2014, n. 2135 che approva la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla D.G.R. 2875/2013;
 - DGR 27 novembre 2014, n. 2200 che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
 - DGR 28 aprile 2015, n. 683 che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020;

- DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- DGR 13 giugno 2017 n. 893 che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin", SIC IT3240004 "Montello", ZPS IT3240026 "Prai di castello di Godego" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco", approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- DGR 16 agosto 2017 n. 1331 che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- DGR 24 ottobre 2017 n. 1709 che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- DGR 5 gennaio 2018, n. 7 che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017;
- DGR 26 marzo 2018, n. 390, ad oggetto: Progetto LIFE + SILLIFE 14/NAT/IT/000809 "L'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta governance dell'ecosistema Sile" e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e della cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all'interno dei siti SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio;
- DGR 9 aprile 2019, n. 442, che approva le Linee Guida per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione da effettuarsi negli ambiti della fascia costiera del delta del Po e dell'aggiornamento della cartografia degli habitat del Sito ZPS IT3270023 "Delta del Po" e del Sito ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto".
- DGR 30 aprile 2019, n. 546, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X, nell'ambito dei poligoni individuati;
- DGR 17 dicembre 2019, n. 1909, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento" e ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento". D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- DGR 17 dicembre 2019, n. 1910, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" in Comune di Revine Lago (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- DGR 9 luglio 2020, n. 929 "Individuazione del Comune di Venezia quale Ente Gestore, per il territorio di propria competenza, dei siti Rete Natura 2000. Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE";
- DGR 9 luglio 2020, n. 930, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3270023 "Delta del Po" nei Comuni di Adria (RO) e Porto Tolle (RO). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008.
- DGR 24 novembre 2020, n. 1636 "Individuazione del Parco Delta del Po, quale Ente Gestore dei siti della Rete ecologica europea Natura 2000 per i territori di competenza. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE";
- DGR 26 gennaio 2021, n. 82 che approva il documento "Prioritised Action Framework - PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 dell'Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027;
- DGR 15 giugno 2021, n. 769 "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta"

in Comune di Fontaniva (PD), ZSC IT3230080 "Val Talagona, Gruppo del Monte Cridola, Monte Duranno" e ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" in Comune di Domegge di Cadore (BL), ZPS IT3230087 "Versante sud delle Dolomiti Feltrine" in Comune di Feltre (BL); ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po" nel Comune di Porto Viro (RO). D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 2819/2009 e D.G.R. n. 442/2019".

- DGR 13 settembre 2022, n. 1126 "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZPS IT3240026 "Praei di Castello di Godego" in Comune di Riese Pio X (TV) e ZSC IT3240002 "Colli Asolani" in Comune di Asolo (TV), nell'ambito dei poligoni individuati. D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 893/2017, D.G.R. n. 546/2019 e D.G.R. n. 925/2019.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera d) del DM n. 2588/2020.

Descrizione degli impegni

Si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n. 2588/2020: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n. 2588/2020: divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n. 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n. 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti (articolo 5 commi 1 lettere k) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184) (integrazione regionale);

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia necessaria.

Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri.

NOTA BENE: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

NOTA BENE: le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA7 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Parametri di violazione**PORTATA**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS **e**
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari,
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

GRAVITÀ

Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso: violazione ad un impegno tra 1, 3 o 4;

Livello medio: violazione a due impegni tra 1, 3 o 4;

Livello alto: violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

DURATA

L'indice di DURATA viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di PORTATA.

Casi particolari

Infrazioni all'impegno 5

Nel caso di infrazioni all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA.

NOTA BENE: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste infrazioni di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

11. CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 luglio 2018 “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto” - G.U. n. 190 del 17 agosto 2018;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Integrazione regionale

- DPGR 18 maggio 2005, n. 241 che approva all'Allegato B l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- DGR 18 aprile 2006, n. 1180 che approva all'Allegato B l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle SIC, nonché all'Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- LR 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) che approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- DGR 11 dicembre 2007, n. 4059 che aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato B, D e F la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza

- Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- DGR 06 maggio 2008, n. 1125 che approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
 - DGR 30 dicembre 2008, n. 4240 che approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
 - DGR 22 settembre 2009, n. 2816 che approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009).
 - LR 6 luglio 2012, n. 24 (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
 - DGR 30 dicembre 2013, n. 2874 "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", che approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
 - DGR 24 giugno 2014, n. 1083 "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", che approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre, viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
 - DGR 05 agosto 2014 n. 1456 che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n.9/2008. Dgr 66/Cr del 10/06/2014;
 - DGR 18 novembre 2014, n. 2135 che approva la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla D.G.R. 2875/2013;
 - DGR 27 novembre 2014, n. 2200, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
 - DGR 28 aprile 2015, n. 683 che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020;
 - DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
 - DGR 16 agosto 2017 n. 1331 che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);

- DGR n. 893 del 13 giugno 2017 che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin”, SIC IT3240004 “Montello”, ZPS IT3240026 “Prai di castello di Godego” approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco”, approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- DGR 24 ottobre 2017 n. 1709 che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- DGR 5 gennaio 2018, n. 7 che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017;
- DGR 13 marzo 2018, n. 300, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 SIC IT3240004 “Montello”, approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello, nell’ambito dei poligoni individuati;
- DGR 26 marzo 2018, n. 390, ad oggetto: Progetto LIFE + SILLIFE 14/NAT/IT/000809 “L’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta governance dell’ecosistema Sile” e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell’aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e della cartografia degli habitat coinvolti nell’area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all’interno dei siti SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio;
- DGR n. 667 del 15 maggio 2018, in cui si esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti sul territorio del Veneto (ad esclusione delle superfici di due siti ricadenti nel Comune di Sappada);
- Decreto MATTM 27 luglio 2018 - G.U. n. 190 del 17 agosto 2018, in cui viene adottato, d’intesa con la Regione Veneto, il Decreto “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto” (quindi 96 ZSC in totale);
- DGR n. 265 dell’8 marzo 2019, in cui si esprime parere positivo al decreto per la designazione delle 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- DGR 9 aprile 2019, n. 442, che approva le Linee Guida per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione da effettuarsi negli ambiti della fascia costiera del delta del Po e dell’aggiornamento della cartografia degli habitat del Sito ZPS IT3270023 “Delta del Po” e del Sito ZSC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”.
- DGR 23 aprile 2019, n. 501, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 SIC IT3240004 “Montello”, approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello, nell’ambito dei poligoni individuati;
- DGR 30 aprile 2019, n. 546, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano e ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego”, approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X, nell’ambito dei poligoni individuati;
- Decreto MATTM 10 maggio 2019 - G.U. n. 121 del 25 maggio 2019, in cui viene adottato, d’intesa con la Regione Veneto, il Decreto “Designazione di sei zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto;
- DGR n. 626 del 14 maggio 2019, che approva schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, IT3230085

- Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- Decreto MATTM 20 giugno 2019, in cui viene adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (G.U. n. 155 del 4 luglio 2019);
 - DGR 26 giugno 2019, n. 925, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240002 "Colli Asolani" e ZSC IT3240004 "Montello" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Maser (TV), di Monfumo (TV) e di Montebelluna (TV), nell'ambito dei poligoni individuati;
 - DGR 17 dicembre 2019, n. 1909, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento" e ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento". D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
 - DGR 17 marzo 2020, n. 338, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240004 "Montello" in Comune di Crocetta del Montello (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
 - DGR 17 novembre 2020, n. 1584, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240004 "Montello" in Comune di Volpago del Montello (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
 - DGR 24 novembre 2020, n. 1636 "Individuazione del Parco Delta del Po, quale Ente Gestore dei siti della Rete ecologica europea Natura 2000 per i territori di competenza. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE";
 - DGR 26 gennaio 2021, n. 82 che approva il documento "Prioritised Action Framework - PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 dell'Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027;
 - DGR 15 giugno 2021, n. 769 Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" in Comune di Fontaniva (PD), ZSC IT3230080 "Val Talagona, Gruppo del Monte Cridola, Monte Duranno" e ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" in Comune di Domegge di Cadore (BL), ZPS IT3230087 "Versante sud delle Dolomiti Feltrine" in Comune di Feltre (BL); ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po" nel Comune di Porto Viro (RO). D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 2819/2009 e D.G.R. n. 442/2019".
 - DGR 20 maggio 2022, n. 615 «"Approvazione nuova cartografia degli habitat, degli habitat di specie ed aggiornamento del Formulario Standard della ZSC IT240004 "Montello"».
 - DGR 20 maggio 2022, n. 617 "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000: ZSC IT3210021 "Val Galina e Progno Borago", in Comune di Verona. D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 2816/2009.
 - DGR 13 settembre 2022, n. 1126 "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego" in Comune di Riese Pio X (TV) e ZSC IT3240002 "Colli Asolani" in Comune di Asolo (TV), nell'ambito dei poligoni individuati. D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 893/2017, D.G.R. n. 546/2019 e D.G.R. n. 925/2019.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera d) del DM n. 2588/2020, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Descrizione degli impegni

Si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

A suddetti impegni si aggiungono quelli previsti dalla DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Le Misure di Conservazione si suddividono per Regione biogeografica (Continente e Alpina), e sono state declinate nei vari siti. (integrazione regionale).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei Siti di Interesse Comunitario (SIC).

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n. 2588/2020: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n. 2588/2020: divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n. 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale (il divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno);
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione) (integrazione regionale);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n. 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06 (integrazione regionale);
 - divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n.1967/06 (integrazione regionale);
 - divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne (integrazione regionale);
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

NOTA BENE: si considerano violazioni con effetti **extra – aziendali** le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Si riportano, di seguito, le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) suddivise per Regione biogeografica Continente e Alpina.

REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE

MISURE GENERALI
Art. 119 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1 L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
Art. 120 - Irrorazione area di fitofarmaci
1 La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
Art. 129 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1 Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale.
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
Art. 136 - Alberi monumentali
1 La Regione promuove la tutela e la salvaguardia degli alberi, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale così come previsto all'art. 7, Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
HABITAT
Art. 154 - Pascolo
10 Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
Art. 157 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione
1 È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale: i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iii. 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Art. 158 - Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame
2 Lo stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3 Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo dei seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia).
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae).
c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
d) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
4 Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a) e b) i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
Art. 159 - Transito di mezzi meccanici
1 Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile.
c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
Art. 163 - Tutela integrale
1 Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
a) habitat 6110 *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi;
Art. 183 - 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline
2 Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
4 Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition costituiscono obblighi:

a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p</i>.
4 Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.
Art. 198 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
1 Le seguenti attività sono vietate:
c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 213 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide). Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410, 6210 e 62A0, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.
1 Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato.
2 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.
Art. 214 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>. Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410 e 6210, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.
1 L'uso agronomico di erbicidi, fertilizzanti, liquami e acque reflue è vietato.
Art. 218 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>
1 Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410.
2 Nelle aree gestite a prato, sfalcio successivo alla fioritura della specie.
3 Valgono le misure di conservazione per i seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);
c) 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>).
Art. 219 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>
1 Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);
3 Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cortica erbosa.

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

MISURE GENERALI
Art. 109 - Discariche, rifiuti e fanghi
2. L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
Art. 111 - Irrorazione aerea di fitofarmaci
1. La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
Art. 117 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1. Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 15 ottobre 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale;
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
HABITAT
Art. 128 - 91D0 * Torbiere boschive
5. Il transito dei mezzi meccanici è vietato, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.
7. L'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato.
Art. 135 - 91D0 * Torbiere boschive
3. Il carico del pascolo non deve in ogni caso superare i 0,4 UBA per ettaro
Art. 147 - Pascolo

10. Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.

Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione

1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:

a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee).

b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:

iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);

iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);

v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);

c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);

ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);

iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);

iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo

2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.

3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, dei seguenti habitat:

a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);

b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);

c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);

d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).

4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.

Art. 152 - Transito di mezzi meccanici

1. Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);

b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile.

Art. 157 - Tutela integrale

1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:

a) aree ricadenti nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale;

b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi;

Art. 179 - Accumulo di ramaglie

1. L'accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide è vietato.

Art. 180 - Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni

1. Le pozze d'alpeggio devono essere realizzate evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali o ricoprendoli con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.

2. Gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio sono permessi nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre. Il materiale di risulta deve essere conservato, per almeno un anno, in prossimità della pozza.

Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion, 7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae e 7230 Torbiere basse alcaline

Le seguenti attività 1. sono vietate:

a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat;

b) il rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri;

c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat;

f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata l'attività agricola e pastorale.

Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)
1. Le seguenti attività sono vietate:
c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali
4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione:
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat, e di sicura provenienza locale, a lavori ultimati;
Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p.
4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230
Art. 196 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculon fluitantis e Callitricho-Batrachion
1. Le seguenti attività sono vietate:
c) stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p.
1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra.

Parametri di violazione

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, **oppure**
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, **oppure**
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;

- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio

violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto

violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

DURATA

Il parametro di DURATA viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di PORTATA.

Inadempienze di importanza minore

Non previste.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

12. BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: qualsiasi superficie dell'azienda, comprese le superfici agricole, tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie);
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno;
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati;
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri;
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Integrazione regionale

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la

delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 62 del 30/06/2020 individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvengono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

Infine, i Piani d'Area, quali strumenti di specificazione del PTRC attualmente vigente (1992), per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

I Piani d'area regionali sono riportati al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/piani-di-area>

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti.
2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirolo, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.
5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.
6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5

novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n.152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.
4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentini, approvata dalla Giunta regionale con delibera 29.12.2009, n. 4233, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per alberi in filari si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

1. La Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

L'elenco regionale degli alberi monumentali è attualmente composto di 206 esemplari, individuati dai seguenti provvedimenti

- 110 sono stati approvati con D.M. n.5450 del 19/12/2017
- 49 sono stati approvati con D.M. n.757 del 19/04/2019
- 47 sono stati approvati con D.M. n. 9022657 del 24/07/2020

Info e riferimenti al seguente indirizzo regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/alberi-monumentali>

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.

3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre, le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.
4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirolo, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.
13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni di riduzione della chioma a ciclo pluriennale, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati a limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. rovo, clematis vitalba).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni della BCAA7:

BCAA 7.1: non eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM n. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;

BCAA 7.2: non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA 7.1: eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM n. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;

BCAA 7.2: eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche) o infrazione al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Parametri di violazione

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate da una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

NOTA BENE: saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA 7.2 per livelli di PORTATA bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA 7.2 per livelli di PORTATA alti **oppure**

riscontro dell'infrazione BCAA 7.1, per ogni livello di PORTATA.

DURATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro dell'infrazione BCAA 7.2 relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA 7.2 relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA 7.2 relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche **oppure**

riscontro dell'infrazione BCAA 7.1.

NOTA BENE: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni che diano luogo a diversi livelli dei parametri di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie.

**SETTORE DI CONDIZIONALITÀ SANITÀ PUBBLICA,
SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE****13. CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare****Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20****Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;
- Regolamento (UE) n. 2018/470 del 21 marzo 2018 recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento e applicazione nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti*”.
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Integrazione regionale:

- Accordo Rep. Atti 59/CSR del 29 aprile 2010, recepito con Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 158 del 31 agosto 2010;
- DGR n. 513 del 3 aprile 2012 - Disposizioni per la disciplina della vendita diretta del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale” (Sostituzione deliberazione n. 2950 dell’11 ottobre 2005);
- DGR 13 dicembre 2005, n. 3905 – “Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale” (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006 "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
- DGR 3 marzo 2016, n. 211 - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2016-2020;
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292 “Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative”;

- DGR n. 1915 del 27 novembre 2017 Piano regionale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari, sanità pubblica veterinaria. Recepimento dell'Intesa sancita in CSR il 10 novembre 2016 sul documento "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004", presa d'atto della programmazione dei controlli per l'anno 2017 ed individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte delle Aziende ULSS. Aggiornamento Punto di contatto regionale per il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018";
- DGR del 31 marzo 2020 n. 394 - Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 29/2017. Modifica alla D.G.R. n.3710 del 20 novembre 2007;
- DGR dell'1 settembre 2020 n. 1248 - "Progetto "Piccole Produzioni Locali – PPL venete": riordino della disciplina regionale relativa al progetto. Modifica della DGR n. 2162/2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 del DM n. 2588/2020.

Il controllo riguarderà anche le strutture aziendali, per la verifica delle modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

Si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato "*Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance*" (vedi Allegato 6 Circolare AGEA).

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda		
1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV	OP
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV	
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV	
1.d. tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:	SSVV	
i. natura e origine dei mangimi somministrati agli animali;	SSVV	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;	SSVV	
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV	OP
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente i mangimi trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	
1.g. procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità.	SSVV	

1.h. attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti.	SSVV	
1.i. attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti	SSVV	
1.j. correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali	SSVV	

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda		
2.a modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		OP
2.b presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		OP
i. presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate;		
ii. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate;		
2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:		OP
i. presenza del registro dell'anno in corso;		OP
ii. aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento;		OP
iii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		OP
iv. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica.		OP

Per **registro dei trattamenti** si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta (30) giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda		

3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV	
3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV	
3.c rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:	SSVV	
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		OP
3.f. presenza e completezza del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>).		OP

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;
- indice
- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;
- indice
- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV	

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005;	SSVV	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);		OP
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV	
iii. presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP
iv. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP

NOTA BENE:

- l'iscrizione dell'operatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, è requisito obbligatorio per l'attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l'acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti;
- per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri.

In particolare, gli impegni:

- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al DM del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO10;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Occorre inoltre sottolineare che:

- le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 10;
- le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti **sostanze pericolose** sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, gli impegni previsti e la responsabilità del controllo, salvo accordi regionali differenti.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Parametri di violazione

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Produzioni animali

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);

Livello alto

infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

DURATA

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di DURATA viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi**PORTATA**

Il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Livello basso

Incompletezza della documentazione o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b. ii o 2.c.ii o 2.c.iii);

Livello medio

modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.i o 2.c.i) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna;

Livello alto

infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste e di ogni documentazione equivalente (elementi di verifica 2.b.i e 2.c.i).

DURATA

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di DURATA viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti

dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.

Per quanto attiene al requisito 3.e “identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione”, si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

NOTA BENE: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l'acquirente/collettore del latte.

PORTATA, GRAVITÀ e DURATA: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3f)

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.

Parametri di valutazione:

1. presenza e completezza del Manuale aziendale;
2. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;
3. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.

Classi di violazione:

Livello basso

rilevamento dell'infrazione al parametro 1;

Livello medio

rilevamento dell'infrazione al parametro 3;

Livello alto

rilevamento dell'infrazione al parametro 2.

DURATA

In presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di DURATA viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un livello alto.

Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di **PORTATA, GRAVITÀ e DURATA** assumerà livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- per quanto indicato al punto 5.b (stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose) i controlli sono gli stessi effettuati per la Norma 3 di BCAA;
- per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

PORTATA

Il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Livello basso

incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iv);

Livello medio

modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);

Livello alto

infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure**

assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).

DURATA

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di DURATA viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Risultati dei controlli eseguiti dai SSVV

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, oppure dall'Organismo Pagatore in base ad accordi validi a livello regionale, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

Produzioni animali

1. Impegno 1.c – Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello alto;
2. Impegno 1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello medio;
3. Impegno 1.e – Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello medio;
4. Impegno 1.f – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello medio;
5. Impegno 1.g – Indisponibilità o non idoneità delle procedure di tracciabilità per la produzione primaria: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello medio;
6. Impegno 1.h – Mancata attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello medio;
7. Impegno 1.i – Mancata attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello medio;
8. Impegno 1.j – Rilevazione di false dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA a livello alto;
9. Infrazione dovuta al riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (es. trattamenti cortisonici non autorizzati): PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello alto.

Produzione di latte

10. Impegno 3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello alto;
11. Impegno 3.b – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello alto;
12. Impegni 3.c oppure 3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di livello alto.

Produzione di uova

13. Impegno 4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA a livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

14. Impegno 5.a – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA a livello medio;
15. Impegni 5.c.iii – Assenza del registro e di ogni documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA a livello alto;
16. Impegni 5.c.i, 5.c.ii, 5.c.iv – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: PORTATA, GRAVITÀ e DURATA a livello medio.

NOTA BENE:

- Infrazione a due o più impegni a cui sia attribuiti un valore medio dei parametri di violazione porta all'applicazione di una infrazione complessiva con PORTATA, GRAVITÀ e DURATA a livello alto.
- La base normativa per l'applicazione degli impegni di cui sopra è rappresentata dai regolamenti (CE) n. 178/2002 (punti 5, 6), (CE) n. 852 (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15), (CE) n. 853/2004 (punti 10, 11, 12, 13), (CE) n. 183/2005 (punto 14), (CE) n. 158/2006 (punto 3) e (CE) n. 193/2006 (punto 2).

Inadempienze di importanza minore

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco**.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per le sole aziende produttrici di **latte fresco**: completamento o redazione del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

Infrazioni Settore	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	----	----	----	----	Adeguamento registrazioni movimentazioni delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti dell'anno assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Casi particolari

1) In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA.

2) Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:

- sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, **oppure**
- sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi, l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- i casi di controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali si verificano **entrambe** le condizioni:
 - a. siano riscontrate inadempienze in più ambiti **e**
 - b. il livello degli indicatori di GRAVITÀ e DURATA sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti 2.a e 5.b.
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):
 - a. macellazione clandestina di un animale;
 - b. assenza del registro dei trattamenti veterinari;
 - c. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
 - d. in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
 - e. trattamenti illeciti.

14. CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.05.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE che modifica la Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

PORTATA, GRAVITÀ e DURATA: le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di livello alto.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente nei casi di evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso di propri controlli.

15. Identificazione e registrazione degli animali

Disposizioni comuni ai CGO 6 (suini), 7 (bovini e bufalini) e 8 (ovicapri).

Qui di seguito alcune definizioni utili per la corretta comprensione del testo delle Disposizioni comuni.

Eventi: tutti gli elementi di variazione che devono essere registrati nella BDN per assicurare la tracciabilità del capo: identificazione dei capi (applicazione marca auricolare, ecc.), acquisti, vendite, macellazioni, morti, furti e smarrimenti. È un sinonimo di “movimentazioni” ma in senso più esteso.

Consistenza dell'allevamento: numero capi presenti in allevamento nel momento del controllo.

Elementi di controllo: l'insieme degli elementi sottoposti a controllo. In questo caso si sommano i capi controllati per l'identificazione e registrazione e gli eventi controllati nel periodo considerato.

Nuove disposizioni in relazione ai termini per la registrazione in BDN degli eventi

Si fa Riferimento a:

- regolamento (UE) n. 2021/520, articolo 3, comma 1;
- indicazioni applicative contenute nella nota protocollo 9763-20/04/2021-DGSAF-MDS-P, della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF);
- seconde indicazioni applicative contenute nella nota protocollo 21307-14 DGSAF-MDS-P, della DGSAF.

In applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento citato, il Ministero della Salute ha ritenuto di avvalersi del termine massimo di 7 giorni indicato nella norma comunitaria inserendo lo stesso termine massimo nello schema di decreto legislativo in fase di preparazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera g) della legge 53/2021.

Pertanto, si precisa che:

- a) Gli operatori che detengono bovini o i loro delegati trasmettano alla base dati, ossia registrano in BDN le informazioni sui movimenti, le nascite, i decessi di cui all'articolo 112, lettera d) del Regolamento (UE) 2016/429, entro il termine massimo di 7 giorni dall'evento. Per le nascite tale termine è calcolato a partire dalla data di apposizione dei mezzi identificativi.
- b) Gli operatori che detengono ovicapri e/o suini o i loro delegati trasmettono alla base dati, ossia registrano in BDN le informazioni sui movimenti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 2016/429 e articolo 56, lettera b) del Regolamento Delegato (UE) 2019/2035, entro il termine massimo di 7 giorni dalla movimentazione.

Valutazione del parametro di PORTATA

A. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI E DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DEGLI EVENTI IN ENTRATA E USCITA

Il controllo della corretta identificazione e registrazione degli animali e degli impegni relativi alle notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita può avvenire sul numero totale degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo e delle movimentazioni avvenute tra il primo gennaio dell'anno di campagna fino al momento del controllo oppure su di un campione degli stessi. In questo ultimo caso deve essere rispettato l'intervallo di confidenza minimo selezionando per il controllo un numero di capi sufficiente.

La tabella di riferimento predisposta dal Ministero della Salute è la seguente:

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza			
Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

Nel caso di non conformità rilevate sul campione, al fine di ottenere il numero assoluto di capi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata si estende l'incidenza rilevata sul campione al numero complessivo degli elementi controllati, vale a dire alla somma del numero dei capi pari alla consistenza dell'allevamento al momento del controllo e delle movimentazioni intercorse nel periodo.

Per la valutazione dell'incidenza percentuale delle non conformità rilevate, il numero dei capi non conformi è diviso per il numero dei capi controllati.

La valutazione finale del parametro di portata avverrà in relazione al:

- numero assoluto dei capi non conformi rilevati;
- rapporto esistente tra capi non conformi e capi controllati.

Nota Bene: un capo che presentasse più non conformità relative alle movimentazioni sarà conteggiato una sola volta.

B. VALUTAZIONE DEI CASI CON DATI INSUFFICIENTI.

Nel caso in cui esistano difficoltà nell'ottenere i dati necessari per la valutazione congiunta delle non conformità rilevate nei due ambiti di controllo: corretta identificazione e registrazione e regolare gestione delle movimentazioni, potrà essere eseguita una valutazione disgiunta dei due ambiti.

In questo caso si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.

Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di portata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

C. VALUTAZIONE DEI CASI IN CUI LE MOVIMENTAZIONI SIANO PER PARTITA.

Al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica degli eventi, i movimenti in uscita o in entrata per partita (allevamenti suini e ovicapri) sono considerati come un evento anche se riguardanti più capi.

In questo caso il calcolo dell'incidenza delle partite non conformi viene effettuato rispetto al numero totale di partite movimentate nel periodo considerato per il controllo.

In questi casi non potrà essere utilizzato il calcolo descritto al punto A. del paragrafo in quanto non esiste omogeneità tra controllo dei capi per l'identificazione e registrazione (controllo per capo) e controllo delle movimentazioni (controllo per partita).

Si ricorrerà quindi al controllo disgiunto (vedi punto B.) e sarà preso in esame il livello più alto del parametro.

Esempi di calcolo dell'esito

A seconda che i dati dell'Identificazione e registrazione e degli eventi siano riferiti a un campione o all'intera popolazione sottoposta a controllo possono presentarsi i seguenti casi:

1. Controllo effettuato su tutti i capi sia per quanto riguarda la verifica dell'identificazione e registrazione, sia per gli eventi;
2. Controllo effettuato a campione per tutti e due gli ambiti;
3. Controllo effettuato a campione solo per uno degli ambiti.

Caso 1 - Controllo effettuato su tutti i capi sia per quanto riguarda la verifica dell'identificazione e registrazione, sia per gli eventi

Nel primo caso, in cui si hanno a disposizione entrambi i totali e il numero totale delle infrazioni, il valore percentuale della portata è dato da: $[(n^\circ \text{ non conformità}) / (n^\circ \text{ totale dei capi in allevamento} + \text{movimentazioni dell'azienda})]$.

Esempio caso 1

CGO 7

Consistenza dell'allevamento al momento del controllo: 100 capi

Eventi dal primo gennaio al momento del controllo: 200 eventi

Controllo sul totale dei capi per entrambi gli ambiti:

- 100 capi per l'identificazione e registrazione – non conformità 20;
- 200 eventi – non conformità 15.

Totale elementi di controllo: $(100+200) = 300$

Totale elementi controllati: $(100+200) = 300$

Totale non conformità rilevate: 35

Valori per il calcolo della portata:

Incidenza non conformità:

$$I = 35/300 = 11,7\% \text{ (arrotondato)}$$

Numero assoluto delle non conformità:

$$N = 35$$

Caso 2 - Controllo effettuato a campione per tutti e due gli ambiti

Nel secondo caso il valore percentuale della portata è dato da $[(n^\circ \text{ di non conformità nel campione}) / (n^\circ \text{ totale capi} + \text{eventi controllati})]$ ma occorre calcolare il numero assoluto delle non conformità dato che il controllo è stato eseguito su di un campione. Basterà dividere il n° delle non conformità totali per il coefficiente di rappresentatività del campione, ottenuto dividendo il numero degli elementi controllati per il numero totale degli elementi da controllare.

Esempio caso 2

CGO 7

Consistenza dell'allevamento al momento del controllo: 100 capi

Eventi dal primo gennaio al momento del controllo: 200 eventi

Controllo a campione per entrambi gli ambiti:

- 45 capi per l'identificazione e registrazione – non conformità 6;

- 51 eventi – non conformità 9.

Totale elementi di controllo: $(100+200) = 300$

Totale elementi controllati: $(45+51) = 96$

Coefficiente di rappresentatività: $(96/300) = 0,32$ (32%)

Totale non conformità rilevate: 15 (dato provvisorio)

Valori per il calcolo della portata:

Incidenza non conformità:

$$I = 15/96 = 15,6\% \text{ (arrotondato)}$$

Numero assoluto delle non conformità:

$$N = 15/32\% = 47 \text{ (arrotondato)}$$

Caso 3 - Controllo effettuato a campione solo per uno degli ambiti

Nel terzo caso dobbiamo fare dei calcoli in più, per rendere omogenei i numeri e riportare la situazione al caso 1.

In alternativa, potrà essere fatta una valutazione disgiunta per poi prendere in esame il dato peggiore.

Esempio caso 3

CGO 8

Consistenza dell'allevamento al momento del controllo: 100 capi

Eventi dal primo gennaio al momento del controllo: 50 eventi

Controllo a campione per identificazione e registrazione e completo per gli eventi:

- 45 capi per l'identificazione e registrazione – non conformità 6;

- 50 eventi – non conformità 4.

Totale elementi di controllo: $(100+50) = 150$

Totale elementi controllati: $(45+50) = 95$

Coefficiente di rappresentatività del campione identificazione e registrazione: $(45/100) = 0,45$ (45%)

Totale non conformità rilevate: 10 (*dato provvisorio*)

Calcoli per riportare a valori omogenei:

Numero assoluto delle non conformità per identificazione e registrazione: $N = 6/45\% = 13$ (arrotondato)

Totale delle non conformità: $(4+13) = 17$ (*dato definitivo*)

Valori per il calcolo della portata:

Incidenza non conformità:

$$I = 17/150 = 11,3\% \text{ (arrotondato)}$$

Numero assoluto delle non conformità:

$$N = 17$$

16. CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 02.12.2010;

Integrazione regionale

- DGR 7 aprile 2015, n. 478 - Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap) - ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS;
- DGR n. 394 del 31 marzo 2020 - Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 29/2017. Modifica alla D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità che abbiano allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A) COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1** Registrazione dell'azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2** Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B) TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2** Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3** Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
- B.4** Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare nel registro di stalla aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento in azienda devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e registrate in BDN entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio Veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza. Rimane valido anche in questo caso il termine massimo di 7 giorni per la registrazione del dato in BDN.

C) IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1** Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'allevamento in BDN a seguito dell'avvenuta comunicazione alla ASL (impegno A1);
- corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche dell'azienda (impegno A2);
- presenza in azienda del registro aziendale o di stalla nel caso in cui non sia stato adottato il registro informatizzato in BDN (impegno B1);
- corretta compilazione o aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegno B2);
- avvenuta comunicazione annuale della consistenza dell'allevamento (impegno B3);
- corretta e tempestiva comunicazione al servizio veterinario delle variazioni di consistenza zootecnica (impegno B4);
- corretta documentazione della movimentazione dei capi ed in generale degli eventi da notificare nelle modalità previste (impegno B4);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (impegno B4);
- presenza degli elementi di identificazione – tatuaggi (impegno C1).

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Indici di verifica**PORTATA**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi o agli eventi di variazione.

Identificazione e registrazione

numero di capi o eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto ai capi o agli eventi controllati facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:

$(n^{\circ} \text{ capi/eventi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi/eventi controllati}) \times 100$.

Movimentazioni/Eventi

numero di eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale degli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2023 alla data del controllo ed effettivamente controllati, secondo il seguente calcolo:

$(n^{\circ} \text{ eventi non conformi} / n^{\circ} \text{ eventi controllati}) \times 100$

Classi di violazione**livello basso**

non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 10 capi o eventi oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche (impegno A.2);

livello alto

non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 20 capi o eventi, oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);

livello medio

tutti gli altri casi.

Tabella riassuntiva calcolo portata

		Y=totale capi/eventi non conformi		
		CGO6	0<y≤10	10<y≤20
X=incidenza %	0<x≤5	Bassa	Media	Media
	5<x≤10	Media	Media	Media
	x>10	Media	Media	Alta

GRAVITÀ

il parametro è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

Caratteristica

elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL.

Parametri di valutazione

1. registro di stalla aziendale non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato (rif. impegni B1 e B.2) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
2. presenza di capi con marcatura non conforme (rif. impegno C.1) o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni o mancata notifica (rif. impegno B4);
3. presenza di capi senza marcatura (rif. impegno C.1);
4. presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);

Classi di violazione

livello basso: violazioni presenti ai parametri 1 e 2;

livello medio: presenza del parametro 3;

livello alto: presenza di tutti i parametri 1, 2 e 3 oppure presenza del parametro 4.

DURATA

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di DURATA viene normalmente stabilita a **livello medio**.

Assume sempre **livello basso** quando i parametri di PORTATA e GRAVITÀ sono entrambi a livello basso.

La durata è fissata a **livello alto** in caso di valori di Portata o Gravità superiori a 1 e:

- quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati **oppure**
- nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la loro provenienza e i dati identificativi (rif. impegni B4 e C1).

Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di Durata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione. Il livello **alto** sarà attribuito per più di 30 capi o eventi non conformi.

Casi particolari

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie che riguardino uno o entrambi i parametri di valutazione 1 e 2, il parametro della PORTATA assume i seguenti livelli:

livello basso: tutti i casi non contemplati nel livello medio;

livello medio: non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e numero di capi o eventi non conformi superiore a 20.

Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto

		Y=totale capi/eventi non conformi	
		CGO6	
X= incidenza %	$0 < x \leq 20$	$0 < y \leq 20$	$y > 20$
	$x > 20$	Bassa	Bassa
		Bassa	Media

Mancanza del dato del censimento annuale

I parametri di violazione sono fissati a livello 1.
Si applica l'allerta tempestiva nei casi previsti.

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.) oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di PORTATA è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni su movimentazioni/eventi (capi o partite).

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- Nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- Nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per PORTATA, GRAVITÀ e DURATA. In questo caso **non** potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche delle movimentazioni devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per “registro di stalla non aggiornato” (impegno B.2; parametro di valutazione 1);
- in caso di anomalie per ritardata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per “ritardo nelle notifiche delle movimentazioni in BDN” (impegno B.4; parametro di valutazione 2).

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere di **entrambe** le seguenti condizioni:

- sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**
- i parametri di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali²⁶.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di PORTATA, GRAVITÀ o DURATA assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

²⁶ articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale con allevamento aperto e movimentazioni di capi nell'anno di controllo oppure la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL (impegni A.1 **oppure** B.1);
2. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
3. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

17. CGO 7 - Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997

Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali.";
- DM N. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96;
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" e successive modifiche e integrazioni;
- DM N. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»";
- DM N. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" e successive modifiche e integrazioni;
- DM N. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina";
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina";
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P "Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina".

Integrazione regionale

- DGR 7 aprile 2015, n. 478 – Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)- ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A) REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività.

A.2 Comunicazioni al Servizio Veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).

B) IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1** Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2** Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.
- B.3** Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4** Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, al fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C) TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale.
- C.2** Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (apposizione marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita).
- C.4** Registrazione in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza. Rimane valido anche in questo caso il termine massimo di 7 giorni per la registrazione del dato in BDN.

D) MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO E IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1** Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in uscita dall'azienda e in ingresso da altra azienda.
- D.2** In caso di decesso in azienda di capi l'allevatore provvede ad avvisare entro 48 ore il Servizio Veterinario e, nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1° maggio 2015 in Italia, e consegna, nei casi previsti, il passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dallo stesso evento.
- D.3** Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- corretta registrazione dell'azienda in BDN (impegni A1 e A2);
- presenza degli elementi di identificazione dei capi allevati (marchi auricolari, impegni B1 e B2);
- presenza del passaporto nei casi previsti (impegno B.3);
- rispetto della procedura di registrazione degli animali provenienti da paesi terzi (impegno B4);
- presenza, corretta compilazione e aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegni C1 e C2);

- aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti, in caso di tenuta di registro aziendale in BDN; nel caso in cui il registro sia tenuto su un applicativo proprio dell'azienda la verifica sarà effettuata direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (impegno C4);
- in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 (Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali) e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti (impegno C4);
- registrazione dei capi e dei loro movimenti in entrata ed in uscita (impegni D1, D2, D3).

NOTA BENE: in base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P e della legge 154/2016 (collegato agricoltura), articolo 1, è stato abolito il rilascio del passaporto per i bovini e bufalini che si movimentano sul territorio nazionale (eccetto quindi quelli destinati agli scambi comunitari e ai paesi terzi). I controlli degli obblighi relativi agli elementi di verifica B3, B4, C4, D1, D2, D3, terranno conto di questa nota ministeriale.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Indici di verifica

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

Identificazione e registrazione

numero di capi o eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto ai capi o agli eventi controllati facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:

$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi controllati}) \times 100$

Movimentazioni

numero di eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale degli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2023 alla data del controllo ed effettivamente controllati, secondo il seguente calcolo:

$(n^{\circ} \text{ eventi non conformi} / n^{\circ} \text{ eventi controllati}) \times 100$

Classi di violazione

livello basso: non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 5 capi o eventi, **oppure** mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2)

livello alto: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 10 capi **oppure** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D);

livello medio: tutti gli altri casi.

Tabella riassuntiva calcolo portata

		Y=totale capi/eventi non conformi		
		CGO7	0<y≤5	5<y≤10
X=incidenza %	0<x≤5	Bassa	Media	Media
	5<x≤10	Media	Media	Media
	x>10	Media	Media	Alta

GRAVITÀ

Il parametro di GRAVITÀ è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

Caratteristica

elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL.

parametri di valutazione:

- registro aziendale non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato (impegni C.2, C.3) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
- presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (impegni B.1, B.2, B.3, B.4) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione / aggiornamento della BDN (impegno C.4);
- non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita (impegni D.1, D.2, D.3) o errori nella compilazione del modello 4 cartaceo;
- presenza di capi:
 - senza passaporto nei casi previsti e privi di una o più informazioni pertinenti in BDN (impegni D.1, D.2, D.3) **oppure**
 - privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto (impegni B.1, B.2, B.3, B.4) **oppure**
 - movimentazione effettuata in assenza del modello 4.

Classi di violazione

livello basso: due parametri di violazione presenti tra i parametri 1, 2 e 3;

livello medio: presenza di violazione a tutti i parametri 1, 2 e 3;

livello alto: presenza del parametro 4.

DURATA

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di DURATA viene normalmente stabilita a **livello medio**.

Assume sempre **livello basso** quando i parametri di PORTATA e GRAVITÀ sono entrambi a livello basso.

La durata è fissata a **livello alto** in caso di valori di Portata o Gravità superiori a 1 e:

- quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati **oppure**

- presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B e D).

Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di Durata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione. Il livello **alto** sarà attribuito per più di 20 capi o eventi non conformi.

Casi particolari

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie che riguardino solo due tra i parametri di valutazione tra 1, 2 e 3, il parametro della PORTATA assume i seguenti livelli:

livello basso: tutti i casi non contemplati dal livello medio;

livello medio: non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e numero di capi non conformi superiore a 30.

Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto

		Y=totale capi/eventi non conformi	
	CGO7	$0 < y \leq 30$	$y > 30$
X= incidenza %	$0 < x \leq 20$	Bassa	Bassa
	$x > 20$	Bassa	Media

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.) oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di PORTATA è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni su movimentazioni/eventi (capi o partite).

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità;
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per PORTATA, GRAVITÀ e DURATA. In questo caso **non** potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche degli eventi in BDN devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di capi anomali per mancata notifica in BDN degli eventi (apposizione delle marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita), si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato" (impegni C.2/C.3); parametro di valutazione 1);
- in caso di capi anomali per ritardata notifica in BDN degli eventi (apposizione delle marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita), si valuterà l'infrazione per "mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN" (impegno C.4; parametro di valutazione 2).

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**
2. i parametri di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali²⁷.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

A tal fine, il verbale redatto dai Servizi veterinari è composto da una sezione con l'indicazione della prescrizione e dei tempi necessari alla realizzazione.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di PORTATA, GRAVITÀ o DURATA assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;

²⁷ articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013

- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020 si ha infrazione intenzionale:

1. nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale con allevamento aperto e movimentazioni di capi nell'anno di controllo, oppure la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegni A.1, **oppure** C.1);
2. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
3. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).

18. CGO 8 - Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 09.01.2004, pagina 8)

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- Circolare 28 luglio 2005 "Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina";
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall'O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali".

Integrazione regionale

- DGR 7 aprile 2015, n. 478 – Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)- ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti ovini e/o caprini.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM n. 2588/2020, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti, anche in relazione a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute, n. 4618 dell'8 marzo 2012.

A) REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

- A.1** Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2** Comunicazioni al Servizio Veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B) TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2** Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3** Movimentazione dei capi tramite Modello 4 informatizzato riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

- B.4** Per i capi nati dal 1° gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente e delle partite in entrata e uscita per gli animali con identificazione semplificata. Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dagli eventi (applicazione marche auricolari, decesso e movimentazione dei capi);
- B.5** Registrazione in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza. Rimane valido anche in questo caso il termine massimo di 7 giorni per la registrazione del dato in BDN. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello per gli animali in partenza dall'allevamento o in arrivo nell'allevamento.

C) IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1** Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2** Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08 con codice identificativo rilasciato dalla BDN entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3** Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4** Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Regolamento (CE) n. 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° (dodicesimo) mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'azienda nella BDN (impegno A1);
- corretta comunicazione di ogni variazione anagrafica dell'azienda (impegno A2);
- presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla e registrazione dei movimenti dei capi e di tutti gli eventi di variazione da notificare alla BDN (impegni B1, B2, B3, B4 e B5). In caso di tenuta di registro di stalla aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti (impegno B.5);
- identificazione dei capi: marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici (impegni C1, C2, C3 e C4).

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Indici di verifica

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi o agli eventi di variazione.

Identificazione e registrazione

numero di capi o eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi controllati facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo: $(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi controllati}) \times 100$.

Movimentazioni

numero di eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale degli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2023 alla data del controllo ed effettivamente controllati, secondo il seguente calcolo:
 $(n^{\circ} \text{ eventi non conformi} / n^{\circ} \text{ eventi controllati}) \times 100$

Classi di violazione

Livello basso: non conformità superiore a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 20 capi;

Livello alto: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 40 capi, **oppure** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C).

Livello medio: tutti gli altri casi.

Tabella riassuntiva calcolo portata

		Y=totale capi/eventi non conformi		
		CGO8	0<y≤20	20<y≤40
X=incidenza %	0<x≤5	Bassa	Media	Media
	5<x≤10	Media	Media	Media
	x>10	Media	Media	Alta

GRAVITÀ

Il parametro di GRAVITÀ è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

Caratteristica

elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL.

Parametri di valutazione:

1. registro di stalla aziendale non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato (impegni B.2, B.4);
2. presenza di capi con marcatura non conforme (impegni C), comunicazione/aggiornamento in BDN ritardata o assente (impegno B5);
3. presenza di capi senza marcatura (impegni C);
4. presenza di capi privi di documentazione di provenienza (rif. impegni B3);
5. presenza di capi senza marche auricolari, bolo endoruminale, tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni B3 e impegni C).

Classi di violazione

Livello basso: presenza di violazioni a due dei parametri 1, 2 e 3;

Livello medio: presenza di violazione a tutti i parametri 1, 2 e 3;

Livello alto: presenza di un parametro tra 4 e 5.

DURATA

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di DURATA viene normalmente stabilita a **livello medio**.

Assume **livello basso** quando i parametri di PORTATA e GRAVITÀ sono entrambi a livello basso.

La durata è fissata a **livello alto** in caso di valori di Portata o Gravità superiori a 1 e:

- quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati **oppure**,
- nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la provenienza e i dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C).

Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di Durata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione. Il livello **alto** sarà attribuito per più di 40 capi o eventi non conformi.

Casi particolari**Presenza di anomalie di minore impatto**

Nel caso siano presenti anomalie che riguardino esclusivamente i parametri di valutazione 1, 2 e 3, il parametro della PORTATA assume i seguenti livelli:

livello basso: tutti i casi non contemplati nel livello medio;

livello medio: non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e numero di capi o eventi non conformi superiore a 50.

Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto

		Y=totale capi/eventi non conformi		
		CGO8	0<y≤50	y>50
X= incidenza a %	0<x≤20	Bassa	Bassa	
	x>20	Bassa	Media	

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.) oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di PORTATA è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni sulle movimentazioni/eventi (capi o partite).

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- Nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- Nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per PORTATA, GRAVITÀ e DURATA. In questo caso **non** potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche degli eventi in BDN devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di capi anomali per mancata notifica in BDN degli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni dei capi in entrata e uscita), si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato" (impegno B.4); parametro di valutazione 1);
- in caso di capi anomali per ritardata notifica in BDN degli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni dei capi in entrata e uscita), si valuterà l'infrazione per "mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN" (impegno B.5; parametro di valutazione 2).

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**;
2. i parametri di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali²⁸.

Allerta tempestiva e azioni correttive

²⁸ articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di PORTATA, GRAVITÀ o DURATA assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. nel caso in cui sia riscontrata la mancata registrazione dell'azienda in BDN (impegno A.1) oppure l'assenza del registro aziendale con allevamento aperto e movimentazioni di capi nell'anno di controllo (impegno B1);
2. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
3. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).

19. CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000 "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii.
- Decreto Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale".

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Integrazione regionale:

- Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 28 febbraio 2020, prot. n. 96993, "Programmazione nazionale sorveglianza EST ovi-caprine anno 2020";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1964 del 6 dicembre 2016, "Piano regionale di selezione genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM n. 2588/2020, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi, relativi agli obblighi e divieti di cui agli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del regolamento (CE) n. 999/2001:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, a prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
2. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
3. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
4. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale".
5. Obblighi relativi al rispetto delle condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
6. Obblighi relativi al rispetto delle condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 999/2001, che stabilisce deroghe a tali divieti.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

PORTATA, GRAVITÀ e DURATA

In caso d'infrazione, i parametri sono fissati a livello alto.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

20. CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Decreto interministeriale 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Integrazione regionale:

- DGR 31 gennaio 2003, n. 136 "Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute" (B.U.R. n. 18 del 18 febbraio 2003);
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell'8 dicembre 2009);
- DGR 26 luglio 2011, n. 1158 "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari";
- DGR 18 novembre 2014, n. 2136 "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014" (BUR n. 111 del 20 novembre 2014);
- DGR 14 maggio 2015, n. 801 "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014". Coinvolgimento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nel procedimento di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione agli utilizzatori professionali medesimi". (BUR n. 58 del 9 giugno 2015);
- DGR 11 agosto 2015, 1069 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato B alla DGR n. 2136 del 18.11.2014 "Decreto Legislativo 14.08.2012 n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014" e

- disposizioni per il rilascio temporaneo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. Non impegno di spesa”;
- DGR 18 agosto 2015, n. 1101 “Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”. (BUR n. 85 del 4 settembre 2015);
 - DGR 23 dicembre 2015, n. 1902 “Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014 e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari” (BUR n. 3 del 12 gennaio 2016);
 - DGR 14 giugno 2016, n. 888 “DGR n. 1902 del 23.12.2015. Indicazioni operative per l'avvio del nuovo sistema regionale per il rilascio ed il rinnovo dell'attività di vendita dei prodotti fitosanitari”;
 - DGR n. 380 del 28 marzo 2017 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN”;
 - DGR n. 1133 del 19 luglio 2017 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM n. 2588/2020, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti (D.Lgs 150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda. Ove previsto, il contoterzista timbra il modulo o il registro;
7. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del DM N. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre

2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM N. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;

8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni delle fatture d'acquisto di tutti i P.F. per uso professionale.

N.B.: la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sopra descritti.

Si riportano definizioni di dettaglio per alcuni elementi d'impegno per il presente Criterio, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Delega per i trattamenti fitosanitari

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega. A tal fine dovrà essere fatto riferimento alla nota regionale prot. n. 115368 del 23 marzo 2016.

Il modello è disponibile al seguente link: <http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria> "Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali".

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Deposito dei fitofarmaci

Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto

tossico sia opportunamente segnalato. Le caratteristiche del deposito sono descritte nell'Allegato VI.1 del PAN come da elenco che segue.

Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono sempre tenuti ad avere l'autorizzazione/certificato di abilitazione, in relazione a quanto stabilito dalle etichette.

NOTA BENE:

La presenza del **registro dei trattamenti in azienda**, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno **diretto** solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.

Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un **sito a norma** per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:

- a. per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti in quanto tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e smi, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

NOTA BENE

saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Classi di violazione

Livello basso: si verifica nei seguenti casi:

patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI) **oppure**

infrazione relativa all'assenza dei dispositivi di protezione individuale;

Livello medio: si verifica in caso di presenza di entrambi i parametri di livello basso;

Livello alto: in tutti gli altri casi di infrazione.

PORTATA CGO 10	Nessuna infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta Impegno 3	Infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per qualsiasi superficie Impegno 3	Patentino scaduto in caso di acquisto o uso Impegno 7	Patentino assente Impegno 7	Assenza o irregolarità della documentazione d'acquisto Impegno 8
Nessuna infrazione relativa agli impegni 3 e 4	---	---	1	5	5
Nessuna infrazione agli impegni 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8	---	5	---	---	---
Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile Impegno 2	---	5	5	5	5
Presenza di effetti extra aziendali Impegno 3 o 5	---	5	5	5	5
Mancanza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	1	5	3	5	5

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Parametri di valutazione

1. patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso (impegno 7);
2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza (impegno 3);
3. assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 4);
4. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto – impegno 8);
5. assenza del patentino (impegno 7);
6. uso di prodotto revocato o non più commerciabile (impegno 2).

Classi di violazione

Livello basso: rilevamento del solo parametro 1 (impegno 7);

Livello medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 (impegno 3) o 3 (impegno 4);

Livello alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 (impegno 8), 5 (impegno 7), 6 (impegno 2).

GRAVITÀ CGO 10	Patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso Impegno 7	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3	Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	Assenza di patentino Impegno 7	Assenza delle fatture dei P.F. Impegno 8
Nessun altro parametro	1	3	3	5	5
Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo Impegno 7	---	5	5	---	5
Uso di prodotto revocato o non più commerciabile Impegno 2	5	5	5	5	5
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3	5	---	5	5	5
Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	5	5	---	5	5
Assenza di patentino Impegno 7	---	5	5	---	5
Assenza delle fatture dei P.F. Impegno 8	5	5	5	5	---

DURATA

L'incidenza del parametro di DURATA viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014. Esso assume livello alto per infrazioni con PORTATA e GRAVITÀ di livello alto.

Casi particolari

Presenza del registro dei trattamenti e delle fatture e moduli d'acquisto, ove previsti – Impegno 1

In caso di assenza del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA assumeranno livello alto. Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 4, a cui si rimanda.

Presenza del sito di stoccaggio – Impegno 5

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui l'unica infrazione sia la non conformità del sito di stoccaggio a norma per livelli superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore, gli indici di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA assumeranno livello alto.

Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 6

Nel caso in cui l'unica infrazione commessa dall'azienda sia l'assenza delle schede dei contoterzisti, nei casi previsti, gli indici di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA assumeranno livello medio.

Nel caso in cui, all'assenza delle schede dei contoterzisti sia associata un'altra qualsiasi infrazione, gli indici di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA assumeranno livello alto.

Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 7

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che l'unica infrazione commessa dall'azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino), gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio.

Nel caso in cui all'infrazione per stoccaggio di prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) sia associata un'altra qualsiasi infrazione, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

NOTA BENE: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Si ha un'inadempienza di importanza minore nel caso in cui un'infrazione all'obbligo 5 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) riguardi solo uno o più dei seguenti impegni dell'Allegato VI.1 del PAN:

5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);

3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio (non conformità oltre il livello di inadempienza minore) o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevata l'assenza contemporanea di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, autorizzazione per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari e documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) ove previsti – rispettivamente impegni 4, 7 e 8;
2. quando sia rilevata la contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio – rispettivamente impegni 1 e 5;
3. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

21. CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata - GUUE 15 gennaio 2009 n. L 10)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Con nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 1° dicembre 2014, prot. n. 513055, “Piano Nazionale Benessere Animale 2014”, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0013321-24/06/2014-DGSAF, “Piano Nazionale Benessere Animale 2014: aggiornamento check-list suini, ovaiole, vitelli, altre specie; modalità di inserimento esiti controlli ufficiali in BDN; riepilogo per la verifica dell'esecuzione delle prescrizioni o interventi correttivi richiesti”: in tal modo, sono state fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con nota del Dirigente del Settore Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, sanità animale e zootecnia del 9 luglio 2015, prot. n. 283787, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az. ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0016287-19/06/2015-DGSAF “Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015”, la quale conteneva tra l'altro dei chiarimenti in merito alla categoria di “vitelli” soggetti a controllo per benessere animale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011. Ulteriori indicazioni nazionali in merito a tale punto sono state fornite dal Ministero della salute con nota prot. n. 0018338-14/07/2015-DGSAF (“Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015 – rettifica ed integrazione”), trasmesso in data 22 luglio 2015 dalla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0009735-17/04/2018-DGSAF sono state formalizzate le nuove check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, di suini e di “altre specie”, valevoli anche ai fini della Condizionalità.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 745-14/01/2021-DGSAF è stata formalizzata la nuova check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, valevole anche ai fini della Condizionalità.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;

4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
10. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

A - Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi.

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata.

B - Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi.

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata.

C - Sanzione amministrativa o penale immediata.

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

NOTA BENE: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Indici di verifica

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Livello basso: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Livello medio: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Livello alto: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Livello basso: non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi;

Livello medio: non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi;

Livello alto: non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

DURATA

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di DURATA viene normalmente stabilita a **livello medio**.

Assume sempre **livello basso** quando i parametri di PORTATA e GRAVITÀ sono entrambi a livello basso.

È fissata a **livello alto** quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per i requisiti Tasso di emoglobina e Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di **livello alto**.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un **livello alto** di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito RegISTRAZIONI per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nel Nota Bene (punto 2) del CGO 13.

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99 (2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

1. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A tal fine, il verbale redatto dai Servizi veterinari riporta l'indicazione della prescrizione e dei tempi necessari alla realizzazione.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
2. quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

22. CGO 12 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata - GUUE 18 febbraio 2009 n. L 47).

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.).
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

A partire dalla pubblicazione del succitato D.Lgs., il Ministero della Salute ha emanato diverse circolari esplicative (es. prot. n. 0008968-03/05/13 sul “Group housing” delle scrofe, prot. n. 0007570-04/04/15 sul miglioramento del benessere delle scrofe attraverso un corretto regime alimentare, etc.), fornendo in tal modo dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 4500 del 19/02/2020 integrata da nota prot. n. 11019 del 19.4.2020 è stata formalizzata la nuova check-list per il controllo del benessere animale in allevamento dei suini, valevole anche ai fini della Condizionalità.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
2. le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
3. l'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
4. tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
5. luminosità dell'allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
6. costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:
 - a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - b. riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - c. vedere altri suini;
7. accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute;
8. pavimenti non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
9. nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;

10. disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
11. divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:
 - a. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 - b. il mozzamento di una parte della coda,
 - c. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
 - d. l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale;Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.
12. recinzioni e gestione degli animali in gruppo:
 - a. gestione dell'allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
 - b. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
 - c. i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;
 - d. devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
 - e. deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l'allontanamento dei liquami;
 - f. nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
 - g. i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
 - h. i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
 - i. il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario;
13. personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D. Lgs. 122 del 7/7/2011.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

A - Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi.

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B - Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi.

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C - Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Libertà di movimento
4	Spazio disponibile
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione minima
7	Pavimentazioni
8	Materiale manipolabile
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Mangimi contenenti fibre
11	Mutilazioni
12	Procedure d'allevamento
13	Attrezzature automatiche e meccaniche

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

NOTA BENE: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione

risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Indici di verifica

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

Livello basso: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Livello medio: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Livello alto: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Livello basso: non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi;

Livello medio: non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi;

Livello alto: non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

DURATA

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di DURATA viene normalmente stabilita a **livello medio**.

Assume sempre **livello basso** quando i parametri di PORTATA e GRAVITÀ sono entrambi a livello basso.

È fissata a **livello alto** quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di **livello alto**.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito RegISTRAZIONI per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nel Nota Bene (punto 2) del CGO 13.

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99 (2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

- i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
- la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
- la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A tal fine, il verbale redatto dai Servizi veterinari riporta l'indicazione della prescrizione e dei tempi necessari alla realizzazione.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale quando si verifici almeno una delle seguenti condizioni:

1. in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
2. quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

23. CGO 13 - Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001, “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all’attività di controllo” (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0009735-17/04/2018-DGSAF sono state formalizzate le nuove check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, di suini e di “altre specie”, vevoli anche ai fini della Condizionalità.

Con successiva nota del Ministero della Salute prot. n. 0004339 del 24/02/2020 sono state formalizzate delle nuove check-list per il controllo del benessere animale in allevamento dei bovini e bufalini, vevoli anche ai fini della Condizionalità; al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota prot. n. 9034981 del 31/07/2020, ha fornito delle specifiche relative ai controlli per l’atto CGO13.

Con successiva nota del Ministero della Salute prot. n. 0002033 del 28/01/2021 sono state formalizzate le nuove check-list per il controllo del benessere animale negli allevamenti di galline ovaiole vevoli anche ai fini della Condizionalità.

Con successiva nota del Ministero della Salute prot. n. 0029827 del 28/12/2021 sono state formalizzate le nuove check-list per il controllo del benessere animale negli allevamenti di ovicaprini e modificate e aggiornate le check list per il controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole) vevoli anche ai fini della Condizionalità.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità assoggettati alla condizionalità, con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 22, comma 3 del DM n. 2588/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001, che qui si elencano:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile È insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non È possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

A - Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi.

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B - Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi.

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C - Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

NOTA BENE: Le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo degli allevamenti di bovini adulti presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 34 al n. 40 mentre per gli allevamenti di galline ovaiole il n. 54, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

NOTA BENE

1. Gli impegni relativi al Personale (Requisito nr. 1) rappresentano un obbligo relativo alla normativa di protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli di polli da carne. Di conseguenza, non conformità relative a questo requisito saranno considerate per il calcolo della condizionalità solo per tali allevamenti.
2. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni, sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti il Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

3. le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo presentano una serie di elementi di controllo: per gli allevamenti di bovini adulti dal n. 34 al n. 40, per gli allevamenti di ovicaprini dal n. 30 al n. 39, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione

risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Indici di verifica

PORTATA

In presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Livello basso: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Livello medio: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Livello alto: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C.

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Livello basso: non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi;

Livello medio: non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi;

Livello alto: non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

DURATA

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di DURATA viene normalmente stabilita a **livello medio**.

Assume sempre **livello basso** quando i parametri di PORTATA e GRAVITÀ sono entrambi a livello basso. È fissata a **livello alto** quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con PORTATA, GRAVITÀ e DURATA di **livello alto**.

Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.

2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un **livello alto** di PORTATA, GRAVITÀ e DURATA;

3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99 (2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

- i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
- la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
- la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A tal fine, il verbale redatto dai Servizi veterinari riporta l'indicazione della prescrizione e dei tempi necessari alla realizzazione.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

te sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 8 del DM n. 2588/2020, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
2. quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.